(3

LEZIONI

DI

DIRITTO CANONICO

PUBBLICO E PRIVATO

CONSIDERATO IN SÈ STESSO

E SECONDO

L'ATTUAL POLIZIA DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

PER

MONSIGNOR SALZANO

DELL'ORDINE DE' PREDICATORI

VESCOVO DI TANES E CONSULTORE DI STATO ec.

NONA EDIZIONE

Corretta, migliorata, ed accresciuta di novelle aggiunzioni dello stesso Autore.

Volume Terzo.

NAPOLI

PRESSO SAVERIO GIORDANO

Vico Sansevero a S. Domenico Maggiore n.° 15 e 16

1856.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO E." NAPOLI

Digitized by Google

LEZIONI
DI
DIRITTO CANONICO

LIBRO TERZO
DELLE COSE

PARTE PRIMA
SULLE COSE ECCLESIASTICHE SPIRITUALI

LEZIONE PRIMA
IDEA GENERALE DE' SACRAMENTI.

Abbiamo a lungo fin quì parlato delle persone ecclesiastiche, che formano la parte principale, e l'oggetto precipuo delle Canoniche leggi: ma se fin dal principio delle nostre istituzioni ci proponemmo in seguito di trattar delle cose, le cose appunto formeranno il subbietto del presente Libro, il quale sebbene in nobiltà il primo non superi, pure utilità moltissima arrecar può al giovane Canonista, ravvisando in esso ciò che gli appartiene, e come usar ne debba al suo vantaggio non meno, che al nobilissimo fine dell'altrui salvezza. Tutte le cose ecclesiastiche dividonsi in due, altre sono spirituali, altre temporali si appellano; le prime sono indiritte a procurare all'uomo l'eterna salute, ed a menarlo alla beatitudine; le seconde consistono in beni mobili, ed immobili, e sono ordinate al culto di Dio, a sorreggere i ministri dell'altare, ed al soccorso de'poveri, scopo ben degno di una Religione d'amore. Noi, riservandoci nella seconda parte di trattare de'beni temporali della Chiesa, e della loro amministrazione ed uso, in questa prima parte parleremo delle cose spirituali; e se queste aprir sogliono un campo ben vasto ai Dogmatici ne'diversi trattati della grazia di Dio, de'doni, e delle virtù, che pur sono cose spirituali, noi trasandandole interamente, ci fermeremo a parlare di ciò che maggiormente interessa al Canonista, e che o direttamente ordinato sia alla salute dell'uomo come i Sacramenti, o che lo sia mediatamente, come sono per appunto i luoghi sacri. E cominciamo da' Sacramenti.

La voce *Sacramentum* nella sua definizion nominale variamente si usa, ed ora da' Latini si disse quel denaro che i litiganti depositavano in luogo sacro, e che perdevasi da colui che soccombeva in giudizio (1); ora prendevasi per giuramento, onde presso gli antichi giureconsulti *jurare* era lo stesso che *Sacramentum dare;* ora infine nella Scrittura prendevasi indiscriminatamente o per una cosa occulta, come presso Tobia (2), *Sacramentum Regis abscondere bonum est*, o per qualche segno di cosa sacra; così S. Paolo chiamò (3) il matrimonio *magnum Sacramentum*, perchè significa la congiunzione di Gesù Cristo colla sua Chiesa, e l'incarnazione del Verbo si disse (4) *magnum pietatis Sacramentum*. In quest' ultimo senso i Teologi hanno usato la voce *Sacramentum* in quanto che dinota il segno visibile della grazia di Dio, ordinato alla nostra santificazione: *invisibilis gratiae visibile signum ad nostram sanctificationem institutum.*

Tutti i popoli avendo avuto un culto, e dovendo esser questo proporzionato alla natura dell'uomo, dovevano benanche aver dei segni per esteriormente attestarlo. *In nullum nomen*, disse S. Agostino (5), *Religionis, sive verum, sive falsum, coadunari homines possunt, nisi aliquo signaculorum, sive Sacramentorum visibilium consortio colligentur.* Gl'Idolatri privi della cognizion del mediatore, ebbero anch'essi un culto; ma i riti coi quali lo attestarono furono empi, superstiziosi, crudeli, essendo legge nell'ordine morale così costante, come quella della gravità nell'ordine fisico, che ivi trovasi non curanza di Dio ed oppression dell'uomo, ove havvi ignoranza dell'Uomo-Dio. I Sacramenti degli Ebrei, vuoti come l'ombra, figuravano il gran mistero di amore, ed eccitavano la fede nel futuro Messia; ma Gesù Cristo venuto al mondo altri Sacramenti istituì più potenti di efficacia, migliori per l'utile, più faciti nell'atto, più pochi nel numero.

La Chiesa sulle sue orme, e guidata dalla costante tradizione de'secoli, radunata specialmente negli universali Concilî di Firenze (6), e di Trento (7), ci spiegò mirabilmente la celeste di lui dottrina. Ella disse sulle prime che sette erano i Sacramenti istituiti da Gesù Cristo Signor nostro, e fulminò l'anatema contro colui, che avesse sostenuto il contrario: *Si quis dixerit Sacramenta novae legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino nostro instituta, aut esse plura vel pauciora quam septem, videlicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam-Unctionem, Ordinem, et Matrimonium, aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie Sacramentum, anathema sit.* Stabilì

(1) *Cicer. Orat. pro Milone.*
(2) *Cap. 12.*
(3) *Ad Ephes. 5.*
(4) *Ad Timoth. 3.*
(5) *Lib. 19. cont. Faust. cap. 11.*
(6) *In decreto pro instructione Armenor. sub Eugenio IV. an. 1547.*
(7) *Sess. 7. sub Paolo III. an. 1547.*

dunque che i Sacramenti nella loro origine abbiano avuto G. Cristo per autore, e che non sieno di più del numero di sette, corrispondenti a'principali bisogni della vita umana; imperocchè è tale dice S. Tommaso (1) la somiglianza tra la vita corporale e quella dello spirito che, siccome a conservar quella sette cose sono necessarie, così ancora alla conservazione ed aumento di questa. Vediamo infatti che l'uomo, animale socievole, per vivere nell'ordine fisico ha bisogno di nascere, di crescere, di nudrirsi, di guarirsi se infermo, di toglier da se i germi di corruzione che alterar possono la sua salute; vediamo che per conservarsi in società aver dee chi in questa comandi e presieda; e finalmente, perchè mortale, deve nella società stessa esservi legittima unione tra 'l maschio e la femina a conservare la specie. Lo stesso si osserva ancora nell'ordine spirituale, imperocchè onde l'uomo rinasca nella vita dello spirito fu istituito il Battesimo, la Confermazione acciocchè avanzi nella fede, l'Eucaristia affinchè sia spiritualmente nodrito, la Penitenza a sanarlo, l'Estrema-Unzione a togliere le reliquie del peccati, l'Ordine a costituir superiori che la Chiesa reggessero, ed il Matrimonio a propagar la specie, e santamente educarla secondo lo spirito della Religion Cristiana.

Stabilita così l'origine de'Sacramenti, venne quindi la Chiesa a precisare la loro natura. Dovendo esser segni sensibili, dichiarò dover questi costare di cose sensibili, e di parole, che ne precisassero la essenza, ciò che espresse fin dal secolo XIII colle proprie voci di *materia*, e *forma*, e definì non solo non potersi alterar queste senza render nullo il Sacramento, ma ancora non potersi immutar que'riti, soliti ad usarsi nell'amministrarlo: *Si quis dixerit, receptos et approbatos Ecclesiae ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut sine peccato a ministris pro libitu omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, anathema sit.*

Or se i Sacramenti sono stati istituiti alla santificazione degli uomini, dichiarò la Chiesa questo effetto che è a tutt'i Sacramenti comune, ed un altro che a tre di essi si appartiene. Disse esser questa la differenza tra' Sacramenti dell'antico e del novello patto, che laddove quelli eccitavano soltanto la fede nel futuro Messia, e che quindi producevano la grazia *ex opere operantis*, sono questi che immediatamente la grazia stessa comunicano, e che i Teologi han detto *ex opere operato. Si quis dixerit ea ipsa novae legis Sacramenta a Sacramentis antiquae legis non differre, nisi quia caeremoniae sunt aliae et alii ritus externi, anathema sit.* Ed altrove: *Si quis dixerit per ipsa novae legis Sacramenta ex opere operato non conferri gratiam, anathema sit.* Specificò ancora quali fossero i Sacramenti, che producessero il secondo effetto, vale a dire il carattere, cioè quel segno indelebile impresso nell'anima

(1) *Sum. Theol. 3 part. q. 65. art. 1.*

che distingue un uomo dall'altro, e conchiuse esser tre, giusta la divina istituzione, cioè il battesimo, per mezzo del quale il fedele si distingue dall'infedele, la confermazione, per la quale si discerne il buon soldato di Gesù Cristo, e finalmente l'ordine che distingue spiritualmente i diversi gradi nella Ecclesiastica gerarchia: *Si quis dixerit in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet, Confirmatione, et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est, signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possint, anathema sit.*

Finalmente il potere di conferire i Sacramenti essendo stato commesso agli Apostoli ed a' loro successori, definì la Chiesa non esser permesso a' Cristiani indistintamente far da ministri in tutt' i Sacramenti, e che in quelli che sarebbero stati deputati ad amministrarli sarebbe bastata l'intenzione di fare ciò che intende fare la Chiesa. Unito a quella intenzione della mente che specifica in generale un atto veramente umano, dee il Sacramento conferirsi, e se è triplice l'intenzione, cioè abituale, virtuale, ed attuale, dissero i Canonisti concordemente coi Teologi non bastar l'abituale nella collazione da' Sacramenti, non essendo atto veramente deliberato quello che si fa per uso, e come per consuetudine; che l'intenzione attuale sarebbe riuscita ottima, sebbene anche bastevole sarebbe stata la virtuale, essendo sempre volontaria, libera, e specificata dall'attuale, che virtualmente prosiegue; la quale condizione richiedesi ancora in chi riceve il Sacramento. Con tali condizioni, chi conferisce un Sacramento, a prescindere da' suoi costumi, sempre lo conferirà validamente, e questo ancora la Chiesa intorno a' ministri decise contro coloro, i quali avrebbero voluto far dipendere la validità del Sacramento dai costumi, e dalla qualità di chi lo amministra. Il ministro del Sacramento è un' istrumento di Dio, e l'istrumento non agisce senonchè in virtù dell' agente principale; dunque non dipendendo la validità del Sacramento dalla qualità di chi lo amministra, i costumi di questo niente influir possono sul valore di quello, purchè faccia un atto meramente umano; ciò che solo richiedesi alla ragione d'istrumento animato, qual' è appunto il ministro del Sacramento. Tutto ciò venne ammirabilmente in tre articoli definito dal Tridentino, le cui orme ci siam gloriati seguire nella presente Lezione in ciò che risguarda l'origine, la natura, gli effetti, ed il ministro de' Sacramenti in generale: *Si quis dixerit*, disse il Concilio, *Christianos omnes in verbo, et in omnibus Sacramentis administrandis habere potestatem, anathema sit. Si quis dixerit in ministris dum Sacramenta conficiunt, et conferunt non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia, anathema sit. Si quis dixerit, ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quae ad Sacramentum conficiendum, aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere, aut non conferre Sacramentum, anathema sit.* Fin qui de' Sacramenti in generale.

LEZIONE II.

BATTESIMO.

Se io quì facessi un trattato di morale, o dogmaticamente scrivessi sui Sacramenti, molte cose dir dovrei sulle eresie che nei diversi tempi ebber luogo nella Chiesa, e sul modo di trionfalmente combatterle; ma non essendo questo il mio scopo, dirò di ciascuno di essi quanto è necessario al Canonista, ed attenendomi specialmente al positivo, dopo aver dato un cenno generale sugli altri, mi fermerò a trattar dell'Ordine, e del matrimonio. Cominceremo dai primi.

Battesimo, voce greca, corrisponde a ciò che dicesi immersione, e siccome la immersione suol farsi nell'acqua per esser mondato dalle sordidezze, così diversi battesimi riconobbero ne' primi tempi gli Ebrei; da quì le lavande de' Farisei, i quali spesse volte lavavansi; da quì ancora il Battesimo di Giovanni, ordinato a disporre al Battesimo di Gesù Cristo, per cui dalla mondezza del corpo segnar si potesse la rigenerazione dell'anima. Fu dunque il battesimo del novello patto metafisicamente definito: *Sacramentum regenerationis per aquam in verbo;* ed a questo Sacramento, che fu detto ancora *baptismus aquae*, corrisponde il *baptismus flaminis*, cioè il battesimo di desiderio, quando cioè l'uomo ottiene la giustificazione per mezzo di un atto di perfetta carità col desiderio di ricevere il battesimo, ed il *baptismus sanguinis*, che corrisponde al martirio. Noi, siccome abbiam praticato nel trattar dei Sacramenti in generale, ne osserveremo brevemente l'origine, la natura, gli effetti, ed il ministro.

Sebbene dagli eruditi si fosse variamente disputato sull'epoca della istituzione del Battesimo, altri sostenendo aver avuto luogo dopo la passione del Signore, e nella opinione di quei che l'assegnano prima di questo tempo, altri ripetendolo dal discorso di Gesù Cristo a Nicodemo (1): *nisi quis renatus fuerit ex aqua ec.*, altri da quel tempo in cui mandò i suoi discepoli a predicare, e battezzare; a noi però piace meglio l'opinione di coloro i quali dicono questo Sacramento istituito allorchè Gesù Cristo fu battezzato nel Giordano. Ed in verità, allora dicesi un Sacramento istituito, quando vien consecrata la materia, vien designata la forma, e finalmente specificato l'effetto di lui; or questo vediamo effettuito nel tempo di cui è parola. Imperocchè quando Gesù Cristo fu battezzato nel Giordano fu consecrata la materia, cioè l'acqua, per il contatto delle divine carni del Redentore; fu designata la forma, perchè se la forma di tale Sacramento è l'espressione della SS. Trinità, allora ascoltossi la voce del Padre che lo dichiarava suo Figliuolo diletto, eravi presente Gesù Cristo, il quale senza cessa-

(1) *Apud Joann.* 3.

re d'esser figliuolo del Padre, era pur figlio dell'uomo, nè vi mancò la presenza dello Spirito Santo, il quale anche apparve sotto l'imagine della colomba; finalmente fu designato l'effetto di un tale Sacramento, cioè la collazione della grazia perchè bentosto si vide aperto il Cielo, in che è riposto il finale effetto della grazia stessa. Altre ragioni ricavate dalla Scrittura e dai Padri le lasciamo ai Teologi.

Or, se ogni Sacramento di sua natura costar dee di materia e di forma, quale sarà la materia di questo Sacramento? Esso è appunto l'acqua, come fu definito dal Tridentino qual dogma di fede (1): *Si quis dixerit aquam veram et naturalem non esse de necessitate baptismi, atque ideo verba illa Domini Jesu Christi, nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, ad metaphoram aliquam detorserit, anathema sit.* Dalla quale definizione del Tridentino si rileva eziandio la qualità dell'acqua, necessaria ad usarsi nella collazion del battesimo, in quelle parole *aqua vera et naturalis;* dee quindi l'acqua esser vera e naturale, e tutto ciò che potesse alterarla e farle perdere la sua verità, e semplicità rende invalido il battesimo. Perde l'acqua la sua verità allorchè si converte in altra sostanza, come l'acqua convertita nel succo d'uva, raccolta in ghiaccio, neve, o grandine, e finalmente rivolta in latte, in sudore, in lacrime; perde poi la sua semplicità per l'aggiunzione di altra sostanza, come l'acqua unita alla polvere diventa fango e loto. Perchè dunque l'acqua possa essere materia adatta alla collazion del battesimo dev'essere vera acqua, e per tale tenuta dal comune sentimento degli uomini; così può conferirsi il battesimo coll'acqua piovana, o di fiume, o di mare, o di fonte, ed ancorchè siavi entro cotta qualche sostanza, purchè non fosse alterata da questa seconda sostanza da perdere la sua semplicità. L'acqua debb'esser benedetta e consecrata col crisma, come abbiamo dall'antica tradizione della Chiesa (2), e dall'uso de' battisteri, introdotti fin da' più rimoti tempi del Cristianesimo, i quali pare non sieno stati per altro istituiti se non per conservare più decentemente quest'acqua, sebbene tale benedizione non si richiegga a render valido il Sacramento, o perchè in tempo di necessità non possa farsi altrimenti, ma per la sola licitezza. Oltre la materia si richiede pure la forma, la quale consiste appunto nelle parole che pronunziar dee il ministro di questo Sacramento nell'applicazione della materia col dire, giusta il rito della Chiesa latina: *Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti;* in cui dee riflettersi che, se difetto essenziale si ravvisi nel pronunziarsi tale formola in guisa da alterarne il senso, il Sacramento sarà invalido; ciò che non si verifica se fosse

(1) *Sess. 7. can. 2.*
(2) *Auct. Constit. Apost. lib. 7. et 8. — S. Basilius lib. de Spiritu S. c. 27. — S. Cyprianus epist. 70. ad Januar. — S. Ambrosius lib. 1. de Sacram. c. 5. — S. Augustinus hom. 27. et 50.*

un accidentale difetto di pronunzia. Dee però così congiungersi l'applicazione della materia colla pronunziazione della forma, da risultarne un solo atto, da questa specificato.

Circa poi l'applicazione della materia, è stata questa varia nella Chiesa secondo la diversità de' tempi. Imperocchè, riconosciutosi sempre valido nella Chiesa il battesimo, o che fosse stato dato per immersione sia unica sia trina, o per effusione, come presso noi si pratica, o per aspersione, purchè questa fosse stata fatta in modo che l'acqua avesse bagnato ciascuno di quelli che accostavansi al battesimo, la differenza non fu in altro riposta che nel rito. Nei primi dodici secoli della Chiesa il battesimo più comune fu quello dato per immersione, come abbiamo da S. Giustino (1), da S. Basilio (2), da Tertulliano (3), e da S. Ambrogio (4); in modo che S. Tommaso (5), il quale fiorì nel secolo decimoterzo, potè chiamare questo rito il più comune. Ora però, andato quasi in disuso questo rito, si suole conferire un tal Sacramento per effusione, sebbene ciascuno dee in ciò seguire a pieno la consuetudine introdotta nella sua Chiesa.

Riconosciuta così la natura di tal Sacramento nella sua materia e forma, fa mestieri osservarne gli effetti; ed il primo di essi è la collazione della grazia santificante, per cui viene all'uomo rimesso il peccato d'origine così per la colpa come per la pena, e quindi a lui aperta la porta del Cielo; il secondo poi è il carattere battesimale, del quale abbiam parlato nella lezion precedente, ed il terzo finalmente è la cognazione spirituale, la quale per l'attuale disciplina della Chiesa si contrae tra il battezzante ed il battezzato ed i genitori di costui, come pure tra il padrino ed il battezzato medesimo, nonchè fra il padrino, ed i genitori del battezzato (6).

In quanto poi al ministro di questo Sacramento, cioè intorno a colui che dee conferirlo, è da riflettersi che il ministro può essere ordinario, o straordinario; il primo può conferire questo Sacramento in forza della sua ordinazione, il secondo per delegazione avutane. Ciò posto, il solo Sacerdote, *jure divino*, in forza della sua ordinazione è ministro ordinario di questo Sacramento; tanto abbiamo da'Canoni della Chiesa, come leggesi nel libro delle Costituzioni Apostoliche (7): *neque reliquis Clericis potestatem baptizandi facimus, ut Lectoribus, Cantoribus, Janitoribus, aut Ministris, nisi tantum Episcopis, et Praesbyteris, ministrantibus Diaconis*; il che venne dipoi confermato dal diritto delle decre-

(1) *Apol.* 2.
(2) *De Spiritu S. c.* 27.
(3) *De corona militis.*
(4) *Lib.* 2. *de Sacram. c.* 6.
(5) *Part.* 3. *q.* 66. *a* 7.
(6) *Trid. sess.* 24. *de Reform. Matrim. cap.* 2.
(7) *Lib.* 3. *cap. II.*

tali, *Diaconos*, leggesi (1), *propriam constituimus observare mensuram, absque Episcopo vel Presbytero baptizare non audeant; nisi, praedictis ordinibus fortasse longius constitutis, necessitas extrema compellat;* e finalmente il Concilio di Firenze, nel suo Decreto di unione, disse: *minister hujus Sacramenti est Sacerdos, cui ex officio competit baptizare.* Adunque il Sacerdote, in forza della sua ordinazione, può solennemente amministrare il Sacramento del battesimo.

Questo potere però del Sacerdote, secondo la diversità de' tempi fu variamente dalla Chiesa modificato. Imperocchè nella Chiesa primitiva, tra perchè il fonte battesimale trovavasi soltanto nella Chiesa principale, e perchè voleansi rendere più lieti e solenni i due giorni della Risurrezione del Signore e di Pentecoste, allora soltanto conferivasi il battesimo solennemente dal Vescovo, talchè il semplice Prete illecitamente in altro tempo avrebbe amministrato un tal Sacramento; ma questa consuetudine fu nei seguenti secoli abolita. Si dispose intanto che, sebbene il Sacerdote in vigor del suo ordine avesse la potestà di battezzare, nulladimeno questa rimarrebbe sospesa, ancorchè privatamente, fuori del caso di necessità, si volesse esercitare, purchè non si avesse la giurisdizione ordinaria, come nel Vescovo, o delegata come nel Parroco; tanto noi abbiamo dal Rituale Romano, in cui leggesi esser ministro del battesimo il Parroco, o altro Sacerdote delegato dal Parroco, o dall'Ordinario del luogo, e dalla perpetua consuetudine della Chiesa. Si avverta però che la mancanza di giurisdizione nel semplice Sacerdote renderebbe illecito, non invalido un tal Sacramento, richiedendosi la giurisdizion nel ministro non alla validità, ma alla licitezza del Sacramento stesso. Anzi, posto il caso di necessità, in difetto del Vescovo e del Sacerdote, può anche il Diacono in Chiesa solennemente battezzare, e considerandosi questo Sacramento di massima necessità, in guisa che senza di esso non si può ottener la salvezza, sussistendo sempre il caso di necessità, può ciascun uomo, o maschio o femina, o fedele oppure infedele, validamente e lecitamente battezzare, purchè abbia l'uso di ragione, ed intenda fare ciò che fa la Chiesa, e adoperi la materia e la forma da Gesù Cristo istituita per un tal Sacramento.

Or se il Battesimo è stato istituito per ottenersi l'eterna salute, e per mezzo di esso l'uomo dichiarasi apertamente seguace di Gesù Cristo, e parte della sua Chiesa, fu sempre dalla Chiesa stessa inculcato che non si differisse un affare di sì grande momento. Da qui le amare doglianze di S. Basilio, di S. Gregorio Nazianzeno, e di altri Padri contro coloro che, per vivere più liberamente e per evitar le canoniche penitenze, differivano a que' tempi fino alla morte di ricevere il battesimo, e S. Giovanni Crisostomo tra gli

(1) *Dist. 95. cap. Diaconos 9.*

altri esclamava : *Nec tempus expectemus , ne quando fiat , ut dum cunctamur et procrastinamus, discedamus hinc inanes et vacui.* Furono quindi stabiliti i catecumenali, ove s' istituivano coloro che desideravano esser Cristiani , e subito si disponevano a ricevere il battesimo ; da quì i catecumeni furon distinti in varî ordini, ed alcuni si dissero *audientes* , altri *competentes* , ed i terzi furon chiamati *electi*. Gli ascoltanti eran quelli che non essendo ancora posti a parte de' misteri della Religione, ascoltavano il catechismo su' principali punti di dottrina e di morale, ed erano dalla Chiesa allontanati prima dell' Offertorio. I competenti eran quelli, i quali dimandando instantemente di ricevere il battesimo, vi si disponevano con digiuni , con penitenze , e con orazioni. Gli eletti finalmente erano quelli che avendo dato pruova di lor sincero desiderio, e dopo aver ricevuto dal suffragio della moltitudine, e specialmente del Clero , una testimonianza di lor condotta , erano dichiarati degni di poter ricevere il battesimo. Lo stadio di tempo , che passar dovea tra l' uno e l' altro grado , misuravasi dalle disposizioni del richiedente. Fu poi sempre reputato lodevole costume ne' genitori ormai fedeli di accostare immantinenti i loro fanciulli al sacro fonte , affinchè se furon perduti nella volontà di Adamo , potessero indi rigenerarsi nella fede di nostra Chiesa. Per questi fanciulli , acciocchè fossero pienamente istituiti , riconosce la Chiesa una tradizione Apostolica , la quale comanda che vi sieno i così detti Padrini , quelli cioè che assistono al fanciullo nel sacro fonte , e che aver debbono tutta la cura del di lui spirituale vantaggio coll' instituirlo nelle cose della Religione , ed edificarlo col buon esempio , e siccome da questo atto segue il terzo effetto , come abbiam detto di sopra , qual' è la spirituale cognazione, a non moltiplicare i gradi di questa, comandò il Tridentino (1) che un solo facesse da padrino nel santo battesimo , o al più uno ed una: *Statuit ut unus tantum, sive vir sive mulier, juxta sacrorum canonum instituta , vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant.* Se non che una tale cognazione si può contrarre eziandio per via di un procuratore , giusta la regola 77 del dritto: *qui per alium facit , per seipsum facere videtur ;* e come , dopo altri dottissimi Canonisti , osserva il Barbosa (2).

Il luogo poi a conferirsi lecitamente il battesimo è la Chiesa della propria Parrocchia , o la Cattedrale , a meno che non v' intervenga il permesso del Parroco per celebrarsi in altra Chiesa , e con grave necessità. È vietato eseguirsi in casa , ad eccezione de' figli de' Sovrani e de' Principi con giurisdizione, come da una Clementina presso il Ferraris ; dalla quale legge però per consuetudine introdotta vi dispensano i proprî Vescovi.

Nè questo è il solo rito , che usasi nella celebrazione del batte-

(1) *Sess. 24. de Reform. cap. 4.*
(2) *De Offic. Episc. p. 2. Allegat. 50. n. 50.*

simo, ma altre cerimonie intervengon pure alla sua solennità; come gli esorcismi per allontanare il poter dell' inferno, le esufflazioni a significare la discesa dello Spirito Santo, la lavanda del capo del battezzando a significare dover essere la mente innalzata alle cose del cielo, l' uso del sale ne' diversi sensi del corpo, che significa doversi questi serbare illesi dalla corruzion del peccato, e l' apposizione del nome d' un Santo per avere un modello da conformar la sua vita, ed un Avvocato speciale cui dirigersi ne' suoi bisogni. I Protestanti e gl' increduli de' nostri tempi prendono a beffe tali riti, credendoli invenzioni di tempi superstiziosi; ma non è così come li considerava la fede robusta de' padri nostri, ravvisando in essi il mezzo di conciliare rispetto a tale Sacramento, d' istruire gl' ignoranti sugli effetti di esso, e di elevare la loro mente a considerazioni sublimi; oltre che l' uso di essi è nella Chiesa antichissimo (1).

LEZIONE III.

CONFERMAZIONE.

Il secondo Sacramento dopo il Battesimo è la Confermazione, chiamato con questa voce a significare che mercè di questo Sacramento i battezzati sono corroborati, e confermati nella fede; e coerentemente a questa denominazione fu da' Teologi definito esser questo un Sacramento del novello patto, in cui a' battezzati si dà la grazia corroborante per confessar la fede Cristiana: *Sacramentum novae legis, quo baptizatis confertur gratia firmans et roborans ad profitendam fidem Christianam.* E sebbene i Novatori, dal vedere ne' primi tempi la confermazione darsi quasi sempre immediatamente dopo il battesimo, si sieno indotti a credere non essere un sacramento distinto, ma quasi un appendice del primo, consistente in un semplice cerimoniale, pure la Chiesa ha sempre detestata questa dottrina, ed ha dichiarata la Confermazione essere un vero Sacramento, affatto distinto dal battesimo: *Si quis dixerit*, disse il Tridentino, *Confirmationem baptizatorum, otiosam caeremoniam esse, et non potius verum et proprium Sacramentum, aut olim nihil aliud fuisse quam Cathechesim quamdam, qua adolescentiae proximi, fidei suae rationem coram Ecclesia exponebant, anathema sit.* Noi, seguendo sempre tal dottrina della Chiesa, e senza eccedere i limiti di brevità, ne esporremo i punti più essenziali.

Che la Confermazione sia affatto distinta dal battesimo, ed un

(1) *S. Justinus Dial. cum Triphone. Tertull. de praescr. cap. 41. — S. Cyprian. Epist. 2. — S. Cyrillus Catechesi 1. — S. Ambros. l. 1. de Sacr. cap. 5. — S. August. lib. 3. de peccat. origin. cap. 40. Lib. contr. Julian. cap. 5. — S. Clemens lib. 3. Recognit. — S. Chrys. hom. 6. in cap. 2. ep. ad Coloss.*

vero Sacramento, lo abbiamo chiaramente dalla Scrittura, in cui leggesi che gli Apostoli, avendo inteso, essersi i Samaritani convertiti alla fede, ed aver ricevuto il battesimo, spedirono due dei loro, acciocchè avessero a que' popoli, per la imposizion delle mani, comunicata la grazia dello Spirito Santo; eccone le parole (1): *cum audissent Apostoli, qui erant Jerosolymis, quod Samaria recepisset verbum Dei, miserunt ad eos Petrum et Joannem, qui, cum venissent, oraverunt pro ipsis, ut acciperent Spiritum Sanctum: nondum enim in quemquam illorum venerat, sed baptizati tantum erant in nomine Jesu. Tunc imponebant manus super illos, et accipiebant Spiritum Sanctum*; dalla quale autorità chiaramente si osserva la reale differenza tra il battesimo, e la confermazione, e più ancora esser questa un vero Sacramento, perchè vi si osserva il segno sensibile, cioè la imposizion delle mani, e come una conseguenza di questa la collazion della grazia: *et accipiebant Spiritum Sanctum*, e quindi ancora la istituzione divina, non potendo gli Apostoli istituire un segno sensibile infallibilmente collativo della grazia, ciò ch'è soltanto proprio di Gesù Cristo. Tanto ci viene ancora confermato dalla costante tradizione di tutt'i secoli, e dalle determinazioni della Chiesa (2).

Ma quando fu questo Sacramento istituito? I Canonisti, come anche i Teologi, non convengono tra di loro, tenendo alcuni essere stato istituito allorchè Gesù Cristo impose le mani a'fanciulli, come si legge presso S. Matteo (3), e S. Marco (4); altri vogliono che fu istituito nell'ultima cena, poggiati sull'autorità di S. Fabiano Papa, il quale nella seconda lettera agli Orientali, così scrisse: *In illa die Dominus Jesus, postquam coenavit cum discipulis suis Chrisma conficere docuit:* ma una tale lettera dagli eruditi è rigettata come apocrifa e supposizia; altri finalmente, e forse con maggiore probabilità, cui noi ci soscriviamo, opinano che sia stato istituito nei quaranta giorni, ne'quali Gesù Cristo, prima di ascendere al cielo dopo la sua risurrezione, conversò co'suoi discepoli, parlando della retta amministrazione della sua Chiesa.

Osservata così l'origine di un tal Sacramento, fa mestieri ponderarne l'essenza. E sebbene circa la materia di esso varie sieno state le opinioni de'Teologi, a noi sembra più plausibile, perchè più conforme all'antica tradizion della Chiesa, quella che sostiene consistere essa in quella imposizion di mano, colla quale il Con-

(1) *Auctor VIII.*

(2) *S. Dionysius de Eccles. Hierarch. cap. 2. — S. Irenaeus adversus Gnosticos lib. 1. cap. 18. — S. Cyprianus Epist. 7. ad Jan. — S. Cyrillus Jeros. Catech. 3. — S. Ambrosius de mysteriis cap. 6. — S. Hieron. in Dial. adv. Lucif. — Const. Apost. lib. 3. cap. 16. — Innoc. I. Epist. ad Decentium. — S. Leo Epist. ad Germ. et Gall. Epist. 88. — Innoc. III. cap. cum venisset Extr. 1. tit. 15. — Conc. Araus. can. 2.*

(3) *Cap. 19. v. 15.*

(4) *Cap. 10. v. 16.*

fermanle unge il confermato col Crisma; dicesi poi crisma l'unguento mescolato di olio e balsamo, solito a consecrarsi una volta l'anno nel Giovedì Santo, allorchè il Vescovo col suo Presbiterio, dopo aver permesse alcune preghiere, benedice l'olio ed il balsamo, e mescolatolo, sopra di esso ispira il suo fiato a significare la discesa dello Spirito Santo sopra i confermati, e finalmente lo saluta in unione de' Preti col dire: *Ave Sanctum Chrisma.* In ogni anno debbono i Sacerdoti rinnovare il crisma, che conservano nelle loro Chiese, dopo aver bruciato l'antico, e comandano i Canoni non potere il Vescovo esigere alcun compenso a ragione del balsamo. L'olio debb'esser d'olive, e non già estratto da altra materia, come dalle noci, o dalle mandorle, perchè secondo l'uso comune non dicesi volgarmente olio, se non quello delle ulive; e deve questo usarsi, perchè siccome l'olio si spande di sua natura, così è il più adatto a significarci la grazia dello Spirito Santo; si unisce poi al balsamo, perchè odorifero come questo dev'essere per la buona fama e per costumi colui che riceve un tal Sacramento. L'unzione dee eseguirsi a modo di croce, giusta il Rituale e gli antichi Pontificali, e dee farsi nella fronte a significare che il buon soldato di Gesù Cristo non solo non dee vergognarsi, ma pubblicamente confessar dee di esser suo seguace. Quanto poi alla forma di questo Sacramento, giusta la opinione più ricevuta, è essa costituita dalle parole che usa il Vescovo nel confermare: *signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* Imperocchè quella dicesi forma di un Sacramento che determina la materia a significare e produrre l'effetto del Sacramento, e ne esprime la causa principale: or tanto appunto si verifica per le addotte parole, giacchè ivi si denota esser l'uomo insignito del distintivo della Cristiana milizia: *signo te signo Crucis*; più, si specifica la fortezza spirituale per combattere: *confirmo te Chrismate salutis*; e finalmente si esprime la causa efficiente, allorchè si dice: *in nomine Patris etc.*

Dal fin quì detto chiaramente si può dedurre quali sieno gli effetti della Confermazione. Il primo di essi è la grazia santificante, effetto comune a tutt'i sacramenti, e perchè questo si dà all'uomo per fargli confessar coraggiosamente la fede di Gesù Cristo, perciò questa grazia è diretta a sì nobil fine, ed include dippiù il diritto nel confermato ad aver ajuti speciali, trovandosi nel bisogno e nel dovere di confessarla. Il secondo effetto è il carattere, per cui il confermato si distingue spiritualmente da chi non è di questo insignito; carattere specificato da quelle parole dell'Apostolo (1): *qui unxit nos Deus, et signavit nos, et dedit pignus spiritus in cordibus nostris*, dal quale carattere giustamente inferisce la Chiesa (2) non potersi un tal Sacramento ripetere.

(1) 2. *ad Corint.* 1. (2) *Trident. sess. VII. can.* 9.

In quanto al ministro del Sacramento della Confermazione si è variamente nella Chiesa disputato, alcuni sostenendo esserne il semplice prete ministro ordinario, altri al contrario volendo non poter essere il semplice Sacerdote neppur ministro straordinario per una speciale dispensa. Ma quanto costoro vadano dal ver lontani, noi lo inferiamo chiaramente dagli Ecclesiastici monumenti. Che il Sacerdote semplice possa esser ministro straordinario di questo Sacramento, lo abbiamo implicitamente dal Tridentino, il quale avendo definito essere il Vescovo ministro ordinario, ci fa credere con fondamento esservene uno, che ne fosse straordinario ministro, ed anche più chiaramente lo abbiamo dal Concilio di Firenze, il quale dopo aver detto: *hujus Sacramenti ordinarius minister est Episcopus*, soggiugne, *legitur tamen aliquando per Apostolicae Sedis dispensationem, ex rationabili et urgente admodum causa, simplicem Sacerdotem, chrismate per Episcopum benedicto, hoc administrasse Confirmationis Sacramentum*. Se dunque la Chiesa, animata e diretta dallo Spirito del Signore, anche a' semplici Sacerdoti ha concesso un tal privilegio, come da altri moltissimi esempi si osserva, possiam conchiudere che l'abbia potuto fare, e che quindi il semplice Sacerdote possa esser ministro straordinario di un tal Sacramento.

Nel mentre però che questo sosteniamo come opinione più probabile, e come più ben fondata, non intendiamo parteggiar cogli Eretici, i quali, confondendo sempre il Battesimo colla Confermazione, dicono esser di questa il semplice Prete, non altrimenti che di quello, ordinario Ministro. L'ordinario ministro della Confermazione è soltanto il Vescovo: tanto abbiamo dall'autorità degli atti Apostolici poc'anzi citata, in cui i Samaritani, da Filippo il Diacono alla Fede convertiti, furono confermati da S. Pietro e da S. Giovanni *Apostoli*; nè questo fu fatto fuor di ragione, perchè la Confermazione è l'ultima perfezione nella vita Cristiana, e questa non dee comunicarsi se non dai supremi ministri, che son per appunto i Vescovi, ed anche perchè in forza di questo Sacramento arrollandosi il battezzato alla Cristiana milizia, non dee ciò eseguirsi se non da colui che comanda e presiede in questa società, che è per appunto il Vescovo: onde potè meritamente definire il Tridentino (1): *Si quis dixerit, ordinarium ministrum non esse solum Episcopum, sed quemlibet simplicem Sacerdotem, anathema sit.*

Nei primi secoli della Chiesa i Vescovi alcune volte diedero a'semplici Preti l'incarico di confermare; così nel 400 il Concilio Toletano stabilì (2): *Diaconum non chrismare, sed presbyterum, absente Episcopo: praesente vero, si ab isto fuerit praeceptum*; lo stesso si disse ancora da' Concilî Arausicano (3), ed Epaonese,

(1) *Sess. 7. can. 3. de Confirm.*
(2) *Can. 20.* (3) *Ann. 441. can. 1.*

sebbene questi canoni sieno stati altrimenti interpetrati cioè, non per vera unzione che significar volesse la Confermazione, ma per quella unzione verticale che facevasi a coloro i quali dalla eresia ritornati erano nel sen della Chiesa (1). Ma in seguito i Romani Pontefici restrinsero un tal diritto di delegazione ne' Vescovi, ed Eugenio IV definì nel Concilio di Firenze che il semplice Sacerdote potesse essere ministro straordinario della Confermazione soltanto *per Apostolicae Sedis dispensationem.* Come infatti la Santa Sede vi dispensò co' Frati minori, spediti a propagar la fede in varie regioni dell'Oriente, e del Settentrione, come abbiamo dalle Bolle di Nicola IV, di Giovanni XXII, di Urbano V, di Eugenio IV, di Leone X, e di Adriano VI (2); più, anche coi Padri Gesuiti missionari nel Brasile (3), e finalmente cogli Abati Cassinesi, come da diversi loro privilegi in forza delle Bolle di Sisto V, Urbano VIII, Innocenzo XI, e Benedetto XIII. Non si legge però mai che i Sommi Pontefici abbiano dato a' semplici Preti il diritto di poter consecrare il crisma; sicchè tali privilegi debbonsi intendere in modo che i semplici Sacerdoti possano confermare, sempre però col crisma dal Vescovo consecrato. Se poi il Sommo Pontefice questa facoltà possa ancora concedere a' semplici Sacerdoti è questione variamente agitata tra Dottori; pare però avere maggiore probabilità la parte affermativa, sostenuta dal Gaetano (4), dal Laurea (5), da Berti (6), e dal Suarez (7).

Acciocchè poi un tal Sacramento si possa validamente ricevere, è necessario il battesimo, in modo che senza di questo è nulla la Confermazione, e dee ripetersi; anzi nel dubbio se taluno sia stato regolarmente e validamente confermato, dee il Sacramento ripetersi *sub conditione*, ciò che dee intendersi ancora del battesimo; *si non es baptizatus, ego te baptizo*, e così della Confermazione. Siccome poi nel battesimo evvi l'uso del padrino, lo stesso dee praticarsi nella Confermazione; il quale padrino dee esser confermato, più vecchio, dello stesso sesso del confermato, e tale infine che possa ben dirigere costui nella cristiana milizia. Nè questo è il solo rito solito ad usarsi in questo Sacramento, ma il Vescovo, dopo aver pronunziata la forma, dee dare un piccolo schiaffo nel volto del confermato, in segno di avergli ormai comunicato un tal Sacramento, e molto più acciocchè questo si ricordi dover essere qual coraggioso atleta pronto ed apparecchiato a tutto soffrire per amor di Gesù Cristo, ed a difesa della sua santissima Religione; indi gli dà la pace in segno di avere il confermato conse-

(1) *An. 517. can. 16.*
(2) Presso il Pallavicino *Lib. 9.* Istoria del Concilio di Trento *c. 9. n. 12.*
(3) *Arcundius lib. 2. concord. Occid. et Orient. cap. 15.*
(4) *Part. 3. p. 72. art. 3.*
(5) *In IV. tom. 3. disput. 2. art. 3.*
(6) *Tom. 7. Theol. lib. 32. cap. 5. prop. 4.*
(7) *Tom. 3. part. 3. qu. 72. disput. 32. sect. 3.*

guita la pienezza della grazia e quindi la pace, la quale è impossibile aver dal mondo, non potendosi da altri ottenere che dal solo amore di Gesù Cristo. Finalmente con una fascia di lino cingeasi altra volta la fronte di chi era stato confermato, acciocchè il crisma non fosse a terra caduto; la quale fascia portavasi dal confermato per un giorno, o per tre, e sino a sette; ora però si suole pulir la fronte con bambagia, e quindi l'uso di quella è quasi comunemente nella Chiesa cessato.

Per corollario della presente Lezione, diciamo che questo Sacramento non dee trascurarsi, come infelicemente vediamo a nostri giorni, di modo che uomini avanzati d'età non sono ancora confermati. Questa colpevole negligenza potrebbe disporre al disprezzo del Sacramento stesso, e quindi portar pericolo dell'eterna salute. Dice infatti S. Tommaso (1), che *omnia Sacramenta sunt aliqualiter necessaria ad salutem; sed quaedam sunt, sine quibus non est salus, quaedam vero sunt, quae cooperantur ad perfectionem salutis, et hoc modo confirmatio est de necessitate salutis, quamvis sine ea possit esse salus, dum tamen non praetermittatur ex contemptu Sacramenti.*

LEZIONE IV.

EUCARISTIA.

Tra i Sacramenti tutti del novello patto istituiti da Gesù Cristo il più degno è appunto quello dell' Eucaristia, perchè non solo è il Sacramento per cui ci si comunica la grazia del Signor nostro, ma è quello in cui si contiene lo stesso Gesù Cristo. Ivi, rimanendo gli accidenti del pane e del vino, per miracolosa conversione, la sostanza si converte nel corpo e nel sangue del Signore; la quale conversione da' Teologi fu detta transustanziazione, parola che fu in seguito usata dalla Chiesa nel Tridentino, e consecrata a significare la verità cattolica contro gli eretici ed i Protestanti degli ultimi tempi. Ebbe un tal Sacramento diversi nomi, e fu con varie voci denotato a significare i diversi rapporti, ne'quali considerar si poteva, ed ora fu detto *Sacrificio* perchè commemorativo della passiou del Signore, ora *comunione* perchè simbolo di unità con Gesù Cristo e cogli altri fedeli, tutti membri di una Chiesa stessa, ora finalmente *viatico*, perchè in questa terra ci somministra il cibo dei forti, per poter giungere alla patria del Cielo; comunemente poi si è detto *Eucaristia*, che vuol dire buona grazia, tra perchè ci mena colla grazia, che comunica, alla eterna vita, e perchè contiene Gesù Cristo fonte di ogni grazia. Vien poi un tal Sacramento definito essere per appunto il Sacramento del corpo e del sangue di Gesù Cristo, istituito per la spirituale refe-

(1) *Part. 3. p. 72. art. 1. ad 2.*

zione dell'anima: *Sacramentum Corporis et Sanguinis Christi ad spiritualem animae refectionem institutum.* Noi ne osserveremo nella presente Lezione la natura, e tutto il di più che può essere necessario per una canonica istituzione.

Lasciando a' Teologi il dimostrare la reale presenza di Gesù Cristo nel Sacramento dell'Altare, ed il dogma della transustanziazione, per ciò che si appartiene alla istituzione di tal Sacramento, diciamo che ciò avvenne nell'ultima cena che ebbe Gesù Cristo coi suoi discepoli nella notte innanzi alla sua passione. Tanto abbiamo dagli Evangelisti (1), e da S. Paolo (2): *nocte qua tradebatur*, e tanto ancora ci vien confermato dalla determinazion della Chiesa (3). Questo Sacramento dandosi a modo di alimento, costar dee di pane e di vino, che si considerano come materia di esso Sacramento; ed il Concilio di Firenze (4) definì che il pane triticeo, ossia di grano, e il vino della vite si richieggano alla validità del Sacramento, avendo di questo fatto uso Gesù Cristo nella istituzione dello stesso, ed essendo di tal natura il pane ed il vino, che con questo nome vien denotato dall'uso comune degli uomini. Dal che s'inferisce esser invalida la consecrazione fatta col pane di orzo, di castagne, di fave, ec. o che essendo di grano non fosse stato fatto con acqua naturale, ma o col latte, o con altro liquore, non potendosi dir questo pane comune ed usuale; parimenti dicasi del vino, se non fosse stato estratto dall'uva, ma fosse di altra natura, come la birra ecc. Niente poi influisce sulla validità del Sacramento se il pane fosse fermentato, o azimo, ma alla sua licitezza si richiede che ciascuno segua il rito e la consuetudine della sua Chiesa, essendo soliti gli Orientali consecrare nel fermentato, e gli Occidentali nell'azimo, e con più ragione, essendo più conforme all'istituzione di Gesù Cristo, il quale istituì questo Sacramento nel primo giorno degli azimi, in cui giusta il costume ebraico, non poteva farsi uso del fermentato. In quanto poi alla forma, essa consiste nelle stesse parole che usò Gesù Cristo nella istituzione del Sacramento, cioè: *Hoc est corpus meum. Hic est sanguis meus*, oppure, *hic est calix sanguinis mei;* dappoichè Gesù Cristo, dopo avere così consecrato, disse che lo stesso avessero fatto gli Apostoli, ed i successivi Sacerdoti: *hoc facite in meam commemorationem;* ond'è che, dichiarandoci questo Sacramento ebbe a dire S. Ambrosio (5): *Quo modo potest qui panis est, corpus esse Christi? Consecratione. Consecratio igitur quibus verbis est, et cujus sermonibus? Domini Jesu. Nam reliqua omnia, quae dicuntur, laudem Deo offerunt; oratio praemittitur pro populo, pro Regibus: ubi autem venitur ut conficiatur venerabile Sacramentum, jam non*

(1) *Matt. 26. — Marc. 12. — Luc. 22.*
(2) *1. ad Corint.*
(3) *Clement. de reliquiis in Conc. Vienn. — Trid. Sess. 13. c. 1.*
(4) *In Decreto unionis.*
(5) *Lib. 4. de Sacramentis cap. 4.*

suis sermonibus utitur Sacerdos, sed utitur sermonibus Christi. Ergo sermo Christi hoc conficit Sacramentum. Resta ora, osservata la definizione, l'origine, la materia, e la forma di un tal Sacramento, che si discorra di ciò che maggiormente interessa al Canonista, cioè di colui che lo amministra, e di quello a cui deve comunicarsi.

E quanto al primo, cioè a colui che è ministro di un tal Sacramento, fa d'uopo distinguere altro essere il ministro della consecrazione, altro il ministro che lo stesso Sacramento dispensa. Il ministro della consecrazione è il Sacerdote, giacchè siccome nell'antica legge a'soli figliuoli di Levi era riservato offerire il Sacrificio al Signore, così Gesù Cristo nel novello patto designò i soli Apostoli, e quelli che nel Sacerdozio sarebbero stati i loro successori ad offerire l'ostia monda ed immacolata, allorchè disse: *Hoc facite in meam commemorationem.* Così abbiamo che i Canoni Ecclesiastici esclusero sempre tutti coloro che a somiglianza dei Sacerdoti avessero voluto offrire il corpo ed il sangue del Signore. Il Concilio Niceno lo proibì a' Diaconi col dire (1): *neque regula, neque consuetudo tradidit, ut hi, qui offerendi Sacrificium non habent potestatem, his qui offerunt, Corpus Christi porrigant;* lo stesso fu confermato dai Concilî di Arles (2), di Ancira (3), e dal Laodiceno (4); lo stesso ancora dal Lateranese IV, allorchè disse: *hoc Eucharistiae Sacramentum nemo potest conficere nisi Sacerdos, qui rite fuerit ordinatus secundum claves Ecclesiae;* e finalmente decretò il Tridentino (5); *si quis dixerit illis verbis: hoc facite in meam commemorationem, Christum non instituisse Apostolos Sacerdotes, aut non ordinasse, ut ipsi aliique Sacerdotes offerrent corpus et sanguinem suum, anathema sit.* Nè solamente il Sacerdote è il ministro ordinario della consecrazione, ma benanche della dispensazione di questo Sacramento; *semper enim*, dice il Tridentino, *in Ecclesia Dei hunc morem fuisse, tamquam ex Apostolica traditione descendentem, ut Laici Eucharistiam a Sacerdotibus acciperent.* Ciò pertanto non vietava che ne'tempi primitivi si commettesse ancora a' Diaconi la distribuzione così del sangue come del corpo del Signore, e ciò o per un mandato speciale, o anche per una commissione generale, secondo la diversità dei tempi, e la varia disciplina delle Chiese particolari. Il che attualmente, in caso di necessità ed in mancanza di Sacerdote, si può eseguire dal Diacono colla delegazione del Parroco; è poi questa la differenza della disciplina secondo la diversità de'tempi che, laddove ne'tempi primitivi, attese le persecuzioni, l'ostia non davasi nella bocca del laico, ma si lasciava nelle sue mani, da conservarla presso di se, e consumarla nel bisogno, si disse di poi che la particola non si

(1) *Can. 18.*
(2) *Can. 15.*
(3) *Can. 2.*
(4) *Can. 25.*
(5) *Sess. 22. c. 1. can. 2.*

potesse dar nelle mani dei Laici, e che dovesser questi in Chiesa comunicarsi (1).

Ciò pertanto non impedisce che il Sommo Pontefice, nella pienezza del suo potere alcune volte possa dispensarvi, come leggiamo aver dispensato S. Pio V colla Regina Maria Stuard d' Inghilterra, alla quale permise ritener seco una particola consecrata dal Sacerdote per comunicarsi nel suo carcere prima d' andare a morte. Disposero i sacri Canoni (2) che, sebbene in forza della ordinazione, ogni Sacerdote potesse dispensare l'Eucaristia, pure questo diritto fosse esclusivamente al Parroco devoluto, non perchè includesse un atto di giurisdizione, ma a serbare maggiormente il debito modo nell' amministrazione di questo Sacramento; anzi Clemente V (3) tra gli altri Sacramenti che proibì a' Religiosi di amministrare *sine licentia Pastoris*, v'incluse anche quello dell' Eucaristia, sotto pena di scomunica riservata al Papa; ma la consuetudine ha fatto sì, ed anche una licenza, se non espressa almeno tacitamente presunta, che indistintamente da tutti i Sacerdoti l' Eucaristia si amministrasse, eccetto quella che si prende per viatico, o per l' annual precetto Pasquale. Fin quì di colui che dee amministrare l' Eucaristia.

In quanto poi al secondo, cioè a colui che dee partecipare di questo Sacramento, siccome è stato da Gesù Cristo istituito a modo di spirituale alimento, così a sorreggere l'uomo nella vita spirituale è stato sempre reputato necessario per divino precetto, avendo detto Gesù Cristo stesso (4): *Nisi manducaveritis meam carnem et biberitis meum sanguinem, non habebitis vitam in vobis:* ma il precetto di Gesù Cristo fu generale, e modificar si dovea, in quanto al tempo, al modo, ed alla qualità delle persone, dall'autorità della Chiesa, depositaria della tradizione di Gesù Cristo e degli Apostoli. Ed in rapporto al tempo, la Chiesa con poche restrizioni, come quì appresso vedremo, lasciò alla prudenza del Cristiano, e del suo direttore determinare il diverso tempo, in cui avrebbe dovuto cibarsi delle carni del Signore; e sebbene acremente in questi ultimi tempi siesi disputato sulla frequente comunione, alcuni permettendola, altri vietandola, niuno a mio credere ha parlato su tale proposito con maggior precisione di quello che abbia fatto S. Tommaso (5). Egli dice che due cose sono da considerarsi circa l' uso di questo Sacramento: la prima per parte dello stesso Sacramento, la cui virtù ed efficacia è agli uomini salutare, e sotto questo rapporto conviene che giornalmente l' uomo si accosti a riceverlo per percepirne l' effetto; la seconda cosa che devesi considerare si è la gran devozione e riverenza che richiedesi per que-

(1) *Cap. Pervenit 29. de Consecrat.*
(2) *Conc. Carth. 1. can. 7. Conc. Milevit. can. 18.*
(3) *Clement. Religiosi lib. 3. tit. 7.*
(4) *Apud Joan. 6.*
(5) *Pars 3. quaest. 69. art. 10.*

sto Sacramento, e secondo quest'altro rapporto lodevol cosa sarebbe che l'uomo giornalmente avesse le disposizioni per giornalmente riceverlo, ma perchè molte volte avviene per difetto del corpo o dello spirito che alcun impedimento si frapponga a tale disposizione, non è cosa utile che *tutti* gli uomini *giornalmente* si accostino a questo Sacramento, ma quante volte (a giudizio di un saggio e prudente direttore) si trovino disposti; ond'è che S. Girolamo quella consuetudine che in Roma vigeva nel secolo V, in cui i fedeli giornalmente si comunicavano, nè lodava, nè approvava, allorchè diceva (1): *Scio Romae hanc esse consuetudinem ut fideles semper Christi corpus accipiant, quod nec reprehendo, nec probo.*

L'investigazione di quei diversi motivi che possono tener per disposto un fedele per esser fatto giornalmente partecipe della Sacra Eucaristia non è del mio assunto, e però lasciando a' Moralisti ed agli ascetici metter questi motivi a disamina, mi restringerò a rapportare soltanto le disposizioni della Chiesa su tal proposito. Imperocchè, raffreddato in molti il fervore Cristiano, tale fu la penuria de' tempi, che molti tra' Cristiani o non si comunicavano giammai, o il facevano qualche volta l'anno; il quale metodo fu riprovato da' Padri del Concilio Agatese nel sesto secolo della Chiesa, allorchè dissero: *saeculares qui in Natali Domini, Pascha, et Pentecoste non communicaverint, catholici non credantur.* Or, per adattarsi maggiormente alla debolezza de' soggetti, i Padri del Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III si contentarono di stabilire (2) che almeno una volta l'anno nel tempo Pasquale ciascun fedele si accostasse alla santa mensa presso del proprio Sacerdote; il quale decreto essendo stato approvato dal Tridentino (3) forma parte del nostro diritto in vigore; ond'è che noi ci fermeremo per poco ad osservarlo partitamente.

Il Concilio Lateranese IV, tenutosi nel 1215, così espresse il suo decreto: *omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia peccata sua, saltem semel in anno, fideliter confiteatur proprio Sacerdoti, vel alieno, prius tamen a proprio Sacerdote impetrata licentia, suscipiens reverenter, ad minus in Pascha, Eucharistiae Sacramentum; nisi forte de consilio proprii Sacerdotis ob oliquam rationabilem causam ad tempus ab ejus participatione duxerit abstinendum; alioquin vivens ab ingressu Ecclesiae arceatur, et moriens, christiana careat sepoltura.* Varie condizioni attender si debbono nel presente Decreto: la prima viene espressa da quelle parole *omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit;* ove osservar si dee che maggiore discrezione richiedesi per la Comunione, che per la Confessione, bastando a questa l'età de' sette anni per conoscere i proprî

(1) *Epist. I. ad Pammach.*
(2) *Cap. Omnis 12. de Poenit. et Remis.*
(3) *Sess. XXII. de Euchar. can. 9.*

mancamenti, laddove più tempo scorrer dee per essere al caso di ben considerare l'altissimo mistero dell'Eucaristia, e quindi ponderare la grandezza di chi si riceve, e la santità che richiedesi a degnamente riceverlo; questo tempo, diverso in ragione dello sviluppo, si suole comunemente assegnare tra i dieci ed i quattordici anni. Si soggiunge dippiù *ad minus in Pascha*, e sotto questa voce s'intende tutto il tempo Pasquale, il quale giusta la bolla di Eugenio IV, *fide digna*, comincia dalla Domenica delle Palme inclusivamente fino a quella *in Albis*, anche inclusivamente presa, sebbene questo tempo si può estendere non solo da' Vescovi per tutta la Diocesi, e da' Parrochi nella propria Parrocchia, ma anche dal Confessore col suo penitente, posto un giusto e ragionevole motivo. Ma il Decreto dice che la Comunione Pasquale deve prendersi nella propria Parrocchia, *a proprio Sacerdote*: è ciò conforme alla Clementina, *Religiosi*, in cui si dice che il Parroco, che è appunto il proprio Sacerdote, sia il solo ministro della Eucaristia, in guisa che senza sua licenza, o del suo Superiore, non si possa da altri dispensare. Sono però eccettuati dall'obbligo di comunicarsi in propria Parrocchia: 1.° I sacerdoti i quali celebrano in altra Chiesa, perchè il Canone parla di quel che ricevono un tale Sacramento, e non di quei che consacrano. 2.° I religiosi, i quali si comunicano nella Chiesa del loro ordine. 3.° Quei che convivono e coabitano co' Religiosi, giusta i privilegi a questi conceduti da' Sommi Pontefici Clemente IV (1), Innocenzo VI (2), Leone X (3), e Paolo III (4). 4.° I Pellegrini, e gli altri assenti dal loro domicilio, purchè si comunichino nella Parrocchia ove abitano. 5.° E finalmente coloro, i quali col consenso espresso o tacito, o interpetrativo del proprio Parroco si comunicano in un'altra Chiesa. Fuori di questi casi, non comunicandosi nella propria Parrocchia, s'incorre nella scomunica maggiore, la quale sarà ancora vitanda per quei luoghi, in cui vige ancora la consuetudine di pubblicare per mezzo del cedolone, o cartellone, il nome di coloro che non avranno soddisfatto a questo precetto.

Ma, oltre al precetto Pasquale, la Chiesa attese ancora coi suoi canoni (5) ad obbligare al precetto divino di comunicarsi colui il quale trovasi nell'articolo, o nel prossimo pericolo di morte. Essa guardò sempre con occhio di sdegno colui che non senza grave scandalo de' fedeli, vicino a morire non avesse voluto ricevere il Santo Viatico, e l'ufficio di amministrarlo riservò soltanto ai Parrochi.

Nè soltanto l'autorità della Chiesa si è ristretta a precisare il

(1) *Bulla — Virtute conspicuos.*
(2) *Item — Religiosus fervor.*
(3) *Item — Dum intra mentis arcana.*
(4) *Item — Licet debitum.*
(5) *Conc. Nicaen. 1. can. 12.*

tempo, ma ancora ha stabilito il modo di partecipare a questo Sacramento. Si discusse molto nel Concilio di Trento se fosse esistito qualche precetto divino che avesse imposto a' Laici, ed a' Sacerdoti non celebranti l'obbligo di comunicarsi *sub utraque specie*, cioè sotto gli accidenti non solo del pane, ma del vino ancora; e non essendosi trovato alcun vestigio di questo precetto nè dal fatto di Gesù Cristo, nè dall'antica consuetudine della Chiesa, nè dai Santi Padri, nè potendolo rilevare dalla stessa natura del Sacramento, si decise contro i novatori, come dogma di fede (1): *Si quis dixerit esse de praecepto, vel necessitate salutis, omnes et singulos Christifideles utramque speciem Eucharistiae Sacramenti sumere debere, anathema sit.* Vero è che la Chiesa fino al secolo duodecimo permise, anzi per lo più comunicò i fedeli *sub utraque specie*, ma non lo comandò mai per necessità di salute; anzi molte volte l'omise, come nella comunione degl'infermi, de' fanciulli, e nella comunione domestica; e se si vuol ragionare con più esattezza, pare che sia più conforme a' tempi Apostolici il comunicare soltanto sotto la specie del pane; giacchè dei primi fedeli si legge (2): *perseverantes erant in doctrina Apostolorum et comunione fractionis panis, et orationibus.* Potè dunque la Chiesa abolire questo modo di comunicare per molte ragioni rapportate dal Catechismo Romano (3), e speciaimente pel pericolo di versamento, quando non soltanto nel pane si comunicasse, ma benanche nel vino; sebbene la Chiesa, per quell'alto potere che ha avuto da Gesù Cristo di disporre al ben de'fedeli, secondo la varietà de'tempi, delle persone, e de'luoghi, tutto ciò che risguarda l'amministrazione de'Sacramenti, salva sempre la loro sostanza, potrebbe ancora alcune volte dispensarvi. Infatti, ad impedire il malcontento de' Novatori, quell'esempio che era stato dato dal Concilio di Basilea, di permettere cioè l'uso del calice a quei della Boemia e della Moravia, rinnovò Pio IV col permetterlo benanche a'popoli dissidenti della Germania, ma il fatto infelicemente mostrò che non l'uso del calice vietato, ma lo spirito di novità e di rivolta spingeva que' popoli a staccarsi dal centro della Cattolica Chiesa.

Finalmente all'autorità della Chiesa appartiene dichiarar le persone atte ad accostarsi a questo Sacramento. Essa infatti lo niega ai non battezzati, e, giusta la vigente disciplina, a'fanciulli; più, a' pubblici peccatori, e sotto questo nome sono compresi gli scomunicati, i censurati con interdetto, gl'infami, le meretrici, i concubinari, gli usurai, i maghi, i sacrilegbi, ed i bestemmiatori, purchè non siensi convertiti in punto di morte; come ancora a' pazzi i quali non ebbero giammai l'uso della ragione, ed agli energumeni, quando sono vessati dallo spirito maligno. Vi è ancora la consuetudine vigente presso alcune nazioni d'Europa di

(1) *Sess. 21. can. 1.*
(2) *Cap. 2.*
(3) *Part. 2. de Eucharist. num. 50.*

negar l'Eucaristia ai condannati a morte, della quale consuetudine non pare che possa addursi un'assai plausibil ragione, restando sempre fondata la riflessione del Concilio di Reims dell'anno 630: *Cur ad mortem condemnatis renuitur Eucharistia, cum iis maxime conducat ad spem et securamen certi decessus, et praesentis agonis?*

In quanto agli effetti di questo Sacramento non ci dilunghiamo dippiù, essendo noto a ciascuno comunicar esso la grazia, e far che l'uomo acquisti diritto alla gloria: altre riflessioni, e documenti morali li lasciamo agli Ascetici.

LEZIONE V.

DELL' EUCARISTIA COME SACRIFIZIO.

Se l'uomo, ligio a' divini precetti, conservato si fosse nella primitiva innocenza, la preghiera, l'azion di grazie, l'offerta bastate sarebbero per impetrar da Dio il suo soccorso, e per attestare il di lui supremo dominio su tutte quante le cose. Ma il mistero di un'originaria colpa, riconosciuta da tutt'i popoli, senza il quale l'uomo, giusta la bella espression di Pascal, sarebbe più inesplicabile di quel che il mistero lo fosse a se stesso, insinuò benanche il pensiero di riconciliarsi colla Divinità, e questo pensiero si espresse e si effettuì nel sacrificio. Riconobbero tutti che la carne ed il sangue erano rei avanti al cospetto di Dio, ed il veggente di Giuda non solo, ma gli Assirî, i Caldei, i Babilonesi, la Grecia nel suo secolo più colto, e Roma ne'suoi tempi più fiorenti, sacrificarono a Dio sdegnato, e l'uno nelle sue figure, gli altri nelle loro superstizioni, prenunziarono il gran mistero d'amore, per cui tutto sarebbesi mondato, e restituito nella primitiva purezza. Gesù Cristo comparve, e l'uomo dopo quaranta secoli di angosciosi sospiri vide finalmente nella di lui persona non solamente consumarsi, ma perpetuarsi ancora il sacrificio di quell'ostia monda ed immacolata, che giusta la profezia di Malachia (1) dovea a Dio offerirsi dal luogo in cui nasce fin dove tramonta il Sole. Quindi è che l'Eucaristia, la quale si è da noi fin quì considerata come Sacramento, è ancora un Sacrificio, consistendo questo nell'oblazione di una cosa sensibile fatta a Dio dal legittimo ministro, mercè di una reale immutazione, per attestare il supremo di lui dominio e la nostra soggezione. Noi questo Sacrificio, considereremo nella presente lezione con tutto ciò che a lui si riferisce, e che può interessare il Canonista.

Che l'Eucaristia sia un Sacrificio venne come di fede definito dal Tridentino (2): *Si quis dixerit in missa non offerri verum et*

(1) *Ex Prophet. Malach. c. 1.*
(2) *Sess. 22. can. 1.*

proprium sacrificium, *anathema sit*; e veramente, se il sacrificio è di legge di natura, e dovendo ciascuna Religione avere il suo modo di sacrificare, se questo non fosse il vero sacrificio, niun altro assegnar si potrebbe adatto a surrogarlo; ivi nella consecrazion del corpo, dal sangue separato, si verifica quella reale immutazione che richiedesi alla ragione d'un vero sacrificio, e si attesta il supremo dominio di Dio, e la nostra soggezione inverso di lui. Aggiungono dippiù i Teologi, giusta la costante tradizion della Chiesa, che questo Sacrificio sia non solamente *Latreutico*, cioè ordinato al culto di Dio, ed *Eucaristico* in quanto che è ordinato al rendimento di grazie, ma ancora *Propiziatorio*, per placare Iddio ed espiare i peccati, ed *Impetratorio*, e *Soddisfattorio* a far rimettere le pene al peccato dovute. Conchiudono finalmente, che, sebbene il valore del Sacrificio sia in se stesso infinito, pure dovendosi applicare in modo finito, il frutto di esso sacrificio, oltre a colui che l'offre, si può ad altri applicare in diverso modo, cioè generalissimamente per la salute di tutto il mondo, generalmente pe' parenti, amici ecc., e specialmente per una determinata persona in particolare.

Ciò posto, quell'azione, colla quale nella Chiesa Cattolica si esegue questo Sacrificio unitamente a diverse preghiere e cerimonie, dicesi presso i Greci *Liturgia*, e *Missa* presso i Latini, o perchè derivi dall'Ebraico *Missah*, che vuol dire oblazione, o perchè deriva dal latino *mitto* che vuol dir mandare, quasichè le preghiere e l'oblazion della messa sieno a Dio mandate per mezzo dell'Angelo assistente. Nei primi tempi della Chiesa altra dicevasi *messa de' Catecumeni*, ed altra *messa de' Fedeli*; i primi assistevano sino alla oblazione, e gli altri erano presenti in tutto il tempo del sacrificio; tanto comportava la necessità di que' tempi, in cui senza una lunga esperienza non ammettevasi alcuno alla partecipazione de' santi misteri, acciocchè divulgati, non fossero andati soggetti allo scherno degl'infedeli: il qual prudente sistema andò sotto il nome di *disciplina dell'arcano*. Ora però, abolitosi l'antico catecumenato, tutti si ammettono indistintamente ad assistere a' divini misteri. Sebbene però non fosse ammessa questa divisione, vige l'altra adottata per comun consenso degli Scrittori sacri, cioè di messa *pubblica*, e *privata*; la prima detta ancora capitolare, conventuale, e maggiore, è quella che dicesi pei fedeli in generale, ed in cui dovrebbe il popolo intervenire per comunicar col suo pastore; la seconda poi meno propriamente dicesi privata, non potendo esser privata quella funzione che si esercita da un ministro pubblico in nome ed a benefizio del pubblico, ma invalse la consuetudine di chiamarla privata, perchè in essa niun'altro comunica oltre il Sacerdote. Questo secondo modo di celebrar la messa, tacciato come illecito dagli eretici, e specialmente da Lutero, fu validamente difeso dal Tridentino, il quale, dopo aver detto di desiderare, che tutt'i fedeli comuni-

cassero col Sacerdote in ciascuna messa, soggiunse (1): *nec tamen si id non semper fiat, propterea missas illas, in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat, ut privatas et illicitas damnat, sed probat, atque adeo commendat; si quidem illae quoque missae vere communes censeri debent, partim quod in eis populus spiritualiter communicet; partim vero quod a publico Ecclesiae ministro, non pro se tantum, sed pro omnibus fidelibus, qui ad corpus Christi pertinent, celebrentur.* A queste messe private si riduce ancora la messa *nautica*, o altrimenti messa *secca*, la quale consiste nell'adempiere a tutt'i riti prescritti dalla sacra liturgia, eccettuatene l'oblazione, il canone, la consecrazione, e la sunzione. Era questo il modo col quale nel medio evo spesso dicevasi messa standosi in mare per evitare il pericolo di versamento del vino consecrato, e per privilegio singolare concesso a laici ad esercizio di loro pietà, ma oggi quasi generalmente questo modo di celebrar messa è andato in disuso.

Sull'origine del Cristianesimo molte cose da'fedeli apprestavansi agli altari, da servire all'uso de'sacrifizî ed al decente sostentamento de'sacri ministri; ma raffreddatosi a poco a poco il primiero fervore, circa il secolo undecimo, fu introdotto l'uso di ricevere qualche cosa in danaro pel sacrificio stesso, non perchè si fosse inteso in questo modo ricever prezzo pel sacrificio, ciò che sentirebbe di simonia, ma per il decente sostentamento del Sacerdote purchè la messa non fosse altronde obbligatoria, come in ragion di un beneficio, di un legato, o di altra limosina prima ricevuta. In tal caso non si può riscuotere novello emolumento, non solo per lo stesso sacrificio, come dichiarò Innocenzo XII (2), ma ancora sotto pretesto di applicare pel secondo offerente quel frutto del sacrificio che il Sacerdote celebrante applicherebbe a se stesso. Tanto dispose Urbano VIII, e l'opposta sentenza fu condannata d'Alessandro VII. Questo stipendio poi, o elemosina, dee tassarsi dall'Ordinario, o dalla consuetudine; non pertanto il celebrante per carità o amicizia può riscuoter di meno, e la liberalità di un fedele può ancora dargli di più.

Si è domandato, se colui che abbia ricevuto una pingue elemosina possa far celebrare da un altro la messa secondo la tassa ordinaria col ritenersi il dippiù. Urbano VIII (3) decise di nò, ed Alessandro VII condannò l'opposta dottrina; anzi l'Immortal Pontefice Benedetto XIV, con decreto del 30 giugno 1741 lo proibì espressamente, a'laici sotto pena di scomunica, ed a'chierici sotto pena di sospensione riservata al Papa, da incorrersi *ipso facto*, nè questo fuor di ragione, perchè se la elemosina è stata data per colui che abbia celebrata la messa, niun titolo esiste di rite-

(1) *Sess. 22. c. 6.*
(2) *Bulla Nuper an. 1697.*
(3) *Bulla, cum saepe contingat.*

nersi il dippiù oltre la tassa consueta. Sebbene però da questo decreto si eccettuano comunemente tre casi; in primo luogo, quando la elemosina fu data esclusivamente a benefizio di colui che la riceve, essendo un amico, un fratello, un congiunto; secondariamente se l'elemosina della messa provenga da un beneficio, perchè questa suolsi dare non solo per la celebrazion della messa, ma benanche per altri doveri, ed affinchè il Beneficiato viva decentemente, come dichiarò la Sacra Congregazione sotto Urbano VIII; finalmente se colui che dovea celebrare spontaneamente e volontariamente abbia consentito a rilasciare il di più della elemosina consueta; sebbene in pratica non è molto sicuro ritenersi questo dippiù, difficilmente verificandosi questo atto veramente spontaneo della volontà.

Si è domandato ancora se ricevuto lo stipendio per molte messe, se ne possa differire la celebrazione? La risposta dee commensurarsi dalla intenzione di colui, che avrà domandato la celebrazione della messa; imperocchè se avrà domandato di subito celebrarsi, come la messa dell'agonizzante, della partoriente ec., dovrà tosto celebrarsi; che se la celebrazione si sarà domandata senza restrizion di tempo, determinò la Sacra Congregazione sotto Urbano VIII non doversi ricevere più messe oltre quelle che si avrebbero potuto soddisfare *intra modicum tempus;* il quale piccol tempo, sebbene da alcuni siasi voluto estendere a più di due mesi, a me pare esser sempre lunghissimo per le anime che aspettano nel Purgatorio l'altrui suffragio.

È poi certissimo non potersi per una messa ricevere più limosine, essendo contrario alla carità, ed alla giustizia, come dichiarò il Sommo Pontefice Alessandro III.

Nè solamente i Canoni si limitarono a stabilire e precisar tra'fedeli tutto ciò che risguarda la limosina consueta per celebrare la messa, ma altre cose disposero concernenti al tempo, al luogo, ed al modo di celebrarla: noi queste disposizioni quì restringeremo a compimento della presente lezione. Ed in riguardo al tempo, è permesso a ciascun Sacerdote dir messa giornalmente, anzi, purchè vi sieno le debite disposizioni, ancor lodevole; è proibito soltanto nel giorno del Venerdì Santo, perchè allora rammentando la Chiesa il sacrificio reale di Gesù Cristo sulla Croce, non è conveniente che si celebri misticamente, ed in modo incruento; in quanto poi al Giovedì e Sabato Santo, sebbene vi sieno alcuni che sostengono esser proibito, ed in conferma di loro asserzione apportino due decreti l'uno della Sacra Congregazione de' Riti sotto Alessandro VII degli 11 febbrajo 1690, e l'altro di Clemente XI del 16 aprile 1710, i quali permettono in tali giorni soltanto la messa conventuale, pure la consuetudine in talune Chiese ha fatto sì che anche nei detti giorni si celebrino alcune messe private di buon'ora, per dar comodo a quei che intervenir non possono alla messa solenne. Nel mentre però diciamo

che sia lecito a ciascun Sacerdote dir messa giornalmente, non intendiamo soggiugnere che sia obbligato a dirla, a meno che non fosse tenuto in ragion del beneficio, cui tale obbligazione è annessa; che anzi anche in questo caso, secondo la più comune sentenza, può *alcune volte* astenersi dal celebrare, o per meglio disporsi, o per riverenza ad un tanto mistero. Questa opinione, oltre all'esser fondata sopra di una decretale di Alessandro III, è anche più conforme all'equità naturale, potendosi fondatamente presumere essere stata questa l'intenzione del pio fondatore del beneficio: lo stesso dicasi ancora delle Cappellanie.

Non è poi lecito al Sacerdote celebrare più volte in un giorno, potendosi al dir di Alessandro II (1), reputar felice colui che degnamente ne possa celebrare una sola: *cum valde felix sit qui unam digne celebrare possit;* tanto fu definito non solo dal citato Pontefice, ma ancora da Onorio III (2), e da Innocenzo III (3), il quale n'escluse soltanto due casi, quello cioè della solennità del santo Natale, ed il caso di necessità: *respondemus*, disse il Pontefice, *quod excepto die Nativitatis Dominicae, nisi causa necessitatis suadeat, sufficit Sacerdoti semel in die unam missam solummodo celebrare.* Può dunque, sebbene non vi sia tenuto, il Sacerdote dire tre messe nel dì di Natale, e questo la Chiesa permette in rimembranza della natività eterna di Gesù Cristo, della temporale ma spirituale per mezzo della quale venne a riempirci di grazia, e della temporale ma corporale, per la quale a noi apparve visibile. Il caso poi di necessità difficilmente tra noi si verifica, attesa la moltitudine de'sacerdoti, ma può verificarsi altrove quando un Parroco avesse due Parrocchie, e fosse egli solo Sacerdote, e quando, non dicendosi un'altra messa, tutta una popolazione o una parte notabile di essa resterebbe in giorno festivo priva di messa. In quanto poi al tempo è finalmente da notare non potersi terminar la messa prima dell'aurora, o cominciarla dopo il mezzodì: tanto abbiamo dalle rubriche del messale Romano, e dalla consuetudine della Chiesa; sebbene anche qui molti casi sieno eccettuati, come il caso di necessità, quando cioè un infermo vicino a morire avesse bisogno di comunicarsi per viatico, come ancora si può secondo alcuni differire dopo il mezzodì quando si abbia dovuto attendere alle confessioni, si sieno fatte solenni esequie, processioni, pubbliche preghiere ec., e finalmente, per privilegio e consuetudine sono eccettuati i Vescovi, e nel giorno di Natale tutti in generale i Sacerdoti.

Per ciò che risguarda il luogo è da osservarsi che anche ne'tempi primitivi della Chiesa furon sempre designati luoghi distinti per pregare, sagrificare, ed ascoltare la parola di Dio, come ab-

(1) *Cap. Sufficit de Consecr. dist. 1.*
(2) *Cap. Referente Ibidem.*
(3) *Cap. Consuluisti Extra. de Cel. Mis. L. 3. tit. 14.*

biamo da S. Paolo (1); e sebbene in tempo delle persecuzioni siasi ovunque offerto il sacrificio (2), pure appena che queste cessarono, furono designati tempî ed altari ad esercitarvi le sacre funzioni, e vollero i canoni (3), che nessuno fuori la Chiesa consecrata dal Vescovo, o benedetta da lui, o da un altro con sua licenza, e fuori l'Oratorio deputato dal Vescovo stesso, celebrar potesse; oltre il caso di *necessità*, *dispensa*, o *privilegio*; tanto richiedea la dignità de' divini misteri, perchè, sebbene Iddio ovunque si trovi, pure in modo speciale è presente nel tempio ad eccitar la nostra divozione, ed esaudire le nostre preghiere. Dissi in primo luogo che si eccettua il caso di necessità, la quale per altro dev'essere somma, come se la Chiesa fosse diruta o bruciata nè ve ne fosse altra, in un lungo viaggio in cui non si trovano Chiese, nei campi di guerra, nel mare purchè sia tranquillo e vi fosse un altro Sacerdote, o un diacono, che tenesse il calice ad evitare il pericolo di versamento; e finalmente, col consiglio del Vescovo, se la Chiesa fosse piccola, e non proporzionata alla moltitudine del popolo. Dissi in secondo luogo che si eccettua ancora il caso di dispensa, o privilegio, del quale godono i Vescovi, potendo ovunque celebrare, o far celebrare alla lor presenza (4); tal privilegio per comun consenso degli Autori non fu rivocato dal Tridentino. Ma Clemente XI, osservando di poi che di esso abusavano alcuni Vescovi, lo rivocò con suo decreto del 17 settembre 1703: *Quamobrem*, disse il Pontefice, *ad abusus hujusmodi eliminandos, et instaurundam venerationem tremendo mysterio debitam, idem Sanctissimus Dominus noster, ex unanimi voto S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpetrum, inhaerendo declarationibus alias hac de re editis, expresse declarat, Episcopis, et his majoribus Praelatis, etiamsi Cardinalatus dignitate fulgentibus, neque sub praetextu privilegii clausi in corpore juris, nec alio quocumque titulo ullo modo licere extra domum propriae habitationis, in domibus laicis etiam in propria Dioecesi, quod fortius intelligitur in aliena, etiamsi Dioecesani consensus adhibeatur, erigere altare, ibique sacrosanctum missae sacrificium celebrare, seu celebrare facere.*

Finalmente Innocenzo XIII moderò questo decreto di Clemente XI; e, sebbene con qualche restrizione, restituì a' Vescovi quel privilegio con sua bolla emessa nel giorno 3 maggio 1723: *Declaramus tamen, quod cum in praedicto decreto statuitur non licere Episcopos extra domum propriae habitationis, in domibus Laicis erigere Altare, ibique Sacrosanctum Missae Sacrificium celebrare, sive celebrari facere, hujusmodi prohibitio intelligenda non sit de domibus etiam Laicis, in quibus ipsi Episcopi forte occasione visitatio-*

(1) *1. ad Corinth. II.* (2) *Eusebio lib. 7. hist. Eccl. c. 22.*
(3) *De Consecrat. Dist. 1. cap. sicut, cap. missarum, cap. hic Ergo, cap. nullus — Trid. sess. 22. Decret. de observandis etc.*
(4) *Cap. ult. de Reliquiis in VI.*

nis, *vel itineris hospitio excipiantur*. Anche i Regolari Mendicanti un tempo godevano del privilegio dell'altare portatile loro accordato da Onorio III (1), e confermato colle Bolle di Sisto IV, Innocenzo IV, ed Alessandro VI; ma questo fu in parte rivocato dal Tridentino: *non patiantur Episcopi*, disse quel Concilio nel luogo testè citato, *in privatis domibus*, *atque omnino extra Ecclesiam*, *sed ad divinum cultum tantum dedicata Oratoria ab eisdem ordinariis designanda et visitanda*, *sanctum hoc Sacrificium a Saecularibus*, *vel Regularibus quibuscumque peragi*, *non obstantibus privilegiis*, *vel exemptionibus quibuscumque*. In cui osservasi che avendo il Tridentino parlato delle case private, *et omnino extra Ecclesiam*, ha inteso rivocare i privilegi de'Regolari per quella parte, che potessero usarne fuori de'loro Conventi, non già entro questi, che non posson dirsi case private, *nec omnino extra Ecclesiam*, essendo anche i Conventi compresi sotto il nome di Chiese, come abbiamo dal testo delle Decretali (2). Lo stesso, secondo alcuni, dicasi ancora delle loro grancie.

Finalmente i canoni hanno atteso alle cose che richiedeansi per celebrare i divini misteri, e sono l'altare e'l suo ornamento, i vasi sacri, e le vesti sacre de'Sacerdoti. In quanto al primo, necessariamente richiedesi a celebrare la sacra pietra consecrata dal Vescovo, o fosse fissa, o mobile (3), la quale dev'esser coverta di tre tovaglie, sebbene alcuni credono che bastino due, o una raddoppiata col corporale; è certo però che in caso di necessità basti anche una. Sull'altare si richiede il lume, cioè o due candele di cera, o nel bisogno anche una sola di sego, o di olio; son necessarî ancora la Croce, e secondo l'uso comune col Crocifisso, il Messale che contenga il Canone, ed il serviente che fosse maschio e non femina, anzi mancando il primo, è miglior consiglio celebrare senza ministro. Inoltre fa duopo che i vasi sieno sacri, cioè il calice, e la patena, i quali debbono essere almeno nella coppa di oro, o di argento, o di stagno, e dal Vescovo consecrati, o da un Abate mitrato, ed il corporale e la palla di lino benedetti, a maggiore decenza. E finalmente il Sacerdote celebrar dee con vesti sacre, le quali sono sei, cioè l'ammitto, il camice, il cingolo, il manipolo, la stola, e la pianeta. Tutte queste vesti debbono esser benedette, ed hanno diritto di benedirle *jure ordinario* i Vescovi, e per privilegio anche gli Abati, i Superiori degli Ordini Mendicanti, come i Generali, i Provinciali, i Priori, i Guardiani ec.; ed in mancanza di questi i loro Vicarî non solo per uso delle proprie Chiese, ma ancora per le altre. Fin quì dell'Eucaristia come Sacramento, e come Sacrificio.

(1) *Cap. in his 30. Extr. de privil. lib. 5. tit. 5.*
(2) *Ex cap. Abati §. hac autem d. 54. ex cap. alma mater de sent. Excom. in VI.*
(3) *Cap. altaria 31. et 32., de Consec. dist. 1. cap. missarum, cap. placuit, cap. nullus.*

LEZIONE VI.

PENITENZA.

Siccome a togliere il peccato d'origine fu da Gesù Cristo istituito il battesimo, essendo l'uomo un essere defettibile, e capace di commettere novelli peccati, era quindi necessario che un altro Sacramento fosse stato istituito per restituirgli la primiera mondezza. Tanto infatti si ottiene pel Sacramento della penitenza, chiamato perciò da S. Girolamo (1) *seconda tavola dopo il naufragio*, ed altrimenti *battesimo laborioso*, *mistero di riconciliazione*. Esso fu da Gesù Cristo istituito allorchè da morte risuscitato, quello che promesso aveva agli Apostoli non ancor Sacerdoti (2), commise loro, ed a'successori nel Sacerdozio, col dire (3), *accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt*. Allora fu che agli Apostoli concesse il potere giudiziario di assolvere e condannare con cognizione di causa, secondo i meriti di ciascuno, e ciò nello spiritual tribunale della penitenza, ond'è che i Teologi la Penitenza stessa definirono: essere un Sacramento della novella legge, da Gesù Cristo Signor nostro istituito, in cui si rimettono i peccati commessi dopo il battesimo per mezzo degli atti del penitente, e dell'assoluzione del Sacerdote: *Sacramentum novae legis a Christo Domino nostro institutum, ad peccata post baptismum commissa remittenda per actus poenitentis, et per absolutionem Sacerdotis:* dalla quale definizione chiaramente appare essere stato questo Sacramento istituito a modo di giudizio, esserne il Sacerdote coll'ordine e colla giurisdizione il ministro, che essendo ordinato a togliere il peccato, il peccato stesso ne sia la materia remota, e la prossima sieno gli atti del penitente, cioè la contrizione del cuore, la confessione orale, e la soddisfazione, e finalmente la forma sieno le parole dal Sacerdote pronunziate: *Ego te absolvo etc.* Noi, lasciando a'Dogmatici il difendere queste proposizioni dagli attacchi de'novatori, ed a' moralisti lo specificare le qualità di una buona contrizione, e come far si debba la confessione, ci fermeremo sulle prime a dare un cenno sulla diversa disciplina della Chiesa in fatto di penitenza dopo il peccato, ed amministrandosi questo Sacramento con un atto di giurisdizione, osserverem da vicino quello che la giurisdizione stessa risguarda; ciò che è proprio del Canonista.

Non è poi vero ciò che tanto acremente han sostenuto i Giansenisti, essersi cioè cangiato il rigore dell'antica Ecclesiastica disciplina. Essi non cessano di rammentarci gli antichi canoni penitenziali, e non osservando la penitenza pubblica come nei tempi primitivi, non rifiniscono dal ripeterci, essersi la Romana

(1) *In cap. 13. Isaiae.*
(2) *Matth. cap. 16. et 18.*
(3) *Joann. 20.*

Chiesa allontanata dallo spirito della Religione da Gesù Cristo predicata. Noi, oltre la risposta generale, non essersi cioè cangiato lo spirito della Chiesa, ma bensì esser più debole il soggetto, su cui deve quella applicar le sue leggi, sogginngiamo non esser così come essi lo concepiscono lo spirito della Religion Cristiana. La Chiesa sulle prime non riconobbe altra penitenza se non la privata, quella cioè che consiste nel digiuno, nella elemosina, nella preghiera prescritta dal Confessore pel tempo da lui designato, e sebbene fosse stata più rigorosa in que' tempi, non era punto differente da quella che a'nostri giorni si pratica; che poi alcuni pubblicamente nel fervore di lor pentimento avessero voluto propalare i lor peccati, ciò non s'impediva dalla Chiesa, ma non fu giammai comandato. La Chiesa volea solo che prima di riceversi l'assoluzione, o anche dopo, si facesse qualche opera di penitenza in soddisfazione de' propri mancamenti; così sappiamo essersi praticato coll'incestuoso di Corinto, come trovasi registrato presso S. Paolo, e nel libro di Erma, detto del Pastore, scritto nel secondo secolo della Chiesa, spesso si fa menzione di penitenza, senza esservi designata diversità alcuna di gradi, di riti, e cerimonie; anzi Eusebio (1) rapporta d'un tal giovane, assassino di pubblica strada, essere stato subito da S. Giovanni l'Evangelista riammesso nella Ecclesiastica comunione senza fargli percorrere un lungo stadio di penitenza, e lo stesso essersi praticato da Papa Zefirino verso di un tal Natalio Vescovo.

Ma quando verso la metà del secondo secolo i Montanisti, e nel terzo i Novaziani cominciarono a rimproverare alla Chiesa di usare troppo indulgenza verso i peccatori col riceverli subito a pentimento, volendo che ad alcuni rei di più gravi delitti, anche di cuore pentiti, fosse negata l'assoluzione, la Chiesa nel mentre acconsentir non volle alle loro eccessive pretensioni, lontane dallo spirito del Vangelo, per togliere dall'altra parte ogni motivo alla calunnia ed allo scisma, cominciò ad investirsi di severità nelle penitenze che impose a'peccatori. Ella comandò sulle prime che, fatta la penitenza, a niuno fosse negata l'assoluzione, come avrebbero preteso i Novaziani; così Papa Zefirino, in nome della Chiesa, cui presedeva, stabilì nel suo decreto: *Ego, et moechiae et fornicationis delicta, poenitentia functis dimitto;* e S. Cornelio Papa, al riferir di S. Cipriano (2), Trofimo, e la maggior parte del popolo, che avea agl'idoli sacrificato, ricevette nella Cattolica Comunione: onde a ragione potè decidere il Concilio Illiberitano (3): *Si quis de Ecclesia Catholica ad haeresim transitum fecerit, rursusque recurrerit, placuit huic poenitentiam non esse denegandam, eo quod cognoverit peccatum suum.* Soggiunse dippiù che l'assoluzione medesima non fosse stata negata, ancorchè il peccato si fos-

(1) *Lib. 5. Hist. cap. ult.*
(2) *Epist. 52. ad Antonianum.*
(3) *Can. 22.*

se penitto in punto di morte, come abbiamo dal primo general Concilio di Nicea (1): *De his qui ad exitum veniunt, etiam nunc lex antiqua regularisque servabitur, ita ut si quis egredietur de corpore, ultimo, et maxime necessario viatico minime privetur:* ciò che fu confermato da altri Romani Pontefici (2), ed ultimamente dal Tridentino, il quale senz'aver conto di alcuna riserva volle che ciascun Sacerdote avesse potuto assolvere da qualsiasi più atroce delitto (3): *Pie admodum, ne hac ipsa occasione (reservatione casuum) aliquis pereat, in eadem Ecclesia Dei custoditum semper fuit, ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes Sacerdotes quoslibet poenitentes a quibuslibet peccatis, et censuris absolvere possint.* Stabilì non pertanto la Chiesa, per imporre silenzio agli eretici Montanisti e Novaziani, che prima di concedersi l'assoluzione, diversi gradi di solenne penitenza fossero imposti a'rei di più gravi peccati.

Questi gradi furon quattro, come abbiamo dal Concilio Ancirano (4), e da S. Basilio (5), e dislinguevano i penitenti in *piangenti*, *audienti*, *sostrati*, e *consistenti*. I piangenti, *flentes*, erano quelli i quali per la imposizione delle mani del Vescovo erano ammessi alla pubblica penitenza, e che vestiti di sacco, ed aspersi di cenere, piangevano fuori le porte del tempio i proprî peccati. Gli audienti, *audientes*, eran quelli che ammessi nel tempio, stavano in piedi vicino alle porte ad ascoltare le sante Scritture e le istruzioni morali, e che bentosto ne uscivano prima che fosse cominciata la messa de'catecumeni. I sostrati, o prostrati, *substrati*, eran quelli che vicini al pulpito inginocchioni si esercitavano in varî atti di penitenza, ascoltavano l'Epistole, e gli Evangeli, ed uscivano terminata la messa detta de'catecumeni. Finalmente i Consistenti, *Consistentes*, eran quelli, che avendo terminati gli altri stadî di penitenza, in un co'fedeli assistevano a tutt'i divini misteri, e soltanto non erano ammessi ancora alla comunione del corpo e del sangue del Signore. Fu questa quella disciplina la quale, anzichè dirsi de'primi tempi della Chiesa, con maggior precisione dir si potrebbe del terzo e quarto secolo, chè allora fu nel suo pien vigore, ma circa la fine del quarto secolo cominciossi man mano a rallentare presso gli Orientali; in modo che nel V secolo riservossi pe'soli gravissimi delitti; e sebbene gli Occidentali fossero stati più in questo rito tenaci, pure nel settimo secolo ancora presso questi era andato in disuso, e quindi a poco in tutta la Chiesa pienamente abrogato.

Osservato così brevemente in questo cenno generale lo stato del-

(1) *Can. 13.*
(2) *S. Coelest. Epist. 9. ad Episc. Vien. et Narbon. cap. 2. — S. Leo Epist. ad Tehod. Forojuliens. caus. 26. q. 6. c. Si Presbyter. ex Julio 1.*
(3) *Sess. 14. cap. 7.*
(4) *An. 314. can. 4. et 5.*
(5) *Ep. ad Amphiloc. can. 75.*

la Ecclesiastica disciplina ne'diversi tempi in ordine al Sacramento della Penitenza, ed avendo veduto quanto malamente si appongano i Giansenisti col credere affatto contrario alla primitiva istituzione della Chiesa il rito con cui attualmente si amministra, è necessario ponderar da vicino ciò che appartiene all'essenza, ed alla validità nell'amministrarlo. Imperocchè, a differenza degli altri Sacramenti, ha questo di proprio il Sacramento della Penitenza che richiede, *jure divino*, non solamente l'ordine, ma ancora la giuridizione in chi dee amministrarlo. Ed in vero, Gesù Cristo nell'istituirlo diede agli Apostoli il potere di legare e di sciogliere e quindi lo istituì a forma di giudizio. Or chi non vede che in ogni giudizio sia necessaria la giuridizione in quello che dee assolvere e condannare? Fondandosi dunque la natura del Sacramento sulla forma giudiziaria, ricerca necessariamente in chi l'amministra la giuridizione, e questo non solo per diritto ecclesiastico, ma ancora per diritto divino; onde non può essere da contraria consuetudine abrogato. Anzi laddove negli altri Sacramenti il Sacerdote sospeso, scomunicato, degradato può validamente, sebbene illecitamente conferirli, in questo, essendo necessaria la giurisdizione, illecitamente, ed invalidamente il Sacerdote lo amministra ne'casi poco fa citati. Tanto ci vien confermato dall'autorità e dalla ragione che adduce il Tridentino (1): *Natura, et ratio judicii*, dic'egli, *illud exposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur. Et ideo in Ecclesia Dei persuasum semper fuit, et verissimum esse Synodus haec confirmat, nullius momenti absolutionem esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam, aut delegatam non habet jurisdictionem.* Adunque colui che vien costituito ministro di questo Sacramento dev'esser tale che possa esercitare impero su quelli che dee ligare e sciogliere; ma questo non si può ottenere senza giurisdizione ordinaria, ovvero delegata; dunque deve esser munito dell'uno o dell'altra. Ciò posto, acciocchè un'idea più precisa formar ci possiamo del fin qui esposto, ed aprirci la strada a teorie particolari, che anderemo a sviluppare in altra Lezione, diremo in questa alcune cose sulla giurisdizione in generale, e sulla differenza tra la ordinaria e la delegata.

La giurisdizione, presa generalmente, è il potere morale di reggere e governare i sudditi; presa poi specialmente nel trattato, di che ora ci occupiamo, significa il potere, in forza del quale il Sacerdote, come giudice, emana sentenza verso del suo penitente nel foro della coscienza. Che la giurisdizione sia dall'ordine essenzialmente distinta, lo abbiamo chiaramente dal Tridentino, il quale dichiara nulla l'assoluzione data dal Sacerdote senza giurisdizione, ciò che non sarebbe se questa non fosse dall'ordine distinta; lo abbbiamo ancora dal Lateranese, il quale vuole che

(1) *Sess. 14. cap. 7.*

l'assoluzione si desse dal proprio Sacerdote, o con licenza di questo; se dunque la giurisdizione non fosse dall'ordine distinta nessuno sarebbe alieno Sacerdote, e ciascuno si potrebbe dir proprio, ciò che evidentemente è contrario alla mente del Concilio. Si è poi acremente disputato se la giurisdizione sia dall'ordine distinta in ragion del principio, o soltanto in ragion della materia sottoposta alla giurisdizione; e sebbene vi sia stato chi abbia opinato esser quella distinta ancora in ragione del principio, in guisa che tutta la giurisdizione alla Chiesa commessa, da questa all'individuo si comunicasse, a noi però sembra più ragionevole la opposta sentenza, quella cioè che dice essere la giurisdizione distinta dall'ordine, non in ragione del principio, ma soltanto in ragione della materia, ossia del termine. Imperocchè in forza della ordinazione, *jure divino* riceve il Sacerdote la potestà completa e perfetta di assolvere in ragion del suo principio, non già per rapporto al termine, cioè in quanto a' sudditi che vengono a lui assegnati dalla Chiesa, e ciò in forza delle parole *accipite Spiritum Sanctum*, *quorum remiseritis etc.* Ivi tutti sono costituiti giudici; ma acciocchè quest'autorità dalla potenza passi all'atto vi è bisogno de' sudditi, su cui esercitarsi; questi sudditi son deputati ed assegnati dalla Chiesa, in quella guisa appunto colla quale il Re costituisce un tale a giudice su coloro, che a quello verran deputati dal Governatore; in questo caso il costituito sarebbe veramente giudice, ed avrebbe il completo potere di giudicare in ragion del principio, ma per giudicar validamente avrebbe bisogno della deputazione de' sudditi, da farsi dal Governatore, e così il potere ottenuto dal Sovrano mettersi in atto. Differisce poi la giurisdizione dall'ordine in ciò, che questo si conferisce a ciascun Sacerdote in forza della Ordinazione, quella ha bisogno della legittima deputazione de' sudditi, su cui possa esercitarsi; più, tutt' i Sacerdoti sono nell'Ordine eguali, ma non così nella giurisdizione; e finalmente la potestà dell'ordine è invariabile ed indelebile perchè poggia sul carattere, la giurisdizione può crescere o diminuire, ed anche esser tolta.

La giurisdizione è ordinaria, o delegata. L'ordinaria è quella che ad alcuno compete in ragion dell'impiego, ufficio, e beneficio, cui è annessa la cura delle anime. La delegata è quella che si ottiene per commissione di colui che ha l'ordinaria. Chi ha la giurisdizione ordinaria si dice *proprio* Sacerdote, ma non si può dire assolutamente ordinario, perchè sotto questo nome s'intende colui che ottiene giurisdizione anche nel foro esterno, e perciò il parroco, sebbene abbia giurisdizione ordinaria su' suoi Parrocchiani, e si dica proprio Sacerdote di questi, non può però dirsi ordinario, non avendo nel foro esterno giurisdizione, ma soltanto in quello della coscienza.

La giuridizione ordinaria appartiene a quelli che in ragione

dell'officio hanno cura di anime; così il Papa l'ha in tutta la Chiesa, ed alla sua giurisdizione si rapporta ancor quella del Legato *a latere*, del Penitenziere Maggiore, e de' Nunzi Apostolici, ciascuno nei limiti del proprio incarico. Più, i Vescovi l'hanno per tutta la loro diocesi, e comunicano alla loro giurisdizione i Vicari Generali, il Penitenziere, ed il Capitolo in sede vacante, ed alla stessa giuridizione si riduce quella del Generale per rapporto al suo Ordine, e dei Provinciali per la sua Provincia. L'Arcivescovo può assolvere in tempo di visita i sudditi del suo suffraganeo. Finalmente i Parrochi ottengono giurisdizione ordinaria ne' limiti della loro Parrocchia, e ad essa si riduce la giurisdizione de'Superiori locali degli Ordini Regolari, sebben questi partecipino ancora della Vescovile, avendo giurisdizione nel foro esterno, come si verifica nelle scomuniche, sospensioni, ed altre censure che da loro s'infliggono.

Possono poi esser soggetti taluni all'Ordinaria giurisdizione, e rendersi sudditi di un altro in tre modi, cioè in ragion del domicilio, o quasi domicilio, in ragion dello stato, e finalmente per interpetrazione di dritto o consuetudine. In ragion del domicilio si fa un tale suddito di un altro quando nella sua diocesi o parrocchia tiene permanente abitazione; che se vi sarà stato per una gran parte di un anno dicesi quasi domicilio. Si verifica poi la ragion di stato, quando un tale è ascritto ad una determinata famiglia, o regolare istituto, e ciò o per ragion d'impiego, o anche di divozione. Finalmente la consuetudine ha fatto sì che si possa ancor divenire suddito di un altro, e ciò per consenso almen tacito del proprio ordinario, come si verifica de'pellegrini e vaganti.

In quanto alla potestà delegata, è da osservarsi che due condizioni si richieggono acciocchè questa si possa ottenere. È necessario in primo luogo che si abbia da colui che ha giurisdizione ordinaria, essendo massima riconosciuta in diritto, che *delegatus non potest subdelegare* (1), a meno che espressamente al delegato non si dia questa facoltà, e ad eccezione de' delegati dal Sommo Pontefice. Si richiede in secondo luogo che la delegazione sia legittima così per parte del delegante, come per quella del delegato; ed in quanto al primo, che la delegazione non ecceda i limiti di sua giurisdizione, e che non sia il delegante degradato o scomunicato vitando, restando allora privo della sua giurisdizione; non così del Vescovo eletto nel caso che non fosse Sacerdote; egli non potrebbe assolvere nel foro della coscienza, non avendo ormai giuridizione nel foro esterno, potrebbe delegare altri ad assolvere. Quanto poi al secondo si ricerca, acciocchè la delegazione sia legittima, il non essere degradato, o scomunicato vitando, non potendo in tali casi aver giuridizione, e si ricerca dippiù pe' decreti del Tridentino che, specialmente per le confessioni de'seco-

(1) *Cap. cum causam de appel. tit. 28.*

lari, sia approvato dal Vescovo, a meno però che il delegato non fosse Vescovo. Così, sebbene i Parrochi prima del Tridentino potessero delegare qualunque Sacerdote ad ascoltar le confessioni ne' limiti di lor parrocchia, dopo quel Concilio non è ciò loro permesso, dovendo il delegato esser benanche approvato dall'Ordinario; in opposto illecitamente ed invalidamente assolverebbe per difetto di giurisdizione.

Or questa giuridizione delegata si può avere in tre modi, cioè dall'uomo, dal diritto, e dalla consuetudine; e prima di tutto dall'uomo, quando cioè si ottiene per legittima commissione da colui che abbia la giuridizione ordinaria. In secondo luogo dal dritto, cioè dalla legge canonica, come da una bolla, da un decreto Conciliare può a taluni permettersi che assolvano, o si scelgano il Confessore; così è permesso a tutt'i Sacerdoti degli ordini mendicanti di assolvere i secolari, purchè sieno presentati da' loro superiori, ed approvati dall'Ordinario; così parimenti fu concesso a' Vescovi, a' Generali degli Ordini, a' Provinciali, ed anche a' Prelati minori, ma esenti, potersi eleggere il Confessore: *ne pro dilatione*, dice la decretale (1) *periculum immineat animarum, permittimus Episcopis et aliis Superioribus, nec non minoribus Praelatis exemptis, ut etiam praeter Superioris sui licentiam, providum et discretum sibi eligere possint Confessarium.* Se poi questo Confessore debba essere approvato dall'Ordinario, pare, che i prelati secolari, inferiori a Vescovi, non possano eleggere se non l'approvato dall'Ordinario, perchè quando il Tridentino comandò (2) che niuno potesse ascoltare le confessioni de' secolari, a meno che non avesse un beneficio parrocchiale, o che prima non fosse stato approvato dall'Ordinario, ne escluse ancora ogni privilegio, o consuetudine, *non obstantibus quibuscumque privilegiis, et consuetudine etiam immemorabili.* Quanto poi a' Prelati regolari, anche inferiori, come i Priori, i Guardiani ec. possono essi scegliersi ogni sacerdote anche non approvato, purchè sia detto stesso Ordine, perchè il Tridentino niente innovò circa le confessioni de' Regolari. Finalmente la consuetudine fa sì che un sacerdote abbia giuridizione nel tribunale della penitenza, non perchè la consuetudine possa dare la giuridizione, ma perchè è un segno del tacito consenso del superiore; e quindi si può sempre rivocare pel comando espresso del Superiore stesso.

A compimento della presente Lezione diciamo che la presunzione del consenso futuro del delegante non basta per validamente assolvere, essendo necessaria in quello che assolve la giuridizione attuale, e non presunta. Si è domandato, se valga l'assoluzione data dal Sacerdote col titolo colorato, e coll'errore comune. Noi rispondiamo che valga anche senza il titolo colorato, pur-

(1) *Lib. 3. Decret. tit. 38. de Poenit., et Remiss.*
(2) *De Reformat. sess. 23. cap. 15.*

chè esista l'errore comune, e chi assolve fosse Sacerdote, perchè sebben la Chiesa supplir non possa alla mancanza della materia e forma che sono di diritto divino, può però supplire al difetto di giurisdizione, e ciò pel bene dell'universale, acciocchè tante anime non perissero in buona fede, o fossero agitate da continue ansietà e timori, e questo si avvera ancorchè il Confessore fosse in mala fede. Parimenti può questi validamente e lecitamente fare uso della sua giurisdizione, che più probabilmente crede avere, ed in caso di necessità anche della sua giurisdizione probabile, perchè, sebbene in fatto di sacramenti dobbiam sempre attenerci alla parte più sicura, ciò dee intendersi della materia e della forma, che non dipendono dall'uomo, ma da Dio; quando però si tratta di giurisdizione, purchè non sia per leggiera probabilità, ma o su gravi ragioni sia poggiata, o sopra di motivo urgente, può la Chiesa supplire alla mancanza di giurisdizione, come realmente vi supplisce, a meno che non si voglia condannare il Confessore ed il penitente a continue perplessità. Così la nostra proposizione, sebben sostenga la giurisdizione più probabile, però in vigore del giudizio riflesso è moralmente certa.

LEZIONE VII.

CONTINUAZIONE DELLA STESSA MATERIA.

Essendo la dottrina canonica oltremodo necessaria a conoscersi in ciò che risguarda il ministro del Sacramento della Penitenza, abbiam creduto util cosa dare le teorie generali sulla giurisdizione, e su'diversi modi con cui si modifica la ordinaria, e la delegata: ora crediamo opportuno ponderare con più accuratezza ciò che intorno alla stessa giurisdizione più precisamente vien disposto da due Canoni di generali Concili, i quali sono in vigore, e non poco lume apportano alla presente materia, proponendoci di sviluppare in altra lezione la dottrina della Chiesa sulla riserva de'casi.

Il primo, che presentasi alla nostra considerazione è il noto Canone del Concilio Lateranese IV che comincia: *Omnis utriusque sexus fidelis;* poi così continua, *postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio Sacerdoti . . . . . si quis autem alieno sacerdoti voluerit, justa de causa, sua confiteri peccata, licentiam prius postulet et obtineat a proprio Sacerdote, cum aliter ille ipse non possit absolvere.* Occasione a questo canone diede un abuso, che osservavasi in alcune Chiese, in cui per la legge che allor vigeva di doversi pagar le decime a quello presso di cui ricevevansi i Sacramenti, alcuni Parrochi per riscuotere maggiori decime procuravano nel tempo Pasquale avere quanto più potevano presso di loro persone alle quali amministrare i Sacramenti; allora fu che il Concilio per ovviare a questo disordine, e per serbare una giusta distribuzione, comandò che una volta l'anno almeno, nel tempo

Pasquale, ciascuno si dovesse confessare al proprio Sacerdote, cioè al Parroco, o pure ad altro con licenza di questo. Da quì presero alcuni motivo di mettere in campo una opinione, quanto assurda, altrettanto sovversiva della Ecclesiastica gerarchia, cioè che non potesse altri se non il Parroco concedere tale licenza ad esclusione del Vescovo, e dello stesso Sommo Pontefice; anzi, che volendo questi amministrare un tal Sacramento, avessero bisogno del permesso del Parroco. Ma quanto vadano costoro errati, evidentemente desumesi e dalla consuetudine della Chiesa, la quale ha sempre tenuto aver soddisfatto al precetto dell'annual Confessione chiunque siasi confessato presso un Sacerdote delegato, ed approvato dal Sommo Pontefice, o dal Vescovo, e ricavasi ancora da altre infinite ragioni che potrebbonsi addurre al proposito. Ed infatti ciò che può fare l'inferiore, molto più si può eseguire dal suo superiore; ma il Vescovo è al Parroco superiore, da cui questi riceve la sua giurisdizione; dunque il Vescovo, il quale è proprio e principal Pastore di tutta la Diocesi, può a tutti i suoi diocesani amministrare un tal Sacramento: molto più si dica del Sommo Pontefice. Ora se colui che ha un dritto può ad altri commetterlo, quando specialmente nell'altro esiste un fondamento di poterlo esercitare, poggiando la giuridizione sulla potestà dell'ordine, e questa esistendo nel Sacerdote, può il Vescovo, e molto più il Sommo Pontefice, concedergli la giuridizione, e farlo proprio Sacerdote rispetto a determinati penitenti. Tutto ciò viene confermato da infinite constituzioni di Sommi Pontefici (1) emanate prima e dopo quel Concilio, specialmente a favore de' Regolari, che confermano tali asserzioni; ond'è che possiamo conchiudere colle parole dell'illustre Clero Gallicano, il quale dichiarando la mente del Concilio, così si esprime (2): *fideles, qui Paschalis Communionis gratia confitentur non solum suis Episcopis, eorum Vicariis Generalibus, et Poenitentiariis, verum etiam quibuslibet Saecularibus, vel Regularibus ab Episcopis ad hanc functionem approbatis, ejusdem Concilii Lateranensis praeceptum de annua confessione adimplere.*

L'altro Canone, degno anche di maggior ponderazione, è appunto quello emanato dal Tridentino, che risguarda l'approvazione del Vescovo richiesta pei Confessori così secolari come regolari. Questo canone abolì tutte le disposizioni del dritto antico, con cui i Parrochi potevano dare la delegazione della propria giuridizione, e far confessare a qualunque Sacerdote, anche dal Vescovo non approvato, e modificò quei privilegi con cui i Regolari Mendicanti, o altri privilegiati, anche senza tale approvazione, per giuridizione lor concessa dalla Santa Sede assolvevano chiunque al tribu-

(1) *Joannes XXII. Const. Vas electionis an. 1321. — Leo X. Const. Dum intra mentis arcana an. 1516. — Clemens VIII. in brevi an. 1592. — Innocentius X. in brevi an. 1644. — Clemens X. Const. Superna an. 1670.*

(2) *Epistola Enciclyca an. 1653.*

nale della penitenza si fosse presentato. Il Canone Tridentino comandò che per tutti fosse stata necessaria l'approvazione del Vescovo; noi lo citerem per intiero; indi, a ponderarne l'estensione e lo spirito, lo esamineremo a parte a parte: *Decernit Sancta Synodus*, ecco le parole del Concilio (1), *nullum etiam Regularem posse confessiones saecularium, etiam Sacerdotum, audire, nec ad id idoneum reputari nisi aut parochiale beneficium, aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur necessarium, aut alias idoneus judicetur, et approbationem, quae gratis detur, obtineat; privilegiis et consuetudine etiam immemorabili non obstantibus.* Vuole il canone prima di ogni altro che niuno possa confessare senza l'approvazione del Vescovo, la quale approvazione non sol comprende il giudizio pubblico ed autentico sull'abilità del Sacerdote, ma importa ancora il consenso, permesso, e licenza del Vescovo a poter confessare, o che questa si desse in seguito di un esame *aut per examen*, o in altra maniera qualunque, per cui sia il soggetto dal Vescovo reputato idoneo *aut alias idoneus judicetur*, o pure se abbia un beneficio parrocchiale, *aut parochiale beneficium obtineat;* dal che s'inferisce ancora che l'aver beneficio parrocchiale include l'approvazione a poter ricevere le confessioni in modo che non abbia bisogno il Parroco di altra approvazione; ben inteso però che cessando d'esser Parroco non può ulteriormente confessare, a meno che non abbia una novella licenza, o non sia preventivamente approvato a confessare, prescindendo dalla sua qualità di Parroco. Se poi un Parroco, potendo per la sua Parrocchia confessare, il possa ancora per le altre della sua, e delle altrui Diocesi, sebbene vi sia chi lo affermi, pare più ragionevole l'opinione di Barbosa che il niega, potendo essere un Parroco idoneo per un sito e non per un altro, ove i costumi sieno diversi, e differenti ancora le consuetudini. Specifica dippiù il Canone che intende parlare delle confessioni delle persone secolari, *confessiones saecularium*, dal che s'inferisce che il Concilio niente abbia voluto innovare per le confessioni de' Regolari; ma siccome fu prima del Concilio, così dopo ancora, i Regolari, *intra ordinem*, non han bisogno dell'approvazione dell'Ordinario, ma possonsi confessare a vicenda, purchè sieno stati approvati da' loro Superiori secondo le leggi di ciascun Istituto. Soltanto per le Monache stabilì Gregorio XV (2) che anche per quelle soggette ad un Ordine Regolare, ed esenti dalla giuridizione dell'Ordinario, nessun Regolare potesse confessarle senza l'approvazione del Vescovo Diocesano, anzi Clemente X (3) ordinò che il Regolare approvato ad ascoltar le confessioni de' secolari avesse bisogno di una speciale approvazione per le monache, sebbene a questa seconda legge siasi in parecchie Diocesi derogato dalla contraria consuetudine, e dal consenso tacito de' superiori.

(1) *Sess. 23. cap. 15.*
(2) *Bulla Inscrutabili an. 1622.*
(3) *Bulla Superna an. 1670.*

Il Canone per rapporto alle confessioni dei secolari richiede l'approvazione del Vescovo per tutt'i Sacerdoti, non esclusi i Regolari, *nullum etiam Regularem posse ec.*, ma siccome, parlandosi di Regolari, quelli che diconsi Mendicanti furono di varî privilegî decorati dalla Santa Sede, fa mestieri osservare come si debbano metter d'accordo coi Canoni Tridentini. In generale il Tridentino, allorchè ha comandato che anche i Regolari dovessero essere dall'Ordinario approvati, se i mendicanti sono pur essi Regolari, anche vanno inclusi sotto la regola generale di quel Concilio; è però d'avvertirsi che il Concilio con questo Canone non ha inteso abrogare tutti gli altri privilegi che quelli vantano, essendo regola nel diritto ricevuta che una legge generale non deroga a privilegî particolari, a meno che di questi non faccia special menzione, come nel solo caso della richiesta approvazione dell'Ordinario ha parlato il Tridentino col soggiungere, *privilegiis et consuetudine etiam immemorabili non obstantibus.*

I Mendicanti hanno prima d'ogni altro il privilegio di avere la loro giuridizione immediatamente dalla Santa Sede; tanto abbiamo da diverse decretali dei Sommi Pontefici (1), le quali, sebbene in seguito sieno state modificate e ristrette dagli stessi Pontefici, e specialmente dal Tridentino, non sono state però del tutto rivocate nella loro sostanza, sicchè quando il Tridentino ha detto che anche i Regolari debbano avere l'approvazione dell'Ordinario, non ha escluso che continuassero ad aver la giuridizione dal Sommo Pontefice. Dal che s'inferisce che i Regolari, dei quali è parola, ricevono dal Vescovo, non la giuridizione, ma la semplice approvazione, condizione necessaria, e senza la quale non possono esercitare la giuridizione, che hanno dal Pontificio diritto ricevuta. Affinchè dunque i Regolari possano mettere in esercizio la loro giuridizione si ricerca l'approvazione del Vescovo, e la presentazione del proprio Superiore, perchè essendo stati i privilegî concessi all'istituto, non si rendono proprî dell'individuo, se non in quanto che costui è soggetto alla regola ed alla obbedienza del suo Superiore: ond'è che il Regolare senza esser presentato dal Superiore invalidamente assolve, ancorchè abbia l'approvazione del Vescovo, e ciò per difetto di giuridizione, la quale non dal Vescovo ma dal Superiore a lui si comunica secondo le leggi di ciascun istituto: dal che si deduce che colui che non è Confessore del suo istituto non può esserlo pe' secolari, ed il sospeso dal Superiore resta ancor sospeso in faccia al pubblico. Si può dunque stabilire questa differenza tra il Sacerdote secolare, ed il Regolare, che avendo ambedue nel Sacerdozio il fondamento della giuridizione, l'uno nell'approvazione del Vescovo abbia la giuridizione, e l'esercizio di essa; laddove l'altro ha dal-

(1) *Decretali super cathedram.* — *Bulla Dudum Concilii Viennensis.* — *Bulla Joannis XXII. contra Joannem de Poliaca.* — *Bulla Alexandri V. Regnans in excelsis an. 1409.*

la Santa Sede la sua giuridizione; e l'esercizio di essa dall'approvazione dell'Ordinario.

In vigor degli stessi privilegi possono i Regolari assolvere in generale tutti que' che si presentano al loro tribunale, di qualunque Diocesi essi sieno, sempre supposta l'approvazione dell'Ordinario (1); ciò s'intende quando si trovano nel luogo in cui sono stati approvati dal Vescovo, nè si può estendere nelle Diocesi in cui non sono stati ancora approvati, e possono benanche, fuori però dell'Italia, assolvere da tutt'i casi riservati alla Santa Sede (2). Se ne eccettuano solo i casi contenuti in *Bulla Coenae*, e que' che fossero stati peculiarmente riservati dall'Ordinario del luogo in cui si trovano. Fin quì de' privilegi de' Regolari, e del canone Tridentino.

Si è domandato di qual Vescovo fosse necessaria l'approvazione, se di quello del Penitente, o pure del Confessore, o finalmente del luogo in cui si riceve la confessione; noi rispondiamo, secondo il sentimento comune de' Teologi e la pratica costante seguita in tutte le Diocesi, che il Confessore approvato dal suo Ordinario possa ascoltar le Confessioni di tutti quelli che a lui si presentano, ancorchè di aliena Diocesi, a meno però che questi in frode non si appartino dal proprio domicilio per essere altrove assoluti da un peccato riservato dal proprio Vescovo. Non possono poi tali Confessori esercitare il lor ministero nel luogo ove non sono stati dall'Ordinario approvati, a meno che non sia un Parroco, il quale, giusta la più accreditata sentenza, può confessare il proprio filiano anche fuori Diocesi.

LEZIONE VIII.

DELLA RISERVA DE' CASI.

Continuando a parlare di tutto ciò che può concernere la giuridizione, dimostrata necessaria alla validità del Sacramento della Penitenza, la cui considerazione dee interessare molto il Canonista, abbiam divisato tener parola nella presente lezione di quella limitazione di giuridizione fatta dal Superiore legittimo, e che *riserva* volgarmente si appella. Prima d'ogni altro convien definire che cosa è caso riservato. Sebbene ogni caso sia riservabile per colui che comunica la giuridizione, quello però che è solito a riservarsi vien definito: *un peccato mortale esterno, grave, certo, e completo nella sua specie, e che non possa assolversi da qualunque Confessore.* Dicesi *peccato mortale*, perchè sebbene pos-

(1) *Bulla Pauli III. Cum inter cunctas.* — *Bulla Pauli IV. cum sicut exponi.*

(2) Vedi Passerino *q. 187. a 1. Inspectiones 2. cap. 2.*, ed il decreto di Urbano VIII. del 17 novembre 1628.

sa riservarsi il peccato veniale, pure sarabbe inutile tale riserva non essendo questo materia necessaria del Sacramento della Penitenza, e potendosi rimettere indipendentemente dalla Confessione, e dall'assoluzione. Si soggiunge dippiù che il peccato mortale debba essere *esterno*, perchè riservandosi l'interno, non potendo esser l'uomo sicuro se abbia o no consentito agl'interni pensieri, si esporrebbe la sua coscienza a continue perplessità. Richiedesi inoltre che il peccato sia *grave*, perchè sebbene riservar si possa ogni peccato mortale, ciò non ostante i delitti più atroci debbonsi riservare, acciocchè non si rendesse odioso il Sacramento, e si mettessero ostacoli alla salute delle anime, come inculcano il Tridentino (1), e Clemente VIII: *ut atrociorum tantum, et graviorum criminum absolutionem sibi reservet (Praelatus), quorum reservatio ad Christianam disciplinam retinendam conferat, et in aedificationem, non in destructionem cedat.* Altra condizione a rendere il caso riservato si è che debba esser *certo*: quindi il peccato dubbio di fatto, o di diritto, non si dee considerar come riservato: è poi il peccato dubbio di fatto quando non si conosce certamente se siasi, oppur no, commesso; dicesi dubbio di diritto se si dubita se sia riservato il peccato certamente commesso: questa teoria è più conforme alla benignità della Chiesa nostra Madre, la quale non è da presumersi voler punire alcuno nel suo tribunale sul dubbio di fatto, o di diritto. Finalmente l'ultima condizione per rendere un caso riservato è che questo sia *completo nella sua specie*; così se l'omicidio sarà stato riservato, chi ferisce ma non mortalmente, o mal propina il veleno sicchè la morte non siegua, non sarà incorso nella riserva. Ciò posto, e dalla sua definizione osservata la natura del caso riservato, è necessario vedere se la Chiesa, nel comunicar la giurisdizione abbia il diritto di riservar de'casi, e quali, e di quante specie essi si sieno.

Che la Chiesa abbia il diritto di riservarsi de' casi, e che convenientemente ne abbia alcuni a se riservati, chiaramente deducesi dalla stessa ragion naturale. Imperocchè, se la giurisdizione necessaria per impartir l'assoluzione da' superiori si comunica agl' inferiori, colui che tutta intiera una tale giurisdizione concede, siccome può darla o non darla, così può darla tutta, o limitata; quindi è che da' superiori, pe' quali si comunica agli altri il potere ordinario, o delegato, si può riservare per alcuni di questi casi porzione di un tal potere; il che si esegue dal Pontefice per tutta la Chiesa, dal Vescovo per la sua Diocesi, e da'Superiori maggiori regolari nel proprio istituto. Nè vale il dire, che appena costituito il Vescovo, o il Parroco, diventano costoro ordinari pastori del loro gregge, perchè il potere lor commesso non è affatto indipendente, nè può esserlo nella società Ecclesiastica, ma quello del Vescovo è sempre subordinato a quello del

(1) *Sess. 14. cap. 17.*

Papa, ed a quello del Vescovo il potere del Parroco. Fu poi conveniente che i più atroci delitti, ed i più gravi peccati fossero stati da superiori riservati, e perchè a periti più esperti, come si presumono i superiori, debbono esser riservati le malattie dell'anima più gravi, ed affinchè questi delitti per la difficoltà di averne assoluzione, si rendessero più rari ed infrequenti. Tutte queste cause ed il poter di riservare ci sono stati ammirabilmente descritti, e profondamente dal Tridentino dimostrati (1): *Magnopere*, egli dice, *ad Christiani populi disciplinam pertinere Sanctissimis Patribus nostris visum est, ut atrociora quaedam et graviora crimina, non a quibusvis, sed a Summis dumtaxat Sacerdotibus absolverentur. Unde merito Pontifices maximi, pro suprema potestate sibi in Ecclesia universali tradita, causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari judicio reservare. Neque dubitandum est, quando omnia quae a Deo sunt, ordinata sunt, quia hoc idem Episcopis omnibus in sua cuique Dioecesi, in aedificationem tamen non in destructionem liceat, pro illis in subditos tradita supra reliquos inferiores Sacerdotes auctoritate praesertim quoad illa, quibus excommunicationis censura adnexa est. Haec autem delictorum reservatio consona est divinae auctoritati, non tantum in externa politia, sed etiam coram Deo.*

Ora i casi che possonsi riservare sono moltiplici secondo il potere di chi li riserva; e siccome la riserva può venir dal Papa, dal Vescovo, e dal Superiore Regolare, così fa mestieri osservar tali casi partitamente. Ed in primo luogo, il Sommo Pontefice, per la pienezza del suo potere in tutta la Chiesa, riserva a se alcuni casi per la conveniente assoluzione. Tali sono quei molti, che sono riservati in *Bulla Coenae*, così chiamata questa bolla perchè soleasi pubblicare in ciascun anno *in Coena Domini*, cioè nel Giovedì Santo. Pubblicata da S. Pio V in Roma nel 1567 tal bolla, non poca opposizione incontrò nei Principi, e specialmente per parte del duca di Alcalà, il quale allor governava il nostro Regno in nome della Spagna; sicchè ora, per difetto di pubblicazione, non essendo nel suo vigore, noi ci asteniamo dal riportarne i moltiplici e svariati suoi casi. Sono dunque riservati alla Santa Sede 1.° la violazione della clausura dei Monasteri di Monache, e ciò a fine cattivo, contro il santo voto di castità; 2.° il duello, giusta la costituzione di Clemente VIII (2), il quale confermando l'altra costituzione di Gregorio XIII (3) sottopone a scomunica riservata al Papa non solo quei che combattono nel duello, ma quelli ancora che persuadono, incitano, e provocano col portare armi, cavalli, carte d'invito ecc., i patrini, i fautori, i difensori, e finalmente coloro che portatisi appositamente a vedere il duello, servono d'incitamento colla loro presenza, e ciò ancorchè l'effetto

(1) *Const. illius vices 17. Aug. 1592.* (2) *Ibidem.*
(3) *Const. ad tollendum.*

del duello non siegua; 3.° la violenta percussione di Chierico o Monaco, con tutte quelle condizioni che noi esponemmo allorchè nel libro secondo parlammo del privilegio del canone, di cui godono i Chierici; 4.° finalmente la simonia reale completa, nel dare e ricevere un ordine, un beneficio, o per entrare in qualche Religioso Istituto, non che la simonia confidenziale anche incompleta.

A tutti questi casi riservati al Papa è annessa ancora la scomunica; e siccome la riserva suole apporsi in ragion di questa, tolta la scomunica, si toglie ancor la riserva, e l'assoluzione rimane, in quanto al peccato, soggetta al Confessore ordinario. In quanto poi l'assoluzione da questi casi riservati, deve essa darsi dallo stesso Pontefice, a meno che il peccato non fosse occulto, perchè in tal caso l'assoluzione è commessa al Vescovo, giusta la legge del Tridentino: dicesi poi peccato occulto quello che non è pubblico, ancorchè si sappia da pochi (1). Per singolare privilegio possono assolvere da tali casi i Religiosi privilegiati, fuori però dell'Italia, e siccome l'assoluzione papale importa che il penitente debba portarsi in Roma, così può assolvere il Vescovo stante la impotenza fisica o morale di quello, come avviene agli abitualmente infermi, a'vecchi, a'poveri, alle donne, agl'impuberi, ed a tutti coloro che sono sotto l'altrui soggezione, come sono le mogli, i figli di famiglia, ed i servi.

Oltre ai casi riservati dal Sommo Pontefice, vi sono anche quelli riservati dal Vescovo, e diconsi casi *a nobis*, cioè *reservati a nobis*. Questi sono differenti secondo le diverse Diocesi, in cui, per gli stessi motivi di sopra enunciati, ciascun Vescovo si riserva alcuni casi pe'peccati gravi e più notevoli, e soliti ad avvenire nella sua Diocesi. Ma oltre questi, altri ve ne sono, dai quali può assolvere il Vescovo, e sono quelli che diconsi *reservati nobis*, cioè riservati a noi: in questa categoria son compresi tutt'i casi riservati al Papa, ne'quali, o perchè occulti, o per la impotenza del penitente, si concede a'Vescovi l'assolvere. E questa, anzichè una riserva, è piuttosto una concessione fatta a Vescovi dal Sommo Pontefice.

Finalmente vi sono altri casi, i quali si riservano da'Superiori degl'Istituti Regolari; sopra dei quali è da notarsi che il Sommo Pontefice Clemente VIII, acciocchè i Superiori poco prudenti col riservar molti casi non mettessero ostacolo alla salvezza dei loro subordinati, col decreto del 26 maggio 1593 stabilì undici casi riservabili da Superiori Regolari, oltre dei quali non fosse permesso altri riservarne, se non col consenso del Capitolo generale per tutto l'Ordine, e del Capitolo Provinciale per tutta la Provincia. I casi sono i seguenti: 1.° Gli avvelenamenti, gl'incantesimi, i sortilegi. 2.° L'apostasìa dalla Religione coll'abito monastico, o senza, purchè siasi uscito dalla Religione coll'animo di non più

(1 *Sess. 24. cap. 6.*

ritornarvi. 3.° La notturna, e furtiva uscita dal Chiostro, coll'animo però di ritornarvi. 4.° La proprietà contro il voto di povertà, purchè sia tanta la materia che giunga al peccato mortale. 5.° Il falso giuramento in un giudizio legittimo e regolare. 6.° Il procurare, l'ajutare, il consigliare l'aborto dopo l'animazione del feto, ancorchè l'effetto non ne sia seguito. 7.° La falsificazione della mano del Superiore, o dei sigilli del Monastero. 8.° Il furto de' beni del Monastero, o Convento, purchè fosse in tale quantità da costituire un peccato mortale. 9.° Il peccato di carne, purchè sia consumato. 10.° L'uccisione, ferita, o grave percossa verso qualunque persona. 11.° Il malizioso ritardo, o impedimento delle lettere dei superiori verso gl'inferiori, ed a vicenda, ed anche l'apertura di dette lettere. Sono questi i casi stabiliti da Clemente VIII, non perchè tutti si dovessero considerare riservati nel fatto, ma perchè sono tali da potersi riservare da'Superiori Regolari.

È poi chiaro che può assolvere dai casi riservati 1.° chi li riservò; 2.° il suo successore; 3.° il Superiore, come il Papa in tutta la Chiesa, e l'Arcivescovo rispetto a suoi suffraganei nel solo caso dell'atto della visita; 4.° colui che ha ottenuta la facoltà delegata da chi l'avea ordinaria; 5.° e generalmente quando trattasi dell'articolo di morte può assolvere da qualunque riserva ogni Sacerdote approvato, e non potendosi questi avere, qualsiasi Sacerdote anche non approvato, ed anche scomunicato, o sospeso, o degradato, dovendosi piamente presumere, giusta la mente del Tridentino, che la Chiesa in questo caso *a tutti* abbia voluto dare la giurisdizione, atteso un sì grave pericolo della salute delle anime: *pie admodum*, dice il Concilio (1): *ne hac occasione (scilicet casuum reservatione) aliquis pereat in Ecclesia Dei, semper custoditum fuit, ut nulla sit reservatio casuum in articulo mortis; atque adeo omnes Sacerdotes, quoslibet poenitentes, a quibusvis peccatis, et censuris absolvere possint.*

Si è domandato se la facoltà di assolvere dai casi riservati spiri colla morte, e colla remozione del concedente. Noi rispondiamo che se la facoltà è stata data in generale senza determinazione di tempo o di caso, non cessa colla morte o rimozione del concedente, perchè si considera la grazia di già fatta ed accettata; ciò che non si verifica se sia stato designato il tempo, e la persona, perchè in questo caso cessa la giurisdizione conceduta, *dummodo res sit integra*, cioè purchè non siasi cominciata la confessione; in opposto si considera come una grazia fatta ed accettata che non termina col concedente; oltrechè sarebbe troppo duro e molesto obbligare il Penitente a ricominciare una novella confessione. La qual cosa è conforme al diritto delle decretali (2), ed alla equità naturale.

(1) *Sess. 14. cap. 7.*
(2) *Cap. si super gratia de offic. et potest. jud. deleg. in VI. l.1.tit.14.— Cap. si cui de praebendis in VI. Lib. 3. tit. 4.*

LEZIONE IX.

DELLE INDULGENZE.

Come un'appendice al trattato che risguarda la giuridizione del ministro nel Sacramento della Penitenza, crediamo util cosa dare una nozione sulle indulgenze, le quali, anche in forza di una giurisdizione, si comunicano nella Cattolica Chiesa. Esse vengono definite per quella remissione della pena temporale, cui rimane obbligato colui, al quale è stato condonato il peccato in quanto alla colpa ed alla pena eterna, fatta fuori del Sacramento della Penitenza da chi ha giurisdizione di dispensare il tesoro della Chiesa: *remissio poenae temporalis, debitae peccato actuali remisso quoad culpam et poenam aeternam, facta extra Sacramentum ab eo qui jurisdictionem spiritualem habet dispensandi thesaurum Ecclesiae.* Imperocchè è stato sempre nella Chiesa riconosciuto poter l'uno per l'altro soddisfare alla giustizia di Dio, perchè essendo tutti membri di un medesimo corpo, di cui Gesù Cristo è il capo, se nel corpo materiale ciascun membro sull'altro influisce, così nel corpo mistico della Chiesa il merito di uno può applicarsi all'altro: ha poi questo di particolare l'applicazion del merito che si fa dalla Chiesa, che esso è di valore infinito, poggiando sul merito di Gesù Cristo, il quale, e perchè nella passione e nella morte sua non avea peccati da soddisfare, e attesa la personalità sua divina, meritò infinitamente. A questo s'aggiungono ancora i meriti della Santissima Vergine e de'Santi, i quali non avendo peccati proprî da soddisfare, il merito che colle loro sofferenze hanno in questo mondo acquistato lo lasciano a disposizion della Chiesa per farne la competente applicazione. Tutti questi meriti formano il tesoro della Chiesa, il quale è infinito, e da questa variamente si applica a favor di ciascuno per mezzo delle indulgenze.

Dal fin quì esposto chiaramente siegue che l'indulgenza altra è plenaria ossia totale, altra è parziale; la prima toglie tutta la pena che rimane dopo le colpe; la seconda corrisponde a quel tempo che sarebbesi fatto di pena temporale in questo mondo giusta i canoni penitenziali. Così si concede l'indulgenza di uno o più giorni, di uno o più anni, di una o più quarantene, cioè di una o più serie di quaranta giorni, che secondo gli antichi canoni consisteva nel digiuno di quaranta giorni in pane ed acqua, detto quarantena quasi *carantena a carendo*, cioè nell'esser privo di altri cibi oltre il pane ed acqua. Questa remissione di pena però non dee intendersi quasichè si rimettessero tanti giorni o anni di pena nel Purgatorio, quanto si è guadagnato d'Indulgenza, ma che questo tempo corrisponda a tanto di pena, quanta sarebbe stata da Dio rimessa colla penitenza di tanti giorni o anni, giusta gli antichi canoni Penitenziali, o il giudizio prudente del Confessore. Premesso ciò, avendoci proposto di parlar delle Indulgenze, osser-

veremo in primo luogo il diritto nella Chiesa di concederle, e come nella diversità dei tempi le abbia concedute, e chi debba concederle, e per quanto si estenda la giurisdizione di ciascuno, e finalmente direm qualche cosa del Giubileo.

Che nella Chiesa sia il diritto di dispensar le Indulgenze dal tesoro a lei commesso pe' meriti specialmente di Gesù Cristo, lo abbiam chiaramente dalla Scrittura, in cui Gesù Cristo medesimo avendo detto a Pietro (1): *quodcumque solveris super terram erit solutum et in coelis*; ed indi (2): *pasce oves, pasce agnos*, parlò in generale, e quindi il suo discorso dee stendersi per tutti i vincoli che avrebbero potuto impedir l'uomo a conseguire l'eterna salute. Pietro adunque, da Gesù Cristo costituito Pastore e giudice della Chiesa, ebbe da Gesù Cristo istesso non solo il diritto di assolvere gli uomini dai peccati nel Sacramento della Penitenza, ma ancora di rimetter loro fuori del Sacramento la pena dovuta al peccato coll'applicare ad essi i meriti e la soddisfazione stessa del suo Divino Maestro. A ciò si aggiunga che in ogni Società bene costituita appartiene al sommo potere disporre del pubblico tesoro secondo l'esigenze ed i bisogni d'ognuno, avuto sempre riguardo al pubblico bene; se dunque la Chiesa è stata costituita a forma di società, il Pontefice, che n'è il capo, ed i Vescovi sotto la sua dipendenza, possono applicare a ciascuno secondo i bisogni il tesoro spirituale, che è in loro potere, e che consiste per appunto nelle Indulgenze. Dunque il diritto che ha la Chiesa di conceder queste è fondato, oltre alle chiarissime autorità della Scrittura, sulla natura stessa della Ecclesiastica società.

Or sebbene nei primi tempi della Chiesa l'uso di conceder le indulgenze fosse stato un poco più raro, non mancano però degli esempli per iscorgere che esse furono impartite. Era allora fervente la carità nel cuor dei fedeli, e col rigore della disciplina, e coll'uso di rigorose penitenze doveansi disporre al martirio. Leggiamo però che S. Paolo (3), acciocchè l'incestuoso di Corinto non fosse stato sopraffatto da più dolorosa tristezza, dopo un anno di penitenza, per l'indulgenza gli rimise il dippiù della pena dovuta; e nel secondo secolo della Chiesa Tertulliano ci attesta (4) essere in uso che domandassero i penitenti l'intercessione dei Martiri, e dei Confessori della fede per ottenere da' Vescovi l'indulgenza della pena che doveano in faccia a Dio ed alla Chiesa in seguito dei lor peccati; lo stesso ci confermano ancora S. Cipriano (5), e i due Concilî di Ancira (6) e di Nicea (7). Nei tempi susseguitivi anche più si concesse d'indulgenze; Bonifacio VIII ci rammenta (8) un'antica consuetudine di concedersi grandi indulgenze a coloro

(1) *Matth. 16.*
(2) *Joan. 21.*
(3) *11. ad Corinth. 11. 6.*
(4) *Lib. ad Martyres cap. 10.*
(5) *Epist. XIII.*
(6) *Can. 5.*
(7) *Can. 12.*
(8) *Cap. Antiquorum.*

che portavasi a visitare il sepolcro del principe degli Apostoli: *antiquorum habet fida relatio, quod accedentibus ad honorabilem Basilicam Principis Apostolorum de urbe, concessae sunt magnae remissiones, et indulgentiae peccatorum;* lo stesso ci confermano Clemente VI (1), e Sisto IV (2). Le indulgenze pur si accordarono quando nel secolo XI e XII si predicarono e si effettuirono in seguito le crociate, contro cui tanto scagliaronsi i filosofi dello scorso secolo, nè tra noi vi manca chi ancor le taccia d'imprudenza e di fanatismo, senza avvertire che un secolo non si giudica colle idee, colle opinioni, e coi sentimenti di un altro. Le Crociate, ispirate da santo zelo, e cantate dalla poesia, nobili figlie della Religione, le Crociate, eccitate dai sommi Pontefici, e predicate da Pietro l' Eremita, e da S. Bernardo, liberarono l'Europa dalla dominazione dei Turchi, e quindi dalla desolazione e dalla barbarie, promossero la nostra civiltà, le arti, ed il commercio, animarono le repubbliche di Genova, e di Venezia, che le più belle pagine hanno occupato della storia moderna, e per non allontanarmi dal mio scopo, promossero in tutto il Cristianesimo lo spirito di mutua fratellanza, ravvicinarono gli spiriti disuniti ed opposti per le civili discordie, in una parola dovendo disporre a penitenza, sempre richiesta a guadagnar le indulgenze, resero l' uomo amico dell' uomo.

Nè altre cause mancaron dappoi a concedere, e guadagnar le indulgenze, e specialmente furono a quelli accordate che avessero concorso e contribuito con somme pecuniarie ad edificare, o riparar tempi, spedali, ed altri luoghi sacri, indiritti a render culto alla divinità, e ad accorrere a' bisogni dell'uomo. La predicazione di queste indulgenze, essendo stata ad un Ordine commessa a preferenza di un altro, ha dato ad alcuni occasione di argomentare doversi a ciò attribuire lo scisma di Lutero. È questo un assurdo. Le rivoluzioni nell'ordine politico e religioso, come altre volte ho fatto avvertire nel corso di questo mio lavoro, sono state mai sempre l'opera del tempo; lo scisma era già preparato per conseguenza della fragilità della umana natura che sempre inclina al suo peggio; attribuirlo all'ambizione di un frate, ed alla emulazione di due Ordini Religiosi, impegnati ambedue a predicar le indulgenze, è lo stesso che confondere la causa di una cosa con quello che n' è soltanto il motivo accidentale. Se Lutero non fosse comparso, non sarebbe mancato un altro che vi avrebbe data la spinta fatale, e lo scisma sarebbe stato ancor consumato. Il che se è vero, non può parimente negarsi che qualche Vescovo abbia alcune volte ecceduto nel modo di concedere le Indulgenze, ed alcuni questori, così detti elemosinari, incaricati a predicarle e raccogliere le limosine, sieno stati troppo esigenti a riscuoterle; contro de'quali ha però sempre reclamato la Chiesa,

(1) *Cap. Unigenitus.*
(2) *Cap. Quemadmodum.*

fino a tanto che nel Concilio Viennese (1) furon questi abolitl, ed in quollo di Trento (2), acclocchè la Ecclesiastica disciplina non s' illanguldisse dal suo primiero fervore, fu comandato che con moderazione e parsimonia, secondo l'antica consnetndine della Chiesa, si concedessero le Indulgenze: *cum potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesiae concessa sit, atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit, Sacrosanta Synodus Indulgentiarum usum Christiano populo maxime salutarem, et sacrorum Conciliorum auctoritate probatum, in Ecclesia retinendum esse docet et praecipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant. In his tamen concedendis moderationem juxta veterem et probatam in Ecclesia consuetudinem adhiberi cupit, ne nimia facilitate Ecclesiastica disciplina enervetur. Abusus vero qui in his irrepserunt, quorum occasione insigne hoc Indulgentiarum nomen ab haereticis blasphematur, emendatos et correctos cupiens, praesenti decreto generaliter statuit, pravos quaestus omnes pro iis consequendis, unde plurima in Christiano populo abusuum causa fluxit, omnino abolendos esse.*

Essendo la collazione delle Indnlgenze nn atto di giurisdizione, a colni appartiene dar le indulgenze il quale ha nella Chiesa giurisdizione; or noi dicemmo esser nella Chiesa il Sommo Pontefice da Gesù Cristo costitnito Capo e reggitor della stessa; dunqne al Sommo Pontefice *jure divino*, spetta impartire le indulgenze; al contrario il Vescovo avendo la ginridizione per mezzo del Sommo Pontefice, il quale pnò toglierla, accrescerla, e diminuirla, esso *jure ecclesiastico* ha il dritto di comnnicarle. *Papa*, dice S. Tommaso (3), *habet plenitudinem Pontificalis potestatis, quasi Rex in Regno, sed Episcopi assumuntur in partem sollicitudinis quasi Judices singulis civitatibus praepositi, propter quod eos solos in suis literis Papa fratres vocat, reliquos autem omnes vocat filios. Et ideo potestas faciendi indulgentias plene residet in Papa, quia potest facere prout vult, causa tamen existente legitima; sed in Episcopis est taxata secundum ordinationem Papae, et ideo possunt facere secundum quod est eis taxatum, et non amplius.* È però da notarsi che lo stato e l'officio Vescovile, richiedendo per se stesso che il Papa gli comnnichi un tal potere, ne siegue che i Vescovi si considerano nel dar le indulgenze non come delegati del Papa, ma come ordinarî, perchè in forza dello stato e dell'nfficio hanno questa giurisdizione dal Papa; e sotto qnesto rapporto si pnò anche dire, come dicesi da alcuni, che i Vescovi abbiano un tal diritto *jure divino*, sempre intendendosi *mediatamente*, ed immediatamente poi dal Papa. Che se il Papa commetta ad altri il potere di dar le Indulgenze, come

(1) *Clement. Abusionibus 2. 4. 1.*
(2) *Sess. 25. de Reformat. Decret. de Indulgentiis.*
(3) *3. p. q. 26. art. 3.*

agli Abati, a' Parrochi, a' superiori Regolari, e finalmente a' semplici Chierici, saran sempre questi soltanto delegati, ma giammai ordinari dispensatori delle indulgenze medesime, come i Vescovi.

Il potere poi de' Vescovi fu limitato specialmente dal Concilio Lateranese IV, dal quale si stabilì (1) che dessero soltanto quaranta giorni d'indulgenza, ed un anno nel giorno della consecrazion della Chiesa: *quia*, disse il Concilio, *per indiscretas et superfluas indulgentias, quas quidam praelati facere non verentur, et claves Ecclesiae contemnuntur, et poenitentialis satisfactio enervatur, decernimus, ut cum dedicatur Basilica, non extendatur Indulgentia ultra annum, sive ab uno, sive a pluribus Episcopis consacretur, ac deinde in anniversario dedicationis tempore, quadraginta dies de injunctis poenitentiis indulta remissio non excedat. Hunc quoque dierum numerum indulgentiarum literis praecipimus moderari, quae pro quibuslibet causis aliquoties conceduntur.* È poi tale la differenza che passa tra il Vescovo ed il Sommo Pontefice nel conceder le indulgenze, che la giuridizion del Vescovo si restringe tra i limiti della sua Diocesi, come quella del Metropolitano nella sua Provincia, laddove la giuridizion del Pontefice si estende su tutta la Chiesa.

Resta or a dir qualche cosa del Giubileo. Giubileo, dalla voce Ebraica *Jobel*, vuol dire remissione, perchè siccome gli Ebrei aveano il loro Giubileo, allorchè in ogni cinquant'anni ricevevano i loro beni venduti, ritornavano nel possesso de'loro fondi, ed i servi la libertà ricuperavano, così i Cristiani dissero Giubileo quel tempo in cui la Chiesa, aprendo loro i suoi tesori, rimette i loro debiti contratti colla divina giustizia, e li libera dalle pene temporali rimaste in ragion del peccato; ond'è che a buon diritto si disse questo tempo anno *Sacro*, o *Santo*. Esso infatti dura un anno, e comincia dalla vigilia della Natività di Gesù Cristo Signor nostro a'primi Vesperi, e termina a'primi Vesperi della medesima Vigilia dell'anno che siegue. Sogliono però i Pontefici dopo l'anno del Giubileo celebrato in Roma estenderlo nelle altre Provincie dell'Orbe Cattolico a maggior comodo de' fedeli.

Il Giubileo è la stessa indulgenza plenaria, accresciuta di altri privilegi, i quali non soglionsi concedere nelle altre plenarie indulgenze, cioè che ogni Sacerdote approvato dall' Ordinario possa assolvere da ogni peccato, o censura riservata al Vescovo, o al Papa, poche eccettuate, e commutare, o dispensare con giusto motivo i voti semplici, eccettuati quelli di perpetua castità, e di professione religiosa.

L'origine di questa istituzione si dee a Bonifacio VIII, il quale nel 1300 stabilì che si celebrasse in ogni centenario; ma Clemente VI nel 1350, avuto considerazione alla brevità della vita umana, per la quale avveniva che molti in tutto il tempo di lor

(1) *Can. 62. Cum ex eo cap. de Poenit. et remiss.*

vita non avrebbero avuto l'agio di partecipare ad un tanto beneficio della Chiesa, restrinse l'intervallo de' Giubilei ad anni cinquanta. Urbano VII dipoi nel 1389 decretò che si fosse celebrato in ogni trigesimoterzo anno, e ciò in memoria degli anni di Gesù Cristo Signor Nostro; e finalmente Paolo II nel 1470, volle che l'anno santo si fosse celebrato in ogni venticinque anni, la quale costituzione di Paolo, confermata da Sisto IV nel 1473, è attualmente in vigore nella Chiesa, sebbene suolsi ancora, oltre di questo, concedere da' Pontefici l'indulgenza a modo di Giubileo per altri peculiari motivi, e specialmente per l'occasione di loro assunzione al Pontificato.

LEZIONE X.

ESTREMA UNZIONE.

Fra le molte unzioni che si praticano nella Chiesa a significare quella virtù che si comunica all'uomo in forza dei Sacramenti, evvi quella che dicesi *estrema*, perchè si conferisce sul finir della vita. Ed era ben conveniente che Gesù Cristo, dopo avere nella istituzione de' suoi Sacramenti somministrato all'uomo i mezzi per esser soccorso in tutt' i periodi del viver suo, non l'avesse abbandonato in quello in cui tutta la forza dell'inferno sarebbe stata occupata per perderlo; laonde, siccome Egli istituì il Battesimo per farlo rinascere nell'ordine spirituale, la Confermazione, l'Eucaristia, e la Penitenza a corroborarlo, nudrirlo, e restituirlo nel primiero splendore, così parimenti istituì l'Estrema Unzione per toglierglì tutti gl'impedimenti che avrebbero potuto dargli ritardo all'ingresso nel Cielo. È perciò che questo Sacramento si è detto ancora *Sacramentum exeuntium*. Vien esso definito essere il Sacramento della unzione degl' infermi, fatta dal Sacerdote con una determinata forma di parole per la salute dell'anima e del corpo: *Sacramentum unctionis infirmorum ad salutem animae et corporis factae per Sacerdotem sub certa verborum forma.* Noi, seguendo sempre le leggi del nostro metodo, ne osserveremo brevemente l'origine, il ministro, la materia, la forma, e gli effetti.

Sebbene molti sieno stati gli eretici, i quali sonosi scagliati contro la divina istituzione di un tal Sacramento, pure la costante tradizion della Chiesa lo ha sempre tenuto come da Gesù Cristo istituito, e promulgato dall'Apostolo S. Giacomo; talchè meritamente il Concilio di Trento lo ha proposto come un dogma di fede, ed ha definito (1): *Si quis dixerit Extremam unctionem non esse vere et proprie Sacramentum a Christo Domino nostro institutum, et a Beato Jacobo Apostolo promulgatum, sed ritum tantum acceptum a Patribus, aut figmentum humanum, anathema sit.* Ed in verità,

(1) *Sess. 14. can. 1.*

se a costituire un Sacramento richiedesi la materia e la forma, nonchè la collazion della grazia, chi non vede che queste tre cose appunto designò S. Giacomo allorchè a' fedeli scriveva (1): se alcuno tra voi s' inferma, chiami i Sacerdoti della Chiesa, i quali sopra di lui pregheranno, ungendolo col sacro olio, e sarà quello guarito, ed essendo in peccati, saranno a lui rimessi? *Infirmatur quis in vobis? Inducat Presbyteros Ecclesiae, et orent super eum ungentes eum oleo in nomine Domini: et si in peccatis sit, remittentur ei.* Ivi vediam designata la materia, che è appunto l' olio, prescritta la forma cioè l'orazione, e finalmente vediamo chiaramente specificata la remission de' peccati, oggetto primario de'Sacramenti da Gesù Cristo istituiti. Gesù Cristo dunque istituì questo Sacramento; e sebbene varie sieno state le opinioni degli Eruditi sul tempo di tale istituzione, tacendo la Scrittura, a noi sembra più verisimile il dire che l'abbia istituito dopo la Resurrezione, e propriamente quando istituì quello della Penitenza, del quale l' estrema Unzione può considerarsi come il complemento. È questa una opinione, che sebbene non abbia un esplicito fondamento nella Scrittura, pure sembra la più verisimile, e perchè nessun altro fuori di Gesù Cristo potea essere l'istitutore de'Sacramenti, considerandosi i reggitori della Chiesa dispensatori soltanto della grazia di Dio, *dispensatores multiformis gratiae Dei* (2); e perchè avendoci S. Luca narrato (3) aver Gesù Cristo prima della sua ascensione al Cielo conversato per quaranta giorni co' suoi Discepoli parlando del Regno di Dio, cioè dell'amministrazione della sua Chiesa, se questa si amministra colla fede e coi Sacramenti, dobbiamo fondatamente conchiudere che allora appunto sia stato questo Sacramento istituito, e dapoi dall' Apostolo S. Giacomo promulgato: onde con ragione disse S. Leone Magno: *non ergo ii dies, qui inter resurrectionem Domini, Ascensionemque fluxerunt, otioso transiere decursu, sed magna in eis confirmata Sacramenta, magna sunt revelata mysteria.*

Dalle stesse parole di S. Giacomo argomentar possiamo qual fosse il ministro di questo Sacramento, allorchè ha detto: *inducat Presbyteros Ecclesiae:* dunque il solo Sacerdote n' è il legittimo ministro, e quindi, purchè sia Sacerdote, ancorchè degradato o scomunicato, validamente potrà conferirlo, tra perchè S. Giacomo non ha detto Vescovo, o Parroco, ma soltanto Sacerdote, e perchè questo Sacramento non si amministra a modo di giudizio, e quindi non richiedesi giurisdizione a conferirlo. Acciocchè poi sia lecitamente ancora amministrato, il Sacerdote dev' esser Parroco o altri con sua licenza, essendo proprio del Pastore pascere le sue pecorelle; ciò che si esegue specialmente nell'ammi-

(1) *Cap. 5.*
(2) *1. Petr. 4.*
(3) *Act. 1.*

nistrazione de' Sacramenti; anzi Clemente V (1) fulminò la scomunica *latae sententiae*, riservata al Papa contro que'Regolari che sotto pretesto di privilegio volessero amministrare questo Sacramento; dallaquale pena devesi eccettuar sempre il caso di necessità.

Or sebbene ne' primi tempi della Chiesa molti fossero i Sacerdoti che concorressero nell'amministrare l'estrema unzione, essi pregando, ed un solo ungendo, e profferendo la forma, come abbiamo dagli antichi Rituali della Chiesa Greca e Latina, pure le Decretali lo dichiararono valido, ancorchè un solo Sacerdote l'amministrasse, *uno praesente Clerico* (2); ciò che venne pur confermato da Benedetto XIV (3); e perciò S. Tommaso (4), dopo aver detto che questo Sacramento significando l'abbondanza della grazia, dovesse conferirsi da più Sacerdoti; *quia hoc Sacramentum perfectae curationis effectum habet, et in eo requiritur copia gratiae, competit huic sacramento quod multi Sacerdotes intersint, et quod oratio totius Ecclesiae, effectum hujus Sacramenti adjuvet*, soggiugne, che essendovi un sol Sacerdote, può anche questi solo rappresentare gli altri, figurando, e pregando in nome di tutta la Chiesa: *si tamen unus solus Presbyter adsit, intelligitur hoc Sacramentum perficere in virtute totius Ecclesiae, cujus minister existit, et cujus personam gerit.*

Che se ogni Sacramento costar dee di materia, e di forma, la materia di questo è appunto l'olio, *ungentes eum oleo*, il quale olio dev'essere naturale, e quindi quello degli olivi, benedetto ancora dal Vescovo, sebbene, specialmente presso i Greci, si permette che per commissione del Vescovo potessero benedirlo ancora i semplici Sacerdoti. Deve esso applicarsi con una quintuplice applicazione sul corpo dell'infermo, corrispondente a' cinque sensi del corpo, e secondo la più probabile sentenza ciò richiedesi alla validità del Sacramento. Or nell' applicazione della materia devesi appunto pronunziar la forma, cioè *per istam sanctam unctionem, et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Deus quidquid deliquisti per visum*, e ciò nell' ungere gli occhi, *per auditum*, negli orecchi, e così degli altri sensi.

L'effetto di questo Sacramento ci viene enunciato da S. Giacomo allorchè dice: *oratio fidei salvabit infirmum, et alleviabit eum Dominus, et si in peccatis sit, dimittentur ei.* Adunque la grazia dello Spirito Santo, che in questo Sacramento si comunica, è tale, che per esso sono i delitti espiati, sono tolte le reliquie de'peccati, l'anima rimane alleviata, eccitandosi gran fiducia nella divina misericordia, si acquista maggior forza per resistere alle insidie del demonio, e finalmente si ottiene alle volte la salute del corpo, quando questa è ordinata al ben dello spirito. È questa la

(1) *Clement. de Privilegiis l. 5. tit. 7. cap. 1.*
(2) *Cap. quaesivit extra tit. 40. de verbor. signific.*
(3) *Cap. Pastoralis super ritibus Graecorum* §. *5.*
(4) *Contr. Gent. lib. 4. cap. 73.*

dottrina del Concilio di Trento (1), secondo la quale la più sana parte de' Teologi ha conchiuso che l'effetto principale di questo Sacramento sia l'aumento della grazia abitnale, ordinato a togliere il torpore al bene che resta nell'anima pel peccato, e la proclività al male in forza dello stesso; e che l'effetto secondario sia la salute del corpo, purchè questa conduca al bene dell'anima.

É in ultimo da notarsi che tal Sacramento sia stato istitnito per gl'infermi, e quindi non deesi amministrare a' validi e sani, sotto pena di nullità, ancorchè costoro vadano a morte, come i condannati, o siano in prossimo pericolo di morire, come il soldato vicino alla battaglia, e la donna prossima a partorire. Ciò per altro non dee intendersi in modo da attendere gli ultimi momenti dell'infermo, quando cioè di sensi destituito non possa conoscere il Sacramento che gli si amministra; tal consuetudine è stata sempre riprovata ed ultimamente dal Catechismo Romano (2). Parimenti, essendo stato questo Sacramento istituito per togliere l'inclinazione al male dopo il peccato, non avendo i fanciulli prima dell'uso della ragione, ed i pazzi *ab infantia* potuto commettere alcun peccato, siccome non sono capaci di ricevere il Sacramento della penitenza, così neppure questo dell'Estrema unzione.

Se poi tal Sacramento si possa o no ripetere, sebbene Ivone Carnotese abbia ne' bassi tempi tenuta la parte negativa, impugnato perciò dal Maestro delle sentenze, il Tridentino ha detto di sì, poggiato sulla ragione che non abbia qnesto Sacramento un effetto tale, che indelebilmente resti scolpito nell'anima come il carattere; ha soggiunto però (3): *quod si infirmi post susceptam hanc unctionem convaluerint, iterum Sacramenti hujus subsidio juvari poterunt:* dal che s'inferisce non potersi questo Sacramento ripetere nella stessa malattia, giacchè l'eccezione conferma la regola in contrario; la quale dottrina viene ancora confermata dalla consnetudine della Chiesa nniversale. Molti sono i riti e le cerimonie solite a praticarsi nell'amministrazione di questo Sacramento, sui quali ciascnno segua il Rituale della sua Chiesa. Fin quì del Sacramento dell'Estrema unzione.

LEZIONE XI.

ORDINE SACRO.

Sin dal principio di questo trattato del Sacramenti dicemmo che alcuni erano stati da Gesù Cristo istituiti a sorregger l'uomo nei suoi varî bisogni spirituali, ed altri a conservare e ben dirigere la Ecclesiastica società; ed avendo fin quì osservati quelli che perfezionano l'uomo nei varî periodi di sua vita, ora è necessario par-

(1) *Sess. 14. can. 2.*
(2) *2. p. de Extrema Unctione n. 18.*
(3) *Sess. 14. cap. 3.*

lare degli altri due, che maggiormente interessano il Canonista. L'Ordine è quel Sacramento della novella legge, col quale si conferisce all'ordinato il potere spirituale, e si comunica la grazia per ben eseguire gli uffizi Ecclesiastici: *Sacramentum novae legis, quo traditur spiritualis potestas, et confertur gratia ad debite obeunda munia Ecclesiastica.* Varî poi sono i gradi che costituiscono l' Ecclesiastica gerarchia, e moltiplici sono i doveri del Chiericato, come a lungo dicemmo nel secondo nostro Libro. E se ogni Sacramento costar dee di materia e di forma, la materia di questo è appunto quel segno sensibile, per la cui tradizione l'ordine si conferisce: la forma poi sono le parole che usansi nella tradizione degl' istrumenti, come a lungo vien descritto nel Pontificale Romano. Molte cose da' Teologi sogliansi discettare a tal proposito: noi ci fermeremo su quello che interessa al Canonista; e se nell'Ordine considerar si dee il Vescovo che lo conferisce come ordinario ministro, e quello a cui si conferisce, noi di amendue terrem parola, e cominceremo dal primo.

È legge del Tridentino (1), che ciascuno debba ordinarsi dal *proprio* Vescovo, o da un altro con licenza di questo; che se siasi fatto altrimenti, il Vescovo ordinante resti sospeso per un anno dalla collazione degli ordini, e l'ordinato non potrà esercitare l'ordine ricevuto finchè non piacerà al suo Ordinario. Dicesi poi Vescovo *proprio* colui, nella cui diocesi è nato quegli che dev'esser promosso all'Ordine, oppure che questi vi abbia un beneficio Ecclesiastico, o finalmente vi abbia fissato il suo domicilio: da quì i Canonisti assegnano tre titoli per essere alcuno ordinato, cioè quello dell'origine, del beneficio, e del domicilio, e ciò conformemente a' decreti di Bonifacio VIII (2), confermati e spiegati da Innocenzo XII nella sua Costituzione *Speculatores* (3). Adunque stabilì questo Pontefice che il titolo di origine deve intendersi quando alcuno sia nato in un luogo naturalmente, e non per accidente e per caso, quando cioè a breve tempo o di passaggio i genitori di lui siensi trovati in quel sito; dal che s' inferisce che per rapporto a quelli de' quali s'ignorano i parenti ed il luogo di origine, come sono i fanciulli esposti, deve reputarsi Vescovo proprio colui, nella cui diocesi furon questi battezzati. *Subditus*, disse il Pontefice, *ratione originis is tantum sit, ac esse intelligatur, qui naturaliter ortus non fuerit ex accidenti, occasione nimirum itineris, officii, legationis, mercaturae, vel cujusvis temporalis morae, seu permanentiae ejus patris in illo loco; quo casu nullatenus ejusmodi fortuita nativitas, sed vera tantum et naturalis patris origo erit attendenda.*

Il titolo poi di domicilio deve intendersi che fosse tale, che sebbene chi vuole ordinarsi sia nato altrove, pure stabilmente abbia

(1) *De Reform. sess. 23. cap. 8.*
(2) *Cap. cum nullus de tempore ordinandorum in VI.*
(3) *6. Novembris 1694.*

nella diocesi dell' Ordinante fissata la sua dimora, e ciò o col dimorarvi per un decennio, o per un certo considerevol tempo trasportando colà le sue masserizie, e fissandovi il domicilio, dimostrasse l'animo di rimanervi; ma e nell'uno e nell'altro caso quest'animo deve confermarsi col giuramento. *Subditus autem*, soggiunge il Pontefice, *ratione domicilii ad effectum suscipiendi Ordines, is dumtaxat censeatur, qui licet alibi natus fuerit, illud tamen adeo stabiliter constituerit in aliquo loco, ut, vel per decennium saltem in eo habitando, vel majorem rerum, ac bonorum suorum partem cum instructis aedibus in locum hujusmodi transferendo, ibique insuper per aliquod considerabile tempus commorando, satis superque suum perpetuo ibidem permanendi animum demonstraverit, et nihilominus ulterius utroque casu, se vere et realiter animum hujusmodi habere, jurejurando affirmet.*

Finalmente il titolo del beneficio deve intendersi che sia tale che il pacifico possesso de' suoi frutti bastar possa a competentemente sostentare il Chierico giusta la tassa sinodale, o i costumi de' luoghi, senza aver bisogno che si supplisca col patrimonio. Di questa rendita del beneficio dovrà fare l'Ordinario espressa menzione nella bolla, ossia attestato che rilascia, eseguita la Ordinazione. *Licet*, conchiuse il Pontefice, *Clericus ratione cujusvis beneficii in aliena dioecesi obtenti subjici dicatur jurisdictioni illius Episcopi, in cujus dioecesi beneficium hujusmodi situm est, tamen volumus, ut nemo ejusmodi subjectionem ad effectum suscipiendi Ordines acquirere censeatur, nisi beneficium praedictum hujus sit reditus, ut ad congruam vitae sustentationem, sive juxta taxam synodalem, sive, ea deficiente, juxta morem regionis, pro promovendis ad sacros ordines, detractis oneribus, per se sufficiat, illudque ab ordinando pacifice possideatur, sublata quacumque facultate supplendi, quod deficeret fructibus ejusdem beneficii cum adjunctione patrimonii etiam pinguis, quod ipse ordinandus in eadem, seu quavis alia Dioecesi obtineret; ac Episcopus sic ordinans, de reditu beneficii hujusmodi expressam in consueta collatorum ordinum attestatione mentionem facere debebit.* Il Concilio di Trento (1) estese anche più questo terzo titolo col comandare che il Vescovo potesse anche ordinare un suo familiare non suddito, purchè questi avesse seco lui abitato per un triennio, e purchè subito gli conferisse un beneficio.

Che se il proprio Vescovo si trovi legittimamente impedito perchè infermo, o per altro motivo, può, dopo avere esaminati ed approvati i suoi Chierici, spedirli ad un altro per le ordinazioni (2); la quale licenza suolsi concedere per via di lettere, che diconsi comunemente dimissorie; le medesime, come abbiam detto altrove, non possono spedirsi dal Capitolo nella Sede vacante, ec-

(1) *Sess. 23. cap. 9.*
(2) *Sess. 23. cap. 3. de Reformat.*

cetto che per gli artati, se prima non sia terminato l' anno di lutto; in opposto come dichiarò il Tridentino (1), il Capitolo resterà interdetto, i Chierici ordinati *in minoribus* non potranno godere del privilegio del foro, e quelli ordinati *in sacris* resteranno *ipso jure* sospesi a beneplacito del futuro Prelato.

Per ciò che risguarda i Regolari (salva sempre l' eccezione pei soggetti all'Abate *nullius*), possono i loro Superiori dar le dimissorie a quelli tra loro subordinati che crederanno capaci di potere ascendere all'Ordine. Essi debbono dirigerli e presentarli al Vescovo del luogo, ove è situato il Monastero ; che se il Vescovo è assente, o impedito, possono ad altri dirigerli, e nelle lettere dimissorie esprimere il motivo che il Vescovo Dioecesano è assente, o che non tenga ordinazione. Ma se il Superiore appositamente attenda, e vada in cerca di questo motivo d'impedimento per evitare le ordinazioni del Diocesano, dev' esser privato della sua dignità ed uffizio, non che della voce attiva, e passiva. Può anche il Vescovo ordinante esaminare il Regolare, dovendo esser sempre memore del precetto apostolico : *manus cito nemini imposueris.* Tanto abbiamo da un decreto della Sacra Congregazione, emanato in Roma a 15 marzo 1596 per autorità di Clemente VIII, e che ci piace rapportare per intiero: *Statuitur superiores Regulares posse suo subdito, itidem regulari, qui praeditus qualitatibus requisitis, ordines suscipere voluerit, litteras dimissorias concedere, ad Episcopum tamen Diocesanum, nempe illius Monasterii, in cujus familia ab iis ad quos pertinet, Regularis positus fuerit : et si dioecesanus abfuerit, vel non esset habiturus ordinationes, ad quemcumque alium Episcopum, dum tamen ab eo Episcopo, qui ordines contulerit, examinetur quoad doctrinam; et dum ipsi Regulares non distulerint de industria concessionem dimissoriarum in id tempus in quo Episcopus Diocesanus, vel abfuturus, vel nullas habiturus esset ordinationes. Verum cum a Superioribus Regularibus, Episcopo Dioecesano absente, vel ordinationes non habente, literae dimissoriae dabuntur, in eis utique hujusmodi causam absentiae dioecesani Episcopi, vel ordinationum ab eo non habendarum, exprimendam esse. Quod qui non fecerint, officii et dignitatis seu administrationis, et vocis activae et passivae privationem, ac alias arbitrio ejusdem Sanctissimi D. N. Papae reservatas poenas incurrant.*

Tutto ciò, che abbiam detto fin quì deve intendersi soltanto acciocchè una ordinazione fosse lecita ; alla validità poi si richiede che il Vescovo usi la prescritta materia e forma, ed abbia l'intenzione di fare ciò che intende far la Chiesa. Che anzi non solo la trasgressione dei citati decreti non rende perciò frustranea l'ordinazione, ma ancora se sia stata questa conferita da un Vescovo intruso, eretico, scismatico, scomunicato, degradato, e simoniaco, perchè il potere dato al Vescovo nella sua consecrazione non può

(1) *Sess. 7. cap. 10. de Reformat.*

essere cancellato da alcun delitto, la Chiesa reputò sempre valide cosiffatte ordinazioni. Ed infatti S. Cornelio, senz'altra ordinazione ricevè nella sua comunione il Sacerdote Massimo, e gli altri Novaziani; lo stesso fece S. Attanasio per rapporto a' Chierici Ariani, e S. Leone affermò esser valide le ordinazioni fatte da Anatolio intruso Patriarca di Costantinopoli. Tanto abbiamo ancora da Nicola II, da Alessandro II, da S. Gregorio VII, e da altri Romani Pontefici; ond' è che il Tridentino in generale poté conchiudere, non potersi tenere per non ordinato colui che lo fu una volta, allorchè definì (1): *Si quis dixerit per sacram ordinationem non imprimi characterem, vel eum qui Sacerdos semel fuit, Laicum rursus fieri posse, anathema sit.*

Si è molto negli ultimi tempi disputato sulle ordinazioni Anglicane, e sebbene vi sia stato taluno che l'abbia voluto tener per valide; ciò nulladimeno comunemente ora si hanno per invalide e di niun momento. Ecco il rito attuale di tali ordinazioni, giusta il Rituale di Eduardo VI, approvato nel 1562 dalla Pseudo-Sinodo di Londra. Il Vescovo consecratore dimanda al consecrando il mandato regio, invece delle Apostoliche bolle; domanda ancora il giuramento con cui si dee riconoscere la suprema autorità del Sovrano così nelle cose temporali, come nelle spirituali, col rigettare dippiù tutte le autorità e superiorità straniere, e quindi l'autorità dei Papi e dei Concilî; interroga ancora se sia persuaso di essere stato chiamato giusta la volontà di Gesù Cristo, e la costituzione di quel Regno, la quale consiste nel non riconoscere l'autorità del Sommo Pontefice, e nel difendere le nuove opinioni; domanda dippiù se sia persuaso bastar la sola Scrittura a far ottenere la salute eterna, e che quindi sia inutile la tradizione; e finalmente lo interroga, se sia disposto ad esterminare ogni straniera dottrina, erronea, e contraria alla parola di Dio, e ciò in pubblico ed in privato, anche coll' eccitare gli altri a fare lo stesso. Sotto il nome di straniere dottrine s' intendono appunto quelle della Chiesa universale. Son queste le interrogazioni, che si premettono alla consecrazione del Candidato: dopo ciò soggiunge il consecrante: *Deus omnipotens, Pater noster caelestis, qui hanc tibi voluntatem concessit, concedat insuper vires, ac facultatem ad haec efficaciter praestanda, ut opus istud suum, quod in te incoepit, absolvat, teque integrum et inculpabilem inveniat in illo supremo die per Jesum Christum Dominum nostrum. Amen.*

Ciò posto, chi non vede che una forma in sè stessa ambigua, e secondo gli aggiunti ereticale, non possa essere la legittima forma da rendere valida l'ordinazione? Imperocchè nelle citate parole parlasi in termini generali *ad haec efficaciter praestanda*, le quali espressioni non possono significare la forma adattata pei Sacramenti, che dev'esser tale da dovere specificar la materia, e se si

(1) *Sess. 23. can. 4.*

vogliano commensurar dagli agglunti denotano esse la dottrina degli eretici, cioè di riconoscere il supremo dominio spirituale in colui che non è stato come tale da Gesù Cristo costituito, d' impugnare la tradizione, e di conculcare la dottrina della Chiesa universale. A questo si aggiunga che quando Gesù Cristo autore dei Sacramenti, non determinò specificatamente la forma di alcun sacramento, lo lasciò alla Chiesa universale, e quindi all'universal potere di essa appartiene designarla, ed accuratamente ordinarla; in opposto tante sarebbero le forme dei Sacramenti, quante le Chiese particolari, ciò che è assurdo; dunque la Chiesa particolare d' Inghilterra non avea diritto di stabilire una forma, e avendola stabilita a suo capriccio non si ha più in essa il Sacramento da Gesù Cristo istituito. Dobbiam quindi conchiudere che le ordinazioni di quella Chiesa, fatte secondo il Rituale di Eduardo, come attualmente si pratica, sieno tutte invalide, e perchè la forma o non specifica, o malamente specifica la materia, e perchè non è la forma della Chiesa universale. Chi desidera ulteriori schiarimenti sopra una quistione di tanta importanza legga il P. Le Quien, il P. Hardouin, il P. Boucat, e Tournely, i quali dottamente scrissero e con erudizione non poca contro le opposte arguzie del P. le Courayer.

LEZIONE XII.

SULLA INVALIDITÀ DELLE ORDINAZIONI.

Avendo fin quì osservato quanto concerne l'ordinario Ministro della collazione dell' Ordine, ch' è appunto il Vescovo, fa d' uopo che si disamini tutto ciò che risguarda il soggetto della ordinazione, affinchè questa non men validamente che lecitamente sia conferita. Imperocchè sonovi alcune condizioni che rendono il soggetto affatto incapace di ordinazioni, ed in tal caso son queste da considerarsi invalide; altre poi sono disposizioni che si ricercano nel soggetto dell' ordinazione, acciocchè lecitamente questi possa esser promosso agli ordini, senza le quali si rende soltanto illecita, e non invalida l'ordinazione: noi parleremo delle prime, e dipoi ordinatamente delle seconde.

La differenza del sesso, la mancanza del battesimo, e la intenzione affatto contraria nel soggetto da essere ordinato, furono questi motivi a dichiarar sempre invalide tali ordinazioni. La donna fu sempre tenuta incapace ad essere ordinata: tanto dimostrò Gesù Cristo col suo esempio, che volle non già le donne, ma gli uomini deputare a ministri del Sacramento, come rilevasi dall'ultima cena, ove gli Apostoli ordinò sacerdoti a preferenza della sua santissima Madre, e tanto ancora ci fè sentire dal suo Apostolo S. Paolo, il quale diceva nelle sue lettere non esser permesso alla donna parlare in Chiesa, nè insegnare, ma ascoltare in silenzio

con tutta la soggezione inverso dell'uomo (1), e la costante tradizion della Chiesa non permise giammai che donna alcuna fosse stata sacramentalmente ordinata. Che se leggiamo negli Ecclesiastici annali il nome di Vescove, e di Presbitere, eran queste mogli di quei che assumevansi a Vescovi e Preti (2), e posta la ordinazione dei loro mariti, giusta i sacri canoni, o chiudevansi in Monastero, o professavano castità: quanto poi alle diaconesse, eran queste o vedove di un sol marito, non minori di anni sessanta, o vergini di sperimentata probità, non minori di anni quaranta, le quali si assumevano per assistere a quelle che si dovevano battezzare, per aprire e chiudere le porte di quella parte di Chiesa da cui entravano le donne, nei tempi in cui queste eran dagli uomini in Chiesa divise, per aver cura delle vedove povere, e per accompagnare presso a Vescovi quelle donne, che avean bisogno di parlare ad essi. Elleno, sebbene fossero state benedette con alcuni riti, e colla imposizion delle mani del Vescovo col presbiterio, pure non ebbero giammai luogo nella Ecclesiastica gerarchia, essendosi sempre considerati tai riti ordinati a significare una semplice deputazione a peculiare ministero, non già una vera consecrazione. Nè punto ci tratteniamo a confutar la favola della Papessa Giovanna, inventata nel secolo undecimo da Mariano Scoto, ed accresciuta da putide menzogne da autori di poca critica, o di cuore corrotto. Lontano egli per più di due secoli dal fatto che ci narra, vorrebbe farci credere avere una tale Giovanna governata per due anni e più la Chiesa universale, e precisamente negli anni 853 ed 854 tra il Pontificato di Leone IV, e di Benedetto III. Il suo racconto è una favola smentita da autori coevi o poco lontani da quel tempo di cui narra il fatto, e confutato vittoriosamente da due insigni Cardinali Baronio e Bellarmino, dal nostro Natale Alessandro (3), e perfino da Blondello, Ministro Calvinista, ai quali rimettiamo i nostri Lettori.

Anche la mancanza del battesimo rende invalida la ordinazione. Imperocchè il battesimo si considera come il fondamento di tutti gli altri Sacramenti, senza del quale questi non possono sorreggersi. Esso è la porta per cui si entra nella Chiesa, nè può aver comando nella Ecclesiastica società chi ad essa non appartiene in vigor del carattere battesimale, nè alcuno può spiritualmente agire, se spiritualmente non nasce in vigor del battesimo.

E finalmente la mancanza della intenzione rende l'ordine invalido; poichè Gesù Cristo, nell'avere i sacramenti istituito, volle che questi a modo umano si fossero conferiti e ricevuti; ond'è che se l'intenzione è necessaria non pure in chi li conferisce, ma anche

(1) *1. Ad Corinth. 14. — 1. ad Timoth. 2. — ad Ephes. 5.*
(2) *Conc. Turon. 2. can. 13. — Conc. Antissiodor. can. 21. — Conc. Roman. an. 721. cap. 1.*
(3) *Hist. Eccles. sec. IX. diss. 5.*

in chi li riceve, molto più poi quando costui, anzichè aver l'intenzione di riceverli, l'abbia piuttosto contraria.

Si è domandato se l'ordinazione data a' fanciulli fosse valida. Sebbene vi sia stato chi tali ordinazioni abbia tenute per invalide, sembra però più conforme al testo delle decretali, ed alla retta ragione, che quantunque illecite, si dovessero tener per valide; tra perchè Innocenzo III (1) a colui, che prima degli anni della discrezione si era ordinato *in minoribus*, ed indi, fatto adulto, Sacerdote senza esser diacono, comandò che al diaconato si fosse supplito e non agli ordini minori; e perchè l'ordinazione non dà l'atto in forza del carattere, ma bensì la facoltà di esercitare l'atto: quindi è che siccome il fanciullo, sebbene non abbia l'uso della ragione, ha però la facoltà di ragionare, così quantunque non sia capace di esercitare l'atto di giurisdizione, è però capace di riceverne la facoltà. Ciò che si conferma ancora con moltissimi esempî ricavati dagli Ecclesiastici annali; difatti leggesi nella vita di Eutimio Abato essere stato costui di tre anni battezzato, tonsurato, ed ordinato Lettore; e nel libro Pontificale, che Eugenio I, il quale fu Papa nel 652, sia stato Chierico da fanciullo; e così leggesi di altri presso il Martene (2).

Ma, oltre le qualità divisate a render valida l'ordinazione, altre ve ne sono non poche che si richieggono a renderla ancor lecita. Esse sono al numero di nove, cioè la vocazione, la retta intenzione, la probità de' costumi, la scienza, l'età legittima, gl'interstizî, l'ordinazione non fatta *per saltum*, il titolo, e l'esenzione dalla irregolarità. 1.° È in primo luogo necessaria la vocazione, giacchè le altissime funzioni, alle quali vengono deputati i ministri dell'altare, ed il grave incarico di aver cura delle anime richiedono da Dio ajuti speciali, i quali non si concedono a quei che s'intrusero nel Santuario, e si addissero al Chiericato per interesse, o ambizione, o per altre umane vedute, e non furonvi da Dio chiamati; ciò che grandemente inculcava l'Apostolo allorchè diceva (3): *nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron, sicut Christus non semetipsum clarificavit ut Pontifex fieret, sed qui locutus est ad eum: Filius meus es tu.*

2.° Che se molti sono i segni, pei quali si suole la vera vocazione dalla falsa discernere, noi lasciando questi segni a discutersi dagli Ascetici, diciamo essere il più chiaro indizio quello di osservare la seconda condizione, per la quale dicemmo lecita l'ordinazione, cioè che l'intenzione sia retta, per la quale il Chierico, rinunziando alle cure secolaresche ed a' beni temporali, debba esser tutto intento nell'abbracciar lo stato chiericale a meglio e più da vicino servire il Signore, di cui vuol esser ministro.

(1) *Cap. Tuae literae de Clerico per saltum ordinato lib. 3. tit. 29.*
(2) *Lib. 1. de Antiquit. Rit. cap. 8 a 3.*
(3) *Ad Hebraeos 5.*

3.° Richiedesi ancora la bontà de'costumi, pe'quali risplenda tra tutt'i fedeli colui che dev'essere ascritto al Chiericato, e quindi agli Ordini promosso: ciò che chiaramente prescrisse ai Vescovi il Tridentino, allorchè parlando dei Chierici in generale, disse (1): *Sciant tamen Episcopi non singulos in ea aetate constitutos debere ad hos ordines assumere, sed dignos dumtaxat, et quorum probata vita senectus est;* e dei Sacerdoti in particolare (2); *ita pietate et sanctis moribus sint conspicui, ut praeclarum bonorum operum exemplum et vitae monita ab iis possit expectari.*

4.° Vuolsi ancora la scienza, la quale, se a tutt'i Chierici è necessaria, debb' esser proporzionata a ciascun ordine, che vuol riceversi; e quindi per la tonsura è necessario almeno che l'iniziando sappia leggere e scrivere nel suo idioma nativo, e conosca di più i rudimenti della Religione, che professa; per gli ordini minori vuolsi che conosca ancora la lingua latina, nella quale sono scritte le preghiere della Chiesa: *minores ordines*, disse il Tridentino (3), *iis qui saltem linguam latinam intelligent, conferantur*; pel suddiaconato, e diaconato richiedesi che si abbia la conoscenza di ciò ch' è necessario a bene esercitare l'ordine; e pel Sacerdozio oltre la cognizione della materia, della forma, e del rito di celebrare la messa, delle rubriche e come obblighino, dei difetti che possono occorrere e come supplirvi, e finalmente delle disposizioni della mente e del corpo, vuolsi ancora la conoscenza di ciò che concerne l'amministrazione de' Sacramenti, *ut ad populum* (4) *docendum ea quae scire omnibus necessarium est ad salutem, ac administranda Sacramenta, diligenti examine praecedente idonei comprobentur.* Ove si riflette che sotto nome di Sacramenti intende il Concilio parlar di quelli che può il Sacerdote amministrare, cioè il battesimo, l'Eucaristia, l'estrema unzione, ed in caso di necessità il Sacramento della Penitenza, la cui forma deve sapere a memoria per potersene nella necessità servire. Maggior conoscenza richiedesi in colui che dev'esser promosso a cura di anime, e finalmente cognizioni moltissime e più estese ricerca il Tridentino ne' Vescovi, acciocchè possano esortare nella sana dottrina, e confutare quei che vi si oppongono, dovendo loro servir di attestato la laurea, o la licenza in Teologia, o in dritto Canonico, meritevolmente ottenuta in qualche Università di Studi: *scientia ejusmodi*, disse il Concilio (5), *polleat (Episcopus), ut muneris sibi injungendi necessitati possit satisfacere; ideoque ante in universitate studiorum Magister, sive Doctor, aut Licentiatus in sacra Theologia, vel jure canonico, merito sit promotus, aut publico alicujus Academiae testimonio idoneus ad alios docendos ostendatur.*

5.° L' età legittima è un' altra disposizione, che richiedesi ad essere ordinato, per la quale, giusta il Tridentino, non havvi al-

(1) *Sess. 23. cap. 12.*
(2) Ivi *cap. 14.*
(3) *Sess. 23. cap. 11.*
(4) Ivi *cap. 14.*
(5) Ivi *sess. 22. c. 2.*

cuna determinazione intorno alla Tonsura ed a' quattro minori ordini, ma ricercasi soltanto che si abbia una scienza competente, giusta quello che abbiam poc' anzi spiegato. Si definì poi per gli altri ordini quale età si richiedesse, e si disse, che bastava pel Suddiaconato (1) l' anno vigesimo secondo cominciato; pel Diaconato l' anno vigesimo terzo; ed il vigesimo quinto pel Sacerdozio; in guisa che, anche di un' ora cominciato il nuovo anno, legittimamente potesse taluno esser promosso agli ordini. Pel Vescovado poi, giusta la legge delle decretali (2), non abrogate dal Tridentino, si richieggono anni trenta compiti. Parimente, giusta lo stesso Tridentino (3), ad ottenere un beneficio è necessaria l'età di anni quattordici cominciati; che se il beneficio è curato, o fosse una dignità con cura di anime, anni venticinque, e se una semplice dignità, anni ventidue, ambidue egualmente cominciati. Pio II stabilì alcune pene contro coloro che si fossero intrusi nel santuario senza l'età legittima, contro il prescritto dai canoni (4), dichiarandoli dall' Ordine sospesi, ed esercitando così il loro ministero, anche irregolari: *statuimus et ordinamus, quod omnes et singuli, qui absque dispensatione canonica, aut legitima licentia, sive extra tempora a jure statuta, sive ante aetatem legitimam, vel absque dimissoriis literis . . . ad aliquem ex sacris ordinibus se fecerint promoveri, a suorum ordinum executione ipso jure suspensi sint, et si hujusmodi suspensione durante in eisdem ordinibus ministrare praesumpserint, eo ipso irregularitatem incurrant.* Quivi intende parlare il canone dei soli ordini sacri; nel quale si avverta doversi intendere la sospensione non già finchè si giunga all' età prescritta, come alcuni malamente hanno interpetrato, ma perpetua; e quindi i così ordinati, volendo esercitare i loro ordini, incorreranno sempre nella irregolarità, a meno che non sia intervenuta la dispensa del Pontefice, o del Vescovo, nel caso che il fatto sia occulto.

6.° Devesi ancora per la legittima collazione e ricezione dell'ordine attendere ad osservare gl' interstizî che passar debbono tra l'uno e l'altro ordine, ed il tempo stabilito dal diritto. Il Concilio di Trento (5), comandò, che negli ordini minori si serbassero gl' interstizî, ed in rapporto agli ordini sacri volle che un anno fosse passato d' intervallo tra l' uno e l'altro; il tutto però rimise a discrezione del Vescovo, da regolarsi secondo l' utilità, o necessità della Chiesa: *nisi necessitas, aut Ecclesiae utilitas, judicio Episcopi, aliud exposcat.* L'anno poi che domanda il Concilio non dee intendersi di anno preso matematicamente *a die in diem*, ma secondo i quattro tempi prescritti dalla Chiesa, in modo che il

(1) *Sess. 23. c. 12.*
(2) *C. cum in cunctis 7. Extra lib. 1. tit. 6.*
(3) *Sess. 23. c. 6., et sess. 24. c. 22.*
(4) *Const. Cum Sacrorum 16. nov. 1461.*
(5) *Sess. 23. c. 11. de Ref.*

tempo ecclesiastico di un anno corrisponda con quello dell' altro anno. Adunque la dispensa degl'interstizî è stata al Vescovo commessa, ciò che dee intendersi del Vescovo dell' ordinando, non già di colui, che ordina in forza della dimissoria del proprio Vescovo; che se senza questa dispensa un tale si lasciasse ordinare, senza osservare gl' interstizî, peccherebbe contro il precetto della Chiesa, ma non incorrerebbe in alcuna pena, perchè nessuna n'è stata minacciata dalla legge. Che se al Vescovo è stata commessa la dispensa dagl' interstizî, non è poi lo stesso in quanto alla dispensa dal tempo prescritto dalla Chiesa, essendo soltanto il Pontefice Sommo colui, che può dispensare dai canoni della Chiesa universale.

I tempi prescritti dalla Chiesa per le sacre Ordinazioni sono sei, cioè il Sabbato prima della seconda Domenica di Quaresima, della Domenica di Passione, di Pasqua, della Trinità, della Domenica quarta di settembre, e quello prima del Santo Natale; e questo per gli ordini sacri. In quanto poi ai quattro ordini minori si potevano essi per l' antica disciplina conferire nel Mercoledì, o Venerdì prima de'Sabbati dei quattro tempi; ma ora sembra essersi a ciò derogato dalla contraria consuetudine, restando però la facoltà di poter esser conferiti privatamente nel giorno di Domenica. Che se alcuno si ordinasse fuori del tempo prescritto senza peculiare dispensa del Sommo Pontefice, incorrerebbe nella sospensione; ed esercitando l' ordine, anche nella irregolarità, giusta la Costituzione di Pio II poco fa citata. In quanto a' Regolari, alcuni opinano poter essere da' loro Superiori dispensati negl' interstizî, e quindi esser da' Vescovi ordinati in tre Domeniche, o giorni festivi consecutivi, senza alcuna Pontificia dispensa. Allegano costoro varî privilegî dei Sommi Pontefici Alessandro VI ed Eugenio IV, i quali perchè non rivocati dal Tridentino, anzi confermati da Gregorio XIV e da Clemente VIII, considerar si debbono nel loro pieno vigore. Secondo questa opinione possono i Vescovi *tuta conscientia* procedere a cosiffatte ordinazioni de' Regolari, come hanno opinato il Rodriguez, il Diana, e specialmente il dottissimo Barbosa, citati da Andrea della Madre di Dio (1), sebbene tali privilegî non costando chiaramente dal Bollario, sarebbe a desiderarsi che qualche Pontificia costituzione o più specificatamente li denunziasse alla Chiesa universale, o del tutto li abolisse.

7.° L'ordinazione, per esser legittima, deve farsi gradatamente, e non già *per saltum*. Dicesi ordinato alcuno *per saltum* allorchè è promosso all' ordine maggiore senza aver prima ricevuto l' ordine inferiore. Tale ordinazione è valida, e perchè la Chiesa in tali casi conferisce l'ordine trasandato, e non ripete quello di già ricevuto, ciò ch' è indizio sicuro della sua validità, e perchè

(1) *Tract. 8. cap. 4. puncto 5.*

essendo poteri distinti, l'uno non richiede l'altro nello stesso soggetto : però l' ordinazione è gravemente illecita , e resta sospeso colui che in tal guisa è stato ordinato ; anzi esercitando l' ordine non mai ricevuto, incorre benanche nella irregolarità (1). Sono questi i primi sette capi, per cui può rendersi illecita l'ordinazione ; gli altri due , perchè variamente modificati per le leggi del Regno , e per le canoniche sanzioni, meritano peculiare sviluppo , e formeranno il soggetto di altre Lezioni.

LEZIONE XIII.

DEL SACRO PATRIMONIO.

8.° Fra le diverse condizioni, che noi stabilimmo come necessarie alla liceità della Sacra Ordinazione, dicemmo esser l'ottava appunto il Titolo. Dicesi titolo di Ordinazione il diritto perpetuo di poter esigere quanto è necessario al decente e convenevole sostentamento del Chierico , nascente o da Beneficio , o da Patrimonio , o da Professione Religiosa. Fu sempre creduto conveniente che il Chierico avesse il necessario al suo sostentamento , acciocchè non fosse obbligato con disdecoro del suo ministero a mendicare, o con detrimento dell'anima sua a procacciarsi il cibo con mezzi illeciti, e poco convenienti al suo stato. Quindi è che le leggi canoniche furono mai sempre intese a regolare il titolo per le sacre ordinazioni : noi comincerem da quelle, ed osserveremo in seguito le disposizioni tutte degli ultimi due Concordati che ebber luogo nel nostro Regno, nonchè in opportune annotazioni i susseguenti decreti.

Avendo i Padri del Concilio di Trento rivolto l'animo a restaurare tutti i canoni tendenti a render sempre salda la Ecclesiastica disciplina, non poteano perder di mira quanto riguardar dovea specialmente i Chierici. Essi attesero non solo a voler per questi quanto loro fosse stato bastevole al decente sostentamento, ma volendo tenere stretto alla sua Chiesa colui il quale dovendo servirla , avea diritto ad esserne rimunerato , stabilirono (2) , a titolo primordiale della sacra ordinazione, il beneficio : *statuit*, così il Concilio , *ne quis Clericus saecularis , quamvis alias sit idoneus moribus , scientia , et aetate , ad sacros ordines promoveatur , nisi prius legitime constet , eum , beneficium Ecclesiasticum , quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere :* nel quale decreto tre cose sono da osservarsi, volersi cioè dal Concilio in primo luogo che si abbia un vero beneficio, sotto il qual nome si racchiude ancora un Vicariato perpetuo , o Cappellania perpetua , o anche una perpetua Ecclesiastica pensione , non già temporanea ; in secondo luo-

(1) *Cap. Si quis baptizaverit : de clerico non ordinato ministrante extra lib. 5. tit. 28.*
(2) *Ses. 21. cap. 2.*

go che il beneficio, e quindi il Vicariato, la cappellania, o la pensione sia legittimamente posseduta, ond' è che non basta a titolo di sacra ordinazione un beneficio litigioso, o soltanto sperato, o che il Chierico fosse stato sol nominato, o presentato; e finalmente che il beneficio bastar potesse a vivere onestamente; che se fosse altrimenti, si dovrebbe in altro modo supplire. Disse ancora il Concilio che il beneficio destinato a titolo di ordinazione non potesse resignarsi a favore di un altro, se altronde non costi potere il Chierico vivere onestamente; in opposto la resignazione sarebbe stata irrita e nulla; *neque ordinatus beneficium resignare potest, nisi facta mentione quod ad illius beneficii titulum sit promotus, neque ea resignatio admittatur, nisi constat, quod aliunde commode vivere possit, et aliter facta resignatio nulla sit.*

È questo il titolo primordiale delle sacre ordinazioni, riconosciuto sempre nella Chiesa, e confermato ultimamente dal Tridentino, nè prima del secolo duodecimo altro se n'ebbe, e non fu che in quel secolo allorchè la prima volta nel Concilio Lateranese III, sotto Alessandro III, s' intese nominar *patrimonio*, quando cioè si dispose in quel Concilio essere il Vescovo obbligato a sostentare il Chierico ordinato per sua colpa senza beneficio, a meno che il Chierico non avesse competenti beni patrimoniali; il quale canone riconosciuto da Innocenzo III (1) diè motivo che acquistasse maggior latitudine, ed oltre al titolo del beneficio fosse ancora nella Chiesa introdotto quello del patrimonio. Il Tridentino, dopo avere assolutamente comandato il titolo di un Ecclesiastico beneficio per colui che avesse dovuto ordinarsi, non escluse il patrimonio, e si contentò lasciare a discrezione del Vescovo ammettere ancor questo, quando lo avesse creduto necessario, o espediente alla sua Chiesa: *nisi eos, quos Episcopus judicaverit assumendos pro necessitate, vel comoditate Ecclesiarum suarum*: volle però che questo patrimonio non potesse dopo l'ordinazione alienarsi senza il consenso del Vescovo, e senza che l'ordinato avesse un Ecclesiastico beneficio, o altri sicuri proventi per poter vivere, *sine licentia Episcopi non possunt deinceps (sic ordinati) hoc patrimonium alienare, aut extinguere, vel remittere, donec beneficium Ecclesiasticum sufficiens sint adempti, vel aliunde habeant unde vivere possint.*

Finalmente il Concilio di Trento rinnovò tutte le pene fulminate dagli antichi canoni contro gli ordinanti e gli ordinati senza titolo, e per ciò che risguarda i primi, la pena, giusta i canoni Lateranesi sopra citati, consiste nel dovere il Vescovo alimentare a proprie spese colui che ha ordinato senza titolo, a meno che questi non abbia d'altronde come vivere, ed a meno che, dopo avere usata la dovuta diligenza, non sia stato ingannato, o pure che ab-

(1) *Cap. cum secundum de Praebendis cap. accepimus de aetate et qualitate etc.*

bia colle dovute dimissorie ordinato un Chierico di un Vescovo impedito; in quest'ultimo caso sarà costui tenuto agli alimenti, dovendosi il patrimonio del Chierico esaminarsi dal proprio Vescovo. Quanto poi all'ordinato col patrimonio finto, o senza patrimonio, resterà egli sospeso giusta gli antichi canoni (1), e i decreti di Urbano II (2), i quali canoni e decreti, sebbene fossero stati annullati da Innocenzo III (3) furono però rinnovati dal Tridentino, e quindi si debbono considerare nel loro pieno vigore, come ultimamente dichiarò la Sacra Congregazione (4): *Sacra Congregatio Cardinalium censuit Clericum, qui adhibito dolo, confictove titulo ordinatorem decepit, esse ipso jure suspensum, carereque ordinum functione;* ciò che deve intendersi ancorchè col consenso pure del Vescovo fosse stato senza titolo ordinato: che anzi, esercitando l'ordine con questa sospensione, incorrerà benanche nella irregolarità (5).

In quanto poi ai Regolari, siccome o dalle rendite del Monastero, o dalle limosine de' fedeli possono aver come vivere, purchè abbiano emessa la solenne professione in qualche ordine Monastico approvato dalla Chiesa, possono essere ordinati *titulo paupertatis*; il che rilevasi dal canone sesto del Concilio Calcedonese, e dalla non interrotta consuetudine della Chiesa. Che se fossero soltanto Novizî e non ancor professi, S. Pio V comandò (6) che non potessero ordinarsi a titolo di povertà, e fulminò la sospensione dell'ordine nell'ordinato, ed interdisse all'ordinante la collazion degli ordini per un anno.

Tutte queste leggi furon sempre rispettate nel nostro Regno; anzi essendosi emessa una Costituzione da Gregorio XV (7) risguardante non solo il sacro patrimonio, ma ancora la regolare istituzione de' Chierici, fu questa consecrata nel cap. 4. del Concordato Carolino, che ha per titolo: *Requisiti de' promovendi*, e che noi rapportammo per intiero nell'appendice al primo libro. Ma oltre le prescrizioni e cautele volute da Gregorio XV e richiamate in vigore coll'art. XXI dell'ultimo Concordato, attese quest'ultimo di più a dare disposizioni analoghe per aumentare la tassa del sacro patrimonio necessario ne'tempi presenti, che maggiori mezzi si richiedono al decente sostentamento della vita; anzi per evitare che restassero i Chierici sprovveduti de' mezzi di sussistenza, determinò delle giuste norme ad assicurare il patrimonio stesso. « Essendo necessario, disse il Concordato, di provve- » dere al decente sostentamento di ciascuno ecclesiastico, che

(1) *Cap. neminem Conc. Chalcedon.*
(2) *Cap. Sanctorum Dist. 70.*
(3) *Cap. cum secundum extra de praebendis, lib. 3. art. 5.*
(4) *Die 27 novembris 1610.*
(5) *Cap. cum aeterni 1. de sententia et re iudicata, lib. 2. tit. 14. in 6.*
(6) *Const. Romanus Pontifex Sacrorum 75.*
(7) *1. luglio 1623.*

» ne' presenti tempi esige maggiori mezzi, gli Arcivescovi, e i Ve-
» scovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sacro patrimonio
» per gli ordinandi, da costituirsi in beni fondi, la quale non po-
» trà essere nè in minor somma di ducati cinquanta, nè maggio-
» re di ottanta. L'esperienza avendo dimostrato che nel regno
» accade frequentemente che nel costituire i patrimoni sacri si
» fanno degli assegni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipo-
» teche, ed altri vincoli, per cui gli ordinati a titoli di tali patri-
» moni si trovano poi sprovveduti, e mancanti di sussistenza; ad
» evitare quindi questo abuso, dovrà per la verità del fatto con-
» stare in forma legale della pertinenza e della esenzione da ogni
» vincolo d'ipoteca del fondo o fondi, che dall'ordinando si co-
» stituiscono in patrimonio sacro, al quale effetto le curie eccle-
» siastiche richiederanno il documento della pertinenza e libertà
» del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non può
» ricusarlo. I promovendi a' sacri ordini a titolo di beneficio, o
» cappellania, per essere ordinati, dovranno costituirsi un sup-
» plemento certo fino all'ammontare della tassa diocesana, come
» sopra, quando il frutto di esso beneficio, o cappellania fosse
» minore di detta tassa. Questa disposizione non comprende le
» diocesi, nelle quali già fosse stata canonicamente stabilita una
» tassa patrimoniale maggiore, a riguardo delle quali non avrà
» luogo alcun cambiamento » (a).

(a) Questa disposizione generale emanata nell'ultimo Concordato circa il patrimonio, ed il modo di assicurarlo diede motivo a dubbi moltissimi che si elevarono intorno alla natura e alla qualità del primo, nonchè circa la procedura del secondo; a togliere i quali dubbi, non pochi decreti, rescritti, e ministeriali furono emessi. Noi ne citeremo i principali, formando essi il nostro diritto in vigore circa il Sacro Patrimonio.

» 1. Gli ordinari debbono con lettere di officio richiedere i Regi Procuratori civili per la verifica e dichiarazione della libertà e pertinenza dei fondi che si vogliono costituire in sacro patrimonio, rimanendo vietato di darsi principio a siffatti procedimenti sulle semplici istanze delle parti; ed ove si debba versare sopra beni che si vogliano costituire in supplemento di patrimonio, debbono gli Ordinari esprimere distintamente la rendita del beneficio, o della cappellania, o altra pensione ecclesiastica, a titolo della quale va ad eseguirsi l'ordinazione, o la rendita che occorre per la costituzione del supplimento, onde giungere alla quantità fissata colla tassa diocesana. Rescritto del 18 marzo 1820 ».

» 2. I Procuratori Regi presso i tribunali civili debbono fare in carta bollata la richiesta ai Conservatori delle ipoteche pel certificato se gravitino o no ipoteche su i fondi costituiti in sacro patrimonio, indicandosi loro tale oggetto; ed i Conservatori in piedi o in dorso di tale richiesta debbono adempirvi senza richiedere alcun salario, e respingerlo ai Procuratori Regi che debbono conservarlo. Rescritto del 27 settembre 1819. Fu pure risoluto che la carta bollata in quistione esser dovesse quella di grana 12, giusta l'art. 20 della legge del 2 gennajo 1820. Ministeriale del 17 maggio 1820.

» 3. I tribunali civili nell'esame dei sacri patrimoni si debbono restringere a vedere soltanto la pertinenza dei beni, e la loro esenzione dai vincoli d'ipoteca, ed anche di censo, senza entrare innanzi tempo e vivente il pa-

dre nella discussione del diritto della legittima degli altri figliuoli. — Nella valutazione dei beni debbesi stare o all'ozione della parte, o al semplice imponibile, accettandolo per rendita effettiva; o alle norme contenute nell'articolo 33 della legge dei 29 dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l'imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del 5 netto per 100; o all'apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima: e che in tutti i casi i ducati 50 debbono esser lordi di fondiaria. Rescritto del 24 marzo 1830. Salva sempre la proibizione di formarsi il patrimonio sacro in rendita nascente dai capitali, dovendo esserlo in *beni fondi* ».

» Le deliberazioni che i tribunali civili emettono nella costituzione dei patrimoni sacri sono soggette all'appello; ed il pubblico ministero vi deve agire come parte principale ».

» 4. — 1.° Col Rescritto del 28 giugno 1818, affin di provvedere alla regolare ed esatta osservanza dell'articolo 21 del Concordato, determinossi che i tribunali civili, prima di rilasciare i certificati relativi alla pertinenza ed alla libertà de' fondi costituiti in sacro patrimonio, verificar dovessero 1. la legittimità del titolo nel quale si costituisce il sacro patrimonio; 2. la capienza, e la libertà del fondo sul quale si costituisce; 3. la facoltà del costituente a poter disporre della quantità dei beni su' quali costituisce il patrimonio. E a facilitare agli ordinandi il modo di far queste giustificazioni, ebbe luogo il regolamento del 29 maggio 1819. Spiegossi pure dalla commissione esecutrice del concordato non richiedersi la costituzione del sacro patrimonio per gl' iniziandi alla tonsura, ma solo pei Chierici che ascendono agli ordini sacri. — 2.° Si può dispensare alla trascrizione del certificato della costituzione del sacro patrimonio quando siesi trascritto l'atto di donazione del patrimonio. Circolare dei 24 settembre 1818. — 3.° La rendita dei sacri patrimoni dev'esser netta di fondiaria. Circolare de' 3 marzo 1819. Quella di duc. 50 su i canoni assegnati in patrimonio debb' esser lorda di fondaria. Ministeriale de' 21 settembre 1831 ».

» 5. Sul dubbio se i benefici e cappellanie che servon di titolo alle sacre ordinazioni debbano calcolarsi senza, o con deduzione del peso di messe di cui fossero gravati; la Commissione esecutrice del Concordato opinò che fissandosi per regola generale il sistema di dedurre per ogni messa di cui fosse gravato la terza parte di due carlini, consueta elemosina, fosse rimesso all'arbitrio dei rispettivi Vescovi il fare o non fare alcuna deduzione, qualora detto beneficio o cappellania non fosse gravata di più di cento messe all'anno. Il che approvato da Sua Santità, e dal Re ebbe luogo il Rescritto del 5 gennajo 1822 ».

» 6. Rimesso alla Commissione esecutrice del Concordato l'esame del dubbio, se gravandosi patrimoni sacri, che si costituiscono agli Ordinandi di messe lette e cantate, la deduzione per le messe cantate debba essere regolata secondo la norma prescritta per le messe lette dalla Sovrana risoluzione del 10 dicembre 1827; la Commissione suddetta opinò che ove i Benefizi o Cappellanie che possono servir di titolo alle sacre ordinazioni sieno gravate di messe lette e cantate, debbano le ultime esser tassate colla suddetta norma fissata per le messe lette: rimanendo sempre nell'arbitrio de' Vescovi di fare, o non fare, alcuna deduzione, qualora il Beneficio o la Cappellania fosse gravata di sole cento messe all'anno tra le lette e cantate. Il quale avviso, coerente allo spirito ed alla lettera della citata Sovrana risoluzione venne comunicato al Ministro di grazia e giustizia colla Ministeriale dei 24 dicembre 1831.

» 7. I Vescovi e gli Ordinari non debbono ammettere alla partecipazione nella Chiesa ricettizia da servir di titolo di sacra ordinazione se non quei Chierici che sieno in atto di ascendere al Suddiaconato; nè debbano partecipar della rendita, se non quando vi son giunti, e qualora, previo esame,

si fosse ottenuto regolarmente; ma ne decadono dal godimento se nel corso di sei mesi non ascendono al Suddiaconato, intimandosi l'esame per altri concorrenti. Rescritto del 9 febbrajo 1824 ».

» 8. Restando fermo il principio di non farsi alterazione veruna alla somma prescritta nell'ultimo Concordato pel titolo di sacro patrimonio; è permesso, che fissandosi le porzioni delle Chiese ricettizie povere nella somma di ducati 40, non possono aspirarvi se non quei Chierici, i quali, oltre gli altri requisiti, abbiano inoltre la possibilità di supplire i rimanenti duc. 10 di rendita con beni fondi. Rescritto del 1 gennajo 1823 ».

» 9. I *porzionarioti* annessi ai Capitoli, considerati come Canonicati di second'ordine e di nomina dei rispettivi Capitoli, debbono seguire la loro natura di Benefici ecclesiastici, come *de jure*, rimanendo sempre al Vescovo la canonica istituzione per via di bolla; non ostante qualunque pratica in contrario, che deve riputarsi un abuso. Or queste porzioni possono servir di titolo di sacra ordinazione, qualora l'assegno sia sufficiente giusta le regole, e la elezione cada in persona meritevole degli Ordini sacri, giacchè il patrimonio è stato sostituito alla mancanza dei benefici ecclesiastici. Questo fu il parere della Commissione de' Vescovi, adottato dal Ministro degli Affari Ecclesiastici colla Ministeriale dei 21 luglio 1829 ».

» 10. Le Cappellanie amovibili, o *ad nutum*, o per giuste cause, non possono formar titolo di sacro patrimonio. Rescritto de'23 settembre 1825. Possono però le medesime divenirlo, quante volte appartenendo esse a Confraternite laicali, o a luoghi pii di beneficenza, sieno stabilite sopra cespiti certi e permanenti, con nominarsi il Cappellano *pro tempore* dai Governatori dei luoghi pii, o superiori di Confraternite, o dall'intero corpo di Congregazione, mediante pubblica scrittura, da godersi vita durante dal Cappellano della Cappellania, o dei vari legati di Messe che insieme formino una Cappellania, da potersi dare a titolo di sacro patrimonio, e coll'obbligo espresso di doversi costituire il supplimento competente, secondo la tassa fissata dal Concordato, giusta il parere della Commissione dei Vescovi, e così venne risoluto nel Consiglio ordinario di Stato del 26 ottobre 1830 ».

» 11. Sebbene, giusta il prescritto dalle regole canoniche, dal Concordato e dalle Sovrane Ordinazioni, le Cappellanie amovibili non possono servir di patrimonio sacro, pure potranno le medesime divenirlo, quantevolte appartenendo esse a Confraternite laicali, e a luoghi pii di Beneficenza, sieno stabilite sopra cespiti certi e permanenti; con nominarsi il Cappellano *pro tempore* dai Governatori dei luoghi pii o superiori di Confraternite o dall'intero Corpo di Congregazione, mediante pubblica scrittura, da godersi vita durante dal Cappellano della Cappellania, o dei vari legati di messe che insieme formino una Cappellania, da potersi dare a titolo di sacro patrimonio come vedemmo di sopra, e coll'obbligo espresso di doversi costituire il supplimento competente secondo la tassa fissata dal Concordato. Nol potrebbero però quelle Cappellanie che emergono dalle prestazioni necessarie e forzose, le quali si corrispondono dai confratelli in forza delle loro regole; potendo costoro sottrarsi al pagamento delle prestazioni per contumacia, con che siffatte Cappellanie potrebbero variare e scemarsi, e'l cappellano verrebbe a soffrir diminuzione di rendita nel suo sacro patrimonio. — Questa fu l'opinione della Commissione dei Vescovi incaricata pei titoli di Sacra Ordinazione delle Chiese ricettizie. Questo avviso venne approvato da S. M. nel Consiglio Ordinario di Stato del 26 ottobre 1830, e comunicato agli Ordinari con Circolare dei 3 novembre detto anno ».

» Si rinnova la proibizione di costituirsi i sacri patrimoni in rendita nascente da capitali, quand'anche si prendessero tutte le precauzioni possibili, dovendo essere in beni fondi, giusta il Concordato. Ministeriale de'22 maggio 1830 ».

» 12. — 1.° Il Re, volendo estendere l'utile operazione dei titoli di sa-

cre Ordinazioni a quelle Chiese alle quali le Commessioni di pubblica beneficenza corrispondono un assegnamento certo e stabile per stipendio di messe, ordinò nel Consiglio de' 25 febbrajo 1824 che, siccome le limosine delle messe non possono farsi servire per li detti titoli, così s'implorasse dal Santo Padre una riduzione delle messe stabilite da celebrarsi nelle dette Chiese, alle quali come inducenti commutazioni di ultima volontà dispose di prestare il suo regio assenso, onde cogli avanzi che ne risulterebbero, formarsi titoli di sacre ordinazioni; e contemporaneamente domandarsi a Sua Santità per questo caso particolare la dispensa dell'articolo XXI del Concordato, dov'è disposto che i patrimoni sacri sieno poggiati su beni fondi. — 2.° La Sovrana risoluzione del 12 marzo 1830 relativa ai patrimoni sacri non è adattabile alle partecipazioni che nelle Ricettizie povere si stabiliscono in ducati 40; dovendosi in questo caso esattamente osservare il Real Rescritto del 1. gennajo 1823. Ministeriale del 16 giugno 1830 ».

» 13. Se dopo costituito il sacro patrimonio, il Sacerdote venga provveduto di un beneficio di uguale o di maggior rendita, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, costituendosi il beneficio, o surrogandovi altri fondi liberi di rendita eguale, previo il consenso del Vescovo, e facendosene la surroga nelle forme regolari. Rescritto de' 22 agosto 1827, previo parere della Consulta generale del Regno. Veggasi pure la Ministeriale del 27 settembre 1828 ».

» 14. Ove vera, grave, e precisa necessità concorra per l'alienazione di parte del sacro patrimonio, il possessore deve dirigersi all'ordinario con sua dimanda giustificativa; e questi deve rimetterla col suo parere al Ministero degli affari Ecclesiastici, dal quale ove si stimi plausibile, saran date le disposizioni per l'omologazione del tribunale civile, ed indi venga rassegnato il tutto a S. M. per le sovrane risoluzioni. Rescritto de' 13 settembre 1828 in seguito di avviso della Consulta de' reali dominî al di qua del Faro ».

» 15. Quante volte, dopo costituito il sacro patrimonio, un Sacerdote venga provveduto di un beneficio di rendita eguale o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio col consenso del Vescovo nelle forme regolari. Rescritto dei 5 settembre 1827 ».

» 16. — 1.° Colla Ministeriale dei 6 novembre 1830 dichiarossi che quante volte, dopo costituito il sacro patrimonio, un Sacerdote venga provveduto di un beneficio di rendita eguale o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio col consenso del Vescovo nelle forme regolari, come vedemmo al num. 13. Ma sostituendosi nuovo patrimonio sacro a' Chierici da promuoversi ai sacri ordini, giusta le disposizioni dell'articolo XXI del Concordato, devesi adire al Tribunale civile della Provincia, ne' termini del Real Rescritto del 5 maggio 1820. — 2.° Sul dubbio se i canoni, che si addicono per la costituzione del sacro patrimonio debbono calcolarsi netti o lordi del peso fondiario, venne risoluto, coerentemente alla Sovrana determinazione del 18 marzo 1830, che i ducati 50 assegnati per patrimonio sacro debbono essere lordi di fondiaria. Ministeriale dei 21 settembre 1831 ».

» 17. Atteso il passaggio della proprietà de' beni costituiti in sacro patrimonio all'ordinando, vi è luogo alla trascrizione delle sentenze de' tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e capienza di essi, qualora non fosse stato trascritto il titolo costitutivo del sacro patrimonio. Regolamento del 29 maggio 1819 art. 12. Ma niun diritto fiscale può esigersi per detta trascrizione (Decreto del 14 luglio 1824); e qualunque sia il valore degl' immobili in sacro patrimonio costituiti; che se nella trascrizione di un titolo, oltre alla costituzione del sacro patrimonio, altre disposizioni per immobili vi si contengono, il conservatore deve esigere dal richiedente il dritto corrispondente sul valore degl' immobili che al patrimonio sacro non si appartengono: però si debba ai conservatori, oltre al loro salario l'importo ancora

de' dritti di bollo e di registro delle conservazioni. Circ. degli 8 aprile 1825 ».

» 18. I regi Procuratori presso i tribunali civili debbono far su carta bollata di grana 12 la richiesta ai Conservatori delle ipoteche, affin di conoscere se esistono iscrizioni sopra beni costituiti in sacro patrimonio, giusta l'articolo 20 della legge del 2 gennajo 1820. In piè della domanda debbono i Conservatori scrivere i loro certificati. Circolare dei 17 maggio 1822 ».

» 19. Il real decreto del 14 luglio 1824 stabilì, niun dritto fiscale doversi esigere per la trascrizione nei registri delle ipoteche delle sentenze dei tribunali civili sulla dichiarazione della libertà e della capienza dei fondi costituiti in sacro patrimonio; e l'articolo 12 del regolamento de' 29 maggio, sovranamente approvato, prescriveva che tali sentenze dovessero necessariamente trascriversi nella conservazione delle ipoteche nel caso in cui non vi fosse stato precedentemente trascritto il titolo costitutivo del patrimonio sacro. Queste disposizioni avendo dato luogo ad alcuni dubbi sul modo della loro esecuzione, nel Consiglio ordinario di Stato del 21 marzo 1825 furono dal Re risoluti nel seguente modo: 1. Che la esenzione del dritto fiscale stabilita per la trascrizione delle sentenze debba altresì aver luogo per la trascrizione dei titoli costitutivi dei patrimoni sacri, ancorchè questi titoli contemporaneamente alle sentenze, o separatamente da esse, ed in diversi tempi, sieno esibiti ai Conservatori delle ipoteche; 2. Che per la trascrizione delle sentenze per patrimonio sacro, o dei corrispondenti titoli costitutivi, oltre al salario dovuto ai Conservatori delle ipoteche, si debba ai medesimi anche l'importo dei dritti di bollo e di registro delle conservazioni; 3. Che nella trascrizione di un titolo il quale, oltre alla costituzione del sacro patrimonio, altre disposizioni per immobili contenga, il Conservatore delle ipoteche debba esigere da colui che tale trascrizione richiede, il diritto corrispondente al valore degl' immobili che al patrimonio sacro non appartengono; 4. Che la esenzione del mentovato dritto di trascrizione per le sentenze e pei titoli costitutivi dei patrimoni debba aver luogo qualunque sia il valore degl' immobili in patrimonio sacro costituiti. Circolare de' 9 aprile 1825 ».

» 20. Per le suppliche umiliate al Re, tendenti ad ottenere la collazione di Benefici e di Cappellanie di regia nomina a titolo di sacro patrimonio, venne nel Consiglio Ordinario di Stato del 22 febbrajo 1835 ordinato non proporsi le medesime se il Chierico non sia giunto all'età per ascendere al Suddiaconato, e coi documenti dell'effettivo bisogno della Chiesa del Comune, cui il Chierico appartiene, della di lui idoneità, e della mancanza dei mezzi a costituirsi il patrimonio. Il che fu comunicato con Circolare del 7 marzo del detto anno ».

LEZIONE XIV.

DELLA IRREGOLARITÀ.

9.° La nona, ed ultima condizione importantissima a render lecita l'ordinazione è la esenzione da qualsiasi irregolarità. Si definisce poi l'irregolarità essere quell'impedimento canonico che impedisce direttamente la ricezione dell'ordine, ed indirettamente il suo esercizio: *impedimentum canonicum impediens per se primo et directe susceptionem ordinum Ecclesiasticorum, secundario et indirecte eorum exercitium.* Dicesi in primo luogo *impedimentum*, per denotare quella morale inabilità di alcun uomo a ricevere i sacri ordini, e ricevutili, ad esercitarli; nel che distinguesi dalla censura, la quale si appone sempre per qualche colpa. Si soggiunge *impediens*, perchè non ostante la irregolarità, sempre validamente si riceve l'ordine sacro, e siccome l'irregolare non è privato di giurisdizione, anche validamente, sebbene illecitamente, la mette in esercizio, come nel sacramento della penitenza: dicesi ancora *impedimentum canonicum*, a significare che la irregolarità s'incorre per diritto comune Ecclesiastico nei casi espressamente dal diritto significati; e finalmente quando si dice *impediens primo et directe susceptionem*, si distingue dalla sospensione, perchè questa principalmente risguarda l'esercizio dell'ordine, laddove quella l'ordine stesso, e sotto nome di ordine va pure inclusa la prima tonsura. Varie poi sono le divisioni dell'irregolarità, dappoichè altra è totale come quella che toglie ogni esercizio dell'ordine, il che avviene nella irregolarità contratta per omicidio; altra è parziale, che priva da qualche esercizio dell'ordine istesso come avviene nel Sacerdote che avendo perduto il pollice, rendutosi irregolare per la messa, non lo è però per amministrare il sacramento della penitenza; di più, altra è l'irregolarità che si contrae per un delitto, altra per un semplice difetto senza veruna colpa. Noi di queste diverse specie d'irregolarità parleremo nella presente Lezione, col di più che deve notarsi per rapporto a colui che può assolvervi, e così daremo termine al trattato dell'ordine.

La irregolarità per delitto, *ex delictu*, si può diversamente contrarre secondo i varî delitti tassati dalla legge Ecclesiastica; imperocchè la Chiesa, esigendo nel ministro dell'altare una eminente santità, ed una buona testimonianza del pubblico a suo favore, meritamente ha designato alcuni delitti, pe'quali *alienus a regula*, cioè irregolare fosse detto colui che li avrebbe commessi, e quindi fosse stato dall'altare rimosso. Noi li accenneremo partitamente.

1.° Sono in primo luogo irregolari quei che han commesso un omicidio, e potendo questo esser doppio, cioè giusto ed ingiusto, così diversamente si contrae l'irregolarità. Laonde, se l'omicidio è ingiusto ed illecito, purchè sia volontario, o diretto, o indiretto, s'incorre sempre nell'irregolarità. Tanto abbiamo dalle decreta-

li (1), e dalla stessa natura della Società Ecclesiastica, la quale, essendo fondata sulla moderazione, abborrisce il sangue, ed il delitto; e questa irregolarità si estende anche a coloro i quali, dovendo per dover di giustizia impedir l'omicidio, nol fanno, e però son considerati come causa morale in rapporto al seguito effetto. Che se poi l'omicidio sia giusto e lecito, tutti coloro i quali vi concorrono direttamente, e come causa prossima, come i ministri della giustizia in condanna di morte, e sua esecuzione, non che i soldati nella guerra giusta, sono tutt'irregolari; e ciò anche per la stessa ragione che abbiamo addotto parlandosi dell'omicidio ingiusto, come chiaramente rilevasi dalle decretali (2): *Aliquantos ex his qui post acceptam baptismi gratiam in forensi exercitatione versati sunt, et obtinendi pertinaciam susceperunt, ascitos esse ad Sacerdotium comperimus. Aliquantos ex militia, qui cum potestatibus obedierunt, saeva necessario praecepta sunt executi: aliquantos ex curialibus, qui, dum parent potestatibus, quae sibi sunt imperata fecerunt, ad honorem Summi Sacerdotii pervenisse: quorum omnium neminem ne ad societatem quidem ordinis Clericorum oportuerat pervenisse. Sed ne similia deinceps committantur, dilectionis vestrae maturitas providere debebit ut tantae usurpationis saltem nunc finis necessarius imponatur; eo videlicet constituto ut quicumque tales ordinati fuerint, cum ordinationibus suis deponantur.* Dal quale canone s'inferisce che coloro, i quali nel foro col far da avvocati contra il reo, o in altra qualsiasi guisa, i Giudici, gli Assessori, gli Accusatori, i Denunciatori, i Testimoni, gli Sbirri, i Cancellieri, i Carcerieri, i Carnefici, non che i Soldati che abbiano alcuno ucciso, anche nella guerra giusta, sono tutti irregolari, quante volte sia seguita la morte, e che vi abbiano concorso nei modi su indicati colla loro azione. Avvi ancora, che non seguito l'effetto della morte, finchè gli Avvocati, Giudici ecc. continuano ad esercitare il lor mestiere, sono sempre irregolari, la quale irregolarità cessa in questo sol caso, se cessino costoro dal loro uffizio. Debbono però eccettuarsi da tale irregolarità quelli che ammazzarono alcuno per difender la propria vita *cum moderamine inculpatae tutelae* (3), e l'omicidio meramente casuale, essendo l'irregolarità una pena, nè potendosi in diritto infligger pena, ove non esiste il volontario, e quindi l'imputabile (4).

Tutto ciò che abbiam detto dell'omicidio s'intende ancora per la mutilazione di un membro, giacchè ambidue sono in diritto considerati nel modo stesso (5). Intendesi poi per membro non solo quella parte del corpo che ha un officio distinto dalle altre, co-

(1) *De homicid. 12. Extra lib. 5.*
(2) *Cap. Aliquantos dist. 51.*
(3) *Clement. Si furiosus l. 5. t. de homic. 4.*
(4) *Cap. saepe contigit d. 50.*
(5) *C. is qui mandat. ult. de homic. tit. 4. lib. 5 in VI. — C. Porro 1. de Cler. pugnant. in duello — Ext. t. 14. lib. 5.*

me l'occhio per vedere, l'orecchio per sentire ecc., ma in generale tutto ciò, senza del quale l'uomo sarebbe men perfetto. Adunque sarà irregolare chiunque recide a se stesso, o ad altri un membro, oltre i casi della infermità, o necessità; ciò che deve intendersi non solo di un membro intiero, ma benanche della parte di esso, come leggesi nel diritto (1): *Qui partem cujuslibet digiti sibi ipsi volens abscindit, hunc ad Clerum canones non admittunt.... In illis enim voluntas est indicata, quae sibi causa fuit ferrum injicere.* Avvertiamo però che nel dir questo non intendiamo apportare alcun nocumento alla opinione di Concina, di Tournely, ed ultimamente di S. Alfonso Liguori (2), i quali sostengono come opinione comunissima e più probabile, non incorrersi l'irregolarità se non nel solo caso, in cui un membro si recidesse, e non già nel caso in cui si fosse la persona deformata, sicchè il canone da noi citato intendono essi Autori restringere nel solo caso in cui alcuno sfregiasse se stesso.

2.° L'altro delitto per cui s'incorre nella irregolarità è l'assoluta ripetizione del battesimo contro la dottrina della Chiesa che lo ha sempre vietato. Questa pena colpisce il ribattezzante, il suo ministro, ed il ribattezzato (3). Alla detta pena va soggetto ancora colui che si fa battezzar dall'eretico (4); e secondo il precetto di S. Paolo (5) non deve ordinarsi il neofito, cioè colui che di recente è stato battezzato, acciocchè di subito innalzato non prenda perciò motivo d'invanire.

3.° Dippiù, è irregolare il Chierico che esercita l'uffizio d'un Ordine che non ha; egli resta sospeso per un biennio o per un triennio, a beneplacito del Vescovo, dall'ordine che avea ricevuto, e si rende irregolare per avanzarsi negli altri ordini dell'Ecclesiastica gerarchia; dapoichè, dovendo sempre attendere la divina chiamata, non poteva intrudersi il Chierico in quegli uffizî, che richiedevano un determinato carattere, e quindi incompatibile a lui che n'era sfornito, come dissero le decretali (6).

4.° Che se il Chierico esercita l'uffizio annesso all'ordine che ha legalmente ricevuto mentre è stato colpito da censura, cioè dalla scomunica maggiore, dalla sospensione dall'ordine, e dall'interdetto personale o locale, diventa anche egli irregolare (7). Nel che riflettono i Canonisti non andar compreso nell'irregolarità quell'acolito il quale, esercitando l'uffizio annesso al suo or-

(1) *C. qui partem 6. dist. 55.*
(2) *Lib. 7. Theol. mor. vol. 9. Ediz. Nap. p. 336.*
(3) *Cap. 2. de Apostatis. — Cap. Afros. dist. 98. — Cap. Qui in qualibet 1. q. 7. — Cap. Eos quos de Consecr. D. 4.*
(4) *Cap. qui in qualibet.*
(5) *Ad Timoth. 5.*
(6) *Cap. Si quis — Cap. Ex literis de Clerico non ordinato ministrante.*
(7) *Cap. Cum aeterni de sent. et re iudic. in 6. — Cap. is qui §. Is vero. — Cap. is cui de sent. Excommunic. in 6.*

dine, esegue ciò che avrebbe potuto farsi anche da un laico, come accendere i luminari del tempio, ecc., perchè non sono così esclusivamente del suo ordine, che questi uffizî non possano compiersi da altri; come ancora non vi son compresi quei Vescovi che esercitano soltanto giurisdizione, parlando i canoni sol di esercizio di ordine e non di altro, e per quella legge che così nel dritto civile, come nell' Ecclesiastico, è dapertutto riconosciuta, che *odia sunt restringenda, et favores ampliandi.*

5.° Anche gli eretici ed i loro fautori, non che i figli degli eretici fino alla seconda generazione contraggono l' irregolarità (1). Nel che dichiarò Bonifacio VIII (2) che in quanto agli eretici doveano esser pubblici, ed in quanto ai loro figli il secondo grado dovea intendersi nella linea maschile, e per la feminile il primo, purchè gli eretici fossero stati per tali dichiarati, e fosser morti nella eresia.

6.° Finalmente l'ultimo delitto a rendere alcuno irregolare è l'infamia, richiedendosi la buona testimonianza del pubblico a favore di colui che dev'esser promosso al Chiericato, ciò che non si verifica nell'infame (3). Or l' infamia è doppia; l'una è di diritto, cioè quella che s'incorre per la sentenza del giudice, o per l'esercizio di alcun mestiere, come in quello dell'istrione, del buffone, del lenone, o si contrae per lo spergiuro nel giudizio, per la simonia, per la sodomia, pel sacrilegio, per l' esazione delle usure, per l'eresia, pel ratto, pel delitto di lesa Maestà, e per l'ostile persecuzione di Cardinali; per tutte queste cause s'incorre nella irregolarità, purchè sieno pubbliche, e non occulte. L'altra è l'infamia di fatto, cioè la pubblica opinione d' aver commesso un delitto per cui la fama resta gravemente lesa in faccia al pubblico, come nell' adulterio, nel concubinato, nel furto; l'irregolarità, che s'incorre per questo motivo, è temporanea, e si può togliere colla dispensa, e coll' emendazion della vita (4).

Ma oltre l'irregolarità che si contrae in vigore di un delitto, havvene un'altra, che non suppone alcun delitto, ma è conseguenza di semplice difetto, e che dicesi *irregularitas ex defectu.* Essa nasce da quattro cause, giacchè il difetto può esser di corpo *ex defectu corporis*, di anima, *ex defectu animae*, di moderazione e dolcezza *ex defectu lenitatis*, e finalmente di unità significativa del Sacramento tra Gesù Cristo e la sua Chiesa *ex defectu significationis, seu Sacramenti.* Noi, al pari delle altre specie d'irregolarità, ne faremo ad una ad una l'esame.

1.° Il primo difetto che induce l'irregolarità è quello del corpo

(1) *Cap. Ventum est 1. q. 1. — Cap. Convenientibus — Cap. Saluberrimum 1. q. 7. — Cap. Quicumque §. Haeretici de haereticis in 6.*
(2) *Cap. Statutum 2. de haereticis in 6. exponens cap. Quicumque.*
(3) *Infames 6. q. 1. — Cap. Omnipotens de accus.*
(4) *Cap. Si duo 55. quaest. 6. — Cap. Testimonium de test. et attest.*

sul quale possiamo stabilir questa norma generale: colui il quale per un difetto corporale assolutamente non può senza pericolo, o scandalo, o grave indecenza esercitare le funzioni di alcun ordine, è, rispetto a quello, irregolare (1). Ond'è che debbonsi considerare irregolari i ciechi, o quelli che han tronco il pollice della mano, i quali non possono perciò esser promossi al Sacerdozio, sebbene, ordinati, possano, se non celebrare, almeno ascoltar le confessioni; inoltre gli enormemente gibbosi, e quelli che non possono camminar sull'Altare senza il bastone, come anche quelli ai quali fosse stato tolto il naso, o cavato un occhio; che se poi l'occhio sia affetto di miopia o altro, ancorchè fosse il sinistro, detto altrimenti occhio del canone, non perciò s'incorre nella irregolarità, purchè non bisognasse una notevole contorsione di volto, indecorosa per colui che celebrar dee gli augusti e nobilissimi misteri di nostra Fede. Anche per difetto di corpo sono irregolari ad essere ordinati gli epilettici, per timore di versarsi i sacri accidenti, ed ordinati non possono celebrare se per un anno, a discrezion del Vescovo, non sieno stati liberi dal male, gli spurii anche occulti, ed in generale tutti gl'illegitimi, e gli esposti che si presumono anche illegittimi, i quali rammentando nella loro persona il delitto de'genitori, sono sempre stati dalla società risguardati con occhio di disprezzo. Questa nota, per ecclesiastico diritto, non apporta impedimento a quei che vivono ne' Chiostri e vi hanno professato, i quali senz'altra dispensa possono essere così ordinati, benchè non possan esser promossi alle superiorità nell'Ordine, considerandosi tale l'onor di tutto l'Istituto da togliere e covrir la macchia dell'individuo. Sono irregolari pure gli ermafroditi, ancorchè prevalga il sesso virile, e ciò attesa la loro grave deformità che fastidiosamente ributta; o finalmente gli eunuchi se non già per violenza o infermità, ma o per male intesa religione, o per trarre guadagno si sieno mutilati, essendo indecoroso e vile il porre oltraggiosamente gli osanna al Creatore sulle labbra della sua creatura tronca e prostrata, e senza più nome nella natura.

2.° L'irregolarità per difetto nell'anima si contrae per la mancanza di cognizioni corrispondenti all'Ordine che deve riceversi; di che a lungo abbiam parlato di sopra.

3.° L'irregolarità che si contrae *ex defectu lenitatis* deriva dall'uccisione o mutilazione lecita o illecita di alcuno; ed anche di essa tacciamo, perchè ne abbiamo altrove parlato.

4.° Resta ora, che alcuna cosa si dica della irregolarità *ex defectu significationis*, *seu Sacramenti*. Gesù Cristo fondator della Chiesa avendo assunto la nostra natura, dovendosi a quella unire con vincolo indissolubile e santo, fu prefigurato al dir dell'Apostolo (2),

(1) *Cap. 2. de Clerico aegrotante — Tit. de corpore vitiatis.*
(2) *Apost. ad Ephes. 5.*

in quelle parole, con cui Dio, a significare la consumazione del matrimonio, allorchè di Adamo formò Eva di lui sposa, disse: *propter hoc relinquet homo patrem suum, et matrem suam, et adhaerebit uxori suae;* ed Egli per appunto fu colui il quale lasciò il Padre nel Cielo da cui avea ricevuta la natura divina, la madre, che era la sinagoga, e si congiunse alla Chiesa, novella sua sposa. Or questa congiunzione, unica e santa, volle Gesù Cristo esprimere pel sacerdozio nel mondo istituito. E la Chiesa, sulle sue ormo, osservando che questa significazione sarebbe stata imperfetta nel matrimonio con due donne sussecutive, o in quello avvenuto con una sola donna, ma vedova o conosciuta da altri, ordinò, che coloro che avessero così contratto e consumato il matrimonio, e che son compresi sotto il nome di bigami, perchè mancanti di quella significazione unica tra Gesù Cristo e la Chiesa, non assunta da altri, e che da S. Paolo grande Sacramento fu appellato, fossero irregolari, e la bigamìa inducesse l'irregolarità (1). Or la bigamìa è di tre sorte, e ciascuna delle tre produce lo stesso effetto; la vera, ed è quella che si verifica quando alcuno contrasse, e consumò matrimonio con due donne; la interpetrativa si verifica, quando un uomo contrasse e consumò matrimonio o con una donna conosciuta da un altro lecitamente o illecitamente, per forza o con propria volontà; oppure quando alcuno consumò matrimonio con donna dopo che questa avea con un altro adulterato, o finalmente quando vi fu doppio matrimonio, uno valido, l'altro invalido, o ambedue invalidi, purchè sieno stati consumati; dicesi bigamìa interpetrativa, perchè non è fondata sul doppio matrimonio, ma come in una somiglianza di questo. La terza specie di bigamìa è poi la similitudinaria, e si verifica, quando il Chierico *in sacris*, o il Religioso professo contrae il matrimonio anche con una vergine, sebben fosse questo invalido. In tutti questi casi si verifica la bigamìa, cui è annessa l'irregolarità. Fin quì delle diverse specie d'irregolarità, e per esaurire la presente materia, a compimento della presente Lezione, soggiungiamo poche cose sulla facoltà di dispensarvi.

Essendo l'irregolarità introdotta dalla Ecclesiastica legge, che ha vigore in tutta la Chiesa, siccome nessun altro ad eccezione del Pontefice Sommo può dispensare ai Canoni della Chiesa universale, chiaro si scorge, che il solo Sommo Pontefice può dispensare nelle irregolarità introdotte dall' Ecclesiastico diritto; che se poi l'irregolarità fosse di diritto divino, come si verifica per la mancanza del battesimo, o del sesso competente, che dev'esser maschile, in tal caso neppure il Sommo Pontefice può dispensarvi.

(1) *Cap. Debitum de bigamis — Cap. Acutius D. 26.*

LEZIONE XV.

MATRIMONIO — IDEA' GENERALE DEL MATRIMONIO.

Inutili sarebbero stati i Sacramenti sin qui divisati, se nell'uomo non avesse esistito un principio conservator della specie. Or tanto appunto si esegue nel matrimonio; e quindi questo Sacramento, sebben l'ultimo tra tutti, pure, perchè ordinato a così nobil fine quanto dire alla conservazion della specie, è stato sempre riguardato come il più necessario tra tutti. Esso potendosi variamente considerare, ha ricevuto diversi nomi; imperocchè, risguardato nella sua essenza, significando l'union dell'uomo colla donna, fu detto da Romani *conjugium*, quasichè dicesse l'union di due sotto il medesimo giogo, e gli stessi contraenti furono detti *conjuges*. Considerato poi nella sua causa, significando le solennità del contratto, fu detto *connubium a nubendo*, *seu velando*, perchè a segno di modestia velavasi il capo della sposa nel giorno in cui si ratificava il matrimonio, ed il matrimonio stesso ebbe il nome di nozze, *nuptiae;* e finalmente ravvisato ne'suoi effetti, si disse propriamente matrimonio, *matrimonium*, perchè, come dice S. Agostino (1), la donna non per altro si marita che per divenir madre, e piuttosto dalla madre si denomina anzichè dal padre, tra perchè, riflette Gregorio IX (1), il parto siegue il ventre, cioè il figlio la condizion della madre, e perchè a questa più che al padre appartiene la primitiva conservazione e la educazion delle prole. Esso consiste in quel vincolo indissolubile che risulta dal mutuo consenso de'contraenti, e l'unione carnale non appartiene alla sua essenza, ma si dee considerare come un suo effetto, non dovendo l'uso e l'operazion di una cosa costituir l'essenza della stessa, ma bensì la suppone antecedentemente costituita. Or sebbene varie discussioni sieno state da'Teologi elevate sulla materia, la forma, ed il ministro di un tal Sacramento, noi, lasciando da parte tali questioni affatto estranee alla scienza canonica, ci fermeremo ad esaminare quanto sia stato disposto da'sacri canoni e dalle Leggi civili risguardante un atto così essenziale alla Chiesa, ed alla umana società, e prima di tutto abbiam creduto convenevol cosa premetterne nella presente Lezione un cenno generale.

Se l'uomo non avesse atteso alla conservazione della specie, la morte inesorabilmente avrebbe spento il genere umano per quella legge per cui ogni cosa corruttibile, ch'ebbe un principio, dee benanche avere il suo termine; ma la natura provvide a questo bisogno col dare all'uomo una potente inclinazione all'unione dei sessi per cui avesse supplito alle esistenze che rapidamente succedonsi, ed avesse così assicurati i suoi destini, e quelli della so-

(1) *Lib. 19. contr. Faustum c. 26.*
(2) *Cap. ex litt. de convers. infid.*

cietà. La natura spinge al matrimonio per la conservazione della specie, ma questo naturale istinto nell'uomo ragionevole dovea esser regolato dalla ragione; e moltiplicatosi a sufficienza il genere umano, non fu creduto giammai cosa ragionevole che il matrimonio essendo all'uomo naturale, fosse poi contro la natura il celibato; ma il cieco istinto dovendo esser diretto dalla ragione, la ragione stessa dettò che alcuni si fossero astenuti dal matrimonio. Io mi allontanerei dal mio scopo se volessi a lungo dimostrar questo assunto, oltrechè moltissime cose dissi al proposito quando parlai del celibato; sicchè ora basti il soggiungere il matrimonio essere stato ordinato dalla natura alla conservazion della specie, ed in questo senso può definirsi esser la congiunzion maritale dell'uomo colla donna fra persone legittime, ordinata alla propagazione ed alla conservazione della specie; *maris et foeminae conjunctio ad liberos procreandos, educandosque comparata.*

Ma una funzione così importante in natura, da cui dipende la felicità della società civile, sfuggir non potea alle vedute de' Legislatori di tutt'i tempi, e questi si presero tutta la cura a regolarla. Così al desiderio moderato dalla ragione doveasi naturalmente congiungere il sentimento ed il dritto, e le tenerezze conjugali non furono soltanto l'espressione di un amor passaggiero, ma produssero permanenti diritti e doveri. Da qui le donazioni tra conjugi, la patria potestà, e la stabilità delle successioni, regolate tutte dalle leggi civili. Presso gli antichi Romani contraevansi le nozze in doppia guisa; o col sottoporsi la moglie alla potestà del marito, e ciò per la confarreazione, o coempsione; o senza questo assoggettamento, stipulandosi gl'istromenti dotali, l'uso suppliva alla mancanza di altre formalità. La confarreazione era la più solenne, e praticavasi con l'autorità del Pontefice; era così chiamata dal sale unito al farro, che usavasi nel sacrifizio, e di cui aspergevasi la fronte della vittima; il fuoco ed il coltello, con cui questa si uccideva, significava che su quella dovessero piombare tutte le disgrazie che avrebbero potuto rendere men giocondo il matrimonio, e collo spargimento di quel sangue si placavano (giusta la loro credenza) i Dei penati. In questa guisa ogni divino ed umano diritto comunicavasi tra conjugi, ed il matrimonio, considerato come contratto, fu giustamente da Modestino definito: *maris et foeminae conjunctio ad liberos procreandos educandosque comparata, consortium omnis vitae, divini et humani juris comunicatio.*

Gesù Cristo comparve; egli venne a perfezionar la legge, non già a distruggerla; e quella voce stessa che avea detto all'uomo della società nascente: *crescete e moltiplicatevi*, volle ripetere agli uomini della società adulta, *siate perfetti com'è perfetto il vostro Padre che è nei Cieli.* Egli accorrer volle coi Sacramenti a tutt'i bisogni dell'uomo, ed essendo venuto in questo mondo a costituire una società universale e perfettissima, non potea non pren-

der cura speciale della domestica associazione, che ne è il fondamento e la base. Tanto infatti egli oprò, ed il matrimonio che fino allora era stato considerato come un dover di natura, un contratto civile, divenne santo, un atto di religione, e fu elevato alla ragion di Sacramento. Sia che fosse stato istituito, come alcuni pretendono, nelle nozze di Cana di Galilea, allorchè Gesù Cristo v' intervenne, le benedisse, e le confermò con un miracolo; o che, come altri vogliono, fosse stato istituito allorchè Egli (1), rigettato il libello del ripudio, richiamò il matrimonio all' unità primitiva, col dire: *quod Deus conjunxit, homo non separet;* è certo però che nell' istituire un tal Sacramento niente cangiò alla ragion di contratto, ed a ciò che la natura stessa avea originariamente prescritto, ma bensì lo perfezionò; ond' è, che consideratosi in questo terzo aspetto, può definirsi: *Signum sensibile gratiae collatae viro et mulieri, legitimo consensu copulatis, ad perpetuam vitae consuetudinem, et ad prolem pie, sancteque educandam.* Da queste definizioni chiaramente rilevasi la differenza, che passa tra il matrimonio *legittimo*, *rato*, e *consumato*. Il primo è quello che vien contratto a tenor delle leggi, e non innanzi alla Chiesa, e può sussistere ancora tra gl' infedeli; il secondo è un Sacramento dei fedeli in faccia alla Chiesa celebrato; ed il terzo è quello, che viene compiuto dall' unione carnale a' conjugi concedula.

Adunque, potendosi il matrimonio considerare come un dover di natura, un contratto civile, ed un Sacramento, vien egli soggetto ad una triplice sanzione. *Matrimonium*, dice S. Tommaso (2), *in quantum est in officium naturae statuitur lege naturae, in quantum est Sacramentum statuitur jure divino, in quantum est in officium communitatis statuitur jure civili; et ideo ex qualibet dictarum legum potest aliqua persona effici ad matrimonium contrahendum illegitima.* Nel che evitar dobbiamo un doppio errore, quello cioè di coloro i quali vorrebbero sostenere niun dritto appartenere alla Chiesa sul matrimonio, e se alcuno ne riconoscono, il voglion ripetere dalle concessioni espresse o tacite de' Principi secolari, e l' errore di alcuni altri al contrario nel sostenere niun dritto appartenere a Principi intorno al matrimonio.

È falso in primo luogo che la Chiesa riconosca dai Principi il diritto che è a Lei inerente di dettar leggi sul matrimonio. La Chiesa è una società; ma ogni società bene costituita ha dritto di far quelle leggi che crede più convenienti alla sua conservazione e floridezza; dunque se questa dipende moltissimo dalla qualità de' matrimonî, la Chiesa ha il diritto a *Lei inerente* di far leggi sullo stesso. Ed infatti il Concilio Illiberitano (3) dispose, non po-

(1) *Matth. 19.*
(2) *3. part. q. 50. ad 4. — Contra gentes cap. 78.*
(3) *An. 315. can. 15, 16, 61, 66.*

tersi contrarre matrimonio con infedeli o eretici, nè colla sorella della propria moglie; il Concilio Ancirano (1) annullò il matrimonio dopo il ratto; il Concilio Agatese (2) stabilì diversi gradi dirimenti il matrimonio; ed il Concilio Lateranese IV (3) li restrinse; ond'è che il Concilio di Trento (4), a corroborare maggiormente questo dritto inerente al potere dell'Ecclesiastica società di potere far leggi sul matrimonio, ne fece un dogma di fede, e definì: *Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in eis constituendis errasse, anathema sit.*

Che se per poco sostener si voglia non essere questo dritto nella Chiesa inerente, dovrà conchiudersi essere stato l'effetto o di una usurpazione al potere laicale, o di una concessione fatta da questo alla Chiesa. Ma, ciò supposto, chi non vede che di questo fatto così notevole alcuna memoria esister dovrebbe nella Ecclesiastica, e nella civile società? Con qual decreto infatti i Principi questo diritto alla Chiesa concessero? ove adunaronsi ad accordarglielo? E se questo dritto è il seguito d'usurpazione, ove mai reclamossi contro di un abuso che effetti notevolissimi avrebbe apportato nella civile società, ed immensamente avrebbe affievolito il poter laicale? Che anzi i Sovrani riconobbero sempre nella Chiesa questo diritto tutto proprio ed esclusivo di lei. Vigilio infatti nel sesto secolo dell'era Cristiana annullò il matrimonio tra Teodeberto Re dei Francesi colla vedova del suo fratello; Leone III sciolse il matrimonio di Errico I Re di Castiglia colla figlinola del Re di Portogallo; lo stesso fece Gregorio V tra Roberto Re di Francia ed una consanguinea di lui; Chilperico e Carlomanno comandarono, che i matrimonî incestuosi fossero tali dichiarati dal giudizio dei Vescovi; e finalmente questo diritto nella Chiesa fu ultimamente riconosciuto nel Tridentino, allorchè avendo gli Oratori della Francia domandato in nome del Sovrano che fossero dichiarati nulli ed invalidi i matrimonî clandestini, e quelli fatti senza il consenso dei genitori, il Concilio annuì alla prima domanda, e ricusandosi sull'altra dichiarò validi, sebbene illeciti, tali matrimonî. Adunque, per consenso degli stessi Sovrani, fu sempre riconosciuto nella Chiesa a lei inerente il diritto di far leggi sul matrimonio.

Quanto poi al diritto che vantar potrebbero i Principi secolari sul matrimonio, essendo nella sua natura un vero contratto, e come tale potendo in ordine agli effetti interessare la società civile, chiaro si scorge che i Principi secolari, ed in generale il poter laicale possa far leggi che risguardano il matrimonio per rapporto agli effetti civili. Che però una legge più provvida non potendo nel matrimonio distinguere, in quanto al vincolo, la ragion di contrat-

(1) *An. 314. can. 11.*
(2) *An. 506. can. 61.*
(3) *An. 1216. cap. 50.*
(4) *Trid. sess. 14. can. 4.*

to, e quella di sacramento, riconobbe mai sempre nell'Ecclesiastico potere il diritto che aver potea di richiamare a se il giudizio di quelle cause o motivi che risguardar potevano la validità del matrimonio. Tanto infatti fece la Chiesa, e tanto fu riconosciuto dai Principi; ella dispose nelle decretali spettare a Lei un tale giudizio (1), e nel Concilio di Trento ne fece un dogma di fede (2): *Si quis dixerit*, disse il Concilio, *causas matrimoniales non spectare Judices Ecclesiasticos*, *anathema sit*. Ed il poter laicale in tutt' i tempi vi prestò obbedienza, se si eccetti alcun tempo di vertigine in cui il matrimonio, considerandosi come un semplice civil contratto agli occhi della legge, fu fatto e disfatto secondo il capriccio, sicchè il vincolo conjugale, abbandonato alla ventura, fastidiosamente contrastava colla saggezza legislativa di popoli che vantavano in Europa esser tra tutti i più inciviliti e più colti.

In quanto a noi il matrimonio fu sempre subordinato alle leggi della Chiesa, e sebbene la novella legislazione Francese varie leggi avesse emanate intorno al medesimo, nondimeno, ritornato Ferdinando I, fu sua cura principale ravvicinare il matrimonio alle disposizioni della Chiesa, e coi due reali decreti del 13 e 16 luglio 1815 dispose che spettasse a' Parrochi celebrare i matrimoni innanzi la Chiesa, e secondo le forme del Tridentino: ciò che venne dappoi consecrato nell'articolo 20 del Concordato del 1818, allorchè si disse: « Riconosceranno (i Vescovi, e gli Arcivescovi) » nel loro Foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause » matrimoniali, le quali, giusta il canone 12, sessione 24, del sa» cro Concilio Tridentino, spettano a' giudici Ecclesiastici, e por» teranno su di esse sentenza ». Ciò pertanto non impedì che nella pubblicazione delle nuove leggi il provvido sovrano non avesse atteso a regolare i matrimoni per quella parte che risguardava gli effetti civili; e con ragione, giacchè presso tutte le nazioni colte la legge civile, disse l'elegante ed erudito Toullier, si è occupata di prescriver le regole e la solennità dei matrimoni senza abbandonarli alla licenza delle passioni, ed al capriccio de' contraenti. Tanto infatti fu disposto negli articolo 150, e 151 delle leggi civili, ove, lasciandosi sempre intatti i doveri che nel matrimonio impone la religione, fu regolata la qualità e la condizione dei contraenti, e furon determinate le formalità che precedere debbono la celebrazione dei matrimoni, la loro validità, i diritti, le obbligazioni, e gli effetti civili che risultano da esso.

Qual è dunque la base dell'attual nostra legislazione in fatto di matrimonio? Deve questo regolarsi secondo le leggi della Chiesa specialmente in quanto al vincolo maritale, ed in quanto agli effetti civili non dee considerarsi disgiunto dalle disposizioni del Codice. Noi costantemente lo seguiremo secondo il doppio rapporto della ragion canonica e civile, e comincerem dagli sponsali.

(1) *Cap. multorum 36. q. 6. — Cap. Accidentibus de excessu Prael*
(2) *Sess. 26. can. 12.*

LEZIONE XVI.

SPONSALI.

Il fondamento della felicità della Società civile, e della pia e morale educazione secondo lo spirito della Religion Cristiana essendo il ben essere ed il perfetto stato della società domestica, la quale si costituisce col matrimonio, era necessario che un atto così solenne fosse preceduto da alcune disposizioni che maggiormente lo consolidassero. Quindi è che i legislatori tutti inculcarono che questi preliminari il matrimonio precedessero, i quali riconosciuti dall'una e dall'altra legge furono di comune accordo detti *sponsali*, *sponsalia*. Gli sponsali adunque, *a spondendo*, sebbene in senso ampio significar potessero e i donativi, che soglionsi fare tra'futuri sposi, ed alle volte ancora il matrimonio rato, e non ancor consumato, (nel quale caso diconsi sponsali in senso improprio *per verba de praesenti*), pure presi nel loro proprio significato dinotano la mutua promessa delle future nozze, *de futuro*, manifestata con qualche segno sensibile: *futurarum nuptiarum mutua promissio, aliquo signo sensibili expressa*: dicesi in primo luogo *promessa* per far conoscere non bastare il semplice proposito o desiderio, e vuolsi ancora che la promessa fosse *vicendevole*, perchè dovendo gli sponsali disporre al matrimonio, debbono sentir la natura di questo, e se questo consiste nella mutua promessa, lo stesso dobbiam dire di quelli; ond'è che se una parte promettesse, e l'altra lo accettasse senza ripromettere, non sarebbero veri sponsali, ed il promittente sarebbe obbligato non in ragion degli sponsali, ma per la sola promessa; finalmente se l'atto umano, per manifestarsi deve esprimersi con *alcun segno sensibile*, quindi è che si conchiude questa definizione col dire che dev'essere *con qualche segno sensibile tale promessa manifestata*. Ciò posto, forse in nessuna cosa il diritto canonico è andato così d'accordo colla legge civile, e tanto le disposizioni di questa sono state con quello coerenti, quanto nel trattato degli sponsali. Noi queste diverse disposizioni osserveremo nella presente lezione coll'aggiungervi tutto ciò che risguarda le persone che possono contrarre tali sponsali, e ci riserveremo nell'altra osservare il modo di renderli nulli.

Il diritto Romano varie cose sugli sponsali dispose: esso non ricercava nè scrittura, nè altra formalità ad averli per rati, ma il solo consenso, che potea esprimersi per mezzo di stipulazione, o di un nudo patto, per nunzio, o per lettera; nè produceva alcuna azione ancorchè fosse stata stipulata, o munita o corroborata da qualche cauzione; quindi poteansi sciogliere colla rinunzia dell'una o dell'altra parte; e nell'età prossima alla pubertà poteansi questi sponsali contrarre, e producevano un vero matrimonio se l con-

traenti persistevano nella loro volontà (1). Coerentemente a questi principî del dritto Romano disposero le novelle leggi (2) che la promessa del matrimonio in qualunque modo, e sotto qualunque condizione fatta non producesse alcuna legale obbligazione, nè per l'adempimento, nè per la prestazione di ciò che si fosse promesso nel caso d'inadempimento, considerandosi come opposta a' buoni costumi, potendo il motivo d'interesse indurre a matrimonî forzosi, e quindi infelici. Anzi, rilasciando sempre il diritto di giudicare sulla validità degli sponsali alle Curie Ecclesiastiche, alle quali, giusta il Concilio di Trento, e l'ultimo Concordato, spettano esclusivamente le cause tutte che risguardano il matrimonio, comandarono le leggi medesime (3) che la promessa fatta innanzi all'uffiziale dello stato civile non avesse alcuna forza coattiva al matrimonio, e non adempiendosi dalle parti a tale celebrazione, non vi fosse civilmente altra azione che pei danni ed interessi.

Le leggi canoniche fin dai primi tempi della Chiesa disposero che gli sponsali precedessero il matrimonio, ed oltre gli addotti motivi, che ebbero comuni colle civili leggi, li vollero ancora acciocchè gli sposi meglio si fossero disposti a ricever la grazia del Sacramento, e con più agio si avesse potuto attendere, se vi fossero tra gli sposi impedimenti dirimenti il matrimonio. Questi sponsali, secondo la diversità delle diocesi, si eseguono o alla presenza del Paroco colla sola benedizione, e questi o con testimoni, o anche senza, o finalmente tra soli sposi privatamente, come ora si ravvisa nella maggior parte delle diocesi; nè la Chiesa in generale è stata in questo indulgente, talchè ha richiesto sempre con rigore l'adempimento della promessa anche più del dritto civile; o sebbene non abbia domandato l'esistenza degli sponsali necessariamente per la validità ed esistenza del matrimonio, pure fattisi gli sponsali, o privatamente, o alla presenza del Parroco, o in altra qualunque siasi guisa, ne ha domandato l'adempimento, e quindi ha stabilite le condizioni che richieggonsi ad aversi gli sponsali, quali sieno le persone atte a contrarli, ed il motivo sufficiente per poterli annullare.

La condizion necessaria ad aversi gli sponsali è il mutuo consenso, e questo può essere assoluto, o condizionato. Si ha il consenso assoluto in varie guise, o colla nuda promessa, o coll'aggiungervi le arre o i doni sposalizî, cioè le vesti, gli anelli, i braccialetti, o anche confermarli con scrittura, o giuramento. Soleansi gli sponsali confermare ancora col bacio, e ciò non solo presso i gentili, ma benanche appo i Cristiani; ma l'antica semplicità dei costumi essendo degenerata in malizia, questa consuetudine, ec-

(1) *Leg. 1. ff. de sponsali — Leg. 1. Cod. de sponsal. — Leg. 2. §. 2. ff. de divort. — Leg. 2. Cod. de repud. — L. 9 ff. de spons. — Leg. 4. ff. ritu nuptiar.*

(2) *Art. 148.* (3) *Art. 78.*

cetto gli orientali, presso di noi è quasi generalmente andata in disuso. Ora il consenso così espresso rende leciti, e validi gli sponsali, o che vada, oppur no, congiunto a tali formalità, perchè la legge richiede il solo consenso: *sufficit nudus consensus ad constituenda sponsalia* (1). Questo consenso può aver luogo così tra' presenti, come tra gli assenti, o che ambedue gli sposi fossero assenti, o alcun di loro: *denique constat*, disse il Gotofredo, *et absentem desponderi posse*, *et hoc quotidie fieri* (2). Possono ancora gli sponsali farsi per un mandatario, o per via di lettere: *in sponsalibus constituendis*, dice la legge (3), *parvi referri per se*, *et in coram*, *an per internuncium*, *aut per epistolam*, *aut per alium hoc factum est*; come ancora possono farsi da altri, purchè dopo fatti, gli sposi gli abbiano per rati: *haec ita*, soggiugnesi (4), *si scientibus iis qui absint*, *sponsalia fiant*, *aut si postea ratum habuerint*. Nè è sempre necessario, che questo consenso per parte degli sposi fosse espresso, ma può benanche esser tacito, purchè però fossero presenti gli sposi, e non contradicessero: *qui enim tacet consentire videtur*; e le decretali (5): *porro ex sponsalibus, quo parentes pro filiis puberibus, vel impuberibus plerumque contrahunt, ipsi filii si expresse non consenserint, sed tacite ut si praesentes fuerint et non contradixerint, obligantur, et ex iis oritur justitia publicae honestatis. Et est idem si filii tempore sponsaliorum absentes, ac etiam ignorantes eadem sponsalia, post scientiam ratificaverint tacite, vel expresse.*

In quanto poi agli sponsali condizionati, è da osservarsi, che la condizione può essere onesta, o disonesta. Gli sponsali fatti colla condizione onesta, come per esempio: Io ti prenderò per isposa purchè così piaccia a' miei genitori, valgono purchè si verifichi la condizione. Quelli poi a cui è aggiunta una condizion disonesta, se questa è opposta ai beni del matrimonio, come per esempio; io ti prenderò per isposa, purchè col veleno ti rendi sterile, non reggono; e lo stesso si dica della condizione impossibile. Che se la condizione sarà turpe, ma non opposta ai beni del matrimonio, come per esempio: io ti prenderò per isposa purchè mi ajuterai nei furti che anderò a fare, tali sponsali, sebben illeciti nel foro di coscienza, reggono nel foro esterno. Adunque gli sponsali condizionati valgono verificatasi la condizione, e ciò senza un nuovo consenso allorchè persevera il primo o attualmente, o virtualmente: lo stesso si dica degli sponsali che hanno rapporto ad un matrimonio con un impedimento dirimente, colla condizione se sarà per ottenersi la dispensa; in tal caso, questa ottenuta, valgono gli sponsali.

(1) *L. 4. ff. de sponsalib.*
(2) *Dionys. Gothof. in Leg. 4. ff. de Sponsal.*
(3) *L. 18. ff. eod. tit.*
(4) *L. 5. ff. eod. tit.*
(5) *Cap. si infantes unic. tit. porro de sponsal. impuberum in VI.*

Questo consenso assoluto, o condizionato, deve provarsi innanzi al giudice Ecclesiastico, allorchè una comparte vuol richiamare l'altra all'osservanza degli sponsali. In questo caso, se sono stati fatti innanzi al Parroco, basta la di lui fede o attestato a provarne l'esistenza; che se lo fossero stati privatamente, debbonsi provare coll'ajuto dei testimoni, i quali sebbene giusta il sistema ricevuto in alcune curie, dovessero essere almeno al numero di tre, pure in generale si può dire che bastino due, ed anche uno col giuramento suppletorio, potendosi supplire col giuramento di un solo alla mancanza dell'altro testimone.

Ma le leggi canoniche, oltre il consenso che richieggono negli sponsali, hanno pure determinate le persone, tra le quali si possano celebrare. Sulle quali persone possiamo stabilire due regole generali, la prima cioè che chiunque abbia un impedimento, o dirimente, o impediente il matrimonio, nè lecitamente, nè validamente possa contrarre sponsali; e la ragione si è, che la promessa illecita è ancora nulla, a meno che non sieno sponsali condizionati, cioè fatti colla speranza di potere ottener la dispensa in quel modo nel quale di sopra abbiamo enunciato. La seconda regola è che gli sponsali contratti prima dell'uso della ragione sono invalidi, perchè ogni promessa vuole l'atto umano, quello cioè che procede dalla volontà, previa una deliberazione ragionata per parte dell'intelletto; or siccome prima dell'uso della ragione non può darsi atto umano, quindi ne viene che, essendo in generale invalida ogni promessa, molto più debb'esser quella degli sponsali. I sacri canoni osservando che nell'uomo l'uso della ragione suole per lo più svilupparsi allorchè costui è giunto al settennio, perciò questa età stabilirono (1) a render validi gli sponsali, in guisa che contratti essi in un tempo notevole prima del settennio sono invalidi, nè possono apportare l'impedimento di pubblica onestà. Ho detto per un tempo notevole per inferirne che sarebbero validi gli sponsali se poco fosse mancato al settennio, e se d'altronde i contraenti avessero con indizî non dubbî manifestato l'uso precoce di loro ragione; tanto si può inferire da due decretali di Alessandro III (2), e d'Innocenzo III (3), le quali così disposero per l'età richiesta al matrimonio, disposizioni che si possono estendere anche agli sponsali, perchè essendo questi una preparazione al matrimonio, debbono andar soggetti alle medesime leggi. Così ragiona ancor S. Tommaso allorchè, dopo aver fatto il quesito, se convenientemente dal diritto positivo fosse stata assegnata l'età del settennio a validamente contrarre gli sponsali, risponde che questa età anche mancante di qualche poco di tempo non perciò li rende nulli:

(1) *Cap. Literas — Cap. Accessit — Cap. ad dissolvendum de sponsat. Impuberum — Cap. infantes eod. titul. in 6.*
(2) *Cap. 9. de desponsatione Impuberum.*
(3) *Cap. ultim. eod. titul.*

in sponsalibus, dice il Santo Dottore (1), *si appropinquant contrahentes ad tempus septennii, contractus sponsalium habet robur, quia secundum Philosophum in 2. Physic. lib. 2. text. 56. quod parum deest, quasi nihil deesse videtur. Haec autem propinquitas a quibusdam determinatur tempus sex mensium, sed melius est quod determinetur secundum conditionem contrahentium; quia in quibusdam magis accelerator usus rationis quam in aliis.*

Contratti questi sponsali tra gl'impuberi, si chiamano *rati*, perchè impediscono a questi di poter resilire fino al tempo in cui siano giunti alla pubertà, la quale negli uomini è il decimoquarto anno, e nelle donne il decimosecondo: giunti poi alla pubertà hanno l'*azione*, giusta l'espression canonica, o di resilire, o di ratificarli, espressamente, o tacitamente; perchè gl'impuberi, dice Giustiniano (2), non possono nè consentire, nè contrarre, se non quando fanno migliore la loro condizione. Che se poi tutti e due gli sposi non erano impuberi quando contrassero gli sponsali, ma uno di loro era pubere, questi non ha la libertà come l'altro di resilire dagli sponsali, se l'impubero, fatto pubere, non consentisca primo allo scioglimento dei medesimi, essendo *de jure* permesso a soli impuberi di resilire dagli sponsali, anche giurati, giusta la più comune sentenza, perchè sempre il giuramento dee seguire la natura del contratto, a meno che la malizia abbia così anticipata l'età, che tra gl'impuberi vi sia stato carnal commercio; nel quale caso reggono gli sponsali. Si avverta che volendo i puberi reclamare, debbono eseguirlo alla presenza del Giudice e dei testimoni tutto che abbiano avuto cognizione di un tal privilegio, perchè il tempo utile a poter reclamare non corre se non dopo la cognizione che si ha del privilegio, e debbono farlo subito, cioè tra lo spazio di tre giorni, perchè quando il tempo nella legge non è prefisso, lo *statim* significa *triduo*, giusta l'opinion comune degl'interpetri: questo vale anche nel caso in cui i figli non volessero consentire agli sponsali contratti per loro da'genitori prima che giungessero alla pubertà, purchè però abbiano esternata tale loro intenzione.

Si è domandato se avendo un uomo deflorata una donna colla promessa del futuro matrimonio, da questa accettata, sieno oppur no validi tali sponsali. I Canonisti considerando in questo caso un vero contratto innominato *do, ut des*, in cui la donna dà il suo corpo, e l'altro promette il matrimonio, pronunziano di comune accordo che sieno validi, purchè la promessa sia stata fatta seriamente, e purchè costi sull'onestà della donna; la quale, sebbene dovesse presumersi vergine, può però questa presunzione cessare colla pruova in contrario, che si prende dalla comune opinione degli uomini, dalla qualità della vita e de'costumi della deflorata,

(1) *Part. 3. quaest. 43. art. 2. ad 7.*
(2) *Instit. Lib. 1. tit. 21.*

e simili, ancorchè la deflorata con giuramento asserisca che era vergine. Si eccettua però il solo caso in cui, dichiarandosi validi gli sponsali, le nozze sarebbero tra persone indegne; per distinguere le quali il Cardinal de Luca dà la seguente regola (1), *illum dici indignum, cui attentis progenie, divitiis, more regionis, aliisque circumstantiis, mulier absque parentum ac parentelae dedecore, et aliqua injuria copulari non potest;* e lo stesso si dica dell' uomo verso della donna; nel quale caso il giudice Ecclesiastico, non potendo obbligare al matrimonio, obbligherà lo stupratore a dotar la giovane ingannata, specialmente nel caso in cui costei fosse stata onesta.

Si è domandato dippiù, se debbano considerarsi come veri sponsali le semplici promesse di matrimonio fatte innanzi all'Uffiziale dello Stato Civile. Considerando che tale atto racchiude per sua natura la mutua promessa di matrimonio, nel caso che uno dei contraenti voglia resilire, sebbene la Legge Civile ad altro non obblighi che a'danni ed interessi, non può essa però distruggere l'obbligazione della legge di natura, la quale comanda che si adempia alla promessa fatta ed accettata, qualunque siasi la sua forma estrinseca: sicchè poggiando su questa legge la ragion degli sponsali, la Chiesa dee riconoscerli pure nell'atto che si esegue innanzi allo Stato Civile, e quindi può e deve il Parroco astenersi dal celebrare un matrimonio quante volte gli si faccia l'opposizione di aver una delle parti prima con altra persona contratti gli sponsali innazi all'Uffiziale Civile. Nè vale il dire, che le parti con ciò non intesero far altro che adempiere ad una semplice formalità voluta dalla legge, e quindi non esser tenute ad altro, giacchè, siccome in tale formalità v'è stato il consenso estrinsecamente manifestato della volontà di un futuro matrimonio, dee sempre esso riguardarsi come avente ragion di sponsali: onde può il Parroco, *tuta conscientia*, astenersi e ricusarsi per altro matrimonio, finchè i primi sponsali non sieno stati sciolti dal Giudice Ecclesiastico.

LEZIONE XVII.

DE' MOTIVI PER CUI SI SCIOLGONO I SPONSALI.

Osservate le condizioni che necessariamente si richieggono a far contrarre gli sponsali, è necessario ponderare quali possono essere i motivi, per cui già contratti, si sciolgano, oltre quelli che comunemente si annoverano, come la violenza, il timore ecc., che son valevoli ad infermare ogni promessa in generale. Noi li accenneremo per ordine.

1.° Siccome gli sponsali si fanno col mutuo consenso, così si

(1) *De dote, Tom. 14. disc. 1. n. 24.*

possono sciogliere col mutuo dissenso, ciò che han di comune con ogni contratto: ancorchè siano confermati col giuramento, perchè quando una promessa fatta ad un uomo si conferma col giuramento, dipende questo da quella come l'accessorio dal suo principale. Qui però si rifletta, e questo avviso valga generalmente trattandosi di sponsali, che fatti questi in pubblico, sebbene validamente si possano sciogliere in privato, sarà però sempre illecito cosifatto scioglimento, qualora non v' intervenga l' autorità della Chiesa.

2.° Più, si sciolgono gli sponsali per la profession religiosa, perchè, siccome la morte materiale scioglie il vincolo carnale, cioè il matrimonio consumato; così la morte spirituale, che si verifica nella professione religiosa, sciogliere dee il vincolo soltanto spirituale che si contrae in vigor degli sponsali, e lo stesso si dica benanche del matrimonio rato. Che se non ancora si fosse emessa la professione, ma si trattasse soltanto dell' ingresso in religione, in tal caso l'altra parte resterà sciolta dal vincolo, avendo la prima ceduto al suo diritto, e colui che è soltanto entrato nella religione, uscendone, resta ancor legato, perchè non l'ingresso, ma la profession religiosa è appunto quel vincolo spirituale che scioglie ogni altro vincolo preesistente.

3.° Lo stesso dicasi ancora dell'Ordine Sacro.

4.° Si sciolgono ancora gli sponsali *per subsequens matrimonium* con altra persona, essendo questo vincolo indissolubile; in tal caso la parte abbandonata resta sciolta dalla sua obbligazione, ma chi contrasse il matrimonio resta tuttora obbligato nel caso che morisse l'altra parte, perchè il matrimonio è un vincolo durevole quanto la vita, ma non perpetuo, come l'Ordin Sacro, e la profession religiosa.

5.° Parimenti, se sopravvenga un impedimento dirimente del matrimonio, come l' affinità che nasce dalla copula avuta con la consanguinea dell'altra parte in primo o in secondo grado, perchè la promessa, il cui adempimento si è renduto impossibile, cessa d' obbligare.

6.° Altra condizione per lo scioglimento degli sponsali è, se sopravvenga tale mutazione o intrinseca o estrinseca, che se fosse esistita in tempo del contratto, o fosse stata preveduta, prudentemente non si sarebbe fatto; perchè la promessa degli sponsali, come ogn'altra promessa, suppone che le cose rimangano in quello stato in cui erano senza alcun notabile cangiamento. Dal quale principio emanano due importantissime conseguenze; la prima si è che possono rescindersi gli sponsali, allorchè sopravviene una grave infermità che molto debiliti l'altra parte, come l'epilessia, o la paralisi, o che la rende deforme, come la cecità di un occhio, il troncamento del naso, o l'amputazione di una gamba; e meritamente la Chiesa per questa intrinseca mutazione ha riconosciuto un motivo di annullamento, perchè tali matrimoni sarebbe-

ro ad una parte troppo onerosi, ed obbligherebbero l'altra a soffrir disprezzo dalla parte illesa; lo stesso dicasi della notevole estrinseca mutazione, allorchè per delitto o proprio, o di stretti parenti, la parte soffrisse un cangiamento parimente notevole nella fama, negli onori, o nei beni di fortuna. La seconda conseguenza si è che restano sciolti gli sponsali anche giurati allorchè dopo di essi sia seguita la fornicazione per colpa dell'una o dell'altra parte, perchè *frangenti fidem fides servanda non est;* e sebbene i canoni parlino (1) soltanto della fornicazion della donna, pure comunemente tal pena si estende ancora all'uomo, essendo in tal caso anch'egli l'uomo violator della data fede. In quanto poi al caso della fornicazione di tutti e due gli sposi, sebbene alcuni vogliano che restino ambedue sciolti dagli sponsali, perchè *paria delicta mutua compensatione tolluntur*, a noi però pare che non debba esser così. I delitti allora sono eguali, e posson tollerarsi a vicenda tra delinquenti, allorchè il danno è stato in ambi eguale; ora maggior danno riceve la donna fornicaria che l'uomo, perchè si rende per questo più vile; laonde sembra più ragionevole il dire che lo sposo fornicante possa abbandonare la sposa fornicaria, e non a vicenda.

7.° Si sciolgono ancora gli sponsali se si fossero conosciute in seguito alcune condizioni precedenti agli sponsali, che avrebbero trattenuto l'uom prudente dal contrarli, purchè queste condizioni non fossero state conosciute prima del contratto, e la ragione si è che le condizioni conosciute in seguito importano lo stesso caso come se fossero sopraggiunte agli sponsali notabili mutazioni, talchè se nel primo caso restano sciolti, parimenti in questo, essendo lo stesso un difetto realmente sopraggiunto, e che prima non conoscevasi, e che se si fosse conosciuto avrebbe dato motivo che non si fosse fatto il contratto. Così se lo sposo conosce essere la sposa corrotta, che credeva vergine, povera, che credeva ricca, ignobile, che credeva nobile, può resilire dagli sponsali; similmente la sposa in rapporto allo sposo, eccetto il caso di fornicazione, secondo quello che abbiam detto di sopra. Si è domandato a tal proposito, se colui, il quale ha difetti occulti, sia tenuto a manifestarli prima degli sponsali. Noi rispondiamo con distinzione, e diciamo che se il difetto apporta ingiuria o nocumento all'altra parte, sia tenuto a manifestarlo, perchè positivamente rende pesante il matrimonio, e l'esperienza ha mostrato quali danni e disturbi apportino tali matrimoni alla società, come nel caso di lebbra, di morbo gallico, d'infamia nata da delitto ecc.; che se il difetto non sia tale che alteri positivamente le condizioni degli sposi, ma soltanto renda meno comodo il matrimonio, come la mancanza della creduta nobiltà, o ricchezza, o altro, in questo caso non sarà tenuto a manifestare un tal difetto, purchè l'altra

(1) *Quemadmodum de jurejurando. Extra l. 2. t. 24.*

nol dimandi; giacchè avendo una parte il diritto di farlo, l'altra è nel dovere di rispondere e dire il vero.

8.° Finalmente l'ultimo motivo per cui si possono legittimamente sciogliere gli sponsali è, se una parte così operi, che moralmente si possa inferire che non voglia più contrarre matrimonio: allora l'altra parte resta libera e sciolta da' contratti sponsali; or questo può avvenire in doppia guisa. In primo luogo se, essendosi fissato il tempo del matrimonio, una parte legittimamente non impedita ricusa d'effettuirlo, l'altra parte resta sciolta dagli sponsali, e cessa l'obbligazione per parte sua, avendo la comparte dato un sufficiente motivo da far credere che abbia voluto cedere al suo dritto; ciò che non dee intendersi, se fosse legittimo l'impedimento a poter contrarre il matrimonio. Che se non fosse stato stabilito alcun tempo a contrarre il matrimonio, allora s'intenderà che una parte avrà ceduto al suo diritto quando più volte domandata siasi negata al matrimonio. In secondo luogo si può inferire moralmente la soluzione di questo contratto quando una delle parti senza il consenso dell'altra siasi portata in lontani paesi, d'onde non sarebbe per tornare in breve tempo; giacchè in questo caso la parte che è lontana ha fatto conoscere tacitamente la sua volontà di non voler più contrarre matrimonio. In quanto poi al tempo in cui deesi aspettare, checchè abbiano detto a tal proposito i Trattatisti di diritto civile, i Canonisti quasi comunemente dicono non doversi attendere i due o tre anni, ma bastare che costi della partenza dello sposo, o della sposa in lontani paesi, sempre però a giudizio prudente di chi giudica.

Sono queste le cause per le quali si possono dirimere gli sponsali, alle quali noi aggiungiamo ancora gli altri motivi di timore dell'indignazione de' genitori, di diseredazione, di grave scandalo, disturbo, odio, inimicizia insorta tra gli sposi, per cui il prudente giudice, prevedendo mal'esito nel matrimonio, può e deve dirimere gli sponsali, e lasciar le parti in loro piena libertà.

Si è domandato infine se, fatti gli sponsali con una persona, si ripetessero con un'altra, col dippiù del giuramento, o della copula, che maggiormente confermino questi secondi sponsali, quali de' due sieno validi? Noi rispondiamo che nel caso di giuramento, dovendo questo seguir sempre la natura del contratto, siccome isolatamente sono nulli i secondi sponsali, perchè cadono sopra di una cosa obbligata ad altri, ancora lo sono quando col giuramento sieno confermati. Nell'altro caso diciamo che i secondi sponsali sono parimenti nulli ancorchè corroborati colla copula, perchè la tradizion del corpo che si verifica nella copula non dà un dritto maggiore a convalidare i secondi sponsali, i quali non potranno d'altronde costituire un vero matrimonio, richiedendosi ancora a render questo valido la presenza del Parroco e dei testimoni, giusta la legge del Tridentino; anzi aggiunge saggiamente

il Gentile (1) non doversi usare tanta indulgenza alla libertà ed alla sfrontatezza delle donne, che per lo più non sono ingannate, ma ingannano, allettando i giovani per desiderio di matrimonio, non senza connivenza delle sfacciate ed inique madri, e talora a bella posta, per eludere i primi sponsali fatti con altra, credendo che questi restino sciolti per li secondi colla copula. Adunque i secondi sponsali colla copula son nulli, ancorchè la donna deflorata avesse ignorati i primi sponsali, e ciò secondo la sentenza più ricevuta dai Dottori. Il che essendo vero a rigor di giustizia, è altresì più conforme all'equità naturale che la prima sposa non deflorata ceda il suo dritto alla seconda deflorata se a costei per la deflorazione sia imminente qualche grave danno; perchè, conchiude il citato autore, la carità obbliga a subire un danno leggiero per liberare il prossimo da un danno gravissimo.

Se esistono sufficienti motivi a sciogliere gli sponsali, il Giudice Ecclesiastico emetterà la sua sentenza con dichiararli sciolti, e quindi debbonsi le parti restituire i donativi fatti a vicenda in contemplazione del futuro matrimonio. Questa sentenza dee emettersi in giudizio non sommario ma ordinario, e per sentenza, non per decreto, come nel seguente libro più a lungo vedremo; per ora diciamo soltanto che trattandosi di sponsali, spedita la licenza di farsi le pubblicazioni per qualche matrimonio, se si oppone l'impedimento da alcuno il quale si trovasse aver prima contratti gli sponsali, si avvisa la parte dell'impedimento, con inibizione al Parroco che *non procedat ad publicationes*, e vedendosi nell'esito della causa di non ostare l'impedimento, si dice *non obstare*, *ac proinde tollatur inhibitio*. Che se esiste l'impedimento, il giudice pronunzierà la sentenza di non potersi contrarre il matrimonio con altra persona; e questo è il primo effetto che nasce legittimamente dagli sponsali, oltre un secondo effetto che dicesi impedimento di pubblica onestà, del quale parleremo nel trattar degl'impedimenti dirimenti del matrimonio. Da questo primo effetto risulta la grave obbligazione di contrarre il matrimonio con chi validamente furon contratti gli sponsali, perchè ogni promessa fatta, ed accettata obbliga *ex justitia* ambedue le parti, ed essendo in materia grave, com'è questa, obbliga *sub gravi*.

Ma potrà il giudice Ecclesiastico, essendo validi gli sponsali, obbligar la parte a contrarre il matrimonio? Che il possa, è fuor d'ogni dubbio così nel foro interno col negar l'assoluzione a chi ingiustamente e senza ragionevol motivo non vuol adempire alla promessa fede, come nel foro esterno con ammonizioni e censure, specialmente quando sarà stata pur deflorata la sposa, ma che il debba fare, si lascia alla prudenza del giudice, avendo sempre l'esperienza dimostrato qual'esito infelice abbiano avuto cosif-

(1) *Teoric. prattic. Eccl. lib. 1. cap. IV.*

fatti matrimoni, ond'è che sembra più salutar consiglio comporre le parti o col dotare la sposa, o con una multa proporzionata alla condizion delle parti, e col risarcimento dei danni avvenuti per detti sponsali. In quanto poi al giudice laico, questi non ha alcuna giurisdizione, se non pei danni ed interessi avvenuti, e la legge ha disposto (1) che la copia legale dell'atto di solenne promessa è il titolo con cui sarà promossa in giudizio l'azione del danno. Quest'azione non discorda da quella nascente dagli altri contratti, e perciò è soggetta alle stesse regole prescritte negli articoli 1103 1104 e 1105 delle nostre leggi civili. È qui però da osservare col signor Malleville che sotto nome di danni ed interessi non possono includersi i vantaggi che taluno avrebbe avuti, o sperava di ottenere mercè la celebrazione delle nozze. Questi vantaggi non sono da porsi a calcolo, tostochè dovean risultare da un atto che la stessa legge, vietando ogni cognizione di causa, implicitamente dichiara essere in libertà delle parti di ultimare, o no. — Fin quì degli sponsali.

LEZIONE XVIII.

CONDIZIONI RICHIESTE A CONTRARRE IL MATRIMONIO.

Se il matrimonio, giusta il fin qui detto, considerar si dee come dover di natura, e come contratto civile in ordine a suoi effetti e il Divino Fondator della Chiesa nell'istituir questo Sacramento niente volle cangiare di ciò che la natura prescritto avea, e che ragionevolmente era stato disposto dalle leggi civili, riconobbe quindi la Chiesa quelle stesse condizioni a render valido il matrimonio che avea prescritto la natura, e con piccole modificazioni camminò d'accordo colla legge civile. Due sono le condizioni, che da tutte le leggi si richiesero alla validità del matrimonio, cioè l'età, ed il mutuo consenso dei contraenti. Noi di queste condizioni parleremo partitamente.

Il matrimonio fu istituito per la propagazion della specie; dunque ogni legge reclamò sempre contro quelle unioni le quali, perchè immature, o non avrebbero avuto alcun effetto, o avrebbero perpetuato ne' figliuoli la debolezza dei genitori. Il diritto Romano voleva (2) che l'età adatta pel matrimonio fosse quella della pubertà, cioè quattordici pe' maschi, e dodici per le femmine; e coerentemente a questi principî dell'antica saggezza, la stessa età prescrissero le leggi Canoniche (3). E sebbene il Codice Francese avesse tra noi voluto che l'età richiesta al matrimonio fosse stata per le donne il decimo quinto anno, e per gli uomini

(1) *Art. 119.*
(2) *Leg. 21. Cod. de nupt.*
(3) *Cap. Tuae nobis ult. de desponsat. Impub.*

il decimo ottavo (1), questa disposizione però fu abrogata dalle attuali leggi civili, le quali mettendosi d'accordo col Diritto Romano, e con le leggi Canoniche, e volendo maggiormente accomodarsi col clima, in che sono situate le nostre contrade, ove uno sviluppo precoce fa tosto sentire il bisogno dell'union conjugale, dispose che l'età richiesta al matrimonio fosse stata di dodici anni per le femine, e di quattordici pe' maschi (2), e che questi anni fossero in ambedue compiti.

Ma la condizion principale che richiedesi alla validità del matrimonio è appunto il mutuo consenso dei contraenti; imperocchè se il matrimonio qual dover di natura, è stato elevato alla ragion di Sacramento, non ha perduto la ragion di contratto, e quindi se a render valido ogni contratto richiedesi il mutuo consenso, lo stesso dir si dee del matrimonio; ond'è che l'antico detto presso i Canonisti e Giureconsulti *nuptias non concubitus, sed consensus facit* (3), è stato ricevuto in luogo di assioma. Ma quale sarà questo consenso? Debb'essere in primo luogo interno, giacchè a costituire il vero consenso richiedesi la intenzione di contrarre un obbligo ed il vincolo da cui questo nasce; se dunque manca una tale intenzione, non esiste il vero consenso, e quindi non esiste il matrimonio. Tanto dichiararono i Pontefici Sommi nelle loro decretali (4), e tanto ancor ci suggerisce la ragion naturale: se non che, non tanto facilmente dee credersi ad una parte che asserisce aver simulato colle parole quel consenso che internamente non avea, e che di questo pretesto vorrebbe servirsi per annullare il matrimonio; perchè avviene per lo più che nel fatto mentisca colui, il quale asserisce avere una volta mentito: *indignum est*, dice Innocenzo III, *ut quod sua voce quispiam dilucide est protestatus, in eumdem casum proprio valeat testimonio infirmare.* Che se sarà tanta l'evidenza delle pruove, confermate ancora dal giuramento, che si possa con fondamento credere non esservi stato giammai il consenso, resta allora sciolto il matrimonio, sempre però dopo la sentenza del giudice Ecclesiastico.

Oltre il consenso interno, è necessario pure che sia questo esternamente manifestato o con parole, o con segni: tanto richiede la qualità di natural contratto, e di Sacramento; il primo de'quali deve sempre esprimersi con parole, giacchè si fa tra uomini, i quali con parole, o con segni esprimer debbono i lor concetti; ed il secondo, dovendo costare di segni sensibili, questi si hanno dalle parole dei contraenti, colle quali esprimer debbono il lor consenso, o in altro qualunque siasi modo. Si avverta però che potendo i conjugi parlare, debbon sempre con parole esprimere il lor consenso per meglio attestare ciò che hanno nell'animo; ma non po-

(1) *Art. 144.* (2) *Art. 152.*

(3) *Vulpiano 1. nuptias ff. de diversis regulis juris.* — *Innocentius III. cap. 23. de sponsal.*

(4) *Cap. tua nos de sponsalibus caus. 27. q. 2. cap. 5. sufficiat.*

tendo essi parlare, come avviene nei sordi muti, debbon mostrare il lor consenso con segni equivalenti, giusta la consuetudine di quel luogo in cui si celebra il matrimonio.

Il consenso dev'essere ancora esternato in faccia alla Chiesa, e deve andar esente da errore; in opposto sarà invalido, essendo la clandestinità e l'errore motivi dirimenti del matrimonio, come avrem occasione di spiegare allorchè di questi parleremo. Come ancora deve andar esente da timore, in guisa che il matrimonio contratto per un grave timore, incusso ingiustamente, da una causa libera, per estorquere il consenso, si dee riguardar come invalido: tanto abbiamo dal diritto positivo (1), giacchè la legge di natura, riconoscendo sempre il volontario nelle azioni fatte per timore, dichiara questo matrimonio annullabile, ma non già nullo di sua natura. Ho detto che il timore dev'esser grave, e che dicesi altrimenti quello che *cadit in virum constantem*, per cui si temono gravi mali, come il timor della morte, di una mutilazione, di perdita di onore ecc., sotto la quale teoria non si comprende il timore riverenziale, che isolatamente considerato si ha come leggiero: ho ancora soggiunto che il timore debb'essere incusso ingiustamente, cioè senz'averne il dritto, perchè avendosi questo diritto, colui a cui s'incute non deve d'altro lagnarsi che del suo delitto; così il timore incusso allo stupratore o dall'autorità Ecclesiastica per mezzo delle censure, o da qualche privato con minaccia di accusa o altro, ancorchè diretto ad estorquere il consenso, perchè non ingiusto, non rende perciò invalido il matrimonio. Come anche dev'essere libera la causa che incute un tal timore, perchè se fosse una causa naturale, o altro motivo, non apportandosi ingiuria, non si rende perciò nullo il matrimonio, come non è nullo se per esempio un tale per timor dell'inferno si sposasse con la concubina. E finalmente dev'esser diretto ad estorquere il consenso; che se fosse il timore per altro fine, sarebbe valido il matrimonio, come nel caso che un condannato a morte, mosso da timore, desse il suo consenso per evitare la morte stessa.

Questo consenso si può dare o personalmente, o per un mandatario, ciò che dicesi propriamente matrimonio per procura, il quale sarà sempre un vero Sacramento. Acciocchè però questo matrimonio sia valido, varie condizioni ricerca la legge canonica. 1.° Il procuratore, o mandatario deve avere all'oggetto un mandato specialissimo, nè basta il mandato generale, nè solamente del matrimonio da contrarsi, ma ancora col determinarsi la persona. 2.° Non può altri deputare, a meno che non gli sia stato conceduta una facoltà speciale all'oggetto. 3.° È necessario che

(1) *Cap. significavit 2. de eo qui duxit. — Cap. cum locum 14. — Cap. veniens 15. — Cap. Consultationi de sponsalibus.*

il mandato non sia stato rivocato anche mentalmente prima che il mandatario contraesse il matrimonio. 4.° Che il mandatario non ecceda i limiti del mandato. 5.° Che contragga il matrimonio alla presenza del Parroco e dei testimoni, giusta la forma prescritta dal Tridentino. Le nostre leggi civili hanno serbato su di ciò silenzio, e checchè dicano gl'interpetri francesi al proposito, pare più ragionevole il dire che avendo le stesse leggi disposto doversi i matrimonl regolare secondo le canoniche sanzioni, se queste riconoscono come Sacramento il matrimonio per procura, dobbiamo dire che le nostre leggi tacitamente lo abbiano pur riconosciuto come contratto.

La legge civile procede ancora più oltre, e dopo aver richiesto l'età necessaria, ed il mutuo consenso dei contraenti, ricerca ancora il consenso dei Genitori alla validità del matrimonio. Il diritto Romano fu in questo rigoroso, e sempre coerente a'principî del diritto illimitato di patria potestà, volle che in qualunque età i figli di famiglia avessero avuto bisogno del consenso de'genitori a poter contrarre il matrimonio (1). Lo stesso disposero ancora le leggi francesi per coloro, i quali non ancora erano giunti all'età maggiore. « I giovani, così ragionava il giureconsulto Portalis, » non sono stati mai abbandonati a loro stessi nella prima età » delle passioni in un atto il più importante della loro vita, a » segno che le antiche legislazioni confidavano a'Magistrati quel» la ispezione, che con tanta ragionevolezza si è rilasciata ai ge» nitori, senza curar l'obiezione che questi possano abusare del» la loro potestà, perchè la tenerezza l'illumina, ed è più forte » l'amor dei Padri verso la propria prole, che quello de'figli ver» so di quelli. La voce della natura più fortemente risuona al cuo» re dei genitori per eccitarli a bramare il bene dei figli in tem» po che essi appena sanno desiderarlo per se stessi. Lasciamo » adunque che la legge riposi senza inquietitudine nella natura ». Ma questo ragionamento del dotto giureconsulto, sebbene non sia privo di un qualche fondamento, suppone la natura sempre regolata nei genitori dalla retta ragione, e volendo su questa totalmente riposare, non prevede il caso, che dee da ogni legge prevedersi, quando cioè di questa si abusa.

Il diritto Canonico colle sue leggi detestò sempre i matrimonî contratti senza il consenso dei genitori, e li dichiarò sempre illeciti. Il rispetto che a quelli doveasi, tanto inculcato dalla Religion Cristiana, non potea permettere che i figli in un atto così importante lo trascurassero, e fossero così insensibili alle voci della natura; oltrechè la prudenza de'genitori più calmata di quella dei figli, in un momento in cui il bollor delle passioni facilmente non lascia luogo alla ragione, meglio avrebbe potuto attende-

(1) *Tit. de nuptiis et de ritu nuptiarum.*

re al bene dei figli stessi, ed alla floridezza delle famiglie. E però il Concilio di Trento dichiarò (1) aver la Chiesa mai sempre detestati cosiffatti matrimoni: *Sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis illa semper detestata est, atque prohibuit.* Ma lo stesso Concilio, seguendo sempre le intenzioni della Chiesa, e volendo dettare le sue disposizioni in un modo che fosse più proporzionato alla umana natura, considerò, che la legge di natura non richiese al matrimonio se non il consenso di quei che dovean contrarlo; che l'uomo in quelle cose che lo risguardano per tutta la vita, come il matrimonio, la perpetua continenza ecc. debb'esser libero per legge di natura, ed a Dio solo soggetto; che alle volte i figli sono più prudenti dei genitori, i quali, o per uno zelo indiscreto, o per troppa avarizia, si lasciano andare a traverso della ragione, e si oppongono al matrimonio dei lor figliuoli; perciò, coerentemente agli antichi canoni (2) li dichiarò, tuttochè illeciti, però validi e riconosciuti dalla Chiesa.

Le nostre leggi in vigore, che regolar doveano gli effetti civili, moderarono le leggi Romane ed il Codice Francese, ed accostandosi alla moderazione e prudenza delle Canoniche sanzioni, vollero, che l'uomo in un'età in cui le passioni sono troppo in vigore, e molto debole il lume della ragione avesse bisogno alla validità del matrimonio (sempre parlando di effetti civili) del consenso dei genitori; disse che in una società composta di due persone, ogni deliberazione sarebbe stata impossibile se niuna avesse avuta la preponderanza, e quindi al consenso del padre e della madre dovesse il primo prevalere; lo stesso dell'avolo paterno in difetto del padre; ed in mancanza di tutti si richiedesse il consenso del consiglio di famiglia. Che anzi, potendo avvenire che capricciosamente un tal consenso si volesse negare, laddove niuno scampo davasi a figli secondo le leggi Francesi, giusta la opinione del Portalis, la quale anche troppo filosofica, considera l'uomo quale dovrebb'essere, ma non quale egli è, furono tra noi richiamate in osservanza le disposizioni pubblicate nel 26 giugno 1771 nella prammatica IX *de matrim. contrah.*, e si prescrisse coll'articolo 165 che, quando il dissenso dei genitori e dell'avo paterno sia ingiusto e ripugnante al bene de' figli, il Re, presa conoscenza dell'affare, supplirà alla mancanza del loro consenso. Le formalità poi ad ottenere dal Re una tale dispensa son comprese nel rescritto del 6 maggio 1820, ove si dispose:

» 1.° Che tutte le dimande dirette ad ottener dispensa al consenso di un ascendente al matrimonio di un figlio minore, saranno rimesse al Regio Procuratore del Tribunale Civile della provincia o valle, nella quale è domiciliato l'ascendente, che nega il consenso al matrimonio del suo figlio o nipote ».

(1) *Sess. 24. de reform. matrim. cap. 1.*
(2) *Cap. sufficiat causa 27. q. 2. — Cap. Eum virum Extra de Regularibus lib. 3. tit. 31.*

» 2.° Che questo magistrato, in unione del Presidente dello stesso tribunale, esamineranno estragiudizialmente le parti, ricevendo dalle medesime in iscritto, qualora vogliano farlo, le rispettive domande e risposte, e raccoglieranno tutte le ragioni e tutt' i documenti su' quali le medesime sono fondate ».

» 3.° Che verrà disteso un esatto processo verbale delle cose rispettivamente espresse dalle parti, e dei documenti o carte che saranno presentate ».

» 4.° Che questo processo verbale sarà trasmesso originalmente al Segretario di Stato, Ministro di Grazia e Giustizia, corredato delle osservazioni dei magistrati suddetti, e delle dimande e carte poc' anzi enunciate, non che di tutte le altre dilucidazioni che avranno potuto raccogliersi sull' oggetto ».

» 5.° In vista di tutto ciò, la M. S. prenderà le sue Sovrane determinazioni sul rapporto che le verrà sottomesso dal menzionato Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia ».

Che se i figli legittimi, o naturali sieno giunti all' età adulta, che la legge ha fissato per gli uomini agli anni 25 compiti, e per le donne agli anni 21 parimente compiti, essi diventano gli arbitri del loro destino. Ma nel mentre essi sono dichiarati valevoli a contrarre matrimonio, la legge pur vuole che si dirigano agli autori dei loro giorni per domandarne consiglio; che se trovassero i genitori a questo renitenti, vuole la legge che si rinnovassero altre due volte per ogni mese le inchieste, le quali sotto il nome comprendonsi di atti rispettosi; che se, ciò nulladimeno, fossero sempre i genitori restii, potessero coll' autorità del magistrato contrarre il matrimonio. In questa guisa provvidamente le nostre leggi, e senza molto allontanarsi dalle canoniche sanzioni, per mezzo dell' intervento della legge, conciliarono col bene dei figliuoli il rispetto dovuto a' genitori.

LEZIONE XIX.

FORMALITÀ RICHIESTE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

Le nostre speranze ed i nostri timori sul più grande avvenimento di nostra vita non poteano non richiamare l' attenzione della doppia legislazione, canonica e civile, a poterlo così dirigere e regolare da assicurare la felicità dell' uomo e i destini della Società, di cui il matrimonio è fondamento. L' attuale nostra legislazione, nel mentre stabilisce per base delle sue disposizioni sul matrimonio, che questo non debba intendersi legittimamente contratto se non in faccia alla Chiesa, e secondo le regole del Tridentino, vuole che varie sieno le formalità, a cui debba andar soggetto per assicurare gli effetti civili. Noi seguiremo costantemente queste disposizioni dell' una e dell' altra legge; e siccome le formalità volute dalla legge civile precedono quelle disposte dalla legge canonica, noi cominceremo dalle prime.

Le formalità, che preceder debbono il matrimonio sotto pena di nullità per gli effetti civili, riduconsi alle notificazioni, ed alle carte da presentarsi all'uffiziale dello stato civile competente, innanzi a cui far si dee la promessa del futuro matrimonio.

1.° Notificazioni furono dette dalle nostre leggi quelle che in ogni tempo si dissero pubblicazioni, e meritamente, dissero i dotti comentatori di Toullier, perchè essendosi voluto per la validità del matrimonio congiungere a' riti civili anche il Sacramento, poichè la Chiesa premette anch'Essa le pubblicazioni per non far sorger l'idea, che il governo civile valesse arrogare a se solamente il diritto di fare le pubblicazioni, togliendolo alla Chiesa, si sono cambiati i nomi, per conservare una certa distinzione tra ciò che fa l'uno, e ciò che fa l'altra, e non confondere insieme tali cose. Adunque vuole la legge che si faccia la notificazione del futuro matrimonio, la quale dev'essere una sola da restare affissa nella casa comunale, cominciando dal dì di Domenica, e rimanendo per quindici giorni; dopo il terzo giorno dal termine della notificazione si può procedere alla solenne promessa. Questa notificazione deve farsi nel domicilio dell'uno e dell'altro dei contraenti, nonchè alla Municipalità dell'ultimo domicilio di ciascuna delle parti, ed al domicilio di coloro, sotto alla cui potestà trovansi i contraenti; e compiuto l'anno della scadenza dell'affissione, e non verificatosi il matrimonio, devesi tal notificazione rinnovare. Il sovrano può però dispensarvi per giusti e ragionevoli motivi.

2.° L'altra formalità che richiedesi è la presentazione delle carte innanzi all'uffiziale dello stato civile, le quali carte sono le seguenti:

1.° L'atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi, cui si supplisce coll'atto di notorietà, omologato dal tribunale.

2.° L'atto autentico del consenso degli ascendenti, sebbene questo consenso può riceversi ancora dall'uffiziale dello stato civile nell'atto della solenne promessa.

3.° La sentenza pronunziata in caso che i suddetti fossero assenti, o in mancanza, l'atto di notorietà corrispondente.

4.° I processi verbali degli atti rispettosi, qualora abbiano avuto luogo, due volte ripetuti.

5.° I certificati comprovanti la notificazione fatta nei diversi domicili.

6.° La cessazione delle opposizioni, se furono prodotte, o i certificati, con cui gli uffiziali dello stato civile dei comuni, ove son seguite le notificazioni, attestino non essersi fatta opposizione.

7.° La pruova legale dello scioglimento del precedente matrimonio avvenuto per la morte dell'antico conjuge, se gli sposi, o l'uno di essi, fossero stati già maritati.

8.° La copia autentica delle dispense che han potuto accordarsi.

Ma quale sarà l'ufficiale civile competente, al quale tali carte

dovranno presentarsi? La legge riconosce ambedue gli uffiziali, così quello del domicilio dello sposo, come quello della sposa, sebbene l'uffiziale di questa per consuetudine si preferisca. Indi siegue la promessa nella casa comunale alla presenza di quattro testimoni colla lettura del capo sesto del titolo del matrimonio su i doveri de' conjugi. Questa promessa è essenzialmente necessaria per gli effetti civili, la quale eseguita nel modo fin quì divisato, se ne forma un atto, di cui si dà copia in doppia spedizione, da presentarsi al Parroco, il quale adempito alle canoniche prescrizioni, può procedere alla celebrazione del matrimonio. Intanto delle due spedizioni ritiene una copia per se, e l'altra rinvia all' uffiziale dello stato civile, notando in margine il già seguito matrimonio. Il Parroco deve senza questa carta ricusarsi alla celebrazione del matrimonio, avvisando i conjugi, che il matrimonio resta privo degli effetti civili. In opposto sarà punito con una multa non maggiore di ducati cento, e con l'esilio correzionale; la quale pena vorremmo rettificata, o in altra commutata, acciocchè la legge dell'esilio comandata dal potere civile non si opponesse coll' altra della residenza che, *jure divino*, è stata ai Parrochi imposta.

Sono queste le formalità che richiede la legge civile prima della celebrazione del matrimonio; ma altre formalità furono puranche dettate dalle leggi canoniche, che debbono accuratamente eseguirsi dal ministro di questo Sacramento. Esse sono le seguenti:

1.° L'atto di nascita, in cui sia riunito quello del battesimo, non potendo passare a matrimonio colui, che non è stato ancor battezzato.

2.° L'esame degl'impedimenti stabiliti così dalla legge canonica, come dalla civile.

3.° Il consenso dei genitori, ma senza pregiudizio della validità del matrimonio come Sacramento.

4.° Il tempo in cui si possono celebrar le nozze, essendo vietato di solennizzarle dall'Avvento sino all' Epifania, e dal dì delle Ceneri sino all'ottava di Pasqua.

5.° Il permesso della Curia dell'Ordinario del luogo, che va sotto il nome di *contrahatur*, sul quale permesso i commentatori di Toullier hanno elevato diverse riflessioni, tacciando d'irregolare un tal sistema introdotto in diverse Curie del Regno, quasichè, essi dicono, fossero tutti gli uomini girovaghi, non avendo voluto di altri se non di questi parlare il Tridentino (1), allorchè dichiarò necessario il permesso della Curia; anzi, essi soggiungono, coll' essersi introdotto un tal sistema, oltre l' incomodo e la spesa a cui van soggette le parti, è sembrato d' aver voluto comparire anche più savio dei

(1) *Sess. XXIV. de Reformat. matrim. cap. 7.*

Padri Tridentini. Ma noi li preghiamo a riflettere che, trattandosi di un atto così solenne, come'è quello del matrimonio, in cui può prendere gran parte la passione e l'interesse, potrebbero facilmente avvenir frodi ed inganni, allorchè si lasciasse tutto alla discrezione dei soli Parrochi; onde ragionevolmente si è voluto da alcuni Vescovi stabilire doversi richiedere il permesso della Curia senza curarsi di qualche poco di maggior dispendio ed incomodo che soffrono le parti, piccol discapito in confronto dell'altro incomparabilmente maggiore di esporsi a nullità il Sacramento; nè con ciò i Vescovi si mostrano più saggi del Tridentino, perchè le disposizioni Conciliari emanate per l'universale, come noi dicemmo allorchè parlammo della interpetrazione dei canoni, non impediscono che essendovi bisogno si potessero ampliare e ridurre a maggior perfezione, secondo la maggiore o minore disposizione del soggetto, cui debbonsi applicare.

6.° Finalmente le pubblicazioni in tre giorni festivi. Queste furono comandate dal Concilio Lateranese III (1) in cui si disse: *statuimus ut cum matrimonia fuerint contrahenda, in Ecclesiis per Presbyteros publice proponantur, competenti termino praefinito, ut intra illum qui voluerit opponere legitimum impedimentum, opponat.* Ed il Tridentino anche più specificamente tale decreto confermò per maggiormente assicurare la valida esistenza dei matrimoni: *Praecipit*, così disse il Concilio (2), *ut in posterum, antequam matrimonium contrahatur, ter a proprio contrahentium Parocho, tribus continuis diebus festivis, in Ecclesia inter missarum solemnia publice denuntietur, inter quos matrimonium sit contrahendum, quibus denunciationibus factis, si nullum legitimum impedimentum opponatur ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiae, procedatur ... quod si aliquando probabilis fuerit suspicio matrimonium maliliose impedire posse, si tot praecesserint denuntiationes, tunc, vel una tantum denuntiatio fiat, vel Parocho et duobus vel tribus testibus praesentibus matrimonium celebretur. Deinde ante illius consumationem, denuntiationes in Ecclesia fiant, ut si aliqua subsunt impedimenta, facilius dedegantur, nisi ordinarius ipse expedire judicaverit ut praedictae denuntiationes remittantur, quod illius prudentiae et judicio S. Synodus relinquit.* Vuole dunque in primo luogo il Concilio che si facciano le pubblicazioni *a proprio contrahentium Parocho*, ove avendo parlato in numero plurale, inferir si dee che essendo i contraenti di diverse Parrocchie, le pubblicazioni si debban fare nell'una e nell'altra. Ma si soggiunge dippiù che tali pubblicazioni debbano essere al numero di tre, da eseguirsi in giorni festivi così continui, da non frapporsi per mezzo altro giorno parimente festivo, e sotto nome di giorno festivo va compresa puranche la Domenica. Queste pubblicazioni

(1) *Cap. ult. de clandest. despons.*
(2) *Trid. sess. 22. cap. 2. de Reformat. Matrim.*

si debbono far nella Chiesa *inter missarum solemnia*, perchè allora essendo più frequente il popolo, più facilmente si ha l'agio di conoscere gl'impedimenti nel caso che esistessero; sebbene potendosi ottenere il fine della legge anche in altra guisa, io direi che non sarebbe il Parroco gravemente colpevole, se facesse tali pubblicazioni in tempo, in cui, o per ascoltare la predica, o per altro motivo, fosse in Chiesa gran concorso di popolo. Conchiude finalmente il Tridentino che l'Ordinario possa ancor dispensarvi, sotto il qual nome per consuetudine s'intende ancora il Vicario Generale, a meno che il Vescovo non abbia a se riservata una tale facoltà; e sebbene il Concilio assegni un sol motivo di tale dispensa, quello cioè del timore di potersi impedire maliziosamente il matrimonio, pure essendovene altro, purchè fosse giusto e ragionevole, ancorchè non esplicitamente accennato dal Concilio, anche può il Vescovo dispensarvi, essendo stato questo affare commesso al suo giudizio e prudenza; onde meritamente lo stesso Concilio potè assegnare per regola generale, da tenersi per qualsiasi dispensa, che il motivo debb'essere giusto e ragionevole, e non piccolo il vantaggio spirituale che dalla dispensa medesima si ottenga (1): *Sciant universos sacratissimos canones exacte ab omnibus, et, quoad ejus fieri poterit, indistincte observandos. Quod si urgens, justaque ratio, et major quandoque utilitas postulaverint, cum aliquibus dispensandum esse; id causa cognita, et summa maturitate, atque gratis, a quibuscumque, ad quos dispensatio pertinebit, erit praestandum; aliter facta dispensatio subreptitia censeatur.* Che se fossero scorsi due mesi dalle fatte pubblicazioni, soggiunge il Rituale Romano, debbonsi queste ripetere, a meno che al Vescovo altrimenti non sembrasse: *si infra duos menses post factas denuntiationes matrimonium non contrahatur, denunciationes repetantur, nisi aliter Episcopo videretur.*

I Canoni fulminarono pene contro coloro che senza le pubblicazioni illecitamente si congiungessero in matrimonio; essi comandarono che il Parroco, o altro Sacerdote assistente al matrimonio così contratto rimanesse per tre anni sospeso dal suo uffizio (2); e coloro, che così avessero contratto il matrimonio in grado proibito, fossero inabilitati a poterne ottenere dispensa: *spe dispensationis consequendae careant ... non enim dignus est, qui Ecclesiae benignitatem facile experiatur, cujus salutaria praecepta temere contempsit* (3). Fatte le pubblicazioni, e conoscendo alcun fedele esservi qualche impedimento al matrimonio, è tenuto a manifestarlo, ciò che a lungo s'insegna da'Teologi Moralisti. Noi essendoci proposti trattar del matrimonio nella ragion canonica e nelle sue relazioni coll'ordine civile, lasciando loro il ponderare quale sia l'obbligazione di manifestare tali impedimenti,

(1) *Trid. sess. 25. cap. 18.*
(2) *Cap. cum inhibitio extra l. 4. tit. 3.*
(3) *Trid. sess. 24. cap. 5. de Reform. matrim.*

e la qualità del peccato per la trasgressione di un tal dovere, ci fermeremo nella seguente lezione ad osservare quali siano gl'impedimenti che possono o impedire un matrimonio da contrarsi, o già contratto dirimerlo: ciò che particolarmente importa al Canonista.

LEZIONE XX.

IMPEDIMENTI DEL MATRIMONIO.

La opposizione al matrimonio, che si può produrre secondo la legge canonica e civile, suppone un motivo che valga ad impedirlo, il quale motivo si è detto impedimento; e siccome questo può esser tale che o impedisca, ossia proibisca un matrimonio da contrarsi, oppure, perchè invalidamente contratto lo sciolga, da quì i Canonisti hanno distinto gl'impedimenti al matrimonio in impedienti, e dirimenti; intendendosi sotto il nome d'impedimento impediente quello il quale fa sì che un matrimonio non si possa lecitamente contrarre; e sotto il nome di dirimente s'intende quello per cui non si possa il matrimonio nè lecitamente nè validamente mandar ad effetto, e di già effettuito debbasi sciogliere; i primi son quattro, e son compresi nel seguente verso;

Sacratum tempus, votitum, sponsalia, votum;

I secondi, cioè i dirimenti erano dodici prima del Tridentino; ma essendosene in quel Concilio aggiunti altri due, cioè l'impedimento della clandestinità, e quello del ratto, modificato dal Concilio, giacchè anche prima esisteva, come abbiamo dai canoni *10.* ed *11. caus. 36. quist. 2.*, e dal V. titolo *de Rapitoribus* nelle decretali di Gregorio IX, ora se ne contano quattordici, e sono i seguenti:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen,
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas,
Affinis, raptor, si clandestinus, et impos,
Haec facienda vetant connubia, facta retractant.

Anche la legge civile, volendo regolare gli effetti del matrimonio, stabilì alcune nullità, che lo rendono privo degli effetti civili. Noi, seguendo sempre il nostro metodo, riservandoci di osservar in seguito le nullità civili, parleremo degl'impedimenti stabiliti dalla legge Canonica, e cominceremo dagl'impedienti.

1.° In primo luogo, alcun tempo determinato dell'anno ha dato occasione che si proibisse il matrimonio; il qual tempo, sebbene prima del Tridentino fosse stato più esteso, pure da quel Concilio (3), si restrinse dall'Avvento fino al giorno dell'Epifania, e dal giorno delle Ceneri fino all'Ottava di Pasqua inclusivamente. La ragione di questa proibizione è stata di allontanare gli uomini dalle

(1) *Sess. 24. cap. 10. de reform. matrim.*

gozzoviglie e dagli stravizzi che soglion sempre accompagnare la celebrazione del matrimonio, e che non possono conciliarsi colla santità di que'giorni indiritti più peculiarmente alla santificazione dello spirito. Posto intanto il fine di una tal legge, la Congregazione de'Cardinali, interpetre del Concilio di Trento, ragionevolmente inferì doversi intendere tale proibizione non già della semplice celebrazione del matrimonio, che qual Sacramento da Gesù Cristo istituito, è pur diretto a santificare lo spirito, ma di quelle solennità che sogliono accompagnare la celebrazione del matrimonio stesso, come la solenne benedizione, che si fa colla celebrazione della Messa *pro sponso, et sponsa:* ma non già l'uso che fa il Parroco in cotta e stola, di aspergere gli sposi coll'acqua benedetta, la benedizione dell'anello ec. S'intende proibito ancora il menar pubblicamente la sposa in casa dello sposo, il far banchetti nuziali, suoni, canti ec. L'uso però, e la consuetudine in parecchie Diocesi ha proibito assolutamente il matrimonio nel tempo dell'Avvento e di Quaresima, sulla considerazione che gli uomini carnali difficilmente si possono astenere da consimili solennità; ciò per altro non impedisce che dal Vescovo si possa a questo dispensare, specialmente con persone ben nate, e di conosciuta moderazione.

2.° Anche il potere Ecclesiastico, cioè il Papa, il Vescovo, o il Parroco, o finalmente il giudice Ecclesiastico può per giusti motivi impedire la celebrazione del matrimonio; quale impedimento può esser generale, ed è quando esiste una legge generale, che lo proibisce se prima non fosse preceduto da alcune formalità, come nel caso, che taluno volesse celebrar matrimonio senza far prima precedere le pubblicazioni; oppure l'impedimento può esser particolare, quando cioè il potere Ecclesiastico proibisce ad una determinata persona di celebrare il matrimonio, e ciò o per accertarsi meglio sulla esistenza di qualche impedimento, per evitare un qualche scandalo, o per altro motivo, e questo comprendesi sotto il nome di *Ecclesiae vetitum.*

3.° Inoltre gli sponsali, siccome contengono la promessa del futuro matrimonio con una persona, lo impediscono con qualunque altra, essendo di legge di natura non potersi ad altri concedere ciò che era stato promesso ed accettato da uno, a meno che con giusti motivi non si sieno sciolti. Questo impedimento può divenire anche dirimente pel motivo che dicesi di pubblica onestà, del quale parlerassi a suo luogo.

4.° Finalmente l'ultimo impedimento impediente è il voto semplice di castità, o di entrare in Religione, o di ricevere l'ordine sacro, o infine di non congiungersi in matrimonio, e tutto ciò per la nota ragione di non potersi ad altri concedere ciò che ad uno era stato promesso; ed in questi impedimenti può il Vescovo dispensare, eccetto il voto semplice di castità, e dell'ingresso in Religione.

Un tempo varî altri impedimenti, oltre gli accennati, furono dal-

la Chiesa stabiliti, i quali eran tutti compresi sotto il nome di delitto. È però da avvertirsi che non ogni delitto impediva il matrimonio, ma soltanto alcuni dalla Chiesa stessa designati; cioè l'incesto colla consanguinea della propria moglie, il ratto dell'altrui sposa, l'uccisione della propria moglie, a meno che questa non fosse stata ritrovata nell'atto dell'adulterio, il battesimo della propria prole fatto coll'animo di defraudar la compagna del debito conjugale, l'uccisione di un Sacerdote, la penitenza solenne, non già per la ragione che questa fosse stata un peccato, ma perchè supponeva un grave delitto, e finalmente il contratto matrimoniale con una Religiosa professa. Quali impedimenti erano enunziati ne' seguenti versi:

Incestus, raptus sponsatae, mors mulieris,
Susceptus propriae sobolis, mors Presbyteralis,
Vel si poeniteat solemniter, aut Monialem
Accipiat, prohibent haec conjugium sociandum.

Tutti questi impedimenti, perchè compresi per la maggior parte nel numero dei dirimenti, e perchè altri aboliti, si considerano attualmente come nella Chiesa antiquati.

Anche il Catechismo si stabilì di poi come un altro impedimento al matrimonio; questo è stato abolito nel senso in cui intendevasi ai tempi antichi, in cui il catechismo previo al battesimo induceva una certa cognazione spirituale, la quale se non dirimeva il matrimonio, come le altre cognazioni, almeno l'impediva, ond'è che nei tempi primitivi il Catechismo indicava l'uffizio di chi istituiva il battenzando, ma che intanto non era padrino, essendovi altri che lo levava dal sacro fonte, e ciò costituiva un impedimento impediente al matrimonio, *per catechismum*, disse Bonifacio VIII (1), *qui praecedit baptismum, contrahendum matrimonium impeditur*. Sebbene attualmente il catechismo preso in questo senso non sia più un impedimento impediente del matrimonio, è pure necessario, secondo il Rituale Romano, che i conjugi conoscano il catechismo ove contengonsi i rudimenti della fede, acciocchè sieno atti ad istruire i lor figliuoli; anzi comanda il Sommo Pontefice Benedetto XIV (2), che i Parrochi non proclamino nella Chiesa il matrimonio se prima non abbiano trovati gli sposi sufficientemente istituiti nelle cose della Religione.

In quanto poi agl'impedimenti dirimenti, sebbene alcuni volessero aggiungere il motivo di pazzia, pure e perchè questo è un motivo che invalida ogni contratto, e perchè si può ridurre a quello della impotenza, noi seguendo la maggior parte dei canonisti, e molto più le ordinazioni del Tridentino, non ci ripartiamo dal ponderare i quattordici di sopra menzionati. S. Tommaso mirabil-

(1) *De cognatione spirit. in 6.*
(2) *Encicl. ad universos Episcopos, Tom. 1. Bull. n. 42.*

mente li classifica, ed apporta ordinatamente la ragion filosofica di ciascun impedimento. Egli dice (1), che tutti gl'impedimenti considerar si possono o da parte del contratto, o da quella dei contraenti. Considerati per parte del contratto, richiedendo ogni contratto il consenso dei contraenti, questo può essere impedito o per errore d'intelletto, o per violenza recata alla volontà; e da quì i due impedimenti dell'errore, e della forza, *error, et vis*, a cui si può aggiungere il ratto, *raptus*, ove anche la violenza è adoperata. Che se il matrimonio si considera per parte de' contraenti, si può questo impedire o assolutamente, o relativamente ad alcune persone. Sono impediti assolutamente coloro i quali o non possono affatto esercitare lo stato matrimoniale, o nol possono liberamente; e da quì altri due impedimenti d'impotenza, e di schiavitù, *impos, et conditio*; oppure potendo contrarre fisicamente e liberamente di libertà fisica e civile, nol possono lecitamente con libertà morale, perchè previamente legati con altro vincolo; da quì il voto, e l'ordin sacro, *votum et ordo*. Sono poi relativamente impedite alcune persone o per obbligazione con altra, donde nasce l'impedimento del legame, *ligamen*, o per troppa distanza dei contraenti, ed ecco la disparità di culto, *cultus disparitas*, o per troppa propinqnità, ed ecco gl'impedimenti di cognazione, di affinità, di pubblica onestà, e di adulterio, *cognatio, affinitas, honestas, et crimen*. Fin quì S. Tommaso sugl'impedimenti del matrimonio. Il Concilio di Trento, vi aggiunse anche l'impedimento della *clandestinità*, ed era ben giusto che una congiunzione perpetua, diretta a conservare ed accrescere lo stato, e ad educare i figli conformemente alle intenzioni della Chiesa, fosse conosciuta, per esser meglio regolata e diretta, dalla pubblica autorità. Ciò posto, osserviamoli partitamente.

1.° Il primo impedimento dirimente è l'errore, il quale può essere di tre maniere, o circa la persona, o sulla condizione; o sulla qualità della stessa. In primo luogo l'errore può essere circa la persona, come nel caso che un uomo intendesse prender Rachele, e quella è Lia; un tal matrimonio è nullo per diritto di natura. Ciò che impedisce la causa, dice S. Tommaso (2), di sua natura impedisce l'effetto; or se il consenso è causa del matrimonio, non può questo sussistere ove non esiste il primo; ciò che venne pur confermato dal diritto positivo (3). Questo consenso è così al matrimonio necessario, che lo annulla, ancorchè l'errore dell'intelletto fosse vincibile, non trattandosi di una colpa da commettersi, ma di un consenso da prestarsi, il quale, posto l'errore, vien sempre alterato di qualunque natura l'errore stesso si fosse, o antecedente, o anche concomitante, cioè anche nel caso che il matrimonio senza questo errore si sarebbe pur fatto,

(1 *Sum. Theol. supplem. q. 50. art. unic.*
(2 *Suppl. quaest. 51. art. 1.*
(3) *Cap. Tua nos 25. de spons.* — *Cap. Quod autem caus. 29. q. 1.*

giacchè sempre si verifica il caso che non esisteva il consenso quando fu contratto il matrimonio.

In secondo luogo l'errore può essere non già sulla persona, ma sulla qualità della stessa, come nel caso che uno crede prendersi una vergine, una ricca, una nobile, che tale non sia; un tale matrimonio resta sempre validamente contratto. L'errore della qualità è un errore accidentale, e questo errore non distrugge il consenso sull'oggetto principale, e sulla sostanza del contratto, anzi se per poco l'errore accidentale portasse seco l'annullamento del matrimonio, pochissimi ne sussisterebbero, avvenendo non di rado che non così si trovino i conjugi dopo contratto il matrimonio, come si credevano essere prima di contrarlo. Da questa teoria si eccettuano due soli casi, cioè quando l'errore accidentale seco involve l'errore della persona, in quanto che il consenso riguardò la qualità della persona a preferenza della persona istessa, e ciò si verifica quando si tratta non di una qualità comune, come la verginità, la nobiltà, le ricchezze, ma di una qualità particolare; così se s'intendeva prendere il primogenito di un Sovrano, di un Principe quale esso si fosse, se si contraesse con chi non avea tale qualità, il matrimonio è nullo, perchè l'errore della qualità in questi casi si considera come l'errore della stessa persona; ciò che non si verifica quando il consenso risguarda primariamente la persona, e secondariamente la qualità; a meno però, che la qualità (ed è questo il secondo caso), non si apponga nel matrimonio come condizione *sine qua non*, cosicchè non s'intenda di contrarre se la persona sia priva di quella data qualità; è necessario però in questo secondo caso che la limitazione del consenso sia attuale, o almen virtuale, giacchè ammettendosi che basti la sola limitazione abituale o interpetrativa, pochi matrimonî potrebbero in cotal guisa sussistere.

2.° Il secondo impedimento è la condizione di schiavitù ignorata dal conjuge prima di contrarsi il matrimonio, il quale corrisponde alla terza specie d'errore, che testè divisammo, risguardante la condizion della persona. Sotto nome di schiavitù quì s'intende la vera schiavitù, secondo la quale *servi*, giusta l'antico diritto romano, *non habebant personam*, è quindi diversa dalla servitù de'nostri domestici. Presso di noi non havvi tale specie di servitù; ma per quei luoghi, ove non ancora fosse stata abolita, dispose il diritto Ecclesiastico (1), che potesse la schiavitù, ignorata dall'altra parte, esser giusto motivo per l'annullamento di un matrimonio, e ciò per la ragione, che il servo essendo del suo padrone non può alla comparte prestar quegli ufficî che sono inerenti al matrimonio; nè la prole può esser bene educata, ove la coabitazione de'genitori non è sempre sicura. Che se la servitù non fosse stata ignorata dalla parte libera, regge il matrimo-

(1) *1. 2. 3. et ult. de conjug. servor. cap. si quis ingenuus caus. 29. q. 2.*

nio, perchè si presume aver questa voluto cedere al suo dritto; come vale parimente il matrimonio quando ambedue i conjugi fossero servi, essendovi in tal caso mutua compensazione, e la Chiesa vi riconosce un vero matrimonio, allontanandosi con ciò dalle disposizioni dell'antico dritto Romano.

3.° In quanto poi al voto, si disse esser questo un impedimento dirimente il matrimonio allorchè è solenne; si distingue poi dal voto semplice in ciò che si ha in questo una semplice promessa, laddove nel voto solenne si ha la promessa effettuita ed accettata validamente in forza della profession religiosa, in un istituto Regolare dalla Chiesa approvato. Il voto semplice non dirime il matrimonio, come abbiam detto di sopra, giusta la definizione di Celestino III: *votum simplex matrimonium impedit contrahendum, non tamen dirimit contractum;* ma il voto solenne si considera come un impedimento dirimente: tanto abbiamo dalle definizioni dei Sommi Pontefici Alessandro III (1), Innocenzo III (2), e Bonifacio VIII (3), e dal Sacro Concilio di Trento (4). S. Tommaso inoltre ne dà la ragione, allorchè dice (5) che nel voto semplice vi è la semplice promessa, la quale, perchè tale, non trasferisce il dominio, e si può annullare; ond'è che se dopo fatta la promessa taluno si maritasse, col dare alla moglie il suo corpo, sebben pecchi, pure validamente contrae il matrimonio, essendo ancor padrone di se stesso, laddove nel voto solenne vi è la promessa, la collazione, e l'accettazione, ond'è che l'uomo non rimanendo più in forza di ciò padrone del suo corpo, non può dare alla moglie ciò che prima era stato a Dio consecrato, e se lo dà, il contratto è nullo. Quindi il matrimonio si dirime pel voto solenne, e non già pel semplice: se poi questo impedimento sia di diritto soltanto Ecclesiastico, o di diritto ancor naturale, è disputato dagli Eruditi; e sebbene i Teologi seguano la parte affermativa, e i Canonisti, quasi comunemente, sieno per la parte negativa, dicendo la solennità del voto esser di diritto meramente Ecclesiastico, l'una e l'altra opinione non va priva di fondamento, benchè la pratica della Chiesa ha seguita l'opinione più probabile dei Canonisti. Fin quì dei primi tre impedimenti.

(1) *Cap. meminimus.*
(2) *Cap. finali tit. Qui Clerici, vel voventes.*
(3) *Cap. unic. de voto in 6.*
(4) *Sess. 24. can. 3.*
(5) *In quodlib. 8. art. 10.*

LEZIONE XXI.

IMPEDIMENTI CHE DERIVANO DALLA COGNAZIONE.

4.° Il quarto impedimento dirimente il matrimonio è appunto la Cognazione. Essa è definita per la congiunzione che hanno fra loro alcune persone; ed è di tre sorte, cioè carnale, spirituale, e legale; la cognazion carnale dicesi ancora consanguinità, ed è il vincolo contratto da persone discendenti dallo stesso stipite per propagazione carnale; la cognazione spiritnale, detta ancora compaternità, è una cognazione o propinquità che si contrae e nasce dal battesimo, e dalla cresima; e finalmente la cognazione legale, chiamata così perchè stabilita primamente dalle leggi dei Principi, è quella che nasce dall'adozione. Noi parleremo di tutte e tre secondo l'ordine testè divisato.

E prima di ogni altro, per quello che risguarda la cognazion carnale o la consanguinità, avendola definita essere un vincolo contratto da persone discendenti dallo stesso stipite, è necessario che in ogni cognazione tre cose si osservino, cioè lo stipite, la linea, ed il grado. Lo stipite è la radice, il fonte, ed il principio, da cui nascono i varî gradi di consanguinità, ed è costituito da quella persona, da cui derivano i figliuoli, i nipoti, i pronipoti ec. La linea è l'ordinata serie di persone congiunte tra loro per la consanguinità, e contiene diversi gradi. Essa è doppia, cioè retta, e collaterale ossia trasversale: la linea retta è la serie dei consanguinei, dei quali gli uni discendono dagli altri: questa, se si misuri da padre a figliuolo, nipoti ecc. dicesi linea retta dei discendenti; in opposto, si dirà linea retta degli ascendenti. La linea collaterale poi è la serie dei consanguinei, i quali non discendono l'uno dall'altro, ma tutti da uno stipite comune; da cui se discendono egualmente e nella stessa distanza, come due fratelli dal medesimo padre, la linea collaterale sarà uguale: in opposto, come nell'esempio di zio e nipote, la linea collaterale sarà disuguale. Finalmente il grado è la misura di quella distanza che passa tra un consanguineo, ed un altro.

Ciò posto, i Canonisti assegnano tre regole a potersi esattamente computare i gradi di consanguinità, l'una per la linea retta, e le altre due per la collaterale. La prima regola per la linea retta è questa: *Tra gli ascendenti e discendenti tanti sono i gradi quante sono le generazioni, detratto ossia non computato lo stipite, da cui immediatamente o mediatamente procedono*, e la ragione si è che nella linea retta il grado di consanguinità si contrae dacchè una persona è propagata dall'altra: si dee però togliere lo stipite, perchè il grado importa sempre relazione con altra persona, nè uno può considerarsi consanguineo con se stesso. In questo la legge canonica è pienamente d'accordo colla civile. Eccone la figura:

4.° Tizio . . . . . Trisavolo
3.° Caio. . . . . Bisavolo
2.° Antonio . . . . . Avolo
1.° Francesco. . . . . Padre
Pietro . . . . . Stipite
1.° Felice. . . . . Figliuolo
2.° Anselmo. . . . . Nipote
3.° Ilario. . . . . Pronipote
4.° Pio . . . . . Abnipote

Adunque, come appare dall'addotta figura, se vuolsi conoscere in quale distanza, ossia in qual grado Pietro si trovi con Tizio suo trisavolo, si computeranno le generazioni, e quindi le persone, e si vedranno esser cinque le persone, dalle quali si tolga una persona cioè Pietro, e si troverà esser questo congiunto col suo trisavolo Tizio in quarto grado.

La seconda regola risguarda la linea collaterale eguale, ed è questa: *Le persone consanguinee in linea collaterale, se egualmente distano dallo stipite comune, per quanti gradi distano dallo stipite, per tanti gradi distano tra di loro;* perchè la consanguinità di quelli che sono in linea transversale non si contrae dacchè uno è propagato da un altro, ma in quanto che ambedue discendono da un solo, e quindi debbonsi computare relativamente allo stesso principio, da cui derivano; così due fratelli sono nel primo grado, i loro figli nel secondo ecc. Eccone la figura, che vale anche per la seguente regola:

Figura della linea collaterale o transversale.

ANTONIO STIPITE

Discendenti di Ant. maschi			Discendenti di Ant. femmine
Francesco	*Fratello*, e *Sorella*	1° gr.	Maria
Petruccio	*Cugini primi*	2° gr.	Lucia
Caio	*Cugini secondi*	3° gr.	Petronilla
Tizio	*Cugini terzi*	4° gr.	Agnese
Luca	*Cugini quarti*	in nessun gr.	Chiara

Adunque Francesco è congiunto in primo grado con Maria nella linea trasversale, perchè ambedue di un sol grado distano da Antonio stipite comune; Petruccio figlio di Francesco è congiunto in secondo grado con Lucia figliuola di Maria, perchè dallo stipite distano due gradi, e così ordinatamente degli altri.

Finalmente la terza regola risguarda la linea trasversale ineguale, ed è la seguente: *Le persone consanguinee nella linea collaterale, se disugualmente distano dallo stipite, per quanti gradi il più remoto dista dallo stipite medesimo, per tanti ancora distano tra di*

loro. Così nell'addotta figura se si cerca sapere in quale grado Francesco sia conginnto a Lucia, si osservi la posizione dell'nno e dell'altra relativamente allo stipite comune, ed osservandosi distar Lucia da Antonio per dne gradi, la consanguinità di questa con Francesco sarà ancora di due gradi.

Affinchè poi si possa acquistare una più precisa idea dei diversi gradi nella linea retta e collaterale, così nguale, come disuguale, senza la moltiplicità di tante linee, le quali per le loro divisioni e suddivisioni generano confusione, sarà chiaro dal seguente albero, che darà tutt'insieme le suddette linee.

ALBERO DELLA CONSANGUINITÀ

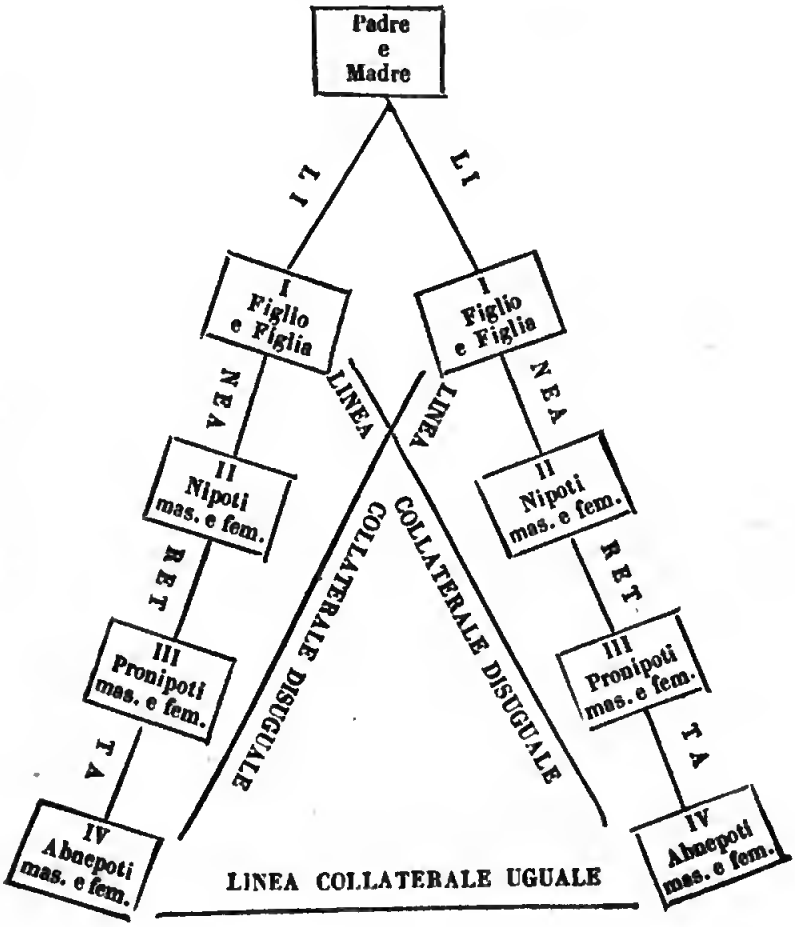

Ecco le regole dettate dal Diritto Canonico, le quali d'accordo col Diritto civile nella linea retta, nol sono però nella collaterale. Imperocchè il Diritto civile dovendo regolare la successione all'eredità, debbe non altrimenti nella linea retta che nella collaterale tener conto di colui, che più, o di quelli, che ugualmente si avvicinano al comune stipite. Quindi è sempre obbligato a numerare le generazioni per giustamente ripartire tra le medesime l'eredità, quando egualmente fossero distanti dal comune stipite, o pure conferirla a colui solo che tra tutti è il più vicino al medesimo. Non si potrebbe infatti, secondo i dettami della giustizia, dividere l'eredità, se si volesse in ciò seguire le orme del Diritto Canonico. Così, per esempio, trattandosi dell'eredità di Sempronio, dal quale Tizio dista tre gradi, e Cajo quattro, secondo i Canonisti amendue sarebbero distanti da Sempronio per quattro gradi, e quindi l'eredità dovrebbesi egualmente dividere, ciò che menerebbe certamente ad ingiustizia.

Non così il Diritto Canonico, il quale attende alla consanguinità per regolare i matrimoni, ove trattasi non già di dividere qualcuna cosa fra i contraenti, ma di dover unire due persone fra loro. Quindi, a ben regolare tutto ciò, non è già necessario tener conto del numero delle generazioni, bensì de' diversi gradi nei quali ambi i contraenti distano dal comune stipite, per indi conoscere in quanti gradi sieno congiunti fra loro, ed in ciò fa d'uopo tener presente la massima che due persone non possono essere fra loro maggiormente unite di quello, che lo fossero con lo stipite comune. Quindi due cugini, secondo il Diritto canonico sono congiunti nel secondo grado, e secondo il civile nel quarto.

Dunque il Canonista attende solamente alle diverse distanze, nelle quali trovansi le parti dal comune stipite, per conoscere la precisa consanguinità tra loro, e quando egualmente distano dal comune stipite, in un medesimo grado sono fra loro congiunte; quando poi inegualmente distano, allora il grado si computa dal più distante. In conseguenza si può benissimo conchiudere che essendo diverso l'oggetto che si propongono i Canonisti da quello su cui versano i Civilisti, diverse parimenti debbono essere le vie, per le quali possono giugnere al desiderato scopo.

Prima di passare oltre è da avvertirsi che sebbene al grado più rimoto attender si dee per conoscere l'impedimento del matrimonio, pure trattandosi della linea collaterale ineguale, si debbono ambedue le distanze dallo stipite comune manifestare per ottenere la dispensa; in opposto questa sarà nulla. Tanto abbiamo dalla costituzione *Sanctissimus* di S. Pio V; anzi per confermarsi onninamente allo stile della Romana Curia, è necessario che trattandosi di dispensa di grado misto in linea disuguale, nel significare il doppio grado di distanza, devesi sempre cominciar da quello del maschio.

Si è domandato in quali gradi la cognazione carnale, ossia la

consanguinità sia un impedimento dirimente il matrimonio. I matrimoni dei consanguinei in linea retta nel primo grado sono affatto proibiti per legge di natura. In niun tempo è stato permesso tra figli e gli autori della loro esistenza quella unione maritale, che, spesso inconciliabile con le leggi fisiche, lo è sempre col pudore, rovescia i rapporti essenziali costituiti tra il padre, la madre, e la loro prole, ripugna alla loro rispettiva situazione, sconvolge i loro diritti, ed annienta i loro doveri. In quanto poi agli altri gradi in linea retta, sebbene v'ha chi sostenga essere anche proibito il matrimonio per legge di natura, in modo che se Adamo tornasse al mondo non potrebbe ammogliarsi con donna alcuna, pure havvi chi opina il contrario. Noi senza metterci in questa discussione diciamo esser tale matrimonio almen proibito per diritto Ecclesiastico, come abbiamo da Niccolò I: *inter personas*, dice il Pontefice (1), *quae parentum liberorumque locum inter se obtinent, nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum et nepotem, et usque in infinitum.*

Quanto poi alla linea collaterale, fu varia la disciplina secondo la diversità de'tempi. In generale fu sempre proibito il matrimonio di quei consanguinei in linea collaterale, i quali dovendo unitamente abitare, la speranza di un futuro matrimonio poteva esser per essi un incitamento al delitto: ma a questa legge generale fu mestieri dispensare per la più facile propagazione dell'uman genere, e per altri svariati motivi, che qui appresso addurremo. Sul principio del mondo, escluso il matrimonio de'genitori co' figli, dalla legge di natura proibito, non fu vietato quello che avrebbe avuto luogo tra fratelli e sorelle, come avvenne appunto tra'figliuoli di Adamo, perchè non essendovi altra famiglia nel mondo, non poteasi altrimenti propagare la specie umana; ma cessato questo primo bisogno, fu bentosto proibito consimile matrimonio. Non fu per altro vietato che i cugini potessero a vicenda sposarsi, ed i zii colle nipoti, e viceversa; così Abramo menò per moglie Sara sua nipote, figliuola di Aran suo fratello, e Jacobed, zia di Amran, si sposò con costui, che fu poi padre di Mosè.

Terminata la legge di natura, e cominciata la legge scritta, Mosè dovea anche regolare i matrimoni. Mentre che dovea mettere un freno alla concupiscenza, dovea altresì attendere che non nascesse confusione alcuna nelle successioni, essendo tale la condizione di quella legge, che propagar si dovea per la carnale generazione. Egli dunque proibì il matrimonio nel primo e nel secondo grado in linea retta, e nella collaterale proibì pel primo grado, e per rapporto al secondo grado vietò soltanto il matrimonio tra zia e nipote, lasciando però libero allo zio potersi sposare la sua nipote, come abbiamo dal fatto di Otoniele, il quale si sposò con Axa, figlia di un suo fratello.

(1) *Ad consulta Bulgarorum.*

Venne finalmente la legge di grazia, e volendo riunir tutti gli uomini col vincolo d'amore, acciocchè le parentele, e con questa i legami di amicizia maggiormente si estendessero, furono vietati molti gradi, oltre quelli della legge scritta, e della legge di natura. Nei primi quattro secoli della Chiesa erano molti rari i matrimoni tra'cugini in secondo grado nella linea collaterale, sebbene in quei tempi non fossero ancor proibiti (1); erano però proibiti i matrimoni tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote (2), e non fu che nel secolo settimo, che presso i Cristiani invalse la consuetudine di tenersi per nulli quei matrimoni che si fossero celebrati entro il settimo grado inclusivo di consanguinità, sebbene alcuni popoli fossero stati da questa legge dispensati. La quale consuetudine, confermata dalla legge positiva, e specialmente da una decretale di Gregorio II il quale a Bonifacio Vescovo così scriveva nell'anno 731: *progeniem vero suam unumquemque usque ad septimam generationem observare decrevimus*, ebbe generalmente il suo effetto, finchè nel secolo terzo decimo fu celebrato il Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III. Considerò il Concilio che lo estender di troppo i gradi di consanguinità sarebbe stato nella Chiesa cosa inutile, e pericolosa; inutile, perchè nei remoti gradi di consanguinità non esiste maggior amicizia ed affezione di ciò che fosse cogli estranei, e quindi puossi permettere che questa si rinnovasse per mezzo del matrimonio; ed altresì pericolosa, perchè spesso prevalendo la concupiscenza ed il desiderio di contrarre matrimonio da una parte e dall'altra, la negligenza a computare i gradi avrebbe facilmente dato luogo a vietate unioni; e quindi credè il Concilio più convenevol cosa restringere i gradi di parentela, come infatti li restrinse al quarto grado inclusivo, nel quale non fu lecito contrarre il matrimonio. *Prohibitio quoque*, disse il Concilio nel canone cinquantesimo, *copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de cetero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari..... Cum ergo jam usque ad quartum gradum prohibitio conjugalis copulae sit restricta, eam ita esse perpetuam volumus ..... ut si qui contra prohibitionem ejusmodi praesumpserit copulari, nulla longinquitate defendatur annorum.* Così, conformemente a questa disposizione del Lateranese, si tiene attualmente in tutta la Chiesa, ed il Concilio di Trento ha soggiunto, in quanto alle dispense, che non si dovessero affatto concedere nel primo grado, e nel secondo di rado, e soltanto coi grandi Principi, e per pubblico motivo: *in contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causa.... in secundo autem gradu nunquam dispensetur, nisi inter magnos Principes, et ob publicam causam.*

(1) *S. Aug. lib. 15. de civit. Dei cap. 16.*
(2) *Ex lege Theodos. junior. de incertis nuptiis lib. 3. tit. 13.*

LEZIONE XXII.

IMPEDIMENTI, CHE DERIVANO DALLA COGNAZIONE SPIRITUALE, E LEGALE.

Poichè si disse nella scorsa Lezione esser triplice la cognazione, cioè carnale, spirituale, e legale, avendo fin qui osservata la prima, è necessario ponderare come le altre due apportar possano impedimento dirimente al matrimonio. E per ciò che risguarda la cognazione spirituale, vien essa definita essere una certa congiunzion di persone, introdotta dall'Ecclesiastico diritto in ragione di quella generazione spirituale, che si verifica ne'Sacramenti del Battesimo, e della Confermazione: *propinquitas quaedam personarum, jure Ecclesiastico introducta, ratione generationis spiritualis in Baptismo, aut Confirmatione.* Ed era conveniente che questi due Sacramenti inducessero cognazione spirituale, e quindi impedimento al matrimonio, perchè siccome nella generazione carnale il rispetto dovuto a'genitori si è creduto sempre incompatile colla eguaglianza e comunicazion di diritti che includeva il matrimonio, così ancora dall'Ecclesiastico diritto dovea disporsi nella generazione spirituale, che ne'due Sacramenti si compie, del Battesimo cioè, e della Confermazione. Tanto infatti fu disposto dalle Canoniche leggi (1), e sebbene il diritto antico di molto estendesse tale cognazione, il Concilio di Trento ne restrinse i gradi, e le sue disposizioni sono generalmente in vigore nella Cattolica Chiesa.

Ma tra quali persone si contrae cosiffatta spirituale cognazione? Il Tridentino ha disposto (2) che si stimasse contratta, 1.° dal battezzato col battezzante, e dal cresimato col cresimante, 2°. dal battezzato, o cresimato col padrino, o madrina, 3.° dal padrino o madrina, col padre e colla madre del battezzato, o confermato, 4.° dal padre e dalla madre del battezzato, o cresimato collo stesso battezzante o cresimante. *Statuit*, ecco il Decreto, *ut unus tantum sive vir sive mulier juxta sacrorum canonum statuta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo susciplant, inter quos et baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem, nec non inter baptizantem et baptizatum, baptizatique patrem et matrem tantum spiritualis cognatio contrahatur. Ea quoque cognatio, quae ex Confirmatione contrahitur, confirmantem et confirmatum, illiusque patrem et matrem, ac tenentem non egrediatur.* Affinchè dunque si contragga questa cognazione, varie cognizioni si richieggono, giusta il citato Decreto; alcune risguardano il Sacramento, altre il ministro di esso, e le terze finalmente quelli che fanno da padrini.

E per ciò che risguarda il Sacramento, acciocchè si contragga

(1) *Cap. de ea caus. 30. qu. 1. — Cap. Veniens, et cap. ultim. de Cognat. Spiritual.*

(2) *Sess. 24. de reform. matrim. cap. 2.*

la cognazione si ricerca che quello sia valido e vero Sacramento; in questo caso o che sia stato amministrato in casa, o in Chiesa, o colle cerimonie e coi riti solenni, o senza, o nel caso di necessità o fuori di essa, sempre si contrae la cognazione; che se il Sacramento sarà stato in casa amministrato, e si suppliscono in Chiesa le cerimonie, in forza di queste soltanto non si contrae cognazione alcuna. Per ciò che risguarda il Ministro del Sacramento fa mestieri che fosse battezzato, non potendo contrarre cognazione spirituale colui, che di spiritual vita non vive, e lo stesso si dica di chi tiene al Sacramento del Battesimo; che se colui, il quale tiene nel Sacramanto della Confermazione non è confermato, sebben faccia cosa illecita, pure secondo la più probabile opinione diciamo che contragga la cognazione spirituale.

Finalmente altre condizioni si richieggono per i così detti padrini. Essi debbono essere designati da'genitori, o dal Parroco in difetto di questi, in guisa che se altri volessero esercitar quest'uffizio senza la designazione, non contraggono la spiritual parentela, come anche non la contraggono quelli, i quali non designati dai genitori, sono ammessi dal Parroco, o designati da quelli, non fossero da questo ammessi, dovendo l'una e l'altra condizione concorrere, cioè la designazione dei genitori, e l'accettazione del Parroco: *Parochus*, dice il Tridentino, *antequam ab baptismum conferendum accedit, diligenter ab iis ad quos spectabit sciscitetur, quem, vel quos elegerint, ut baptizatum de sacro fonte suscipiant, et eum vel eos tantum ad illum suscipiendum admittat... Quod si alii ultra designatos baptizatum tetingerint, cognationem spiritualem nullo pacto contrahunt;* dal che ancora s'inferisce che colui il quale fa soltanto da procuratore non contrae la cognazione, ma bensì il mandante, come fu anche dichiarato dalla Sacra Congregazione, e si riporta dal Fagnano (1): *procurator non contrahit cognationem spiritualem sibi, sed mandanti*. Deve poi il padrino essere un solo, o al più, giusta il Tridentino, *unus et una;* e se più persone concorressero insieme a toccare il battezzando, o il confermando, sebbene non vada priva di probabilità la dottrina del Suarez, il quale sostiene che nessuno in questo caso contragga la cognazione, pare più probabile la opinione di coloro, i quali dicono che la contraggono tutti, non avendo detto il Tridentino *nulli contrahant*, ma soltanto comandato agli Ordinari che punissero i Parrochi che questo abbian permesso: *si parochi culpa, aut negligentia secus factum fuerit, arbitrio Ordinarii puniatur*. Finalmente i padrini debbono benanche toccare quelli che tengono nel battesimo o cresima; tanto esprimono le voci *tangendi*, *levandi*, *tenendi*, delle quali fa uso il Concilio, sebbene non si richiegga che questo contatto fosse immediato, potendo chi è tenuto esser coverto dalle vesti, abiti ec.

(1) *Cap. Veniens de cognat. spirit.*

Tutto ciò che abbiamo fin qui detto della cognazione spirituale in quanto che è un impedimento dirimente il matrimonio, dee intendersi della cognazione antecedente al matrimonio, ma se si contraesse dopo fatto il matrimonio, non perciò questo resterebbe sciolto. Imperocchè si può dare il caso che un conjuge fuori necessità, e senza l'ignoranza invincibile, battezzi la propria prole; in questo caso contrae coll'altro conjuge la spirituale cognazione, ma non perciò resta sciolto il matrimonio; soltanto è punito il trasgressore di non poter domandare all'altra parte il debito conjugale, restando obbligato solo a prestarlo, essendone richiesto (1). Che se si desse o l'ignoranza invincibile della legge, o il caso di necessità, sebbene tra' conjugi si contragga la cognazione, la legge non stabilisce pena alcuna contro il conjuge battezzante, e la ragione è per se stessa chiara (2).

Si è domandato se nel caso di necessità, battezzandosi il figlio, si possa contrarre matrimonio colla madre. Noi, seguendo la opinione più probabile, diciamo di nò. La legge ha voluto concedere il diritto di domandare il debito maritale al conjuge battezzante in caso di necessità, perchè si trattava di un dritto che già aveasi, ma non ha disposto lo stesso nel nostro caso, in cui si tratta di un diritto da acquistarsi, ed ove l'opposta necessità non può far eccezione alla legge generale: oltrechè, non avendo la legge Ecclesiastica nello stabilire questo impedimento fatta alcuna distinzione pel caso di necessità, dobbiamo interpetrarla letteralmente, essendo ricevuto presso a' forensi il trito adagio: *quod leges non distinguunt, nec nos distinguere debemus.*

Resta ora ad osservarsi la cognazione legale. Nasce questa dall'adozione, e vien così detta, per essere stata introdotta dalle leggi de' Principi, e sanzionata in seguito dalle disposizioni della Chiesa. A meglio ponderarla è necessario definire l'adozione, ed osservarne le varie specie; l'adozione viene comunemente definita: *extraneae personae in filium vel nepotem, vel deinceps, legitima assumptio.* Essa può esser perfetta, chiamata altrimenti *arrogazione*, o imperfetta; l'adozione perfetta fa sì che l'adottato passi sotto la direzione dell'adottante come un figliuolo naturale, e ne divenga l'erede necessario, laddove la semplice adozione, ossia l'adozione imperfetta, non produce questi effetti, ma si considera come una disposizione alla perfetta adozione. Possono poi adottare i soli uomini, e non già le donne, a meno che non intervenga una speciale concessione del Principe, quelli che sono di proprio diritto, che hanno almeno venticinque anni, e superino l'adottato di diciotto anni, e che possano contrarre matrimonio. Possono esser poi adottati così i maschi come le femmine, purchè sieno di proprio diritto, quando trattasi di adozione perfetta.

(1) *Cap. si vir de cognat. spirit.* — *Cap. de eo caus. 30. q. 1.*
(2) *Cap. ad limina ex Rituali Rom. Pauli V.*

La legge ha voluto per mezzo dell' adozione supplire al difetto della natura, e per coloro i quali non ebber figli dal matrimonio concesse il rimedio dell'adozione; or siccome, posta l' adozione, dovea necessariamente risultarne la coabitazione dell' adottato in casa dell' adottante, acciocchè la speranza di un futuro matrimonio non avesse dato motivo ad illecite congiunzioni, si stabilì dover produrre l'adozion perfetta un impedimento dirimente il matrimonio (1); dissi l' adozion perfetta per escluderne l' imperfetta, la quale non produce alcun impedimento, non essendo vera adozione, ma come una via che a quella conduce: ond'è che disse a ragione Niccolò Papa (2): *Si qua per adoptionem mihi soror esse coeperit, quamdiu durat adoptio inter me et ipsam nuptiae consistere non possunt.*

Ma tra quali persone si contrae la cognazione legale? *Triplex*, dice S. Tommaso (3), *est legalis cognatio. Prima quasi descendentium, quae contrahitur inter patrem adoptantem, et filium adoptatum, et filium filii adoptivi, et nepotem, et sic deinceps; secunda, quae est inter filium adoptivum, et filium naturalem; tertia per modum cujusdam affinitatis, quae est inter patrem adoptantem, et uxorem filii adoptivi, vel e contrario inter filium adoptatum, et uxorem patris adoptantis. Prima ergo cognatio et tertia perpetuo matrimonium impediunt; secunda autem nonnisi quamdiu manet in potestate patris adoptantis; unde mortuo patre, vel filio emancipato, potest contrahi inter eos matrimonium.* Adunque quando l'adozione è perfetta, cioè fatta coll' autorità del Principe, e per cui alcuna persona viene presa per figliuolo, in modo che diviene erede necessario, e passa sotto la patria potestà dell' adottante, questa rende per sempre irrito e nullo il matrimonio fra l'adottante e l'adottato, fra l' adottante ed i posteri dell' adottato fino al quarto grado inclusivamente, fra l' adottante e la moglie dell'adottato, fra l' adottato e la moglie dell' adottante, e finalmente fra l'adottato ed i figliuoli dell' adottante, finchè non restino questi liberi dalla patria potestà o per la morte dell'adottante, o per mezzo di una legittima emancipazione. Deve però avvertirsi che sotto il nome di figliuoli dell' adottante, co' quali nasce la cognazione legale, non sono compresi gli altri figliuoli o adottivi o illegittimi, e quindi possono gli adottati senza veruna dispensa contrarre co' primi il matrimonio, e lo stesso si dica se si voglia contrarre coi figliuoli illegittimi dell' adottante stesso, non essendo stato proibito da alcuna legge.

(1) *Cap. ita diligere, cap. post susceptum, cap. per adoptionem caus. 30. q. 3. cap. unic. de cognatione legali.*
(2) *Lib. IV. Decret.*
(3) *4. dist. 42. q. 2. art. 3.*

LEZIONE XXIII.

ALTRE CAUSE, CHE SCIOLGONO IL MATRIMONIO CONTRATTO.

5.° Oltre le cause testè mentovate, le quali sciolgono il matrimonio di già contratto, altre molte ve ne sono che producono lo stesso effetto. Nol seguendo il nostro metodo, continueremo ad esaminarle, e cominceremo dall'impedimento del delitto, che si esprime sotto la voce *crimen*. Non si dee considerare ogni delitto tale da poter dirimere il matrimonio, ma quelli soltanto che direttamente si oppongono al buon costume, e compromettere possono la vita e l'esistenza di un conjuge sventurato. La famiglia esser deve il santuario de' costumi, nè si potea permettere che la debolezza di una donna, sulla speranza di più agiato matrimonio, s' inducesse ad acconsentire alle ree voglie di un adultero. Gli sposi debbonsi vicendevole fiducia, e questa fiducia verrebbe a mancare se la procurata morte di uno di essi potesse quindi fruttar all'altro il matrimonio col drudo omicida. È perciò che la Chiesa con tutta ragione li ha guardati con occhio d'orrore, ed ha sanzionati i fremiti della natura col dichiarar tra questi impossibile il matrimonio. Tali delitti dunque si possono ridurre a tre, ed in ciascuno di essi peculiari condizioni debbonsi osservare, cioè l'adulterio colla promessa, l'omicidio con machinamento e coll'animo di contrarre matrimonio, e l'omicidio coll'adulterio, e coll'intenzione di contrarre, senza però cospirazione.

In primo luogo l'adulterio è impedimento dirimente il matrimonio, quando tra gli adulteri interviene ancor la promessa di contrarre matrimonio alla morte dell'altro conjuge; oppure quando all'adulterio segue il reale contratto del matrimonio *per verba de praesenti*, sebben sia nullo. Tanto abbiamo dai canoni Ecclesiastici (1); cosicchè debbono queste due condizioni andare unite per dirimere il matrimonio, il quale non resta sciolto nel caso che all'adulterio non vada accompagnata la promessa del futuro matrimonio, o il contratto attuale tra gli adulteri, oppure a questi non vada pure accoppiato l'adulterio. Ciò poi deve intendersi, sia che la promessa preceda l'adulterio, o che lo segua, purchè moralmente queste due condizioni vadano congiunte. Che se la promessa prima dell'adulterio sia stata rivocata, non induce l'impedimento; il che avviene l'opposto, se si rivochi dopo che coll'adulterio vi fu la promessa; in questo caso, verificatesi le due condizioni, sussisterà sempre l'impedimento dirimente il matrimonio.

In secondo luogo l'omicidio anche dirime il matrimonio, e si verifica questo impedimento allorchè con machinazione, ossia col

(1) *Cap. Relatum 5. d. 1.* — *Cap. cum haberet, cap. finali tit. de eo qui duxit.*

mutuo consenso di un uomo o di una donna si uccide un conjuge colla intenzione di contrarre il matrimonio dopo la morte di questo (1): poco importa se siasi verificato l'effetto o per mano propria, o per l'opera altrui, purchè sia seguito, e purchè vi sia stata la cospirazione, e la intenzione di contrarre il matrimonio, perchè il fine della legge si è d'impedire con questa pena che alcuno pel desiderio di un futuro matrimonio uccida il proprio o l'altrui consorte; ond'è che non s'incorrerebbe nell'impedimento se si uccidesse per odio, per vendetta, o per altro fine, ancorchè fosse quello di unirsi con altro in matrimonio, purchè non sia il complice. Anzi la legge così richiede di necessità questa intenzione, che ha disposto (2) sussister sempre l'impedimento; ancorchè nella complicità e nella seguita uccisione non si abbiano i complici a vicenda manifestata la propria volontà.

In terzo luogo l'adulterio unito all'omicidio è un impedimento al matrimonio, anche senza il mutuo consenso e la cospirazione, purchè però l'adultero, o l'adultera abbia l'animo e l'intenzione di contrarre coll'altro il matrimonio dopo l'uccision del consorte. Adunque tre sono i delitti che dirimono il matrimonio, o il solo adulterio colla promessa, o il solo omicidio colla cospirazione, e coll'animo di contrarre, o l'adulterio, e l'omicidio senza cospirazione, ma sempre coll'animo di contrarre il matrimonio; in tal guisa il fine della legge essendo quello d'impedire il matrimonio allorchè la speranza di questo può fomentare il delitto, si ricerca sempre la promessa, o almeno l'intenzione di contrarre il matrimonio dopo commesso il delitto; con questa differenza, che nel solo adulterio si ricerca qualche cosa dippiù, cioè la intenzione non solo, ma anche la promessa, nel solo omicidio si ricerca l'intenzione e la cospirazione, e quando all'omicidio va pure congiunto l'adulterio, basta la sola intenzione di contrarre il matrimonio, anche senza mutua cospirazione.

6.° Il bene della prole, cui per legge di natura è ordinato il matrimonio, richiedeva che non potendosi ottenere nella parte principale di essa, che è appunto lo spirito, si dichiarasse perciò nullo il matrimonio che si volesse contrarre con un infedele. Adunque il pericolo di veder la prole dai genitori prostituita ad una falsa credenza, indusse la Chiesa a riconoscere nella infedeltà un impedimento dirimente il matrimonio. Quì sotto nome d'infedeltà s'intende la mancanza assoluta della credenza, come appunto si verifica presso ai Gentili, a'Turchi, a'Giudei. Però questo impedimento è di tale natura, che assicurato il ben della prole, cessa di esser tale; ond'è che siccome nell'antico Testamento si videro matrimoni cogl'infedeli non biasimati, come appunto in Davide, in Mosè, e in Esterre maritata con Assuero, così ancora nel nuo-

(1) *Cap. Laudabilem de convers. infidel.* — *Cap. si quis vivente 31. qu. 1.*
(2) *Cap. Super hoc tit. de eo qui duxit.*

vo. Infatti la Chiesa non attese ne' primi secoli a dettar leggi su questo impedimento, anzi leggiamo negli antichi monumenti non biasimati i matrimoni di una S. Cecilia con Valeriano, e di una S. Monica con Patrizio; e sebbene alcune leggi fossero state dettate dai Romani Imperatori nel secolo quarto che vietavano queste nozze (1), pure la Chiesa le permise, e qualche secolo dopo le vietò coi soli Giudei. Finalmente circa il secolo duodecimo s'introdusse generalmente nella Chiesa la consuetudine di proibire il matrimonio con qualunque siasi infedele non battezzato, in modo che, contratto collo stesso senza una peculiare dispensa, fosse irrito e nullo: questa consuetudine è attualmente nel suo pieno vigore. Che se di due infedeli l'uno si converte alla fede, l'altro si divide, o non vuole col convertito conjuge abitare senza ingiuria di Dio, o vuol indurlo al peccato mortale, il matrimonio anche consumato resta sciolto quando il convertito contrae un nuovo matrimonio (2), e ciò è disposto in grazia del convertito, affinchè abbandonato dal consorte infedele non fosse obbligato a restare perpetuamente celibe; il che potrebbe allontanare alcuni dall'abbracciare la fede: *Si alter infidelium conjugum*, disse Innocenzo III (3), *ad fidem Catholicam convertatur, altero, vel nullo modo, vel non sine blasphemia divini nominis vel ut pertrahat ad peccatum mortale, ei cohabitare volente, qui relinquerit, ad secunda, si voluerit vota transibit, et in hoc casu intelligimus quod ait Apostolus, si infidelis discedit, discedat: frater enim et soror non est servituti subjectus in hujusmodi.* In quanto poi agli eretici, sebben sia illecito unirsi loro in matrimonio, è però questo valido, e si può anche lecitamente contrarre se intervenga dispensa della Ecclesiastica autorità, la quale suolsi concedere a condizione che la prole sia educata secondo i precetti della Chiesa Cattolica Romana, e che la parte Cattolica metta in opera prudentemente tutti quei mezzi che son necessari per ridurre la parte infedele nel seno della Chiesa. In questi matrimoni, osserva il Lambertini (4), per non comunicar cogli eretici *in sacris*, non deesi dare la benedizione Sacerdotale, nè si dee alla presenza dell'eretico celebrare la messa, nè finalmente in Chiesa contrarsi. Veggasi il citato Pontefice nella immortale sua Opera *del Sinodo Diocesano*.

7.° La forza, la violenza, il timore sono ancora tante cause a poter dirimere il matrimonio, e che tutte comprendonsi nella parola *vis*. Imperocchè queste cause potendo impedire il libero consenso, che necessariamente si richiede al matrimonio, annullano il matrimonio stesso. Acciocchè poi queste cause sieno tali da poter dirimere il matrimonio, varie condizioni si ricercano; la pri-

(1) *Lib. 3. Cod. Teodosian. tit. 14. de Nuptiis Gentilium leg. 1. Lib. 9. ejusd. Cod. tit. 4. Leg. 5.*
(2) *Vedi Benedetto XIV. de Syn. lib. VI. Cap. IV.*
(3) *1. ad Cor. 7.*
(4) *De Syn. Dioec. Lib. 3. cap. 3. n. 6. — Lib. 6. cap. 5. n. 5.*

ma si è che il timore, la forza, e la violenza sieno incussi da alcuna causa estrinseca, perchè se la causa fosse intrinseca, resta sempre volontario il consenso, e quindi il matrimonio non si dirime; così è valido il matrimonio di colui, che per timor dell'inferno in una grave malattia lo contragga con la sua concubina. Più, è necessario che la causa libera che incute questo timore, il faccia ingiustamente, perchè avendone il diritto, non avrà luogo l'impedimento, come non si annnila quel matrimonio il quale si sarà contratto pei timore delle pene minacciate dal giudice Ecclesiastico contro lo stupratore che avesse deflorata una donzella. Finalmente il timore non dev'esser leggiero o riverenziale, ma debb'esser grave, o assolutamente tale, o relativamente alle persone, cui sarà stato incusso; il che deve intendersi o che sia stato inferito dalla parte contraente, o da qualunque siasi persona, e per qualunque fine, purchè però si possa dire essere stato il timore, la forza, o la violenza la causa del prestato consenso.

8.° Quanto poi all'Ordine vien esso considerato per l'Ecclesiastico diritto come causa dirimente del matrimonio, in guisa che se l'ordinato *in sacris* si congiungesse in matrimonio, questo sarebbe onninamente nullo. Ha in questo sofferto la Ecclesiastica disciplina qualche variazione dal primitivi suoi tempi. Imperocchè, sebbene anche allora fosse stato sempre proibito, specialmente a'Sacerdoti e Diaconi, il matrimonio, come a lungo abbiamo dimostrato nella lezione sul celibato, non si considerava però l'ordinazione come una causa che lo sciogliesse di già contratto, ma si sottoponeva chi lo avesse contratto alla canonica penitenza. Così il Canone primo del Concilio di Noecesarea comandava, che più gravemente fosse punito il Sacerdote fornicario che colui il quale prendeva moglie, dal quale canone apparisce che riprovando mai sempre la Chiesa tali matrimoni, non li dirimeva, come attualmente si pratica. Ecco le parole del Canone: *Praesbyter si uxorem acceperit, ab ordine deponatur. Si vero fornicatus fuerit, vel adulterium perpetravit, amplius plecti debet, et ad poenitentiam redigi.* Ma siccome si considerò dappoi che posto il principio di dover essere il Sacerdote tutto di Dio, e non diviso per gli affetti carnali, le pene stabilite contro a'Sacerdoti che prendevano moglie non erano sufficienti ad impedirneli, così l'ordine Sacro si stabilì impedimento dirimente il matrimonio. La quale disposizione fu emanata dai Pontefici Sommi circa il secolo undecimo, siccome ne abbiamo il primo vestigio in una Costituzione di Urbano II, pubblicata nell'anno 1090 (1). *Presbyteris*, disse il Pontefice, *Diaconis, et Monachis, concubinas habere, seu matrimonia contrahere penitus interdicimus: contracta quoque matrimonia ab hujusmodi personis disjungi, et personas ad poenitentiam redigi debere, juxta sacrorum canonum definitiones judicamus.* Il che in se-

(1) *Cap. Presbyteri dist. 27.*

guito fu confermato nel Concilio Lateranese II sotto Innocenzo II, e nel Lateranese III sotto Alessandro III (1); anzi il Tridentino fulminò l'anatema contro coloro, che dicono potere il Chierico nei sacri ordini costituito, o i Regolari che abbiano solennemente professato contrarre matrimonio, e che questo sia valido ad onta della legge Ecclesiastica, o del voto: *Si quis dixerit* (2), *Clericos in sacris ordinibus constitutos, vel Regulares castitatem solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse, non obstante lege Ecclesiastica, vel voto, anathema sit.* Si avverta però che, sebbene l'ordin sacro ricevuto prima di contrarre il matrimonio renda questo affatto nullo, avvien poi altrimenti quando prima si contrae il matrimonio e poi si riceve l'ordine, giacchè in questo caso l'ordine ricevuto dopo il matrimonio non lo scioglie, sebbene sia questo soltanto rato e non consumato, come abbiamo da una Estravagante di Giovanni XXII al titolo quinto.

9.° Anche il legame è un altro impedimento dirimente il matrimonio. Sotto questo nome s'intende l'esistenza di altro matrimonio prima legittimamente contratto, ancorchè fosse soltanto rato. Se ciò non fosse, sarebbe permessa la poliandria e la poligamia, le quali sono attualmente vietate. È poi tale la differenza dell'una e dell'altra, che la prima, opponendosi al fine principale del matrimonio, non fu giammai permessa, laddove in questa vi fu dispensa fatta da Dio a Noè dopo l'universale diluvio. Ed in verità la poliandria, ossia la unione di una donna con più uomini si oppone alla procreazion della prole, non avendosi generazione nella promiscuità de' semi, ed anche questa essendovi, non vi sarebbe educazione della stessa, essendo sempre incerta a chi essa s'apparterrebbe, e quindi perchè opposta al fine principale del matrimonio, fu vietata dalla legge stessa di natura ne' suoi primarî precetti, e non vi fu giammai dispensa; laddove nella poligamia, cioè nella unione di un uomo con più donne, potendosi soddisfare al fine principale del matrimonio, ed essendo essa opposta soltanto al fine secondario di esso, qual'è la pace delle famiglie, che difficilmente può aversi quando più donne insieme convivono e vantano le stesse pretensioni sul cuore di un uomo, quindi è che opponendosi questa non già al fine principale del matrimonio, cioè alla procreazion della prole, potendo un uomo fecondare più donne, ma al fine soltanto secondario, potè alcune volte permettersi, come avvenne appunto dopo il diluvio per la più facile propagazione dell'uman genere. Anzi gli antichi Patriarchi non solo, ma anche i Sovrani d'Israele, come Davide, e Salomone, usarono di tale dispensa non rivocata, e gli altri ancora ne'secoli sussecutivi; finchè venuto Gesù Cristo nel mondo, richiamò il matrimonio all'unità primitiva col condannare il divorzio (3), os-

(1) *Cap. 1. et 4. tit. de Clericis conjugatis.*
(2) *Sess. 24. can. 9.*
(3) *Matt. 19.*

sia la poligamia successiva; per la quale condanna molto più si argomenta essere stata vietata la simultanea poligamia di più donne congiunte in matrimonio con un uomo solo; ond'è, che da questo risulta l'impedimento del legame per lo quale, atteso non già l'umano dritto, ma il divino, non può celebrarsi un secondo matrimonio, se prima per la morte del conjuge non siasi sciolto il primo.

» Se la moltiplicità dei mariti e delle mogli, dice l'eloquente » Portalis, è autorizzata in certi climi, non è per altro legittima » in alcuno, traendo seco la schiavitù di un sesso, il dispotismo » dell'altro; nè potendo essere istigata dai bisogni reali dell'no- » mo, che nel corso della vita deve dirigere i suoi pensieri alla » propria conservazione, e può solo consecrare momenti alla sua » riproduzione. La moltiplicità stessa, cagione di confusione e di- » sordini nelle famiglie, non tarderebbe molto a far provare i suoi » tristi effetti al corpo intero della società, e ad offerire il perico- » loso insegnamento di farsi giuoco degl'impegni più sacri, la- » sciando al capriccio di uno dei conjugi il diritto inaudito di scio- » gliere un contratto che fu l'opera della volontà di due. Si ve- » drebbero finalmente allora rovesciate le idee, snaturati i senti- » menti, privo l'amore dei suoi vezzi, mancandogli ciò che ha » di esclusivo, ed abolita l'essenza del matrimonio, di quel con- » tratto cioè, per mezzo dei quale due sposi nel darsi mano e cuo- » re si consacrano vicendevolmente l'uno all'altro.

Acciocchè poi per la morte di un conjuge si possa contrarre il matrimonio, è necessario che se ne abbia una certezza morale, da esaminarsi sempre dall'Ordinario, e quindi non basta la sola assenza di molti anni, o la sola fama della morte di lui; come definì Clemente III (1): *Consultationis tuae taliter respondemus, quod quantocumque annorum numero ita remaneant, viventibus viris suis non possunt ad aliorum consortium canonice convolare, nec permittas auctoritate Ecclesiae contrahere, donec certum nuntium recipiant de morte vivorum.* Che se, contratto il secondo matrimonio in buona fede, si osserva ancor sussistere il primo, debbonsi questi conjugi dividere, e ciò si verifica ancorchè il conjuge sia attualmente morto, ma che siasi certamente saputo essere stato vivente allorchè fu contratto il secondo matrimonio; in tal secondo caso anche questo si scioglie, le parti restano libere, ma sebben non potessero forzarsi, sono però da consigliarsi che di bei nuovo legittimamente contraggano, essendo l'impedimento del legame ormai tolto.

Cessato poi il primo legame, è stata sempre permessa la bigamia, cioè il potersi unire con un nodo novello, e ciò non per una o due volte, ma per un numero indefinito: *Mulier*, disse S. Paolo (2), *alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit; quod si dor-*

(1) *C. in praesentia de sponsal.*
(2) *1. ad Corint 7.*

mierit vir eju s, liberata est; cui vult nubat, tantum in Domino. Dico autem non nuptis et viduis, bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego. Quod si non se contineant, nubant; melius est enim nubere quam uri. Conformemente alla dottrina di S. Paolo, dichiarò il primo general Concilio di Nicea al canone ottavo, che i Novaziani, i quali condannavano le seconde nozze, nel ritornare nel seno della Chiesa, promettessero di comunicare coi bigami; e la consuetudine della Chiesa universale, sul fondamento che la morte scioglie ogni vincolo, permise sempre la bigamia.

LEZIONE XXIV.

CAUSE CHE SCIOLGONO IL MATRIMONIO PER RAGIONE DI PUBBLICA ONESTÀ.

10.° Ragioni di pubblica onestà presso tutt'i popoli inciviliti del mondo vietarono potersi contrarre matrimonio coi consanguinei di coloro coi quali o una volta si contrassero gli sponsali, o dappoi si ebbe un vero matrimonio. E non era infatti conveniente che dovendo per lo più conversare o coabitare insieme i conjugi coi rispettivi consanguinei, si potesse tra quelli contrarre il matrimonio, nei quali la memoria di un'antica promesssa, o la speranza di un futuro matrimonio avrebbe potuto riaccendere criminosamente un antico amore, o fomentarne con pari delitto dei nuovi. Ecco i solidissimi motivi che spinsero il potere della Chiesa a stabilire, oltre i divisati, altri due impedimenti dirimenti il matrimonio, quello cioè che vieta di poter contrarre col consanguineo di colei con cui si ebbero gli sponsali, ed il secondo che lo proibisce coi consanguinei dell'altra parte con cui fuvvi un tempo il matrimonio. Il primo si denomina impedimento di pubblica onestà, ed il secondo di affinità. Noi ordinatamente parleremo di ambedue nella presente lezione, e cominceremo dal primo.

La giustizia di pubblica onestà, che va compresa sotto la voce *honestas*, si definisce essere la vicinanza che nasce dagli sponsali, la quale trae origine dalla istituzion della Chiesa, attesa la di lei onestà, *propinquitas ex sponsalibus proveniens, robur trahens ex Ecclesiae institutione propter ejus honestatem.* Imperciocchè gli sponsali contratti con una donna, renduti di pubblica ragione, se si vogliono annullare per isposarsi colla sorella di lei, la prima, dovendo coabitare, o almeno da vicino conversare col marito di sua sorella, non solo si troverebbe nel prossimo pericolo di cadere in peccato col suo cognato, con cui un tempo ebbe gli sponsali, e quindi fuvvi tra loro inclinazione, ma benanche rimarrebbe in faccia al pubblico sempre lesa la sua onestà, potendosi sempre sospettar male contro di Lei; ed è questa la ragione per cui la Chiesa ha posto impedimento, e lo ha detto di pubblica onestà.

La Chiesa riconobbe questo impedimento fin dai primitivi suoi

tempi, e sebbene il diritto delle Decretali lo avesse ammesso in tutti gli sponsali così validi come invalidi, purchè non fossero stati tali per difetto di consenso, e lo avesse esteso sino al quarto grado, pure è stato molto ristretto dal diritto novissimo. Leggesi infatti in una decretale di Bonifacio VIII (1): *Ex sponsalibus puris et certis, etiamsi consanguinitatis, affinitatis, frigiditatis, Religionis, aut quavis ratione sint nulla, dummodo non sint nulla ex defectu consensus, oritur efficax ad impediendum et dirimendum sequentia sponsalia vel matrimonia, non ad praecedentia dissolvenda, impedimendum justitiae pubblicae honestatis.* Ma il Tridentino lo restrinse a'soli contratti validi, e sino al primo grado: *Justitiae*, disse il Concilio (2), *publicae honestatis impedimendum, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt, Sancta Synodus prorsus tollit. Ubi autem valida fuerint sponsalia, primum gradum non excedat.* Quindi è che lo sposo non può validamente contrarre matrimonio colla madre o colla sorella della sposa, e la sposa no'l può col padre o col fratello dello sposo; si può però contrarre il matrimonio co'consanguinei in gradi ulteriori. Se dunque lo sposo volesse contrarre matrimonio colla sorella della sposa, dovrà quella lasciare, e contrarre con questa; che se carnalmente avrà conosciuta la sposa, non potrà più contrarre matrimonio nè con la prima, nè colla seconda; con la prima non può contrarre per l'impedimento di pubblica onestà atteso gli sponsali con la sposa, e con questa neppure per l'impedimento di affinità sorto per la illecita unione, come quì appresso diremo.

Si è domandato se duri l'impedimento ancorchè gli sponsali siensi sciolti o per la morte di uno degli sposi, o pel mutuo dissenso? Noi rispondiamo affermativamente. Imperocchè la pubblica onestà, e lo stesso dicasi ancora dell'affinità, sebbene derivi dagli sponsali, produce una congiunzione la quale una volta stretta, non si può più sciogliere, atteso il trito adagio, che *factum infectum fieri nequit*; sicchè già contratto l'impedimento, nè per la morte, nè pel mutuo dissenso di quei che vi han prestato il motivo si può estinguere. Anzi oltre l'addotta ragione, per ciò che si appartiene al secondo caso, checchè in contrario ne dica il Barbosa, abbiamo un'espressa dichiarazione della Congregazione del Concilio sotto Alessandro VII, presso il Fagnano, ove dopo essersi narrato il fatto di Alfonso Rodriguez il quale, sciolti per mutuo consenso gli sponsali con Isabella Ruiz, volea contrarre il matrimonio con Maria, sorella di questa, così si legge (3): *Jubente Sanctissimo Domino nostro propositum fuit in Sacra Congregatione Concilii, an sponsalibus validis initio contractis, deinde mutuo consensu dissolutis, sit sublatum impedimentum justitiae publicae honestatis. Et dubio pluries proposito, et mature examina-*

(1) *Cap. unic. de Spons. in VI.*
(2) *Sess. 24. cap. 3.*
(3) *In cap. ad audientiam de sponsal. et Matrim.*

to, tandem, sub die sexta Julii anno 1658, Eminentissimi Patres in antiqua ejusdem Congregationis sententia consentientes, censuerunt non esse sublatum. Cujus sententiae una cum rationibus hinc inde deductis et recentibus ejusdem Congregationis in hac materia responsis, facta relatione ad Sanctissimum, Sanctitas Sua die 10 ejusdem mensis praedictae Congregationis probavit conclusionem, eamque jussit in dubium deinceps non revocari.

Si avverta però che gli sponsali condizionati non inducono l'impedimento finchè non siasi verificata la condizione, e non siano divenuti assoluti; come ancora non inducono impedimento gli sponsali degl'impuberi, quando questi giunti al settennio non vi abbiano acconsentito.

11.° Or siccome per gli sponsali sorge l'impedimento testè divisato, così pel matrimonio nasce l'altro che dicesi affinità, *affinitas*. Vien questa definita: *Propinquitas personarum ex carnali copula proveniens, omni carens parentela.* Imperocchè siccome, attesa la copula l'uomo e la donna si formano una carne sola, così i parenti dell'uno si accostano in certo modo a quei dell'altra; ond'è che laddove nella consanguinità lo stipite è il padre e la madre, il fondamento dell'affinità è l'unione del marito colla moglie; dicesi poi che l'affinità sia priva di ogni parentela, perchè per se stessa non la produce, ma sempre si commensura in ragione della consanguinità. Da questa definizione chiaramente appare qual sia la differenza dell'affinità e della consanguinità, imperocchè in questa si osserva, che una persona discende dall'altra per la propagazione carnale, ciò che nella prima non si avvera. Nella consanguinità il figlio discendendo dal padre, trae da lui la sua origine ed il suo sangue, ond'è che resta consanguineo ai consanguinei del padre, sebbene in diversità di grado; ma nella unione carnale non verificandosi il caso che una persona dall'altra riceva la sua origine e quindi il suo sangue, come tra marito e moglie, costei non si fa consanguinea coi consanguinei del marito, e viceversa, ma ne risulta un'altra specie di vincolo, che dicesi affinità. Questa teoria viene espressa nel noto versetto: *mutat nupta genus, sed generata gradum*, cioè la moglie *(nupta)* cambia il genere di propinquità, perchè si fa affini i consanguinei del marito; al contrario la prole *(generata)* non cambia il genere, perchè resta consanguinea, ma soltanto il grado.

Abbiam detto che l'unione carnale produce l'affinità; or questa unione può verificarsi in doppia guisa. In primo luogo si ha lecitamente, e ciò nel matrimonio, il quale consumato produce l'affinità, perchè nel matrimonio consumato il marito, e la moglie, essendo una sola carne, siccome secondo la carne il marito appartiene ai consanguinei della moglie, così ancora a vicenda. Si è poi domandato se lo stesso dir si possa del matrimonio soltanto rato e non consumato, e sebbene alcuni vogliano stabilire in questo caso un impedimento soltanto di pubblica onestà, e met-

terlo nella stessa categoria cogli sponsali, a noi però sembra più verisimile l'opinione di coloro, i quali vi riconoscono un impedimento più forte di quello prodotto dagli sponsali, e di altro genere. Imperocchè gli sponsali intanto producono l'impedimento di pubblica onestà, perchè si considerano come una disposizione al matrimonio; or chi non vede che il matrimonio rato è un vero matrimonio? si potrà dunque negare prodursi maggiore impedimento dall'atto perfezionato che dalla semplice disposizione? Nè vale il dire non esservi ancora l'union carnale nel matrimonio rato, e mancare quindi il fondamento dell'affinità, giacchè sebbene non vi sia nel fatto la carnale unione, vi è però nel dritto, perchè ciascuna delle due parti nel matrimonio rato ha acquistato un dritto incoato in rapporto alla stessa unione; ond'è che lo stesso legame d'affinità che si verifica nel matrimonio consumato, dobbiamo pur riconoscerlo nel rato. Il che si conferma ancora dal fatto; imperocchè la restrizione dell'impedimento, che nasce dalla ragione di pubblica onestà fatta dal Tridentino nel primo grado soltanto, non si estende ancora al matrimonio rato, come nell'anno 1566 dichiarò S. Pio V (1): *motu proprio, Auctoritate Apostolica, tenore praesentium declaramus et definimus decretum Concilii hujusmodi omnino intelligendum esse et procedere de sponsalibus de futuro dumtaxat, non autem de matrimonio, sicut praefertur contracto, sed in eo durare adhuc impedimentum in omnibus illis gradibus et casibus, in quibus de jure veteri ante praedictum decretum Concilii introductum erat, et ita ab omnibus judicari mandamus, atque statuimus.* Adunque l'impedimento che nasce dal matrimonio rato, ancorchè fosse nullo, purchè non fosse tale per difetto di consenso, non dee considerarsi di pubblica onestà come per gli sponsali, ma dee mettersi nella stessa categoria col matrimonio consumato, e quindi dicesi anch'esso di affinità, e rende il matrimonio nullo in quegli stessi gradi per cui si annulla il matrimonio consumato.

Ma l'affinità nasce ancora dalla copula illecita, ancorchè fosse stata involontaria, purchè l'unione fosse stata tale da essere ordinata per se stessa alla generazion della prole; e la ragione è chiarissima perchè, anche nella illecita unione, essendo l'uomo colla donna divenuti una cosa sola, si verifica sempre la propinquità dei rispettivi congiunti, che ne risulta, ciò che basta a formare l'affinità; purchè, come dissi, vi fosse stata vera unione ordinata alla generazione, perchè da ogni altra illecita unione, o non adattata alla generazione, o sodomitica, non si verifica la ragione di affinità, e quindi questa non esiste. In tutto ciò la legge canonica non è d'accordo colla civile, perchè laddove quella riconosce l'affinità nella copula lecita ed illecita (2), questa soltanto nel-

(1) *Bulla, Ad Romanum spectat Pontificem.*

(2) *Cap. nec eam 35. q. 3. — Cap. Transmissae, cap. discretionem et cap. tuae tit. de eo qui cognovit consanguineam uxoris — Trid. sess. 24. c. 4.*

la lecita e fino al secondo grado inclusivo; nè questo è fuor di ragione, avuto riguardo al fine dell'una, e dell'altra legislazione. La legge canonica dovea regolare i matrimonî, ed osservando sempre la vicinanza dei congiunti così nella lecita come nella illecita unione, giustamente nell'una e nell'altra stabilì l'impedimento di affinità che dovea annullare quelle unioni che avrebbero potuto esser l'effetto di un previo delitto; al contrario la legge civile dovea regolare l'eredità, la quale non si può, nè si dee trasmettere a coloro i quali sono la conseguenza di una vietata unione; ond'è che dovè riconoscere soltanto gli affini in seguito di unione lecita, non già in quella ch'era stata dalla legge stessa proibita.

Osservato fin quì il fondamento dell'affinità, che è appunto la lecita o la illecita unione carnale, fa mestieri ora ponderare i gradi nei quali rendesi per questo impedimento nullo il matrimonio. L'affinità per se stessa non ha gradi, ma si commensura dai gradi di consanguinità; perciò in tanti gradi sarà il marito affine ai consanguinei della moglie, per quanti gradi questi colla moglie stessa sono congiunti, e viceversa per quanti gradi il marito sarà congiunto coi suoi parenti, per tanti la moglie sarà affine con essi. Così siccome il padre e la madre sono lo stipite per la consanguinità, nello stesso modo per l'affinità si considerano come stipite il marito e la moglie; anche questa ha la sua linea, ed i suoi gradi, e quella e questi, come abbiam detto, si commensurano sempre dai gradi di consanguinità. Ad acquistarne una più precisa idea si osservi la quì annessa figura.

ALBERO DELL' AFFINITÀ

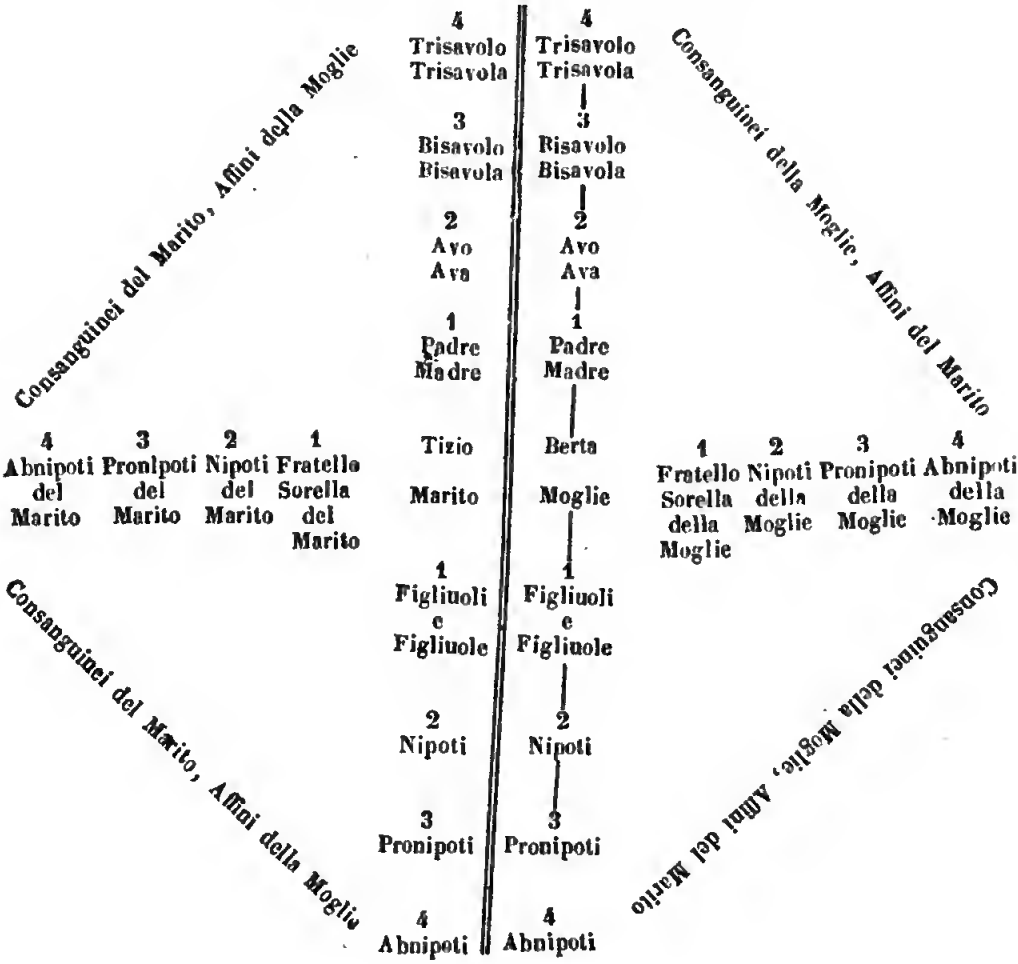

Si avverta però che l'affinità non produce un'altra affinità, cioè i consanguinei del marito diventano affini della moglie e viceversa, ma tra i consanguinei di una parte ed i consanguinei dell'altra non risulta alcuna affinità; così due fratelli possono contrarre matrimonio con due sorelle; più, uno di essi può contrarre colla madre e l'altro colla figliuola, il padre ed il figliuolo possono contrarre matrimonio l'uno colla madre e l'altro con la figliuola, e finalmente è valido il matrimonio del figliastro colla moglie del padrigno già morto, e della madrigna col marito della figliastra dopo la morte di questa, e così degli altri. Quindi è che la massima stabilita dal Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III (1): *affinitas non parit affinitatem*, è stata generalmente adottata come assioma da tutt' i Canonisti.

Ciò posto, si è disputato se l'affinità nel primo grado in linea retta, come tra il figliastro e la madrigna, e viceversa, sia un impedimento dirimente il matrimonio per dritto di natura, e checchè sia stato detto in contrario, a noi sembra più ragionata l'opinione di coloro i quali sostengono non esserlo, dal che conchiudono che, sebbene gravemente illeciti, non sono però tali matrimonî nulli ed invalidi per legge di natura. Ed invero se la consanguinità è un vincolo più forte dell'affinità, se non è invalido per diritto di natura il matrimonio tra' consanguinei nel primo grado di linea collaterale; pare che no'l dovesse essere quello degli affini nel primo grado di linea retta, e sebbene questo impedimento sia da più del primo, attesa la superiorità ed inferiorità, è però quello più di questo, atteso lo più stretto legame, qual'è quello della consanguinità. Ora il matrimonio tra consanguinei in primo grado di linea collaterale non è nullo per legge di natura, e lo abbiam di sopra dimostrato, dunque lo stesso dobbiam dire di questo. Sebbene però diciamo che non sia nullo per legge di natura questo matrimonio, e quindi dispensabile, pure perchè gravemente illecito, i Sommi Pontefici non vi hanno giammai dispensato. In quanto poi all'affinità di primo grado in linea collaterale, come il matrimonio tra cognati, è comune sentenza dei Canonisti non esser un impedimento dirimente il matrimonio per legge di natura, ma siccome non va esente da indecenza, così i Sommi Pontefici, sebben vi abbiano alcune volte dispensato, lo han fatto sempre per un grave ed urgente motivo.

Per ciò che risguarda gli altri gradi di affinità, la Chiesa, per diritto antico, proibì il matrimonio, e lo dichiarò nullo fino al settimo grado (2). Ma per diritto nuovo, stabilitosi nel Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III, si restrinsero questi gradi fino al quarto inclusivamente (3): *prohibitio copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de cetero non exce-*

(1) *Cap. non habet de consang. et affin.*
(2) *Cap. aequalitas 35. q. 3.*
(3) *Non debet 8. de consanguin. et affin.*

dat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque graci dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari. Finalmente il Tridentino, fatta la distinzione della union carnale lecita ed illecita, rimanendo nel suo vigore la proibizione del quarto grado inclusivamente nell'affinità che procedeva dal matrimonio, sia che fosse stato consumato, o solamente rato, dichiarò che nella illecita unione si restringesse tale proibizione fino al secondo grado inclusivamente: *praeterea Sancta Synodus* (1) *gravissimis de causis adducta, impedimentum quod propter affinitatem ex fornicatione contractum inducitur, et matrimonium postea factum dirimit, ad eos tantum qui in primo et secundo gradu conjunguntur restringit, in ulterioribus vero gradibus statuit hujusmodi affinitatem matrimonium postea contractum non dirimere.* Queste leggi sono attualmente in vigore, ed essendo il vincolo dell'affinità meno stretto di quello della consanguinità, la Chiesa nei rimoti gradi di quella suole più facilmente dispensare che in questa.

Tutto ciò che abbiam detto finora dee intendersi dell'affinità che si contrae precedente il matrimonio; in questo sol caso rende nullo lo stesso; che se l'affinità segua il matrimonio, come nel caso che si abbia unione col consanguineo del conjuge in grado vietato, non resta perciò sciolto il matrimonio, ma soltanto la parte colpevole resta priva del diritto di domandare il debito conjugale, nel che può essere anche dispensata dal Vescovo, purchè non vi sia stata ignoranza, forza, o violenza, mentre in quest'ultimo caso nè il matrimonio si annulla, nè s'incorre in pena alcuna.

LEZIONE XXV.

ALTRI IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO; IL RATTO, LA CLANDESTINITÀ, L'IMPOTENZA.

Resta ora, per terminare il trattato degl'impedimenti dirimenti il matrimonio, che si osservino gli ultimi tre, cioè il ratto, la clandestinità, e l'impotenza; il che eseguiremo nella presente lezione.

12.° Quello che la Chiesa proibì in tutt'i tempi, cioè che il rapitore non avesse potuto lecitamente impalmar la rapita, fu confermato ultimamente dal Tridentino, il quale comandò che tale matrimonio s'avesse per invalido. E veramente, a conservare sempre illesa la pubblica morale, ed a garentire la debolezza del sesso, era necessario che si vietasse il matrimonio con colei, che rapita da un uomo, non era stata libera ad esprimere il suo consenso. Ed il Tridentino, sanzionando questa legge di natura, e modificando il diritto delle decretali comandò sulle prime che fosse *ipso facto* scomunicato chi avesse osato con tal mezzo devenire al matrimonio, non che chi lo avesse consigliato, o pre-

(1) *Sess. 24. de Reformat. matrimonii in cap. 4.*

stato ajuto o favore, e volle che non avesse potuto questo effettuirsi se prima la donzella, restituita in luogo sicuro, non avesse dappoi liberamente espresso il suo consenso, e finalmente che sposandola o no, fosse tenuto il rapitore a dotar la rapita secondo l'estimazione del giudice. *Inter raptorem, et raptam*, disse il Concilio (1), *quandiu ipsa in potestate raptoris manserit, nullum possit consistere matrimonium. Quod si rapta, a raptore separata, et in loco tuto et libero constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat; et nihilominus raptor ipse, et omnes illi consilium, auxilium et favorem praebentes sint ipso jure excommunicati, ac perpetuo infames, omniumque dignitatum incapaces; et si Clerici fuerint de proprio gradu decidant. Teneatur praeterea raptor mulierem raptam, sive eam in uxorem duxerit, sive non duxerit, arbitrio judicis decenter dotare.* E però a verificarsi il rapimento si ricerca che il ratto si pratichi con violenza inverso la rapita, e non basta che si esegua con carezze, lusinghe, preghiere, persuasione, e promesse, perchè il motivo che spinse la legge ad annullare tali matrimoni si fu la mancanza di consenso, il quale non esiste colla violenza, ma bensì nelle persuasioni ecc. *Iste raptor*, dice Lucio III, *dici non debet, cum habuerit mulieris consensum, et prius eam desponsaverit quam cognoverit, licet parentes reclamarent, a quibus cum dicitur rapuisse.* Che se non già l'uomo avesse rapito la donna, ma bensì questa fosse stata rapitrice dell'uomo, sostengono comunemente i Canonisti non verificarsi il caso del ratto, perchè le leggi che risguardano i rapitori sono penali, e dovendosi queste restringere, non debbonsi alle donne rapitrici estendere tali pene, le quali da' sacri Canoni contro i rapitori soltanto furono fulminate.

Ma a verificarsi il ratto si ricerca ancora, secondo la più comune ed accreditata sentenza, che si faccia a motivo di aver matrimonio colla rapita, non già a solo motivo di soddisfar la propria libidine; tanto importa il fine della legge, la quale questo impedimento ha stabilito colle annesse pene per attendere e consolidare la libertà del consenso richiesto al matrimonio. E questo impedimento si verifica ancorchè vi fossero stati prima gli sponsali tra il rapitore e la rapita, perchè, sebbene possa lo sposo indurre la sposa al matrimonio per via giuridica, non ha però il diritto di usar la forza e la violenza, che si verifica nel ratto. Che se in fine la rapita, posta in luogo sicuro, prestasse il suo consenso di voler contrarre matrimonio col rapitore, non perciò resta questi col matrimonio assoluto dalle altre canoniche pene, ma deve farsi prima assolvere dalla scomunica in cui *ipso facto* incorse, e deve dotar la donzella, al che non sarà tenuto se non dopo la sentenza del giudice Ecclesiastico.

13.° Lo stesso Concilio di Trento dichiarò ancora invalidi i ma-

(1) *Sess. 24. cap. 6.*

trimoni clandestini, e sotto nome di matrimoni clandestini non intese parlar di quelli i quali fossero stati celebrati senza le dovute pubblicazioni, o che non avessero potuto provarsi con testimoni, come nel diritto antico (1), ma chiamò clandestini quelli, nei quali non fosse stato presente il Parroco, o altro Sacerdote con licenza di questo, con due testimoni. Tali matrimoni furon sempre detestati nella Chiesa, e reputati illeciti, come abbiamo da Innocenzo III (2), e dallo stesso Tridentino, ove si legge (3): *sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis illa (matrimonia) semper detestata est, atque prohibuit*; perciocchè, osservando il Concilio che non ostante tali proibizioni, non cessavano cosiffatti matrimoni, per evitare gl'inconvenienti di quelli i quali, avendo di soppiatto contratto un matrimonio, facilmente poteansi stringere con altro nodo, e per conciliare maggior rispetto al Sacramento, dichiarò nulli ed invalidi i matrimoni clandestini. Noi citeremo tutto intiero il decreto, per osservarlo in seguito partitamente. *Qui aliter*, disse il Concilio nel capo testè citato, *quam praesente Parocho, vel alio Sacerdote de ipsius Parochi, seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit, et annullat.* Quale determinazione risguardando il Parroco non meno che i testimoni, debbesi accuratamente ponderare.

Ed in primo luogo il Concilio ricerca la presenza del Parroco. Quì sotto nome di Parroco s'intende qualunque persona che abbia giurisdizione ordinaria verso i contraenti, come è appunto il Papa in tutta la Chiesa, l'Arcivescovo in tutta la Provincia nell'atto della visita, il Vescovo ed il suo Vicario generale nella sua Diocesi, e finalmente il Parroco nella sua Cura; nè è poi necessario al valore del matrimonio che il Parroco sia Sacerdote, come dichiarò la Sacra Congregazione del Concilio nell'anno 1595, coll'approvazione di Clemente VIII. Tanto almeno abbiamo dalla sentenza più comune, sebbene la sentenza opposta sia in pratica più sicura; che se il Parroco ad altri commetta la celebrazione del matrimonio, è assolutamente necessario che costui sia Sacerdote, e la licenza dev'essere espressa, e data prima del matrimonio, non bastando a ciò la ratificazione. Niente poi importa ad esser valido il Sacramento se il Parroco sia scomunicato, irregolare, sospeso, o interdetto, trattandosi non già di atto giurisdizionale, ma di mera presenza, a meno però che non fosse manifestamente eretico, essendo in tal caso, *ipso facto*, privato del Beneficio, e non più Parroco.

Dippiù, al valore del matrimonio basta la presenza di un sol

(1) *Cap. quod nobis, et cap. cum inhibitia tit. de clandes. despons.*
(2) *Cap. 3. de clandest. desponsat.*
(3) *Sess. 24. in decr. reform. matrim. cap. 1.*

Parroco, ancorchè i contraenti sieno di diversa Parrocchia; e sebbene l'uso ha fatto sì che si chiamasse quel Parroco, nella cura del quale si celebra il matrimonio, pure sarebbe sempre valido il matrimonio sebbene da un altro si celebrasse, come dichiarò la Sacra Congregazione del Concilio presso il Fagnano (1). Anzi quando anche si celebrasse da uno dei Parrochi fuori la propria Parrocchia, e fuori pure la Diocesi, sebbene quest'atto sarebbe illecito, sempre però sarebbe valido il matrimonio, perchè sempre sarebbesi adempito al comandamento del Concilio di essersi celebrato il matrimonio alla presenza del Parroco.

Finalmente dicesi proprio Parroco nel caso nostro non solamente colui che appartiene a quel luogo nel quale i contraenti han fisso il domicilio, oppure il quasi domicilio, cioè che vi abbiano abitato nella maggior parte dell'anno, ma ancora quegli, nei confini della di cui parrocchia abbiano una semplice abitazione coll'animo di non trattenersi lungo tempo, purchè non si sieno colà portati a motivo di divertimento, villegiatura ec.; laonde gli studenti in alcuna università, i soldati di presidio, quei che in tempo di guerra, o di pestilenza mutano abitazione, possono contrarre matrimonio presso quel Parroco ove abitano. Tanto in generale riporta Fagnano essersi dichiarato dalla Sacra Congregazione del Concilio (2): *Cum vir et mulier Trajectenses, timentes impedimentum a Parentibus, ad vicinam urbem Aquisgranensem se contulissent, et ibi aliquamdiu morati, matrimonium contraxissent; Sacra Congregatio consulta super validitate, censuit exprimendum tempus, quo contrahentes Aquisgrani manserunt: quod si fuerit saltem unius mensis, dandam esse decisionem pro validitate, alias de novo referendum in Congregatione.*

In quanto ai vagabondi, a quelli cioè che non hanno determinata abitazione, il di loro proprio Parroco è colui presso il quale essi si trovano; sebbene il Tridentino ha comandato (3) che i Parrochi non procedessero alla celebrazione di tale matrimonio se dopo maturo esame, non abbiano ottenuto licenza dall'Ordinario; questi matrimoni però anche senza di tal permesso, sarebbero sempre validi, sebbene illeciti, essendo solo proibitiva la legge. Per ciò che risguarda poi i servi e le serve, non avendo essi propria casa, appartengono al Parroco del proprio Padrone; i carcerati che son rinchiusi per custodia finchè non si faccia la causa, sono del Parroco della propria Parrocchia, i carcerati in perpetuo sono di quella nella cui Parrocchia son situate le carceri; lo stesso valga per gli esposti e le esposte, i quali non avendo propria casa sono del Parroco del luogo ove trovasi situato il Conservatorio, il ritiro ec. Non è così poi per le educande

(1) *In cap. quod nobis de clandest. despons.*
(2) *Cum significavit de Paroch. n. 50.*
(3) *Sess. 24. cap. 7.*

dei Monasteri: esse appartengono al Parroco della casa paterna o materna; e finalmente in quanto agli spedali si osservino appieno le consuetudini locali.

Intorno a testimoni non si ricerca che sieno persone aventi in se tutt'i requisiti che si richiedono ne' testimoni, allorchè in diritto debbon deporre; si tratta soltanto che sieno tali da capire che cosa facciano i contraenti; ond'è che non sono rigettati i consanguinei, le donne, gl'impuberi, gl'infami, gl'infedeli, gli amici, i buoni, i cattivi ec.; tra perchè la legge non domanda requisiti in tali testimoni, e perchè domandandoli si moltiplicherebbero immensamente le liti sulla validità de' matrimonî, qualora dalle qualità di essi dipender dovessero.

Ma quale presenza si ricerca nel Parroco, e ne' testimoni a render valido un matrimonio? Noi rispondiamo che la presenza non dev'esser materiale, ma bensì umana e morale, cioè che avvertano quello che si opera; così non sarebbe valido il matrimonio contratto innanzi al Parroco o a testimoni ubbriachi, pazzi, addormendati, ec., o anche che potendo avvertire e comprendere, facessero in modo di non avvertire e di non comprendere col chiuder gli occhi, e col turare le orecchie. Che se essi avvertono, ancorchè fossero trascinati e trattenuti con forza o violenza, o si fossero trovati presenti per caso, o appostatamente, verificandosi sempre la reale presenza, sarà sempre valido il matrimonio.

Questo decreto del Tridentino ha il suo vigore in tutti quei luoghi ne' quali è stato sufficientemente promulgato, come nel nostro Regno, ma non già in altre regioni, come in alcuni luoghi della Francia, in cui i matrimonî clandestini, sebbene in faccia alla Chiesa illeciti, sono però ancor validi; ond'è che contraendosi in que' luoghi il matrimonio, validamente sarebbe contratto, ad eccezione del caso di dolo o d'inganno.

14.° Infine l'ultimo impedimento, che si oppone alla validità del matrimonio, è appunto la impotenza. Questo impedimento è di legge di natura, perchè il matrimonio includendo seco il diritto in ambedue le parti alla union maritale, ove si osserva che questa o per difetto organico, o per altro motivo non si possa eseguire, non può per conseguenza sussistere il matrimonio: *in matrimonio*, dice S. Tommaso (1), *est contractus quidam quo unus alteri obligatur ad debitum carnale solvendum. Unde sicut in aliis contractibus non est conveniens obligatio si oliquis se obliget ad hoc quod non potest dare, vel facere, ita non est conveniens matrimonii contractus si fiat ab aliquo qui debitum carnale solvere non possit. Et hoc impedementum vocatur impotentia coeundi nomine generali.* Acciocchè poi si possa procedere con ordine, i Canonisti distinguono varie sorte d'impotenze; imperocchè havvi un'impotenza che dicesi intrinseca, e nasce da freddezza, e sotto questo nome si com-

(1) *Supplem. q. 58. art. 1.*

prende tutto ciò che fisicamente rende impossibile l'unione; l'altra poi dicesi estrinseca, e nasce da maleficio. Più, altra è perpetua, altra temporanea; quella è tale, che senza un grave pericolo di morte, o senza un miracolo, o un peccato, non si può togliere, questa al contrario si può togliere, o coll'ajuto dell'arte, o in forza delle preghiere della Chiesa. Finalmente altra è assoluta, altra relativa; la prima ha luogo negli uomini per rapporto a tutte le donne e viceversa, la seconda rispettivamente ad una determinata persona.

Ciò posto, l'impotenza antecedente perpetua, o naturale, o accidentale, o assoluta, o relativa, scioglie il matrimonio tra quelle persone nelle quali sussiste tale impedimento. Il matrimonio è un contratto, ma per legge di natura non sussiste quel contratto, in cui il contraente si obbliga all'impossibile; dunque essendosi il contraente obbligato all'unione, cui stante l'impedimento non può soddisfare, il matrimonio per legge di natura è nullo; lo stesso ci vien confermato dall'Ecclesiastico diritto (1). Quindi è che sono assolutamente incapaci a contrarre il matrimonio gli eunuchi, gli spadoni, ed in generale quelli i quali per difetto organico sono incapaci alla unione, come ancora i vecchi, che però fossero impotenti; sebbene la Chiesa suole questi unire a matrimonio, perchè presume che fossero valevoli all'atto conjugale, non portando seco la vecchiezza di sua natura l'impotenza all'unione, e lo stesso dicasi ancor delle donne: in quanto a'moribondi, posson essi contrarre, perchè sebbene la loro potenza fosse impedita, non si può dir di loro che ne fossero affatto privi; gli ermafroditi non sono assolutamente impotenti a contrarre, e debbono unirsi secondo il sesso che in essi prevale; che se egualmente prevalgono ambedue i sessi, debbe il conjuge scegliere il sesso, in cui vuol contrarre, nè morto il conjuge può in altra unione eleggere l'altro sesso, perchè è vietato dalla Chiesa; ond'è che peccherebbe, facendolo, sebbene in questo caso il secondo matrimonio sarebbe anche valido. Costando appena dell'impotenza, debbonsi i conjugi separare, a meno che insieme rimaner non volessero come fratello e sorella (2), e ciò per l'autorità del giudice Ecclesiastico, lasciandosi alla parte che non ha impedimento di potersi con altra congiungere, o anche ad ambedue le parti, se l'impotenza fosse relativa. Ho detto impotenza antecedente, perchè se sopravvenga al matrimonio, non può esser questo un motivo a sciogliere; tanto abbiamo dall'Ecclesiastico dritto (3), e dalla stessa ragion naturale, tra perchè il matrimonio una volta legittimamente contratto, è di sua natura indissolubile, e perchè la natura del contratto richiede che non debba sciogliersi quando la

(1) *Cap. quod sedem, cap. fraternitatis, cap. litterae, et cap. de frigidis et maleficiatis.*
(2) *Cap. Requisisti 53. p. 1.*
(3) *Cap. h. qui matrimonium 32. p. 7.*

cosa su cui cade il contratto fosse deteriorata, purchè fosse stata buona quando il contratto stesso si fece.

Che se l'impotenza sarà non perpetua, ma temporanea, non vi ha alcun dubbio che non debba perciò sciogliersi il matrimonio (1), perchè molti possono essere i casi ne' quali *ad tempus*, o per ragion fisica, o morale, non si possa da'conjugi attendere alla soluzion del debito conjugale: *in conjugio multi casus occurrunt, in quibus conjuges sine culpa, sed non sine causa continere coguntur*, disse Innocenzo III (2).

Quando poi nasce il dubbio se l'impotenza sia perpetua, o temporanea, la Chiesa permette l'esperimento triennale (3), acciocchè in questo tempo si possa far uso di que'rimedî che suggeriscono la prudenza e l'arte, o in caso di maleficio le preghiere della Chiesa, ed osservandosi non cessato l'impedimento, il matrimonio sarà dichiarato sciolto dall'autorità Ecclesiastica: *ad cognoscendum*, dice S. Tommaso (4), *utrum sit impedimentum perpetuum, Ecclesia tempus determinatum adhibuit, in quo hujus rei potest esse experimentum, scilicet triennium. Quod si post triennium, in quo fideliter ex utraque parte dederunt operam copulae carnali implendae, inveniatur matrimonium non esse consumatum, judicio Ecclesiae dissolvitur.* Il triennio dee poi computarsi dal giorno del matrimonio celebrato; la qual legge deve interpetrarsi nel senso che si presuma essersi in quel giorno stesso tentata la union conjugale, in modo che se per qualche incidente di assenza, malattia, o altro non si fosse potuto tanto eseguire, dee il tempo computarsi dal giorno in cui i conjugi tentarono l'unione, e non già da quello della celebrazione del matrimonio. Può ancora nascere un secondo dubbio, se cioè l'impedimento della impotenza abbia preceduto, o seguito il matrimonio; in questo caso dee sempre presumersi a favore del matrimonio (5), a meno però che tentata la copula, non abbia giammai potuto eseguirsi per difetto naturale, e che non vi sia un sufficiente indizio a dubitare essere stato il conjuge valevole, allorchè contrasse il matrimonio.

Si è domandato, se il matrimonio contratto prima degli anni della pubertà sia valido? In se stesso considerato tale matrimonio, diciamo esser nullo così per diritto di natura, il quale ricerca esperienza non poca e prudenza per decidersi in affare di tanto momento, come per diritto Ecclesiastico (6) il quale, oltre questa ragione, ha benanche atteso che prima della pubertà ordinariamente non ancora sviluppata la natura non si suol'essere atto al-

(1) *Cap. Fraternitatis.*
(2) *Cap. Quoniam frequenter.*
(3) *Cap. Laudabilem de frigidis.*
(4) *Suppl. 2. 58. art. 1.*
(5) *Cap. Si quis accepit 33. q. 1.*
(6) *Cap. ubi, cap. attestationis, cap. ex litteris de despons. impuberum et de frigidis, cap. quod sedem.*

la generazione. Che se poi il vigor della natura e della ragione sarà stato tale che ambedue i conjugi si credono e sono realmente atti a prestare il consenso a ragion veduta ed a generare, potrà tra di loro esistere vero matrimonio (1). Finalmente se gl'impuberi fossero atti a prestare il consenso, e non già alla generazione, sebbene per diritto di natura sarebbe valido il matrimonio perchè vi sarebbe un sufficiente consenso, e l'impotenza in tal caso non sarebbe perpetua; pure pel diritto positivo è invalido, giacchè questo ricerca a supplire il difetto dell'età non pur la prudenza, ma benanche l'attitudine alla union conjugale. Si avverta però che in questo caso, essendo nullo il matrimonio per difetto di età, purchè questo non fosse stato clandestino, dovrà considerarsi come avente forza di semplici sponsali (2).

Sono questi gl'impedimenti dirimenti che sciolgono il matrimonio di già invalidamente contratto, o a meglio esprimerci, dichiarano non esser mai il matrimonio tra conjugi esistito. Acciocchè poi il giudice Ecclesiastico possa regolarmente procedere in cosiffatti giudizî, noi nel seguente tomo, allorchè de' giudizî parleremo, proporremo un esempio di una causa di annullamento co' rispettivi formolarî, il che servirà di norma per tutte le altre cause che potranno intervenire a tal proposito.

Il diritto civile tutte queste cause di annullamento riconosce, ed i matrimonî così contratti dichiara privi degli effetti civili; ma a questi impedimenti, che da esso designati vengono colla voce di nullità, ne aggiugne degli altri, i quali se non isciolgono il matrimonio in quanto al nodo, sempre però degli stessi civili effetti lo dichiarano privo. Tali sono i matrimonî celebrati senza il consenso de' genitori, e le nostre leggi nello stabilire questa nullità, non fecero che sanzionare le antiche prammatiche del Regno, ed i costumi generalmente ammessi nella colta Europa. Lo stesso parimente fu disposto pe' condannati all'ergastolo; privi questi de' dritti civili, non possono validamente contrarre matrimonio in faccia allo stato, e, senza derogare alla validità del Sacramento, presso di noi non sono riconosciuti per quella parte che risguarda gli effetti legali.

Fa d'uopo in fine avvertire che di qualunque natura, o condizione sia la nullità, niun matrimonio è nullo di pieno diritto. E quindi, o che l'impedimento esista in quanto al vincolo in faccia alla Chiesa, o siavi nullità per gli effetti civili in faccia allo stato, niun matrimonio dee aversi per nullo se prima non sia stato dichiarato tale dal giudice compotente. Non basta dunque il produrre le nullità colle pruove; nè basta il consenso stesso delle parti; siccome v'è sempre un titolo ed un'apparenza a distruggere, e siccome sempre richiedesi l'applicazione del diritto al fatto, conviene che tutto venga prima discusso e giudicato dall'autorità competente.

(1) *Cap. de illis et cap. tuae tit. de despons. imp.*
(2) *Cap. un. de spons. in VI.*

LEZIONE XXVI.

DISPENSE.

Per quanto sieno inflessibili ed inalterabili le leggi della natura, altrettanto quelle, che dipendono dalla volontà del legislatore umano, sono suscettibili di eccezioni e dispense. La legge esprime la volontà del legislatore in quanto che si dirige questa al bene dell'universale, e malamente egli s'avviserebbe se credesse poter determinare in ogni materia i casi meritevoli d'eccezione: è quindi necessità l'affidare alla prudenza altrui la determinazione de' casi particolari in cui la legge non sarebbe più un bene, ma presa letteralmente menerebbe al disordine. È questo il principio da cui emanano le dispense, il quale, essenziale ad ogni legge umana, non potea fare un'eccezione per quelle leggi che risguardano gl'impedimenti al matrimonio. L'errore, la violenza, la impotenza perpetua ed il legame di altro matrimonio non potevano far sì, che questo così contratto potesse andar soggetto a dispensa, essendo impedimenti di dritto naturale e divino che sfuggono la giurisdizione di ogni umano potere. Ma vi sono altri impedimenti che, come abbiam veduto, sono stati stabiliti dall'Ecclesiastico diritto. È vero in generale che la speranza fomenta il delitto; ma non bisogna calunniar tanto la natura umana facendo regola di un male che talvolta accade; potendo in mille altri casi tali matrimoni esser suggeriti da motivi innocenti, e diretti al bene delle famiglie e della Società. È quindi ragionevole il dire, che la Chiesa possa a questi impedimenti dispensare. Vi dispensa infatti la Chiesa, e perchè in generale colui che fa la legge ha il diritto di dispensarvi, e perchè come di fede lo definì il Tridentino (1): *Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis, et affinitatis gradus qui in Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum et dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnullis eorum dispensare, aut constituere, ut plures impediant et dirimant, anathema sit.* Noi, dovendoci trattenere a parlar delle dispense, di quest'autorità intendiamo in primo luogo trattare, e potendosi l'impedimento esporre o prima, o dopo il matrimonio, vedremo sussecutivamente e per ordine, come si debban concedere ed applicare.

Che il Sommo Pontefice possa dispensare in quegl'impedimenti che sono di dritto Ecclesiastico, è fuor d'ogni dubbio, perchè quegli può dispensar nelle leggi, che può farle, indiritte al bene della Chiesa universale; ma così è, che il Sommo Pontefice può far queste leggi; dunque vi può dispensare. In quanto poi ai Vescovi, posson questi dispensare in un triplice caso; in primo luogo se si tratti d'impedimento a poter domandare il debito conju-

(1) *Sess. 24. can. 3.*

gale in seguito di unione incestuosa nel primo e secondo grado d'affinità, come ancora, essendo di già contratto il matrimonio possono i Vescovi accordar la dispensa dell'impedimento preesistente, quando vi concorrono tutte le seguenti condizioni: 1.° Che il matrimonio sia stato celebrato in faccia alla Chiesa con tutte le prescritte solennità: 2.° Che sia stato contratto colla buona fede, almen di una parte: 3.° Che l'impedimento sia occulto: 4.° Che non si possa per la distanza de'luoghi facilmente al Papa ricorrere: 5.° Che la separazione non si possa fare senza scandalo. E finalmente, secondo l'opinione ricevuta da'Canonisti, può anche il Vescovo dispensare all'impedimento dirimente previo alla celebrazion del matrimonio, quando essendo stato tutto preparato per le nozze, si conosce l'impedimento, ed il matrimonio non si può differire senza grave scandalo, e senza infamia degli sposi. In questi casi è permesso a'Vescovi, per consenso almen presunto del Sommo Pontefice, di poter dispensare agl'impedimenti dirimenti il matrimonio. È poi questa la differenza tra la dispensa Pontificia, e quella del Vescovo, che la prima, accordata senza giusto motivo, sarebbe valida, ma illecita: la seconda sarebbe invalida ed illecita, essendo non già il Vescovo, ma il Pontefice solo alla legge superiore.

Suole poi il Sommo Pontefice accordar la dispensa o per l'organo della Penitenzieria, o della Dateria. La differenza che passa tra l'una e l'altra si è, che le dispense per gl'impedimenti occulti si danno dalla Penitenzieria, e quelle pei manifesti, o che si possono facilmente manifestare, dalla Dateria. In quella la dispensa si dà *gratis*, e soltanto pel foro interno; in questa pel foro interno ed esterno si concede, e secondo la condizione delle persone, e la vicinanza dei gradi suolsi erogar qualche somma da impiegarsi alla più facile propagazion della fede, e ad altre opere pie. Finalmente nella Dateria devesi esprimere i nomi di quei che domandano la dispensa; ciò che si tace nella Penitenzieria trattandosi di delitto, e d'impedimento meramente occulto. Domandandonsi poi la dispensa dalla Dateria si può chiederla *in forma pauperum*, *honestorum*, *et nobilium*, dicendosi poveri quei che vivono alla giornata col lavoro delle loro mani, onesti quei che hanno alcune poche rendite, colle quali accoppiate alla profession liberale, possono menare innanzi con decenza la vita, e nobili finalmente quei che vivono di rendita. Queste condizioni debbonsi apporre nella dimanda della dispensa così dalla parte dell'uomo come da quella della donna; in opposto la dispensa sarebbe nulla. Finalmente si concede la dispensa in doppia forma, cioè *in forma commissoria*, quando cioè si commette l'incarico di dispensare, ed *in forma gratiosa*, che è veramente la dispensa accordata.

Comunque il Sommo Pontefice concederà la dispensa, deve sempre questa offrire motivi solidi per darsi, essendo sempre una ferita alla legge, come di sopra abbiam fatto osservare. I mo-

tivi principali poi di accordarla sono, quando il matrimonio potrà esser motivo di terminare una grave discordia, o una lite, quando chi la domanda sarà benemerito della Chiesa per grandi servigi a lei prestati; quando il matrimonio sarà diretto a conservare un qualche illustre legnaggio, e non potesse una parte senza grave incomodo ritrovar l'altra della stessa condizione, e quando vi sarà il pericolo di un grave scandalo o infamia. A questi motivi principali si aggiungono anche altri secondari, cioè l'esservi stata union carnale tra le parti, la quale se vi sarà stata a motivo di ottener più facilmente la dispensa, si deve esprimere nella domanda, perchè più difficilmente si accorderà, e non senza una grave penitenza; omettendosi questa condizione, la dispensa sarà nulla. Più se la troppa familiarità tra l'uomo e la donna avrà dato motivo e sospetto di esservi stata tra loro union carnale, e quindi la donna non così facilmente troverebbe a collocarsi, come anche se la donna fosse di età avanzata, e se nella strettezza del villaggio non vi fosse altro mezzo di maritarsi se non col consanguineo, non essendovene altri della stessa condizione.

Or siccome la troppa facilità di dispensare tra alcuni gradi di stretta parentela, o affinità avrebbe dato ad alcuni occasione di commetter delitto, e motivi foggiati dagli agenti presso la Curia Romana avrebbero potuto esporre a pericolo di nullità non pochi matrimonî a dispendio del buon costume, e con disdecoro della Santa Sede, il Sommo Pontefice Gregorio XVI diè fuori al proposito alcune disposizioni, sotto la data del giorno 22 Novembre 1836 ad impedire un inconveniente sì grave. Noi le trascriverem per intero, non dovendosi perder di vista dagli Ordinarî, e dovendosi anzi conoscere da ciascun fedele le sagge intenzioni del Pastor Sommo.

» La multiplicità delle domande di dispense matrimoniali per *affini in primo grado*, *e per consanguinei*, *o affini in primo misto al secondo grado*, ha richiamato le paterne Nostre sollecitudini nel ravvisare da questo stesso moltiplicate altresì quelle circostanze, che accompagnate il più delle volte dal delitto se ne allegano per cause. Nè isfuggì alla nostra considerazione il riflesso che con agevolare le concessioni, specialmente fra persone d'inferiore condizione, tra le quali suole essere più libero, e meno riservato il tratto, toglierebbesi ogni ritegno a quella immoralità che tanto aumentasi e per la continuità dell'occasione, e pel maggior comodo di appagarla, nella fiducia eziandio di poterne con un nodo conjugale ricoprire le conseguenze infelici, e con esse la reità, che il precedettero. Compresi perciò da ben giusto timore di potere colla nostra indulgenza dare occasione all'illanguidimento di una sacra disciplina, che dalla santità del Sacramento si esige, e tanto giova per la conservazione del costume, per la pace delle famiglie, e per il pubblico bene, vedemmo la necessità di atte-

nerci immobilmente ad un sistema, che consentaneo alle prescrizioni del Tridentino, e fondato sulle particolari circostanze di straordinaria urgenza di fatto, ci tranquillizzasse nell'uso di quell'autorità, che alla Nostra debolezza affidò il Pastore de'Pastori ».

» Fermi pertanto nel valutare quelle sole cause, che per canoniche disposizioni, o per una diuturna osservanza costantemente tenuta dalla Sede Apostolica si riconoscono per legittime, per tali non riconosceremo quelle, a cui possa farsi fronte con altri mezzi senza dover derogare al divieto di matrimoniali congiunzioni entro gradi così prossimi di parentela. Troppo di fatti sconverrebbe sottrarre colla Pontificia dispensa l'incestuoso a quelle pene, a cui lo sottoponessero le Leggi Civili, mentre con ciò renderebbesi la stessa dispensa quasi istromento della impunità. Tanto potrebbe pur rimarcarsi sulle minacce di vendicare colla morte del reo l'onore violato di persone congiunte, se col matrimonio non venga esso riparato; minacce, le quali o possono dalla pubblica forza comprimersi, o simulate sono comunemente, nè provate per lo più che con false e ricercate testimonianze ».

» Tali ed altri non dissimili riflessi, siccome meritano tutta la nostra considerazione, così non possono non convincere gli Ordinari sulla necessità di non essere tanto facili a riconoscere anche in queste cause titoli canonici alla dispensa ».

» Mentre quindi incarichiamo la coscienza di essi d'interporre le loro premure per quelle dispense che motivi canonici raccomandino, è nostra volontà che in avvenire per le dispense *in primo grado di affinità*, *o in secondo misto al primo di consanguinità*, *o affinità*, non colle consuete testimoniali di formolario, ma, ove il possano, con loro apposite lettere debbano direttamente i Vescovi stessi, i Vicari Capitolari, i Vicari Apostolici, e gli Abati Ordinari per i rispettivi sudditi enunciare le *cause canoniche* che concorreranno in ciascun caso particolare, e le circostanze per cui giudichino necessaria la grazia, e il pericolo, ove vi sia, almeno verisimile della vita, il quale non possa evitarsi che col matrimonio. Renderassi con tal provvedimento più difficile la riunione di cause sufficienti alla dispensa, e sarem Noi più tranquilli nell'annuire a concessioni, le quali rinverremo giustificate dalla necessità, tanto più imponente, quanti minori sono i mezzi per rimediarvi con altre disposizioni ».

» Resteranno poi gli Ordinari strettamente incaricati di verificare l'esposto nel dare esecuzione alla grazia, il che sarà loro molto più facile, se prima di scriverne alla Santa Sede, ne avranno tali prove, quali stimino giuste bastantemente per raccomandarne la petizione. Abbiano essi su ciò presente quanto sulla esecuzione delle matrimoniali dispense prescrissero i Nostri Gloriosi Predecessori, ed in ispecial modo Benedetto XIV. Rammentino, secondo il di lui avvertimento, che l'espressione delle cause nelle lettere Apostoliche, e la loro verificazione, lungi di essere,

come alcuni dicono (1), *solitas, vanas, et superfluas, et tanquam inanes Curiae formalitates, parvi aut nihili faciendas;* spettano anzi positivamente *ad substantiam, et validitatem dispensationis*, e da ciò stesso impegninsi ad usare ogni più rigorosa cautela nell'eseguire le dispense che loro si commettano ».

» Siccome poi comunemente vuolsi col matrimonio rimediare agl'infelici effetti di scandalose corrispondenze, di accanite gelosie, e di altre non meno gravi, e talvolta notorie reità, è Nostra mente che premettansi dagli Oratori salutari penitenze, e pii esercizî in espiazione e riparazione dello scandalo dato, secondo che le circostanze e la gravità del caso lo esigano ».

» Anziosi Noi in fine d'impedire, per quanto sia possibile, ogni irregolarità in oggetto di tanto rilievo, colle parole del lodato Benedetto XIV (2) *hortamur, monemus, et praecipimus omnibus, et singulis negotiorum gestoribus, procuratoribus, et expeditoribus litterarum Apostolicarum, ut cum supplices, preces pro aliqua Matrimoniali dispensatione porrecturi sint ..... facti speciem nitide ac sincere exponant, caveantque diligenter ne illam aliquatenus in rebus substantialibus alterent, immutent, invertant, corrumpant, sed stricte adhaereant iis, quae ab Oratoribus sibi exposita fuerint, et multo magis abstineant ne quid falsi aut facti proprio ingenio inventum, vel excogitatum ad gratiam dispensationis facilius obtinendam in precibus obtrudant.* Che anzi, per fare argine a tanto disordine, per cui con irrite ed invalide concessioni procurasi l'eterna rovina delle anime, *et honor, et decus hujus almae Urbis dehonestatur, et Sedis Apostolicae splendori ac dignitati officitur*, rinnoviamo contro quelli, che dimentichi del loro dovere in ciò mancassero, le provvidenze, che sanzionate già da S. Pio V, si confermarono dallo stesso Predecessore Nostro Benedetto XIV (3), in forza delle quali *poenam ipsi falsi incurrerent, et ea puniri omnino deberent, sine praejudicio obligationis refundendi expensas Oratoribus; qui ob illorum culpam ejusmodi dispensationes, quae executioni demandari nequeunt, obtinuerint:* penali, che, oltre la nullità della grazia, incorrono, secondo reiterati decreti dei Nostri Predecessori, quegli eziandio (4), *qui ubi primam Congregationem..... contrariam habuerunt, vel habere suspicantur, studiose tentant alteram adire Congregationem, ut tamquam minus informata ipsis concedat, quod altera vel denegavit, vel denegasset* ».

» Laonde potrete comunicare questa Nostra Pontificia disposizione agli Ordinarî d'Italia, agli Officiali della Nostra Dateria Apostolica, e a chi crederete convenire, acciocchè sia la medesima

(1) *Bened. XIV. Const. Ad Apostolicae* §. *6.*
(2) *Const. Ad Apostolicae* §. *4.*
(3) *S. Pius V. Const. Sicut accepimus 5. Decemb. 1569. Bened. XIV. cit. Const.* § *5.*
(4) *Decret. Innocentii XII. 4. Junii 1692 ..... Ac Clementis XIII. diei 15. Aprilis 1758.*

eseguila, astenendovi di dar corso a petizioni, che con diversa maniera si presentino, e procurando ancora che nelle lettere Apostoliche, secondo il prescritto dello stesso Benedetto XIV, le cause addotte per le dispense *dilucidius*, *et apertius exponantur*, *et declarentur*, dal che più manifesta renderassi la ragionevolezza della grazia, e meno difficile sarà all'esecutore il verificarla ».

» Tanto vogliamo che si eseguisca in avvenire, sempre ed in perpetuo, non ostante qualunque osservanza, ordine, e decreto contrario alle presenti Nostre disposizioni, derogando Noi per tale effetto ai medesimi, sebbene meritevoli di menzione speciale ».

A compimento della presente Lezione è necessario che diciamo alcuna cosa sulle dispense orrettizie o surrettizie. Imperocchè, sebbene queste voci si prendano talvolta promiscuamente, pure havvi tra lor differenza. Dispensa surrettizia è quella in cui si tace il vero, orrettizia è quella in cui si espone il falso; quando amendue sono nulle, ciò non avviene per difetto del principio da cui parte la dispensa, potendo il superiore, anche senza motivo, se non lecitamente, almen validamente dispensare; ma bensì per difetto d'intenzione nel superiore stesso il quale non intende dispensare se si tace la tale verità, o se si dica il tale falso. Acciocchè poi si decida quando cosiffatte dispense si debbano risguardar per nulle, è necessario prima distinguere altra essere la causa principale e finale senza la quale il superiore non avrebbe dispensato, altra essere la causa impulsiva e meno principale, senza la quale il superiore avrebbe dispensato, ma non tanto facilmente. Ciò posto, diciamo che se la orrezione o sorrezione cada sulla causa principale della dispensa, questa si dee considerar come nulla, o che vi sia o no espressa nel rescritto della concessione la nota clausola *si preces veritate nitantur*. Tanto ci vien suggerito dall'Immortal Pontefice Innocenzo III (1), e ci vien confermato dalla ragion naturale. Imperocchè il superiore non intende dispensare se non che pel motivo senza il quale non avrebbe accordata la dispensa, sicchè il motivo non sussistendo, la dispensa è nulla. Che se la orrezione o sorrezione non cada sulla causa principale, ma sulla impulsiva e meno principale, fa d'uopo suddistinguere; giacchè se è avvenuta per malizia del postulante, la dispensa è nulla; se poi per semplicità o ignoranza, dee considerarsi per valida. Tanto decise Innocenzo III nel capo poco fa citato: *Nos igitur inter eos qui per fraudem vel malitiam, et illos qui per simplicitatem et ignorantiam a nobis impetrant, hujusmodi credimus discretionem adhibendam, ut qui priori modo falsitatem exprimunt vel supprimunt in suae perversitatis poenam nullum ex illis litteris commodum consequantur, ita ut videlicet delegatus (postquam sibi super hoc facta fuerit fides) nullatenus de causa cognoscat. Inter alios autem qui posteriori modo litteras impetrant,*

(1) *Cap. super litteris de rescriptis.*

duximus distinguendum, quae falsitas suggesta fuerit, vel quae veritas sit suppressa; nam si talis sit expressa falsitas, vel veritas occultata, quae quamvis fuisset tacita vel expressa, nos nihilominus, saltem in forma communi litteras dedissemus, delegatus non sequens formam in litteris ipsis appositam, secundum ordinem juris in causa procedat. Si vero etc.

Parimente se la dispensa sarà orrettizia o sorrettizia in guisa che l'errore cada circa la sostanza morale della cosa, sarà nulla la dispensa; ciò si avvera a cagion d'esempio quando si domanda la dispensa sull'affinità, e quella sarà consanguinità, quando si domanda nel quarto grado, e quella sarà nel terzo, e così in esempi consimili. Ho detto circa la sostanza morale, e quindi se sarà una mera accidentalità, non sarà nulla la dispensa; così se Pietro avrà domandata la dispensa, e il suo nome sarà quello di Paolo, la dispensa vale, perchè si è inteso concederla a chi la domandava qualunque fosse stato il suo nome; ovvero se nel domandarsi la grazia si sarà detto esser di professione avvocato nel mentre sarà stato un medico; è questa sempre un'accidentalità e la dispensa sarà sempre valida.

LEZIONE XXVII.

DEGL'IMPEDIMENTI DIRIMENTI OCCULTI NEL FORO DELLA COSCIENZA, DOPO CONTRATTO IL MATRIMONIO.

Quanto si è detto fin quì risguarda la dispensa da domandarsi e concedersi prima della celebrazione del matrimonio; ma può avvenire che dopo questo celebrato si scopra un impedimento dirimente dello stesso. Or ciò potendosi conoscere o nel foro della coscienza, o pure potendo esser motivo di causa di annullamento innanzi al foro Ecclesiastico, è necessario che si ponderi accuratamente l'uno e l'altro caso, il che faremo nella presente Lezione in quanto al primo; quanto al secondo osserveremo nella seguente qual genere di pruove si richiegga nel foro esterno per annullare un matrimonio di già contratto.

È necessario prima d'ogni altro che il Confessore, il Parroco ecc. si diriga alla Sacra Penitenzieria per la dispensa dell'impedimento dirimente occulto, e nella lettera esponga il tutto con verità, precisione, e chiarezza, e ciò per non esporre la dispensa a pericolo di nullità. Deve quindi enunciare il grado su cui dee cader la dispensa, se nel contrarre il matrimonio vi sia stata buona fede, oppure se si sia celebrato a motivo di ottenere più facilmente la dispensa. Più, essendo impedimento di consanguinità, devesi esprimere accuratamente la linea ed il grado; se è impedimento di onestà, se nasca dagli sponsali, o da matrimonio, e nascendo da matrimonio, in qual grado sieno congiunti i contraenti, e se è impedimento di cognazione spirituale, esporre se

sia doppio, cioè di battesimo e di cresima, ovvero unico. Finalmente nell'impedimento nascente da delitto devesi esporre la qualità del delitto, se cioè vi sia stato omicidio, o adulterio, e se con macchinamento, o senza.

Enunciate con tutta precisione queste circostanze, il Confessore, il Parroco, o altri, diriga la lettera al Cardinal Penitenziere Maggiore, da cui dee spedirsi la competente dispensa. Noi qui trascriveremo la formola della supplica da spedirsi in Roma, ed il modo come dalla Penitenzieria suolsi spedire il Rescritto, acciocchè la prima possa servir di regola nel bisogno, e per considerare il secondo, acciocchè legalmente dal Confessore, Parroco ec. si possano convalidare i matrimonî nel foro della coscienza.

La formola della supplica è questa:

Eminenza

Fabia (oppure altro nome supposto, e non mai vero) *conscia* (oppur *ignara*) *dell'impedimento, ha contratto in faccia della Chiesa matrimonio con un uomo, di cui aveva prima carnalmente conosciuto il padre*, oppure *il figliuolo*, oppure *il fratello. Quindi, non potendo venir separati senza scandalo, ed essendo occulto il loro impedimento, supplica umilmente pel rimedio dell'assoluzione e dispensa. Degnisi l'Eminenza vostra dirigere la risposta a me infrascritto.* E quì poi è necessario esprimere il nome e cognome della persona, alla quale si vuole diretta la risposta; come pure il nome della città o terra, alla quale ha da dirigersi la risposta. Fuori della lettera l'iscrizione debb'essere la seguente.

A Sua Eminenza
Il Signor Cardinale Penitenziere Maggiore.

Il rescritto poi di risposta suol esser del tenor seguente:

N. Miseratione divina, Episcopus N., S. R. E. Cardinalis.

Discreto Confessario .... Salutem in Domino. Ex parte ..... nobis oblata petitio continebat, quod ipsa alias Matrimonium publice in facie Ecclesiae contraxit, et successive consummavit cum viro, cujus patrem, oppur *fratrem*, oppur *filium carnaliter cognoverat. Quam autem, sicut eadem petitio subjungebat, dicta ..... ob impedimentum ex praemissis proveniens, quod occultum est, in dicto Matrimonio remanere nequeat absque Sedis Apostolicae dispensatione, ad evitanda scandala quae, si divortium fieret inter se et praedictum virum, exorirentur, cupit, a praemissis, de quibus plurimum dolet, absolvi, secumque desuper dispensari. Quare supplicavit humiliter etc. Nos igitur ..... discretioni tuae committimus quatenus, si ita est, dictam etc., audita prius ejus Sacramentali confessione etc., a quibusvis sententiis, censuris, et poenis ecclesiasti-*

cis, quas propter praemissa quomodolibet incurrit, incestu, et excessibus hujusmodi absolvas ..... injuncta ei pro tam enormi libidinis excessu gravi poenitentia salutari, ac confessione Sacramentali semel quolibet mense per tempus arbitrio tuo statuendum; et aliis injunctis quae fuerint de jure injungenda. Demum, dummodo impedimentum praesertim occultum sit, et separatio inter eos fieri non possit absque scandalo, ex cohabitatione de incontinentia probabiliter timendum sit, aliudque canonicum non obstet, cum eadem... ut dicto viro de nullitate prioris consensus certiorato, sed ita caute, ut mulieris delictum nusquam detegatur, Matrimonium cum eodem viro, et uterque inter se de novo, secrete, ad evitanda scandala, praedictis non obstantibus, contrahere, et in eo postmodum remanere licite valeant, misericorditer dispenses; prolem susceptam, si qua sit, et suscipiendam exinde legitimam decernendo in foro conscientiae, et in ipso actu Sacramentalis confessionis tantum, et non aliter, neque ullo alio modo; ita quod hujusmodi absolutio et dispensatio in foro judiciario nullatenus suffragentur. Nullis super his testibus adhibitis, aut litteris datis, seu processibus confectis, sed praesentibus laceratis, quas sub paena excommunicationis lacerare tenearis, neque eas latori restituas; quod si restitueris, nihil ei praesentes litterae suffragentur. Datum Romae etc.

Or nel rescritto di dispensa diretto al Confessore, o Parroco per la rivalidazione di matrimonio varie condizioni debbonsi osservare, ond'è che noi lo stesso rescritto ci fermeremo a ponderare a parte a parte. La prima condizione essenziale per la validità del Rescritto è quella che in primo luogo in esso si enunzia, cioè *quatenus si ita sit*, oppure come una volta diceasi, *quatenus si ita esse per diligentem oratoris examinationem, ac post monita et consilia opportuna illi praestita inveneris etc.* che vale lo stesso. Deesi adunque prima d'ogni altro scoprire se l'esposto sia vero, ed investigare se l'impedimento sia occulto, e se dalla separazione fossero per nascere scandali, risse, nimicizie, o altri sconcerti, e quindi dee il Confessore seriamente interrogarne il Penitente con insinuargli per ammonimenti e consigli che dica il vero, anzi dee con opportune interrogazioni la verità stessa scuoprire, a meno che non gli costi d'altronde la verità dell'esposto; mancando di usare questo diligente ed accurato esame, il rescritto sarà nullo.

È necessario in secondo luogo alla validità del rescritto che l'impedimento sia occulto, *dummodo praefatum impedimentum sit occultum.* Sulla quale clausola sogliousi fare varie domande. In primo luogo, quando l'impedimento in ragion canonica dicesi occulto? Quì deesi distinguere col dottissimo Monsignor Fagnano la doppia clausola, della quale fa uso la Penitenzieria in consimili materie. Imperocchè alcune volte usa di una espressione anche più incalzante quando dice, *dummodo impedimentum sit omnino occultum*: e di questa clausola suole usare allorchè trattasi di dispensare all'impedimento di delitto, e specialmente della macchi-

nazione dei due conjugati nella morte del primo conjuge, allora dice la Penitenzieria: *dummodo omnino occultum sit quod uterque oratorum in morte dicti mariti machinatus sit; et plane ignoretur quod ejus mors inde secuta sit.* In questo caso l'essere occulto importa che non si sappia se non dal solo, o dai due soli delinquenti; conoscendosi da altri il delitto, non si dirà occulto, ed il rescritto sarà nullo. Che se la Penitenzieria faccia uso della solita formola generale, il delitto si dirà sempre occulto, ancorchè si conosca da due o tre, ed anche da cinque persone: *dicitur impedimentum vel crimen occultum*, soggiunge il dottissimo Prelato (1), *licet aliquibus sit notum, puta quatuor vel quinque, et hanc opinionem servat sacra Poenitentiaria.* Avverte però prudentemente su tal proposito il Navarro, che il Confessore dee astenersi dall'esegnir la dispensa allorchè dalle circostanze può conghietturare che il delitto conosciuto da quattro o cinque persone tra breve può divenir pubblico. Che se il delitto è occulto nel luogo ove trovansi attualmente i conjugi, ma non lo era nel luogo ove contrassero il matrimonio, si è domandato, se vale perciò il rescritto? Il Lambertini risponde di nò (2), e finchè non si ricorra di bel nuovo alla Sacra Penitenzieria, e si esponga quest' altra circostanza, il Confessore non può validamente eseguire il Rescritto. Finalmente si è domandato se sia atto ad esser dispensato come occulto quel delitto il quale quando si commise fu pubblico, ma col progresso del tempo è divenuto occulto? E noi rispondiamo coll'immortal Lambertini (3) che vi si possa dispensare quando dal commesso delitto, o dal contratto matrimonio sieno ormai scorsi dieci anni, essendo questo lo stile e la pratica della Penitenzieria in fatto di dispense matrimoniali. Prima però di terminar questo articolo, dobbiamo avvertire che il delitto sarà sempre pubblico quando esso è da altri conosciuto nel modo come abbiamo di sopra spiegato, ancorchè s'ignorasse la pena, la censura, e l'impedimento annesso al delitto stesso.

Ma si soggiunge nel rescritto: *audita prius ejus sacramentali confessione*; e dippiù: *injuncta ei gravi poenitentia salutari*; dal che si rileva esser necessario in terzo luogo che preceda la Sacramental confessione per quindi applicarsi il benefizio della dispensa. La Chiesa infatti non era tenuta a dispensare, e quindi facendo sempre una grazia nell'accordarla, può soggettarla a quelle condizioni che maggiormente a Lei sembrano opportune; sicchè, avendo comandato doversi premettere la Sacramental confessione, sarà nulla la dispensa se non si attende a questa condizione. Deve ancora, giusta il precetto della Penitenzieria, ingiungersi dal dispensante una salutar penitenza, e questa, senza esser troppo indulgente, non deve però sentire di asprezza e di ecces-

(1) *Ad cap. vestra num. 106. De cohab. Cleric. et mulier.*
(2) *Notificat. num. 46.* (3) *Notificat. num. 47.*

sivo rigore, ma proporzionarsi sempre alla qualità del delitto, ed alle circostanze che lo hanno accompagnato.

Eseguite le quali cose, dee il Confessore in quarto luogo dispensare in modo tale che i conjugi secretamente tra loro, ad evitare gli scandali, di bel nuovo contraggano il matrimonio, giusta le parole del Rescritto: *ut uterque inter se de novo, secrete, ad evitanda scandala, contrahere, et in eo postmodum remanere licite valeat, misericorditer dispenset.* Nel che fare basta che tra di loro i conjugi secretamente rinnovellino il consenso, e sebbene il Concina richiegga ancora la presenza del Parroco, pure la sentenza opposta è validamente sostenuta dall' immortal Lambertini, ed attualmente seguita da tutt'i Canonisti, e dalla pratica costante. « Non » avendo, dice il Pontefice (1), il sacro Concilio di Trento avuto » altra mira nel volere che il matrimonio si contragga avanti il » Parroco e due testimoni che di levare i matrimoni clandestini, » dai quali bene spesso derivava che dopo avere uno fatto secreta- » mente un matrimonio senza Parroco e due testimoni, ne face- » va un altro o nella stessa maniera, o pubblicamente avanti il » Parroco e due testimoni, ancorchè sia nullo per un impedi- » mento dirimente occulto; così essendo già stato presente coi te- » stimoni il Curato al primo matrimonio ripulato valido, perchè » l'impedimento era occulto, non è d'uopo nel rivalidare il matri- » monio ossia nel rinnovare il consenso di farlo nella stessa ma- » niera, dovendo bastare che la rinnovazione si faccia secreta- » mente fra gli stessi conjugi, come bene al proposito avverte il » Pontas nel suo Dizionario dei casi di coscienza alla parola *Ma- » trimonium cas. 4. et 5.* . . . Trattasi, soggiunge lo stesso Pon- » tefice, come ognuno può conoscere dal detto di sopra, nel caso » presente di un matrimonio contratto avanti il Parroco e due te- » stimoni, essendovi però di mezzo un impedimento dirimente » occulto. Coerentemente dunque alle riferite dottrine, la clauso- » la del Breve della sacra Penitenzieria, in cui si dice che il ma- » trimonio colla donna di nuovo si faccia, e si rinnovi il consen- » so *secrete ad evitanda scandala*, dovrà eseguirsi mediante un con- » senso da darsi reciprocamente tra le parti, senza che fia duopo » il darlo avanti il Parroco, come benanche si avverte nella » Istruzione pei novelli Confessori, stampata in Roma ecc. »

Che se una delle parti non conosca il delitto dell'altra, soggiunge in quinto luogo il rescritto che si avvisi l'altra parte sulla nullità del matrimonio, ma in guisa tale che non si sveli il delitto: *pars inscia certior fiat ita caute ut delictum non detegatur.* Come poi debba il Sacerdote regolarsi per conciliar queste due cose senza ricorrere a menzogne, o a criminose reticenze, sebbene varie sieno le vie che comunemente si propongano, la più sicura però è quella che suggerisce il sempre lodato Lambertini, cioè che

(1) *Notificat. num. 63.*

colui che conosce l'impedimento dica liberamente all'altra parte che nel primo contratto diede invalidamente il consenso, e che per consiglio del confessore è necessario che ambedue lo rinnovino, il che accettandosi dall'altra parte, resta rinvalidato il matrimonio. In questa guisa la parte che nol sapeva, resta cerziorata, giusta il rescritto, della nullità del matrimonio, non si scuopre il delitto, nè vi ha alcuna falsità o menzogna, essendo verissimo che il primo consenso fu dato invalidamente. Che se il Confessore con fondamento sospetti, che conoscendosi dall'altra parte l'impedimento, questa non vorrebbe rinnovare il consenso, ma procedere allo scioglimento del matrimonio, con disdecoro della famiglia, e collo scandalo del pubblico, dee scriverne di bel nuovo alla Sacra Penitenzieria, ed attenderne risposta, potendo darsi, dice il Lambertini, che per cagione di tali circostanze il Penitenziere Maggiore o receda dal rigore prefisso, o prenda la facoltà dal Sommo Pontefice, il quale non trattandosi d'impedimento di errore di persona, che sarebbe di gius naturale, ma degli altri impedimenti che sono di gius positivo, non solo può toglier di mezzo gli effetti già da esso prodotti, come giornalmente si vede nelle legittimazioni, che dà *in radice matrimonii*, ed essendovi già stato in principio un consenso naturale, potrebbe forse, se volesse, dispensare dalla rinnovazion del consenso. Se non che, essendo difficili tali dispense, sarebbe miglior consiglio che in tali casi il Confessore, o il Parroco si regoli coll'Ordinario ed attenda il suo avviso.

Rinnovato il consenso, e prescritta la dovuta penitenza, deve il Confessore far uso della potestà a lui delegata nella sacramental confessione, e dopo aver profferite le parole dell'assoluzione dalle censure e dai peccati nella forma consueta, deve soggiungere: *Et insuper, auctoritate Apostolica mihi specialiter delegata dispenso tecum super impedimento* (e si esprime la qualità dell'impedimento), *ut praefato impedimento non obstante, matrimonium cum data muliere*, oppure, *cum dato viro*, *servata forma Concilii Tridentini, contrahere, consumare, ac in eo permanere licite possis et valeas. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.* E conchiuda: *Insuper eadem auctoritate Apostolica prolem quam ex matrimonio suscepisti, et susceperis legitimam fore decerno, ac declaro. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.*

Finalmente è tenuto il Confessore a lacerar subito il rescritto della Sacra Penitenzieria, ed avvertire i conjugi a tacere sull'impedimento perchè non divenga pubblico. Che se per un incidente qualunque lo divenisse, può il Confessore ammonire il giudice Ecclesiastico della dispensa ottenuta per Sacra Penitenzieria, e questi deve quietarsi, non procedere oltre, e lasciare in pace i conjugi che ottennero la dispensa, e che in forza di essa convalidarono il matrimonio.

LEZIONE XXVIII.

QUAL GENERE DI PRUOVE SI RICHIEGGA AD IMPEDIRE UN MATRIMONIO DA CONTRARSI, O A DIRIMERE UN MATRIMONIO DI GIÀ CONTRATTO.

L'unico fine per cui la legge canonica e civile tanto accuratamente hanno prescritto delle formalità non poche che debbon precedere la celebrazione del matrimonio, è stato quello di assicurarsi che nessun impedimento fosse esistito che avrebbe potuto renderlo nullo: anzi laddove la legge civile si è dovuta restringere a soli effetti civili, i Canoni della Chiesa, procedendo ancor più oltre, non solo hanno stabilito impedimenti a poter contrarre il matrimonio, ma ancora ne hanno riconosciuto degli altri che lo sciogliessero di già contratto. Ora per dichiarare un matrimonio di tal fatta i Pontefici Sommi con una illuminata legislazione, esatta conoscitrice del cuore umano, han voluto che il Giudice Ecclesiastico seguisse alcune determinate norme acciocchè non fallisse nel giudicare; ed a vicenda le leggi civili ancor prescrissero accurate sanzioni per poter decidere rettamente sulla esistenza dei matrimoni in quanto agli effetti che ne risultano. Noi, dopo aver parlato del modo di convalidare il matrimonio nel foro interno, ci fermeremo al presente ad esaminare qual genere di pruove si richiegga ad impedire un matrimonio da contrarsi, o a dirimere un matrimonio di già contratto nel foro esterno.

È fuor d'ogni dubbio che una pruova maggiore si richiegga a sciogliere un matrimonio di già contratto, che l'impedire il matrimonio da contrarsi; dappoichè in questo caso si tratta solo di sciogliere l'uomo da quella promessa che ha fatto all'altr' uomo, che sotto il nome comprendesi di sponsali; laddove nel primo dovendosi dichiarar nullo il matrimonio, anzi dovendosi dichiarare non essere giammai stato legittimo, col divider quelli che non poteano esser consorti, si deve per altro dimostrare esser sempre rimasto intatto il precetto del Signore di non potere, cioè, l'uomo sciogliere ciò che Dio avea unito: *quod Deus conjunxit, homo non separet*. Tutto ciò vedesi in brevi accenti confermato dal dottissimo Pontefice Innocenzo III, il quale, oltre all'esser stato un profondo Teologo, fu a ragione tenuto per il più grande giureconsulto dei tempi suoi: *Tolerabilius enim est*, così disse il Pontefice (1), *aliquos contra statuta hominum dimittere copulatos, quam conjunctos legitime contra statuta Domini separare*. Ciò posto, qual genere di pruove si richiede ad impedire un matrimonio da contrarsi? La legge canonica si contenta di un sol testimone; così rispose (2) Alessandro III a Matteo Cardinale: *super illa vero quaestione quam fecisti, an filia conjungenda non sit viro, eo quod sola*

(1) *Cap. licet ex quadam 47. de test. et attest.*
(2) *Cap. super eo 22. de test. et attest.*

mater alterutrius eos esse consanguineos confitetur, discretioni tuae taliter respondemus, quod si matrimonium inter eos non est consumatum, matre asseverante ipsos esse consanguineos, non debent conjungi, quia praesumptio est non modica quod se linea consanguinitatis attingant, matre id confitente. Anzi basta la sola fama, che attesti esservi tra contraenti alcun impedimento dirimente perchè non possa contrarsi il matrimonio. Tanto abbiamo da una lettera decretale di Urbano III (1): *super eo quod juvenem quemdam asseris puellam quamdam, nondum nubilem, fide interposita desponsasse; quae jam facta nubilis eum repetit et ille excipit, dicens se non debere eam ducere pro eo quod postquam puellam affidavit, carnaliter propinquam ipsius cognovit; inquisitioni tuae taliter respondemus, quod si manifestum est eumdem juvenem cognovisse propinquam praedictae puellae, vel si manifestum non est, fama tamen loci hoc habet, cum sponsa esset tantummodo de futuro idem juvenis ab impetitione puellae debet absolvi;* lo stesso dice ancora Innocenzo III (2).

Adunque, sulla fede di un sol grave testimonio, o sulla pubblica fama, si può impedire un matrimonio da contrarsi; si avverta però che in questo caso si ammette la controprova giurata dai congiunti, i quali sostengano l'opposto. Che se convengano le due mentovate condizioni, cioè che una persona grave abbia denunziato l'impedimento, e che questo impedimento sia comprovato colla fama pubblica, non si ammette il giuramento dei propinqui di non esser vero l'impedimento, ma si ammette solo la pruova giurata contro la fama. *Respondemus*, dice Innocenzo III nel luogo testè citato, *quod si persona gravis, cui fides sit adhibenda, Fraternitati tuae denunciet, quod ii qui sunt matrimonio copulandi, se propinquitate contingant, et de fama, vel scandalo doceat, aut etiam per te ipsum possis certificari de plano, non solum debes juramenta parentum sponte oblata non recipere, verum etiam eos qui sic contrahere nituntur, si moniti induci nequiverint, compellere ut a tali contractu desistant, vel contra famam hujusmodi, secundum tuae discretionis arbitrium juramenta exhibeant propinquorum.*

Che se il testimonio sia vile, non pruova la sua testimonianza, a meno però che il fatto non sia così clandestino, che non si possa provare, *nisi per vilem personam*; e lo stesso si dica se alcuno denunciasse la propria turpitudine d'avere cioè avuto secretamente commercio colla consanguinea della sposa in grado vietato; se non che in tal caso si lascia alla prudenza del giudice il ponderare se la denuncia siasi fatta *ex conscientia*, o perchè il matrimonio non si voglia. Nell'uno e nell'altro caso però deve il testimonio deporre di certa scienza, ed essendo testimonio di udi-

(1) *Cap. super eo de consang. et affinit.*
(2) *Cap. Cum in tua de sponsal. et matrim.*

to non si ammette, a meno però che non si pruovi la consanguinità nei diversi suoi gradi, e non dica di averlo inteso raccontar da maggiori, o per gradi distinti.

In quanto poi agli sposi, se ambedue confessano l'impedimento, si sciolgono gli sponsali, e per ciò che risguarda l'Ordinario, se non si è provato l'impedimento, quantunque gli costi come privato, non può impedire il matrimonio, perchè la scienza privata non dà altra facoltà che d'inquirere solamente dell'impedimento. Sebbene altri, non senza fondamento, insegnino che possa l'Ordinario impedire il matrimonio col denunziare l'impedimento al giudice superiore, o anche ad un inferiore, come al suo Vicario, trattandosi di rimuovere una nullità di matrimonio. E per ciò finalmente che si appartiene all'ordine giudiziario, la forma di questi giudizî è tale che, proposto l'impedimento, si ordina che *capiatur summaria informatio*; e risultando vero l'impedimento, si dice *constare de impedimento, ac proinde non esse procedendum ad matrimonium*; laddove nel giudizio di divorzio del matrimonio di già contratto si procede con termine ordinario e non sommario, come a lungo diremo nel quarto libro, ove porteremo ancora esempi pratici in tale materia matrimoniale sul modo col quale si dovrà procedere in tali giudizî.

Ma, oltre le pruove fin quì addotte, valevoli ad impedire un matrimonio da contrarsi, sono necessarie altre ancor più convincenti allorchè si tratta di sciogliere un matrimonio dopo che sia stato contratto. E sebbene fosse a desiderarsi che i testimoni che adduconsi a provare attestassero l'impedimento di certa scienza, pure basta che lo avessero inteso da persone degne di fede, ed attestassero aver vedute le parti trattarsi come se fossero state veramente familiari, oltre tutte le altre condizioni che richieggono i Sommi Pontefici in tali testimoni. Noi crediam cosa utile apportare al proposito tutto intiero il decreto del Concilio Lateranese IV sotto Innocenzo III, così concepito (1): *Licet ex quadam necessitate, praeter communem formam, olim fuerit institutum in consanguinitatis et affinitatis gradibus computandis valere testimonium de auditu, cum propter brevem hominum vitam testes de visu deponere non valerent usque ad gradum septimum computando; quia tamen pluribus exemplis, et certis experimentis didicimus ex hoc multa pericula contra legitima conjugia provenire, statuimus ne super hoc recipiantur de caetero testes de auditu, cum jam quartum gradum prohibitio non excedat, nisi personae graves extiterint, quibus sit fides merito adhibenda: et ante litem motam testificata didicerint ab antiquioribus quidem suis, non utique uno, cum non sufficeret ille si viveret, sed duobus ad minus, nec ad infamibus et suspectis, sed a fide dignis, et omni exceptione majoribus; cum satis videretur absurdum illos admitti, quorum repellerentur auctores. Nec tamen*

(1) *Licet ex quadam* 47. *de testim. et attest.*

si unus a pluribus, vel infames ab hominibus bonae famae acceperint, quod testantur, tamquam plures idonei testes debent admitti, cum secundum ordinem solitum judiciorum non sufficiat unius testis assertio etiamsi Praesidiali dignitate praefulgeat, et actus legitimi sint infamibus interdicti. Testes autem hujusmodi proprio juramento firmantes, quod ad ferendum testimonium in causa ipsa odio vel amore, vel timore, vel comodo non procedant, personas expressis nominibus, vel demonstratione, vel circumlocutione sufficienti designent, et ab utroque latere singulos gradus clara computatione distinguant, et in quo nihilominus juramento concludant se accepisse a suis majoribus quae deponunt, et credere ita esse. Sed nec tales sufficiant, nisi jurati deponant se vidisse personas, vel saltem in uno praedictorum graduum constitutas, pro consanguineis se habere. Tolerabilius est enim aliquos contra statuta hominum dimittere copulatos, quam conjunctos legitime contra statuta Domini separare.

Vuole dunque il Pontefice che i testimoni in tali cause sieno *de visu*, e che ammettendosi *de auditu*, debbano in questi verificarsi varie condizioni, che noi accenneremo seguendo il decreto stesso, e l'interpetrazione dei più cordati Canonisti. È adunque necessario 1.° Che i testimoni sieno gravi, cioè di buona fama ed opinione. 2.° Che abbiano intesa la consanguinità *ante motam litem;* che, se fosse stato dopo cominciata la lite, non si ammettano a deporre. 3.° Che depongano di averlo inteso da più loro maggiori, o da quelli dei conjugi, e sotto nome di maggiori s'intendono gli ascendenti, e non già i collaterali, i quali non possono a stretto senso chiamarsi maggiori. 4.° Che i testimoni sieno contesti, ossia che insiememente l'abbiano inteso da due o più maggiori, e non già se l'un testimone l'abbia inteso diviso dall'altro. 5.° Che il testimone dica deporre la verità, e non già per odio o vendetta. 6.° Che *per nomina propria*, *appellativa*, *demonstrativa, vel per circumlocutiones sufficientes* si distinguano i gradi, e separatamente l'uno dall'altro. 7.° Che dicano il loro giudizio, cioè di credere che così sia. 8.° Che dicano aver veduto tali consanguinei trattarsi e stimarsi familiarmente. 9.° Che questo fatto di consanguinità che depongono sia antico. 10.° E finalmente che la deposizione sia confermata col giuramento.

Sono queste le condizioni che si ricercano affinchè il testimone di udito possa somministrare una pruova legittima nelle cause matrimoniali; ed affinchè tutte queste condizioni racchiuder si possano in un sol formolario, ed il giudice possa tutte raccoglierle nel suo interrogatorio, si concepisca l'esame nel seguente modo, suggerito da Monsignor Gentile.

Interrogatus, num cognoscat A. et B. et num legitime, et sine canonico impedimento fuerit inter ipsos contractum matrimonium, et quatenus etc. distincte dicat cum omnibus circumstantiis, quodcumque testis sciat, credat, aut judicet super facto praedicto. Respondit. Dai *quondam* C. e D., miei genitori, sentiva dire fin da

anni... addietro, che E. ed F. erano fratelli carnali, non sapendo però io di chi fossero figli (poichè non importa che s'ignori lo stipite comune). Da' medesimi, come cittadino sò che sieno nati G. ed H., cioè da E. sia nato G. e da F. nato H., e da G. ed H. sieno nati I. ed L., genitori di M. ed N., essendo dal detto I. nato M. e dai L. nato N. miei concittadini e conoscenti, i quali nell'anno... contrassero fra loro matrimonio. Onde, secondo questo conto, i predetti M. ed N. erano in quarto grado di consanguinità quando contrassero il matrimonio, il quale fu perciò nullo ed illegittimamente contratto, come io credo certamente, perchè i predetti G. ed H. figli di E. ed F. furono da me conosciuti, essendo io allora in età di anni ... e vedeva stimarsi e trattarsi tra loro con familiarità di stretti congiunti, e particolarmente perchè così mi dicevano i predetti miei maggiori, i quali erano probi, degni di ogni fede, ed intesi delle cose e delle famiglie del paese.

Interrogatus, num inductus sit ad ferendum testimonium praedictum odio, amore, timore, commodo, aut alia causa? Respondit. Ho tutto ciò deposto per la pura verità, perchè sono stato citato da questa Curia ad esaminarmi, e non per odio, amore, timore, o per mio commodo, o vantaggio, non avendo io alcun impegno che sieno o no congiunti. E nello stesso modo si proceda all'esame dell'altro testimone, il quale esame effettuitosi, e verificatosi il fatto nel giudizio ordinario, si dichiara in ragion canonica sciolto il matrimonio.

La legge canonica permette a qualunque persona di poter produrre innanzi al giudice ecclesiastico l'impedimento al matrimonio; e per ciò che risguarda la legge civile, riconoscendo questa esattamente gl'impedimenti canonici da prodursi innanzi al giudice ecclesiastico, siccome pei minori ricerca ancora il consenso dei genitori, così a questi accorda il diritto di poter reclamare e produrre opposizioni al matrimonio innanzi al magistrato competente. I primi ai quali è permessa l'opposizione sono i padri e le madri, gli avi e le avole, ai quali primieramente appartiene vegliare sugl'interessi dei loro discendenti anche maggiori in qualunque età essi si fossero, ed impedire che con inconsiderate unioni si precipitassero in vergognosi matrimoni, e ciò gradatamente si estende dippiù a tutti gli ascendenti; ai collaterali poi non appartiene un tal diritto, a meno che il futuro sposo non fosse demente, e nel caso che un minore di anni ventuno rimaso senza padre e madre, o altri ascendenti, non avesse prima ottenuto il consenso del consiglio di famiglia. Il Real Decreto del 10 gennaio 1823 precisò il tempo in cui in questo Regno avrebbero dovuto prodursi le opposizioni. Esso si espresse così:

» 1.° Le opposizioni alla solenne promessa di matrimonio potranno dedursi nel termine di giorni quindici, destinato dall'articolo 68 delle leggi civili per l'affissione della notificazione, e nel

termine dei tre giorni susseguenti, richiesto dall'articolo 77 delle medesime leggi civili, per potersi devenire alla celebrazione della solenne promessa di matrimonio.

» 2.° Se nel quarto giorno dopo il termine dell'affissione della notificazione le parti non adempiano alla solenne promessa di matrimonio innanzi all'uffiziale dello stato civile, potranno solamente dopo il periodo di tempo indicato nell'articolo precedente dedursi coll'interesse privato quelle opposizioni, i motivi delle quali sieno posteriori al periodo anzidetto. Sarà perciò unito all'atto di opposizione un documento giustificativo del motivo avvenuto ».

Vogliono dippiù le leggi che sia motivata l'opposizione, e questa formalità viene richiesta sotto pena di nullità, a meno che si trattasse di un qualche ascendente, il cui amore fa presumere che il suo motivo sia ragionevole; e finalmente comandano che il tribunale, sulla domanda di opposizione, debba decidere tra lo spazio di dieci giorni, e nel caso di appello, che un tal giudizio sia ultimato a preferenza di ogni altra causa; bene inteso che su tali decisioni può aver luogo benanche il ricorso in Corte Suprema, sul quale si vegga nel bisogno il decreto dei 7 aprile 1828.

LEZIONE XXIX.

DIVORZIO.

Le cause che abbiamo fin quì cennate, e che possono servir di pruova per lo scioglimento di un matrimonio, supponevano sempre un impedimento dirimente, pel quale dee l'Ecclesiastico giudice conchiudere che il matrimonio non abbia giammai tra conjugi esistito. Imperocchè la legge di natura, la legge divina positiva, ed il diritto riconosciuto da tutte le nazioni incivilite del mondo reclamarono sempre contro le sovversive leggi del divorzio, le quali annientando i vincoli della società domestica, disponevano l'uomo a sovvertire la pubblica, che sarebbe in tal caso divenuta l'espression del capriccio, e di malnati desideri. Ed infatti, se gettiamo lo sguardo sulle storie delle diverse nazioni del mondo, vedremo che quando i costumi furono moderati da sani principî di morale, anche a dispetto delle leggi fu sempre rispettata la indissolubilità del vincolo maritale; al contrario, alterata e corrotta la pubblica morale dalla mollezza e dal lusso, si vide bentosto alterata la santità del matrimonio; onde Orazio applicando questa teoria a tempi suoi, ci fa sentire che i vizî del suo secolo aveano a preferenza contaminata la santità dei matrimonî, *foecunda culpae saecula nuptias primum inquinavere.* Così, laddove nella stessa Roma nei primitivi suoi tempi, non ostante le leggi del divorzio, non si vide per seicento e più anni alcun esempio di ripudio, e quando Spurio Carvilio divorziò la prima volta con sua moglie fu nel pubblico risguardato come un oggetto di abbo-

minio e di disprezzo; questo tempo fu seguito a poco a poco da un altro in cui si giunse a tale sfacciataggine che, al dir di Seneca e di Marziale, le donne non più col nome dei consoli contavano gli anni, ma col numero dei loro mariti. Lo stesso osserviamo in tempi più a noi vicini, e l'epoca di Errico VIII in Inghilterra, e l'altra della rivoluzion Francese colla legge del divorzio ci rammentano grandi delitti, ed infinite sciagure. Tanto è vero che alla immoralità dei popoli ed alle loro sventure è andato sempre di conserva il divorzio. Se dunque ai principî di morale e di ragion pubblica è stato sempre il divorzio ripugnante, dobbiam dire essere il matrimonio di sua natura in quanto al vincolo indissolubile, ciò che vedremo nella presente Lezione. Esso però può sciogliersi in quanto al talamo ed alla coabitazione per giusti e ragionati motivi, il che formerà il subbietto dell'altra.

Che il matrimonio, almen consumato, sia indissolubile per diritto di natura lo abbiamo dallo stesso fine cui fu ordinato dall'autor della natura. Il matrimonio fu diretto alla procreazione ed alla educazion della prole, e se la cura verso di essi non dee per naturale istinto mancar giammai nei genitori, ne siegue che per legge di natura non dee cessar giammai quel nodo che dee render salda la società dei genitori, ordinata sempre al ben della prole in quanto alla esistenza ed all'ottima conservazion della stessa. Or questa legge di natura fu riconosciuta dal nostro progenitore Adamo allorchè, giusta la mente del Tridentino, non senza una ispirazione divina, pronunziò di Eva quelle misteriose parole (1): *hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne mea*; e quando Gesù Cristo volle abolire il libello del ripudio, permesso agli Ebrei da Mosè per la durezza del loro cuore, vi aggiunse benanche la sanzione della sua legge divina allorchè, richiamando il matrimonio alla unità primitiva, soggiunse non poter l'uomo dividere ciò che Dio avea unito: *jam non sunt duo, sed una caro, et quod Deus conjunxit, homo non separet* (2); e S. Paolo espresse maggiormente questa celeste dottrina allorchè disse che la donna sarebbe stata ligata col suo consorte finchè questi sarebbe vivuto, e adultera sarebbe stata chiamata se si fosse, lui vivente, unita ad altro uomo (3): *quae sub viro est mulier, vivente viro, alligata est legi. Si autem mortuus fuerit vir ejus, soluta est a lege viri. Igitur vivente viro, vocabitur adultera si fuerit cum alio viro. Si autem mortuus fuerit vir ejus, liberata est a lege viri, ut non sit adultera si fuerit cum alio viro*; ond'ebbe a dichiarare il Tridentino (4): *matrimonii perpetuum, indissolubilemque nexum primus humani generis parens divini spiritus instinctu pronuntiavit cum dixit, Genesis 2. hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea. Quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem suam, et adhaerebit uxori*

(1) *Genes. 2.*
(2) *S. Matth. cap. 9.*
(3) *Ad Rom. 7.*
(2) *Sess. 24. cap. unic. de Matrim.*

suae, et erunt duo in carne una .... Ejusdem nexus firmitatem ab Adamo tanto ante pronuntiatam, his verbis confirmavit Christus Dominus: quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. Nè mancarono solide vedute di pubblico bene, perchè a questa legge di natura e divina si accoppiassero ancora motivi di ragion pubblica a sanzionare maggiormente l'unità e l'indissolubilità del vincolo maritale. « Tutte le virtù sociliali, diceva l'elegante e dottissimo » giureconsulto Portalis in un momento in cui la più fiera delle » rivoluzioni agitava la Francia, tutte le virtù sociali hanno la » loro più solida base nelle virtù domestiche, ed i costumi della » famiglia formano al fine quelli dello Stato. Quai disordini dal » divorzio! Quante famiglie desolate! Qual confusione nella so- » cietà! I fratelli nati da diversi matrimonî sciolti tosto che for- » mati, non si riconosceranno più fra di loro. Le mogli con rapi- » da successione passate nelle braccia di più mariti, non appar- » terrebbero propriamente ad alcuno. Una sorta di comunanza e » di promiscuità civile degraderebbe la specie umana. I figli » estranei agli autori dei loro giorni, ed ignari della famiglia cui » appartengono. I nomi di padri e di sposi non ricorderebbero » più i teneri affetti che vi vanno congiunti. Scomparso tutto ciò » che vi è di umano nel cuore dell'uomo, svanita qualunque mo- » ralità, i delitti sbucciati rettamente da vizî, noi non riconosce- » remmo più le nostre relazioni che dalle sventure e dai mali che » ci opprimerebbero, ed in mezzo alle nazioni incivilite la nostra » intera esistenza sarebbe per dir così un pubblico scandalo. » Adunque l'indissolubilità del vincolo matrimoniale è utile alla donna, la quale acquista per essa una politica considerazione, il che non avverrebbe, se dipendendo dai capricci dell'uomo ne potesse essere abbandonata, priva del doppio fregio della integrità e del decoro; è utile a'figli, i quali nella stabilità della famiglia son sicuri della loro educazione; ed è finalmente utile per la società, la quale nei disordini domestici riconosce mai sempre il principio di dissoluzione e sventura.

Ora una legge così bene stabilita su quella di natura, sanzionata dalla legge divina positiva, e tenuta finalmente dal diritto delle genti, non fu sempre seguita dai Legislatori di tutt'i popoli, i quali alcune volte per accomodarsi alla debolezza del soggetto, permisero il divorzio, e se nel pubblico l'approvarono, lo biasimarono per lo più in privato, anzi fecero sì che non senza molte formalità si eseguisse per renderlo ancor più raro. Gli Ebrei lo permisero, e secondo la opinione più ricevuta non fu che per una dispensa avutane da Dio stesso. Il libello doveasi scrivere da'pubblici magistrati, acciocchè un determinato tempo scorresse tra la proposta e l'esecuzione, ed affinchè si osservasse se le cause fossero valevoli ad accordarlo. Presso i Romani le leggi regie e quelle delle dodici tavole lo permisero, ma comandarono bensì che prima di eseguirsi, i conjugi si portassero nel tempio

di Giunone, acciocchè la vista di quelle fiaccole che già un tempo eransi accese pel futuro Imeneo, facessero obliare i vicendevoli odî, e riconciliassero gli sdegnati consorti. L'imperatore Augusto comandò che una causa si dovesse prima richiedere per accordare la separazion totale de' conjugi (1); e che non bastasse una causa qualunque, ma che dovesse questa esser grave, definirono dappoi Teodosio e Valentiniano colle loro leggi, confermate da Anastasio, e finalmente da Giustiniano variamente modificate (2).

Quella legge però che permetteva il divorzio, compatibile presso gli Ebrei perchè Dio dispensato vi avea, non potea mettersi d'accordo colla pietà de'Cristiani Imperatori, i quali ignorar non potevano aver Gesù Cristo richiamato il matrimonio alla unità primitiva. E però i Santi Padri non cessarono di reclamarvi, e di ricordare ai fedeli che il divorzio permesso dalle leggi civili, era però vietato dalla divina legge, e di questa parlava S. Girolamo, allorchè diceva (3) *aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi, aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit*; e S. Ambrogio (4): *dimittis ergo uxorem, quasi jure sine crimine, et putas id tibi licere, quia lex humana non prohibet, sed divina prohibet;* e finalmente S. Agostino (5): *hoc non licet jure poli, etsi liceat jure fori.* Ma non andò guari che le voci dei dottori della Chiesa, ed il Pontificio diritto prevalsero in Europa, e specialmente tra noi, ed il matrimonio si disse dapertutto indissolubile; soggiunse soltanto il diritto canonico che il matrimonio soltanto rato si potesse sciogliere per l'ingresso di una delle parti in un qualche Regolare Istituto dalla Chiesa approvato, lasciandosi alla comparte la libertà di poter passare ad altro matrimonio subito che dalla prima fosse stata emessa la solenne professione. Furon queste le leggi che per lunga pezza ci ressero, quando sopraggiunta la militare occupazione, quella legge ch'era stata proclamata in Francia si promulgò ancora tra noi, di potersi cioè tra'conjugi, per mutuo consenso, divorziare. Ma finalmente nella restaurazione delle Monarchie d'Europa, quello che colà in seguito si fece colla legge degli 8 Maggio 1816, erasi tra noi antecedentemente disposto, e la legge del divorzio totalmente rimase abolita col real decreto del 15 giugno 1815.

Nel mentre però il divorzio fu pienamente tra noi abolito, rimanendo sempre saldo, giusta le canoniche leggi potersi sciogliere il vincolo del matrimonio legittimo *per conversionem unius ad fidem*, e del rato *per professionem religiosam, et dispensationem Pontificis*, come abbiam detto di sopra, doveansi ancora

(1) *Leg. 8. et 9. Cod. de repud.*
(2) *L. 1. ff. de divort. Nov. 22. cap. 9. — L. 8. et 14. §. ult. ff. de captiv. — Nov. 117. cap. 12. — Nov. 22. cap. 7.*
(3) *Epist. 84.*
(4) *Lib. 8. in cap. 16. Lucae.*
(5) *Serm. 392.*

permettere dei motivi, pe' quali si potessero alcune volte se non nel vincolo, almeno nell'abitazione i conjugi separare. Stabilita infatti la indissolubilità del vincolo maritale, come uniforme alla legge divina ed umana, ed al bene della società, di cui il matrimonio è il fondamento, poteva avvenire che questa unione o per delitti dei conjugi, o per diversità di carattere, divenisse a conjugi stessi oltremodo pesante, e quindi siffatta unione sarebbe stata cagione d'infiniti mali e disturbi. Posta dunque tale perversità del cuore umano, si è dovuto permettere il divorzio preso nel secondo senso non come un bene, ma come una medicina al male; sicchè quel matrimonio che si è sempre riconosciuto in diritto indissolubile, si è dovuto sciogliere nel fatto. In questo è convenuta l'una e l'altra legislazione, e ciò coi separare i conjugi dissidenti. I motivi pei quali si permette il divorzio, ossia la separazione sono quasi gli stessi secondo ambe le legislazioni. E sebbene sia massima in diritto ricevuta che chi giudica del principale, giudicar dee dell'accessorio (1), giudicando la Chiesa delle cause matrimoniali in quanto al vincolo, portar dovrebbe giudizio anche nell'esame di questi motivi per gli effetti che ne potrebbero risultare; pure avendoci Benedetto XIV (2) avvertito doversi in questo seguire e rispettar le leggi di ciascun regno, queste cause senza cessare di esser di lor natura di giurisdizione del foro Ecclesiastico, forman parte ancora della civile giurisdizione per gli effetti civili che ne risultano. Quali sieno questi motivi, pe' quali si possa permettere la separazion de' conjugi, ossia il divorzio, sarà il soggetto di altra Lezione.

LEZIONE XXX.

IN QUANTE MANIERE SI PUÒ CONSIDERARE IL DIVORZIO.

Prima di ponderar le cause per le quali si permette alcune volte il divorzio, è necessario il dichiarare che cosa significhi la parola divorzio, ed in quante guise si possa considerare. *Divortium, a divertendo*, vuol significare separazione, e si verifica allorchè un conjuge si divide dall'altro. Tale divisione potendo avvenire in tre guise, così il divorzio stesso variamente si prende: ora dinota lo scioglimento del vincolo maritale, del quale abbiam tenuto parola nella scorsa Lezione, ora la separazion del talamo, e finalmente la separazione non solo del talamo, ma ancora dell'abitazione, ed in questo terzo significato si prende comunemente tra noi la parola divorzio, e per distinguersi da quello che pienamente scioglie il matrimonio, e che non è mai permesso, come abbiam dimostrato di sopra, si dice ancora semplice divorzio. Che preso in

(1) *Cap. 15. de for. compet.*
(2) *De Synod. Dioces.*

quest'ultimo senso sia lecito il divorzio, lo abbiamo chiaramente da S. Paolo, il quale così si esprime (1): *praecipio non ego sed Dominus uxorem a viro non discedere: quod si discesserit manere innuptam, aut viro reconciliari.* Vuole dunque l'Apostolo che la moglie non abbandoni senza motivo il suo consorte; che se lo abbia abbandonato, comanda che resti senza rimaritarsi, o che si riconcilì col suo marito; or se il divorzio fosse stato per S. Paolo onninamente illecito, avrebbe l'Apostolo assolutamente comandato che la donna col marito si riconciliasse, e non già avrebbe a lei lasciata l'alternativa o di venire a questa riconciliazione, o restarsene senza rimaritarsi; anzi il Concilio di Trento, la dottrina di coloro che dicevano la Chiesa errare nel venire a cosiffatte separazioni, condannò come eresia allorchè definì (2): *Si quis dixerit, Ecclesiam errare quum multas ob causas separationem inter conjuges quoad thorum, seu quoad cohabitationem ad certum incertumve tempus posse fieri decernit, anathema sit.* Ciò posto, noi nella presente Lezione osserveremo per quali motivi si permetta una tale separazione.

Il primo motivo per cui è permesso il divorzio è appunto la fornicazione di uno de' conjugi. Tanto Gesù Cristo permise, quando domandato se l'uomo potuto avesse licenziar la sua donna, espressamente il negò, eccetto il caso di fornicazione: *omnis, qui dimiserit uxorem suam, excepta fornicationis causa, facit eam moechari* (3); e se il diritto dell'uomo è uguale a quello della donna in quanto all'uso del matrimonio, nel caso di fornicazione siccome l'uomo può dividersi dalla moglie, così a vicenda. Tanto si ha pure dalla stessa ragion naturale; imperocchè è legge di natura che non è da serbarsi la fede a colui, che una volta a noi la ruppe: *frangenti fidem fides servanda non est*; anzi S. Tommaso (4), fatta la distinzione del divorzio in quanto al talamo ed alla coabitazione, soggiunge che pel primo si può il conjuge dividere anche anteriormente ad ogni sentenza della Chiesa, e quindi negare la soluzione del debito maritale, purchè a lui costi la infedeltà dell'altro conjuge, e soltanto per effettuirsi il secondo si richiede la sentenza del giudice Ecclesiastico. Sotto la fornicazione, o l'adulterio, van pur compresi gli altri peccati più gravi, purchè fossero nello stesso genere, come la sodomia, la bestialità ec.

Sonovi però de'motivi, pe'quali anche posto l'adulterio da parte di un conjuge, non può questi essere abbandonato dall'altro. Questi motivi riduconsi a sette, e convengono in ciò che o la moglie sia immune da colpa, o che amendue i consorti sieno colpevoli. 1.° Il primo motivo si ha quando amendue i conjugi caddero in adulterio (5), perchè in questo caso vi è la compensazione

(1) *1. ad Corinth 7. 10. 11.*
(2) *Sess. 24. can. 8.*
(3) *S. Matt. cap. 5.*
(4) *Suppl. 2. 67. art. 3.*
(5) *Cap. ex litteris de divortiis.*

dell' ingiuria, ancorchè uno più e l'altro meno abbian commesso questo delitto, perchè la legge attende soltanto alla mancanza della fedeltà dovuta, la quale si può verificare anche in un solo delitto. Si eccettui però il caso in cui i consorti si fossero prima riconciliati, ed intanto uno di essi abbia in seguito adulterato. 2.° In secondo luogo, se il marito abbia prostituito sua moglie, oppure vi abbia consentito, o anche, potendolo impedire, non abbia ciò fatto, perchè sempre si verifica il caso, *volenti et consentienti nulla fit injuria* (1). 3.° Più, se la moglie, credendo morto il suo marito, siasi congiunta con un altro in matrimonio (2). 4.° Se la moglie sia stata fraudolentemente da altro conosciuta, fingendosi suo marito. 5.° Di pari, se sia stata violentemente oppressa da un uomo. 6.° Se dopo l'adulterio il marito siasi riconciliato colla moglie, ed abbiano eziandio fatto uso del matrimonio. 7.° E finalmente se l'uomo, essendo infedele al par della moglie, le abbia dato il libello del ripudio, e questa siasi maritata con un altro, essendosi dappoi ambedue convertiti alla fede, è tenuto il primo consorte a ripigliarsi l'antica sua sposa.

L'altro motivo che può dar luogo al divorzio è l'eresia, o l'infedeltà della comparte, tra perchè l'Apostolo comanda doversi l'eretico evitare (3): *haereticum hominem post unam et secundam correptionem devita*, e perchè siccome la fornicazione carnale induce la divisiou degli sposi, lo stesso ancora avvenir dee per l'apostasia e per l'eresia, che si considerano come fornicazioni spirituali, perchè opposte al ben della prole, la quale educar si dee al vero culto di Dio.

Il terzo motivo si ha quando il conjuge vuole indurre l'altro a commettere un peccato mortale; in questo caso, correndovi il pericolo dell'anima, è sempre miglior consiglio abbandonare la comparte scandalosa, e che somministra l'occasion prossima a commetter peccato: e ciò anche è conforme al precetto di Gesù Cristo nel suo Vangelo (4): *si manus tua vel pes tuus scandalizat te, abscinde eum, et projice abs te.*

E finalmente se un conjuge così infierisse sull'altro che questi corresse rischio di perder la vita, può il secondo abbandonare il primo (5); ed ancorchè tal rischio non fosse molto grande, pure i canoni permettono che si possa ciò fare anche nei casi di odio implacabile, di battiture, d'ingiurie, di morbo contagioso, di grave infamia, di lapidazione dei beni ec.: *Si tanta sit viri saevitia, ut mulieri trepidanti non possit sufficiens securitas provideri, non solum non debet illi restitui, sed ab eo potius amoveri*, disse Innocenzo III (6): dalla quale autorità risulta che due condizioni si

(1) *Cap. significasti de divortiis.*
(2) *Cap. cum per bellicam caus. q. 1.*
(3) *Ad tit. 3.*
(4) *Matth. 18.*
(5) *Cap. Litteras de Rest. Spol. Cap. Trasmissa ibid.*
(6) *Cap. Litteras de res spoliator.*

ricercano per effettuirsi il divorzio, posta la fierezza e la crudeltà del marito, non che gli altri motivi, e sono che il male il quale si teme sia abbastanza grave, e che non si possa altrimenti evitare che col divorzio; anzi se coll' indugiare la separazione si corresse pericolo, in questo e negli altri due casi di sopra menzionati può il conjuge in pericolo allontanarsi dall'altro, e quindi attendere la sentenza del giudice.

Havvi però il caso che per mutuo consenso si possono i conjugi dividere solo di talamo, ed è quando ambedue si propongono di vivere castamente; come ancora è lecito per mutuo consenso, anche dopo consumato il matrimonio, entrare in Religione o amendue i conjugi, o l'uno di essi col consenso dell' altro (1). Ma per questo secondo caso ricercansi varie condizioni: in primo luogo, se l'altro conjuge è ancor giovane, o essendo avanzato di età, non è però senza pericolo d'incontinenza, è necessario che anch'egli entri in Religione, e vi professi solennemente. Che se il conjuge è vecchio, ed immune da ogni sospetto d'incontinenza, è necessario in secondo luogo che faccia il voto semplice di continenza perpetua nelle mani del Vescovo, ed alla presenza dei testimoni. L'una e l'altra dottrina ricavasi mirabilmente dal diritto delle Decretali: *Prohibemus*, leggesi quivi (2), *ne virum vel uxorem (nisi uterque ad Religionem migraverit) transire permittas. Verum si ita uxor senex est et sterilis quod sine suspicione possit esse in saeculo, dissimulare poteris ut ea in saeculo remanente, et castitatem promittente, ad Religionem transeat vir ejusdem;* ed Innocenzo III (3): *Profecto non est alter conjugum recipiendus ad observantiam regularem, nisi relictus perpetuam continentiam promittat.*

Son queste le cause per le quali la legge canonica permette il divorzio, e che sono di pertinenza del giudice Ecclesiastico. L'attual nostra Legislazione, dovendo anch'essa regolare il matrimonio in quanto agli effetti civili, lasciati intatti i motivi dell'eresia e dell'ingresso in religione secondo la ragion canonica, ammette il motivo che risulta da eccessi e sevizie, modifica quello dell'adulterio, ed altro ne aggiunge.

Per legge civile (4) adunque gli eccessi, le sevizie, le ingiurie gravi di un conjuge verso dell'altro sono motivi giusti di separazione. Per eccessi s'intendono quegli atti di violenza che mettono la vita del conjuge in pericolo; le sevizie sono atti di crudeltà, che non attendono però alla vita; e finalmente le ingiurie gravi potendo esser diverse secondo la varietà delle persone, del tempo, e del sesso, non sono specificate dalla legge, ma se ne lascia l'applicazione alla prudenza del magistrato. « Il giudice, dice il giure» consulto Pothier, rapporto a queste cause di separazione dee ri-

(1) *Cap. 1. de cons. conj.*
(2) *Cap. cum sis.*
(3) *Cap. 23. Profect.*
(4) *Art. 220.*

» flettere a molte circostanze. 1.° Egli dee aver riguardo alla qua-
» lità delle parti. Uno schiaffo o un pugno dato da un marito alla
» propria moglie, che potrebbe essere una causa sufficiente di se-
» parzione tra persone di civile ed onesta condizione, non sarà
» tale fra le persone del volgo, a meno che simili offese non sien-
» si reiterate. 2.° Egli dee considerare se il marito sia giunto a
» tali eccessi senza, o per lieve motivo, o se il commise dopochè
» sua moglie con oltraggianti discorsi avea irritata la sua pazien-
» za. 3.° Per ultimo, se fu in una sola occasione che il marito
» diede in questi eccessi, prima della quale le parti erano in-
» sieme vissuti in buona armonia. Il giudice, secondo le diverse
» circostanze, debb'essere più o meno facile ad accordare la se-
» parazione ». Non saranno però giammai cause di separazione le malattie lunghe ed incurabili, le deformità orribili e schifose, che fossero sopravvenute ad un conjuge. In questi casi la volontà dell'uomo non avendovi alcuna parte, ed essendosi altresì obbligati gli sposi nell'unirsi in matrimonio di partecipare dei mali, coi quali alla Provvidenza fosse piaciuto affliggerli, debbono anzichè separarsi, esser maggiormente tenuti al mutuo soccorso.

Anche l'adulterio è stato dalla legge riconosciuto come un giusto motivo di separazione (1), perchè in tal caso una parte viola il principal dovere del matrimonio, la fedeltà conjugale. La legge però, ammesso questo principio uguale in ambedue i conjugi, ricerca qualche condizione di più quando dalla moglie si domanda la separazione per l'adulterio del marito. Essa ricerca non solo l'adulterio, ma vuole altresì che a questo primo delitto si accoppii l'ingiuria grave ed insopportabile al cuor di una donna, di tenersi cioè dal marito la concubina nella casa comune (2). Conoscendosi d'altronde avere il marito pubblicamente la concubina, anche può la donna avanzar domanda di separazione. Ma siccome spesso può avvenire che la fantasia riscaldata, o l'indiscreta gelosia della moglie dia peso a fatti per altro indifferenti, e quindi mal fondate domande portassero seco dolorose conseguenze, la provvida legge dispone (3), che in questo caso la donna per domandar la separazione abbisognasse del consiglio, e dell'assistenza di due de'più prossimi congiunti, o della sua famiglia, o anche di quella del marito.

Ma oltre queste disposizioni, la legge civile soggiunge che può esser causa della separazion personale la condanna a pena infamante (4). Or siccome la legge non ha specificato qual pena sia veramente infamante, anzi pare d'altronde che nell'articolo primo delle leggi penali siesi consecrato il principio che niuna pena sia infamante, così riflettono i saggi Commendatori del Codice, doversi lasciare alla prudenza del Magistrato, secondo la diversità

(1) *Art. 217.*
(2) *Art. 218.*
(3) *Art. 219.*
(4) *Art. 221.*

delle persone e delle circostanze, definire qual pena si debba aver per tale, e quindi rettamente applicare la presente disposizione del Codice civile.

Il consenso reciproco de'conjugi non può, isolatamente parlando, esser causa di separazione. Ma la legge civile, che ha in mira la felicità temporale dell'uomo e della società, prevedendo che l'antipatia de'conjugi, derivata da gravissimi torti sepolti nell'interno della vita domestica, e sconosciuti agli estranei, potrebbe rendere oltremodo dolorosa la loro coabitazione, il che sarebbe cagione di funeste conseguenze, permette che per consenso reciproco essi si separino. Nè vale il dire che si potrebbero esporre tali cause, e quindi ottener la separazione. La legge vuole al contrario somministrare un mezzo a questi conjugi disgraziati per mantenere disteso il velo che ricuopre tali cause di domestica dissensione, ed impedire che si propaghi lo scandalo che accompagna inseparabilmente in tali casi le giuridiche discussioni. « Invano, diceva il tribuno Gillet, una severità virtuosa » reclamerebbe contro questi riguardi; inutilmente essa direbbe » che è salutare l'imprimere ne'nostri vizî interiori l'indelebile » impronta della vergogna, e vano egualmente sarebbe che essa » esclamasse in tali materie la delicatezza essere corruzione, e » la circospezione un vile timore di farsi ridicolo. Bisogna su di » ciò render giustizia allo spirito Italiano come al Francese, a » quel principio di onore e di generosità che distingue le nostre » maniere ed i nostri costumi; ed è questo spirito che ci costrin» gerebbe a vivere disperati in mezzo alla propria famiglia per » non comparire ridicoli in faccia al pubblico ». Ma la legge doveva attendere altresì che tali separazioni non fossero regolate dal solo capriccio, che spesso avrebbe potuto foggiar de'motivi di convenzione con lo scandalo della società, e col danno della prole, e questo è ciò che si è fatto dalle nostre leggi civili. Imperocchè al principio generale, non doversi cioè permettere la separazione de'conjugi per mutuo consenso, ha aggiunto che volendosene fare una eccezione per imponente motivo, dovesse questa convenzione essere dal Tribunale omologata; così nell'articolo 222 si dispose: la separazion personale non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de'conjugi, tranne quando la convenzione sia dal tribunale civile omologata. Soggiungono quindi i più accreditati giureconsulti non doversi facilmente dai giudici concedere tale omologazione, a meno che non vi esistano giusti non meno che gravissimi motivi, perchè trattasi di sciogliere i conjugi dal massimo tra'doveri del matrimonio, cioè coabitazione durante la vita, e comunione dei beni.

Siccome per diritto canonico le cause che escludono la separazione si riducono alla tacita o espressa riconciliazione dei conjugi, lo stesso ancora dir si dee per diritto civile. E perchè la legge civile regolar dee gli effetti civili del matrimonio, così anco-

ra, divisi i conjugi, si sono stabilite diverse disposizioni come effetti della separazione.

Ed infatti l'articolo 226 delle leggi civili prescrive che la moglie, contro cui sarà pronunziata la sentenza a causa di adulterio, sarà posta in un casa di correzione per un tempo non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni. E nell'articolo 326 delle leggi penali è detto che alla denunzia di adulterio fatta da un conjuge contro dell'altro, debba questi esser punito col secondo al terzo grado di prigionia.

Il consorte, contro cui sarà emessa la sentenza perde il diritto a tutt'i lucri accordati nel contratto matrimoniale e dopo; e l'articolo 231 vuole che quando la separazione sia avvenuta per causa del marito, la moglie riprenda tutt'i frutti della dote; e nel caso che fossero insufficienti al di lei sostentamento, il marito sia obbligato ad assegnare un supplemento per alimenti. Questo supplemento dee accordarsi dal Tribunale, e non eccedere il terzo delle rendite del marito, ma è revocabile cessando il bisogno.

LEZIONE XXXI.

CONCHIUSIONE SUL MATRIMONIO.

Quanto abbiamo fin qui esposto sul matrimonio è stato da noi ordinato a darne un'idea chiara e distinta sotto il duplice rapporto della legge canonica e civile; nè altrimenti per noi considerar si poteva, avendoci proposto d'istituire il Canonista sulle disposizioni della Chiesa, e non lasciarlo affatto digiuno delle aggiunzioni in ordine a civili effetti che a quelle s'apposero per le leggi del Regno. Ora i doveri che sono conseguenza del matrimonio si rilevano dallo stesso fine cui è diretto; talchè, siccome esso principalmente è fondato sullo scambievole amore, così gli sposi si debbono reciprocamente amare col massimo vincolo di adesione. Questo dev'essere un amore di compiacenza, di cospirazione, di sollevamento, e di ajuto; un amore che si diriga alla tranquillità ed al ben essere della famiglia, dovendo i conjugi altresì concorrere alla procreazion de'figli, ed a quanto a loro si appartiene. Questo comanda la religione: *mulier sui corporis potestatem non habet sed vir; similiter et vir sui corporis potestatem non habet sed mulier.* Tal dovere è naturale e santo; il contravvenirvi senza ragionevole motivo, è ingiustizia; l'abusarne ed il rivolgersi altrove è attentato e delitto. Il marito tiene autorità sulla moglie, e la moglie dipendenza e subordinazione al marito, *sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui;* e la società conjugale avendo per oggetto la procreazione e la educazione dei figli, questi quando sono nati arrecano a quella un'altra forma che si denomina società di famiglia, la quale è determinata e vestita di nuovi doveri aggiunti. Or noi, senza allontanarci di troppo dal nostro scopo,

non c'intrattenghiamo allo sviluppo de'doveri che sono come conseguenza dell'union conjugale, dappolchè il disaminarli partitamente è proprio de'moralisti e degli autori di diritto naturale, a quali rimettiamo i nostri lettori, ma per conchiusione di questo trattato, a raggiugnere pienamente il nostro scopo, daremo uno sguardo sulle altre diverse specie di matrimoni, sempre sotto il doppio aspetto della legge canonica e civile, le quali potendo spessissimo aver luogo, debbono esser note al Canonista.

La prima peculiare specie di matrimonio, che presentasi a noi è il matrimonio detto di coscienza. Ha esso luogo quando si eseguono tutte quelle cose che ricercansi a render valido un matrimonio, e si contrae innazi al Parroco ed a due testimoni, i quali son tenuti a serbare il secreto. Esso è stato sempre nella Chiesa tenuto per vero Sacramento, nè differisce dagli altri dello stesso genere, se non perchè si contrae senza le pubblicazioni, e senza essere iscritto nei libro, ove, giusta la legge del Tridentino (1), il Parroco è tenuto a notare tutt'i matrimoni che contraggonsi nella sua Parrocchia. Benedetto XIV nella sua Bolla *Satis nobis* (2), comanda prima d'ogni altro che questi matrimoni non si possano eseguire senza il permesso del Vescovo, al quale solo, giusta il Tridentino, spetta dispensare dalle pubblicazioni, e ciò non deve permettersi se non per una causa *grave*, *urgente*, *urgentissima*; e sebbene l'immortal Pontefice non ne accenni se non se una sola, cioè quando un uomo ed una donna da più tempo abbiano insieme vivuto in occulto concubinato sicchè non senza scandalo ed ammirazione si potrebbe contrarre pubblicamente il matrimonio, pure vi possono essere altri motivi pe' quali i Vescovi posson permettere tali matrimoni: *hanc praxim*, disse il Pontefice, *vobis duximus proponendam*, *non quia dispensatio praemisso casui solum congruat*, *cum alii similes*, *et fortasse urgentiores esse possint*, *in quibus dispensare expediat*; *sed quia vestri pastoralis officii partes versari debent in sedulo investiganda legitima*, *et urgenti causa dispensationis*, *ne matrimonia occulte celebrata luctuosos habeant exitus*, *quos intimo cordis moerore recensuimus*. Assegna dipoi diverse condizioni, colle quali debbonsi da'Vescovi accordare cotali permessi, oltre la grave ed urgente cagione, e comanda:

» 1.° Che il Vescovo debba destinare all'uopo uno dei parrochi de'due futuri sposi, ovvero *ex gravi causa*, qualche altro sacerdote di sperimentata probità e dottrina, il quale sia tenuto ad ammonire i futuri sposi de'loro doveri verso de'figli che possono procreare ».

» 2.° Che il Vescovo debba tenere due registri ben chiusi e suggellati, da custodirsi nella Curia Vescovile, in uno de'quali deb-

(1) *Sess. 24. cap. 1. de Reform. matr.*
(2) *Bullar. Bened. XIV. Tom. 1. n. 55. pag. 54. ed. Rom.*

bansi notare siffatti matrimoni, e nell'altro la nascita ed il battesimo dato ai figli; ed entrambi tali registri non si debbano aprire se non quando si richiedesse di notare simili matrimoni ed atti di nascita, e quando un urgente dovere di giustizia l'esigesse, come allorchè gl'interessati ne chiedessero documento, nè vi fossero altri mezzi di pruova ».

» 3.° Finalmente, che il padre, ed in di lui difetto la madre, fra il termine di trenta giorni debba denunziare al Vescovo i figli procreati da tal matrimonio, altrimenti si rompa la fede del silenzio, e si divulghi il matrimonio per salvare il diritto de' terzi ».

Una tale Bolla, emessa dal Sommo Pontefice, per la quale con accuratezza e prudenza si regolavano i matrimoni di coscienza, fece sì, che tali matrimoni fossero riconosciuti nella ragion di Sacramento: soltanto la Real Camera di S. Chiara in nome del Re dichiarò che non avrebbero essi prodotto alcun effetto civile; il quale avviso diè luogo alla prammatica III sui matrimoni, del 3 marzo 1742. Questa disposizione fu confermata con altra sovrana risoluzione del 3 maggio 1820 in risposta ad una domanda fatta dal Vescovo di Piazza in Sicilia. E quando il Vescovo di Nardò, in settembre 1821 domandò se procedendo un parroco alla celebrazione dei così detti matrimoni di coscienza senza l'esibizione de' documenti richiesti dalla legge civile, incorresse nella pena e nella multa della legge penale: dopo essersi osservato che non formando oggetto del Codice novello alcun atto che risguarda la nostra sacrosanta Religione, niuna alterazione poteva per esso aver ricevuta le Bolla di Benedetto XIV, e che i matrimoni di coscienza, considerati come atti spirituali, non soggiacciono alla cognizione del magistrato temporale, e non possono perciò dar luogo a procedimento: Sua Maestà, nel consiglio di Stato dei 1 aprile 1822, ordinò, che si eseguisse la bolla del Santo Padre Benedetto XIV colla clausola apposta dal Re Carlo III che salva gli effetti civili. Questa risoluzione diede luogo ad equivoco; giacchè ciò che si disse nel rescritto, *che salva gli effetti civili*, si prese nel senso che tali matrimoni avrebbero prodotti gli effetti civili; e quindi molti in questo senso si celebrarono. Tal'equivoco motivò il rescritto del 21 giugno 1823, comunicato al ministro allora degli affari Ecclesiastici di Sicilia dal nostro Ministero. Noi lo rapportiam per intiero, per conoscere il progresso delle disposizioni del Regno, e quale sia la nostra attuale legislazione pe'matrimoni di coscienza in quanto agli effetti civili.

» Eccellenza — La lettura delle carte rimesse da V. E. col suo pregiato foglio del 3 aprile corrente anno 1823 mi ha dato l'opportunità di rilevare i seguenti fatti:

» Il Vescovo di Nardò, in settembre 1821 propose il dubbio se procedendo un parroco alla celebrazione de' così detti matrimoni di coscienza, a norma della bolla *Satis nobis*, di Benedetto XIV, senza l'esibizione de' documenti richiesti dall'art. 81 del Codice

Civile, incorresse, o no, nella pena e nella multa comminata dall'art. 245 del Cod. penale. Interpellata sul proposito l'abolita Commissione temporanea consultiva, si pronunziò per l'affermativa sulla considerazione che le leggi penali del novello Codice, senza far distinzione tra matrimonio regolare, e matrimonio di coscienza, aveano in ogni caso comminata la pena al parroco trasgressore del disposto nell'art. 81 delle LL. CC. Su tal proposito ho osservato che due condizioni sfuggite all'esame della Commissione l'aveano fatto incorrere in un parere erroneo. La prima che i matrimoni di coscienza, considerati come atti spirituali, non soggiacciono alla cognizione del magistrato temporale, e non possono perciò dar luogo a procedimento. La seconda, che non formando oggetto del Codice novello alcun atto che riguarda la nostra Sacrosanta Religione, niuna alterazione poteva per essi aver ricevuta la citata Bolla di Benedetto XIV, la quale è rimasta sempre nella piena osservanza, salvo ciò che risguarda gli effetti civili, e che trovasi stabilito nell'art. 189 delle LL. CC.

» Ho osservato inoltre che nel Consiglio di Stato del 21 maggio 1822, essendo stato proposto a S. M. l'affare, fu ordinato che si cercassero gli antecedenti circa lo stesso articolo deciso da S. M. per la Sicilia. Gli antecedenti richiesti da S. M. riguardavano l'autorizzazione implorata dal Vescovo di Piazza per la dispensa degli atti dello stato civile nella celebrazione di un matrimonio di coscienza, e la sovrana risoluzione presa sull'oggetto sotto il dì 3 maggio 1820, con cui trovasi ordinato che il Vescovo di Piazza facesse uso delle sue facoltà a' termini della bolla di Papa Benedetto XIV, non occorrendo alcuna particolare disposizione, nella prevenzione però che i matrimoni di tal natura non partoriscono alcun effetto civile, la qual circostanza il Vescovo dovrà far conoscere agli sposi. Proposto intanto lo stesso espediente nel posteriore Consiglio del 1 aprile 1822, venne così ordinato. « Si esegua la bolla del S. P. Benedetto XIV, ma colla clausola salutare apposta dall'augusto Re Carlo III, che salva gli effetti civili ».

» L'espressioni adoperate *salvo gli effetti civili*, con cui si tradussero le parole della clausola, *salvis tamen Majestatis juribus quoad effectus civiles ejusmodi matrimonii*, han dato luogo a sinistra ed erronea interpetrazione, facendo supporre che il rescritto avesse rivocata la disposizione dell'art. 189 delle LL. civ., e fatti salvi gli effetti civili a' matrimoni di coscienza. Quindi la frequenza di siffatti matrimoni; e le domande di diversi Ordinari per la partecipazione ed osservanza del rescritto nelle rispettive diocesi.

» Dietro le indicate osservazioni, avendo tutto rassegnato con mio rapporto a S. M., con sovrana determinazione de' 30 dello scorso maggio da Vienna, inteso il parere del Consiglio ordinario di stato, si è degnata la M. S. dichiarare: Che la risoluzione sovrana del 1 aprile 1822 deve intendersi ne' termini stessi del dispaccio dell'augusto Re Carlo III dell'anno 1742 per la imparti-

zione del regio *exequatur* all'enunciata bolla di Benedetto XIV, e che perciò ninna alterazione abbiano ricevuto per esso le attuali leggi, le quali privano degli effetti civili i matrimoni che non sono preceduti dagli atti dello stato civile.

» Che pei matrimoni di coscienza non sia applicabile la sanzione penale contro i parrochi che li celebrassero senza il preventivo adempimento degli atti dello stato civile.

» Inoltre la M. S. si è degnata ordinare che coloro i quali avendo in buona fede contratti i matrimoni di coscienza dopo il sovrano rescritto del 1 aprile 1822, intendono di ottenere da S. M. la grazia che questi matrimoni producano gli effetti civili, la debbono implorare nel termine di due mesi; che in vista delle particolari circostanze di ognuno, verrà la M. S. ad accordarla, permettendo di adempirsi agli atti dello stato civile, e di considerarsi questo successivo adempimento come eseguito in tempo utile, prendendosi nota in margine dei corrispondenti atti dello stato civile della già seguita celebrazione del matrimonio innanzi la Chiesa.

» Finalmente S. M. ha comandato di farsi sentire a'Vescovi che la bolla di Benedetto XIV è in pieno vigore nel regno e che sono essi autorizzati a far celebrare un matrimonio di coscienza tutte le volte che si verificano le circostanze prescritte dalla bolla, ma nel tempo stesso debbono avvertire gli sposi che matrimoni di tal natura non partoriscono alcun effetto civile, secondo che fu ordinato al Vescovo di Piazza col menzionato rescritto de'3 maggio 1820.

» Nel partecipare a V. E., nel real nome, questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente, le restituisco le carte che mi rimise in data dei 3 aprile del corrente anno, e le quali sono designate in margine di questo foglio, e la prevengo di aver emanati gli ordini convenienti per la parte che risguarda questo ministero di Giustizia — Marchese Tommasi ».

Adunque, se si volessero presentemente contrarre matrimoni di coscienza, essi sarebbero validi come vincolo sacramentale, ma non produrrebbero in verun modo effetti civili, perchè mancanti della pubblicità, e della solennità richiesta dalle leggi presenti.

A questi matrimoni di coscienza, e che in altra guisa dir si potrebbero matrimoni occulti, si riducono anche quei matrimoni, i quali sebben pubblici e riconosciuti dalla Chiesa, neppur godono degli effetti civili, e che comunemente diconsi ancora matrimoni di coscienza. Sono questi simili a quelli che contraggonsi specialmente in Germania, ove i personaggi di stirpe nobilissima, volendosi congiungere a persone di condizione alla loro non eguale, contraggono legittimamente in faccia alla Chiesa, ma non ammettono la moglie, ed i figli che nascon da questa al diritti della propria famiglia e casato (1). Cosiffatti matrimoni furono detti anco-

(1) Vedi Einnecio *Elem. jur. German. Lib. 1. tit. 13.*

ra *ad morganaticam* dalla parola Longobarda *Morgengap*, che denotava quel dono che in tempo degli sponsali dallo sposo si dava alla concubina prima di venire alla celebrazione del matrimonio, e che per una legge di Luitprando non poteva eccedere la quarta parte dei beni. In generale poi, celebrandosi tra di noi un matrimonio di tal natura, resterà sempre privo degli effetti civili.

Oltre i matrimoni di coscienza, i quali come abbiam veduto, possono essere di doppia guisa, sono stati ancora dalla legge considerati i matrimoni *in extremis*, ossia quelli che si contraggono allorchè havvi imminente pericolo di morte. La Chiesa li ha riconosciuti per validi, stendendo su di loro la pietosa sua mano per toglier lo scandalo di un illecito commercio, ch'ebbe luogo durante la vita del moribondo. La legge civile per contrario è stata su di questo fluttuante, se dovesse cioè accordare a tali matrimoni o negar loro gli effetti civili; ed il dottissimo giureconsulto Portalis nell'esporre i motivi sull'articolo 138 del Codice civile, ci ha eloquentemente descritti gli argomenti della doppia legislazione — « I matrimoni, egli dice, contratti nell'estremo della vi» ta erano ancora vietati dalla dichiarazione del 1639. Sembrava » strano che una persona morendo potesse concepire l'idea di » cangiare in un istante il suo letto di morte in talamo nuziale, » ed avere la pretensione di accender le fiaccole brillanti dell'Ime» neo presso alle torce funebri che parevan riflettere il loro pal» lido lume su di una vita quasi che spenta. Si faceva gran caso, e » con qualche fondamento, delle sorprese e dei maneggi che pote» vano essere praticati in simili occasioni per strappare dalla de» bolezza, o dalla malattia un consenso in cui la volontà non » avrebbe alcuna parte. Si temeva ancora che coloro i quali ama» no le dolcezze e non i pesi del matrimonio, cedessero alla ten» tazione di vivere in vergognoso celibato, con speranza di can» cellare mercè di un simulacro di matrimonio i torti della intera » lor vita. Bisogna convenire che la considerazione di tali peri» coli aveva qualche importanza; ma qual era il matrimonio *in* » *extremis*? Qui l'arte conghietturale della medicina veniva ad » aggiungere novelli dubbi ai dubbi ed alle incertezze della giu» risprudenza. In ogni istante un matrimonio legittimo poteva es» sere compromesso, ed era difficile di giungere a convincersi di » un matrimonio fraudolento. Noi troviamo appena nelle nostre » immense collezioni di arresti due o tre decisioni intervenute su » tal materia; e queste decisioni non fanno che comprovare le in» certezze che incontravano i tribunali nell'applicazione della leg» ge. Ma è d'altronde certo che codesta legge fosse buona e con» venevole? Comporta l'equità che si condanni alla disperazione » un padre moribondo, il cui cuore lacerato dai rimorsi vorreb» be nell'ultima linea delle cose assicurare lo stato di una com» pagna che non lo ha mai abbandonato, e quello di una proge» nie innocente di cui prevede la miseria e la sventura? Perchè

» questi figli, oggetto della sua tenerezza, perchè la compagna
» che ha meritata la sua riconoscenza, non potrebbero, prima di
» raccogliere i suoi ultimi respiri, appellarsi alla di lui giusti-
» zia? Perchè forzarlo ad essere inflessibile in un momento in
» cui ha egli stesso bisogno di aver ricorso alla misericordia?
» Contemplando la deplorabile situazione di questo padre, sta
» bene il dire che la legge non può nè dee così crudelmente sof-
» focar la natura ».

Ma le nostre Leggi civili han tolto su di ciò ogni equivoco, e volendo a tali matrimoni accordare i civili effetti, coll'art. 179 han permesso di omettersi ogni notificazione nei casi d'imminente pericolo di vita di uno dei contraenti, bastando il di lui giuramento di non esservi alcun legittimo impedimento al matrimonio.

Anche con un atto ordinativo del 7 aprile 1829, in quanto al matrimonio delle persone reali si stabilì che nel Regno delle due Sicilie i figliuoli e lo figliuole del Re, i suoi nipoti e pronipoti dell'uno e dell'altro sesso, discendenti da maschio, i fratelli del Re, e i di loro figli e nipoti dell'uno e dell'altro sesso, discendenti da maschio, e finalmente le sorelle, gli Zii e le Zie del Re avessero bisogno del precedente sovrano beneplacito per contrarre matrimonio, qualunque fosse la loro età. La mancanza del sovrano beneplacito renderà il matrimonio non produttivo di effetti politici e civili.

E finalmente i matrimoni dei militari, conformemente all'antica legislazione del Regno, furono regolati specialmente col decreto del 17 gennajo 1825, ove tra le altre cose fu ordinato che si può chieder permesso per matrimonio da Maggiore in sopra, facendo costare la condizione, e la moralità della sposa, ma i Capitani ed uffiziali subalterni non possono passare a nozze se non quando abbiano dimostrato e provato al Ministro Segretario di Stato di guerra e marina di possedere un imponibile non minore di dugento quaranta ducati annui netto di affezioni ipotecarie, ed una dote di ugual valore, e colla stessa condizione, cioè libera da ipoteche. I trasgressori, e chiunque conviverà con una donna, saranno destituiti, ed i loro superiori, che nel termine di sei mesi non facessero conoscere questa trasgressione, lo saranno egualmente. Queste disposizioni però furono modificate col decreto del 13 aprile 1828 per quella parte che risguardava la dote, e si disse che sarebbe ancor bastata se la rendita annuale fosse stata di soli ducati dugento. E con questo mettiam termine al trattato del Matrimonio.

LEZIONE XXXII.

LUOGHI SACRI — CHIESE.

Allorchè nel principio di questo terzo libro tutte le cose Ecclesiastiche per noi si divisero in spirituali e temporali, ci proponemmo nella prima parte tener parola delle spirituali, ed abbiamo a lungo fin quì parlato dei Sacramenti, i quali tendono alla santificazion dello spirito. È necessario però riflettere che le cose spirituali possono come tali considerarsi o che mediatamente sian dirette alla santificazion dell'uomo, o che lo sieno immediatamente, e quindi in questa prima parte non solo dei sacramenti facea mestieri che si tenesse parola, ma eziandio di tutto ciò che mediatamente potea concorrere al nobil fine di procurare all'uomo l'eterna salute. Ed ecco il motivo perchè al trattato dei Sacramenti aggiugniamo l'altro brevissimo de'luoghi sacri, i quali, sebbene per loro stessi non santifichino l'uomo, tendono però mirabilmente ad ottener questo scopo. Imperocchè sono essi che raccogliendo l'uomo in se stesso, e richiamandolo da quelle cure moltiplici, nelle quali immerso facilmente perderebbe di vista l'ultimo fine, gli ricordano gl'importanti doveri che lo stringono coi suoi simili, e col suo principio; sono essi che formando il suo cuore e perfezionando il suo intelletto, lo rendono utile cittadino e fedele ministro del santuario; sono essi finalmente che dalla pietà dei fedeli son destinati per rendere al sommo Dio quel culto che nei giorni a Lui consecrati dee maggiormente prestarsi dai popoli Cristiani. Noi dunque, a compimento di questa prima parte, dei luoghi sacri parleremo; e poichè nel secondo libro a lungo trattammo dei Monasteri e dei Conservatori, terrem quì parola sussecutivamente degli altri luoghi pii, e cominceremo dalle Chiese.

Un sentimento profondamente ispirato nel cuor dei popoli fece sì che dovendosi prestare alla Divinità un culto non solo interno, ma eziandio esterno, il quale corrisponder potesse alla parte sensibile e materiale dell'uomo, vi fossero dei templi, nei quali un tal culto si prestasse. Di fatto templi ebbero i Gentili nelle loro superstizioni, ed un tempio ancor più magnifico fu innalzato in Gerosolima al Dio d'Israele, che fu figura di quei templi, ne'quali non più sotto l'ombra, ma veramente e sostanzialmente avrebbe abitato colui che non sol d'Israele, ma di tutte le nazioni del mondo sarebbe stato riconosciuto qual Dio. Se non che, essendo stato il paganesimo, sebbene di ogni altra religione mirabilmente tollerante, della Cristiana intollerantissimo, avvenne che ne' primi tre secoli della Chiesa, finchè quello fu in piedi, fossero i miseri Cristiani costretti a rendere il pio culto al sommo e vero Dio quasi sepolti vivi in sotterranei profondi, o fra le ire degli elementi nelle foreste più inospite e selvagge. Ma quando data alla Chiesa la pace, si vide questa uscire dalle catacombe tutta piena

di bellezza e di verità, si cominciarono a convertire al meglio i templi dei gentili, o ad innalzarne dei nuovi; e nell'uno e nell'altro caso accanto al tempio spesso si videro sorgere asili di carità, simbolo non già di una religione che distrugge, ma di una religione di amore, che conserva, accarezza, e ristora. Per lo che i Pontefici sommi, come quasi tutt'i Vescovi di quel tempo, con animo grande, misericordioso, e veramente mosso da divino spirito, attesero non solo a prestare il culto dovuto alla divinità, ma benanche a rammollire la ferocia di chi insultava alla religione, credendola tutt'altra da quello che è, e mostrarla al mondo siccome consolazione e nutrimento perenne dell'infelice. Da quì gli spedali, le diaconie, e gli ospizî che si videro accanto al tempio in diverse regioni specialmente di Roma. Nè andò guari che altri tempî di un gusto novello cominciaronsi ad innalzare nei secoli che a quella Era successero, quando si videro dei templi all'usanza gotica, la cui architettura profondamente simbolica, esprimea perfettamente i sentimenti ed i costumi di un popolo di fede. Accanto a tempî s'innalzarono bentosto conventi, ove gli animi ardenti delle scienze e delle arti corsero a salvarsi dalla pubblica ignoranza, la quale dopo tanto imperversare di barbari, e massime dopo la discesa dei Longobardi, era divenuta densissima. Allora surse l'eremo di Bobbio, quello di S. Vincenzo a Volturno, e finalmente il Monastero di Monte Cassino, il quale fatto e distrutto, e poco poi riedificato doveva dare al mondo lo spettacolo, forse unico nel suo genere, di un'umile comunità salita a tale altezza, da dare per più secoli i successori alla sedia di S. Pietro. Io so che molto si è scritto e parlato su queste cose, e mal conoscerebbe fin dove giunge l'umana perfidia chi non sapesse, che si sono a dì nostri trascinati i secoli a dar conto dei loro pensieri e dei loro sentimenti, ed il vizio di qualche individuo apponendolo a tutta intiera la istituzione, si è giunto a tacciar la Religione come madre d'ignoranza e delle scienze nemica, quando sempre le protesse ne'suoi ministri. A risolvere tali importantissimi problemi di storia, è mestieri a un ingegno non immeritevole di sì nobile assunto, che libero dalle passioni dei tempi suoi e delle sue proprie, poggiando alle sublime regioni della verità, sappia da quell'altezza prodigiosa considerare tranquillissimamente tutt'i secoli, e tutte le infinite vie, per le quali gli uomini corsero talora al loro meglio e quasi sempre alla loro rovina, e senza troppo accusare gl'individui di non aver potuto mutare l'ordine immutabile, dare agli uomini ed ai tempi nè più nè meno la lode o il biasimo che sia loro dovuto.

Una congiuntura unica nella storia del genere umano, come unico è tutto quello che appartiene alla Religione di Gesù Cristo, si fu che Roma, una volta sede dell'Impero, dovesse essere ancora la Capitale del Mondo Cristiano, anzi che dovesse posseder per la fede più ampî confini di quelli che possedette per l'armi. Doveva

essa avere un tempio che potesse corrispondere a sublimi misteri di nostra Santissima Religione, e l'ebbe difatti. Il Panteon, dedicato un tempo a tutti gli Dei terrestri, fu dal più illustre artefice destinato ad esser modello onde formar la cupola di quel tempio, il quale dedicato con ragione al Principe degli Apostoli sì alto levossi che di lunga mano si lasciò dietro tutti gli altri del cieco gentilesimo, e, se non che molto gli va da presso, anche quello di Gerusalemme.

Ora questi luoghi dedicati a rendere il culto al sommo Dio ebbero secondo la diversità dei tempi diversa nomenclatura; e si dissero *oratorium* perchè destinati a pregare, *dominicum* perchè casa di Dio, e *basilica* perchè un tempo furono designati ad usi del pubblico, e quindi dagl' Imperatori concessi a Cristiani per celebrarvi i misteri della Religione. Si dissero ancora *tituli* a denotare esser luoghi a Dio consecrati, e che avevano addetti Sacerdoti e Chierici a lor servizio, e sebbene nei primi secoli non si fece uso della parola *templum* per distinguersi dagli antichi templi dei Gentili, dopo il terzo secolo anche i Cristiani, quando fu vinta e prostrata l'idolatria, promiscuamente facendo uso di quei vocaboli, chiamarono ancor *templa* quei luoghi nei quali esercitavansi le opere della Religione, e secondo che essi o ad un Profeta, o ad un Martire, o ad un Apostolo erano dedicati, si dissero Profetei, Martiri, ed Apostolei. Generalmente poi si dissero Chiese *Ecclesiae* tutte le unioni dei Cristiani, giacchè la voce Chiesa è greca, e vuol denotare la union dei fedeli; e quel luogo stesso nel quale univansi i Cristiani, qualunque fosse stata la sua specie, si disse genericamente Chiesa.

Le chiese furono edificate con forma ed architettura diversa, o rotonda, o lunga, ed alcune volte ancora a forma di Croce. Per lo più la facciata guardava l'occidente acciocchè il Santuario fosse verso la parte Orientale, ove i primitivi Cristiani per antica tradizione solean pregare. Esse costavano di diverse parti; alcune erano interne, come il *nartice*, ove era permesso agl' infedeli, ed ai catecumeni il trattenersi, il così detto *tempio* ove stavano i fedeli, e finalmente il *Santuario* presso il quale assistevano i Sacerdoti: alcune altre parti erano esterne, come il *vestibolo*, l'*atrio*, il *battistero*, la *diaconia*, la *scuola*, la *biblioteca*, ecc., la natura delle quali parti dagli stessi nomi rilevasi. E sebbene nei primi templi l'uso delle imagini e delle pitture fosse rarissimo, attesa la persecuzione dei gentili, i quali facilmente avrebbero potuto deriderle, o falsamente credere essere la Religion Cristiana una novella specie d'idolatria, pure, cessata la persecuzione, e maggiormente consolidata la Religione, fu sempre creduta convenevol cosa con tai mezzi ancora accendere maggiormente la carità dei popoli fedeli; nè l'uso delle campane è nella Chiesa recente, ma come antichissimo lo mostrano il Cardinal Bona (1) ed il Mar-

(1) *Rer. liturg. lib. 2. cap. 22.*

tene (1), i quali dimostrano ancora come esse da'Vescovi consacravansi, siccome anche attualmente si pratica, giusta il rito descritto nel Pontificale Romano.

Affinchè poi una Chiesa si possa erigere e costruire, richiedesi l'autorità del Vescovo pel diritto delle decretali (2), e pel diritto nostro municipale anche il consenso del Sovrano (3); che se la Chiesa fosse di Regolari vi bisogna il permesso ancora della Santa Sede (4). I motivi a concedersi tali permessi debbon esser fondati sul comodo e maggior utile che il popolo fedele può ritrarre dalla novella edificazion della Chiesa, purchè costi d'altronde esservi una sufficiente dotazione pel decente esercizio del culto esterno, e pel congruo sostentamento dei Chierici, che vi debbono essere addetti (5). Nè sono da trascurarsi il Parroco dell'antica Parrocchia, e quelli che vi vantano il gius padronato, acciocchè anche col consenso di questi, e senza lor pregiudizio, staccar si possa porzione del popolo ed aggregarlo alla novella Chiesa (6); che se questi irragionevolmente si opponessero, non perciò deesi omettere la fabbrica, e desistere dalla buona operazione. Finalmente, sebbene, giusta il Tridentino, possa il Vescovo imporre tassa pecuniaria per la edificazion della Chiesa, e per la conveniente congrua al novello Parroco (7), pure pel diritto municipale richiedesi prima il regio assenso (8).

Edificata la Chiesa, non si possono in essa celebrare i divini uffizi, se prima non sia stata dal Vescovo consecrata, o almeno dal Sacerdote benedetta col permesso del Vescovo (9). I riti soliti ad usarsi nella Chiesa primitiva erano solennissimi. Si chiamavano i vicini Vescovi, si celebravano i Concilî, indiritti sempre a restaurare la Ecclesiastica disciplina, si faceano preghiere, e con somma letizia di tutti si consecrava il tempio (10). Ora benanche con solennità non mediocre una tal funzione si esegue, giusta il rito del Pontificale Romano. Quest'atto così solenne è soltanto proprio del Vescovo; e sebbene in qualunque giorno si possa eseguire (11), suolsi però praticare in giorno di festa acciocc-

(1) *De Antiq. Eccles. ritib. lib. 4. cap. 2.*

(2) *Can. Lateran. c. 16. q. 2. — Cap. Cum alim. 14. Cap. Pastoralis 19. de Privilegiis. Cap. auctoritate 4. eod. tit. in VI.*

(3) Dispaccio de'9 aprile 1749 — 3 ottobre 1767 — 2 marzo 1784.

(4) *Cap. ne nimiam 9. de Relig. Domib. cap. unic. cum ex eo de Excess. Prael. in VI.*

(5) *Can. nemo 9. Dist. 1. de Consecrat. Can. placuit 1. c. 1. q. 2. cap. Cum sicut 8. de consecrat. Eccl.*

(6) *Capit. Sancitum 1. cap. Omnes 2. de Censibus.*

(7) *Trid. sess. 21. Cap. VII. de Reform.*

(8) Rescritto del 10 ottobre 1822.

(9) *Cap. 4. de Consecr. Ecclesiar.*

(10) Vedi Eusebio *hist. lib. 10. cap. 3.* — Socrate *lib. 1. cap. 28.* — Sozomeno *lib. 2 cap. 26.*

(11) *Cap. ult. de Consecrat. Eccles.*

chè anche il popolo possa concorrervi. In ogni anno si fa di essa solenne rimembranza nei divini uffizî sotto il titolo di dedicazione, e fattasi una volta la consecrazione, non dee ulteriormente ripetersi, a meno che non se ne dubitasse, o il tempio non fosse crollato, o interamente bruciato (1); lo stesso dicasi ancora del semplice altare (2).

Possonsi però dare dei casi nei quali la Chiesa fosse stata profanamente o sordidamente violata, ed allora non deesi ripetere la consecrazione; ma se era stata dal Vescovo consacrata, deesi dal Vescovo stesso riconciliare, se soltanto benedetta, si eseguirà tale atto dal semplice Sacerdote. Or varî possono essere i motivi pei quali la Chiesa dicesi violata, o in altro termine polluta.

1.° In primo luogo dicesi violata la Chiesa per l'omicidio volontario ed ingiusto, quantunque fosse stato eseguito per autorità del giudice; perchè anche in questo caso, sebbene nessuna ingiuria si apporti al reo, pure è un atto sempre indecoroso alla santità del tempio; e ciò dee intendersi ancorchè l'uccisione si facesse in guisa da non versarsi sangue, come nella strangolazione (3); l'omicidio casuale poi, o commesso da un pazzo, o da chi era sano di mente, ma per propria difesa, non rende perciò polluta la Chiesa.

2.° Più, si viola la Chiesa per il versamento copioso e mortalmente ingiurioso del sangue umano (4); talchè se fossero poche gocce soltanto, oppure se la percossa non fosse tale da costituire un peccato mortale, come avviene nei fanciulli che a vicenda si rissano, non resta la Chiesa violata. Basta però ad aversi la violazione del tempio, che alcuno sia stato in Chiesa ferito, ancorchè poi muoja fuori di essa, come ancora se la ferita, o l'uccisione si verifichi in Chiesa per un dardo, o altro lanciato da alcuno che trovavasi fuori della stessa; ciò che non dee poi dirsi se taluno trovandosi in Chiesa ferisca o uccida chi fuori di essa trovavasi, ancorchè costui dopo la ferita sen muoja, o versi il suo sangue nella Chiesa stessa.

3.° Anche resta il tempio violato pel volontario versamento del seme umano quando si aggiunga ancora la condizione di esser l'opera mortalmente colpevole, sia che si faccia colla unione o altrimenti, laonde, se questo avvenisse nel sonno, non più si avrebbe il tempio violato.

4.° Finalmente si verifica la violazione del tempio quando vi fosse stato seppellito un notorio percussore di un Chierico, uno scomunicato nominatamente dichiarato per tale, un pagano, e

(1) *Can. 16. 18, et 20. de consecrat. dist. 1.*
(2) *Can. 19. de Consecr. dist. 1.*
(3) *Cap. proposuisti Extra. de Consecrat. Eccl. lib. 3. tit. 40.*
(4) *Cap. Ecclesiis de Consecrat. d.2.—Cap. si Eccles. Extr l. 3 tit. 40.*

pur anche un fanciullo morto senza battesimo (1): in questi casi prima di riconciliarsi la Chiesa è necessario che se n'estragga il cadavere, purchè possa riconoscersi (2).

Per questi quattro modi avviene la violazione di una Chiesa, la quale perciò non perde la sua consecrazione, ma con preci ed altri riti si riconcilia in quel modo col quale abbiam detto di sopra. È questa poi la differenza tra la violazione e la sconsecrazione che si verifica nella distruzione di ciò ch'era stato consecrato, che nel primo caso, violata la Chiesa, restano ancor violati gli altari, e violato un altare resta tutta la Chiesa egualmente violata, laddove sconsacrata la Chiesa, non resta l'altare sconsecrato, ed a vicenda; perchè la sconsacrazione ha rapporto alla consecrazione la quale divisamente si esegue in quanto alla Chiesa ed all'altare, ma la violazione risguarda l'una e l'altro. Si avverta puranche che violata la Chiesa resta ancor violato il Cimitero che l'è unito, e si concilia colla sola riconciliazione della Chiesa; al contrario violato questo, non resta la prima violata, perchè il principale porta seco l'accessorio, e non a vicenda (3). Affinchè poi per tutte queste cause la Chiesa si dica veramente violata in guisa da non potervisi celebrare, è necessario che quelle fossero pubbliche o per l'evidenza del fatto, o per la pruova giuridica, o per la confessione in giudizio di chi commise il delitto.

La Chiesa ha voluto far uso di questi mezzi per serbar sempre illesi e santi i luoghi a Dio consecrati, ed il potere civile dalla sua parte diverse disposizioni ha emanate fra noi ad ottener questo scopo, e riparare per quanto fosse stato possibile ai danni recati al proposito in tempo delle militari occupazioni di questo regno (a).

(1) *Cap. Consuluisti extra. de Consec. Eccl. lib. 3. tit. 4.* — *Cap. Ecclesiam de Consecr. dist. 1.*

(2) *Cap. sacris de sepult.*

(3) *Cap. si Ecclesiam de Consecrat. Eccles. in VI.*

(a) Sin da quando ritornò il legittimo Sovrano in questi suoi dominî cessata la militare occupazione, fu ordinato che per la venerazione che debbono ispirare i luoghi consecrati alla Religione, gl'Intendenti, mettendosi di accordo cogli Ordinarî, prontamente abolissero gli usi indecenti e sordidi, ai quali si trovassero addette le Chiese profanate; e qualora l'utile della Religione richiedesse la restituzione delle medesime Chiese al culto divino, riferissero l'occorrente, con proporre i mezzi pel loro mantenimento. Circolare del 14 ottobre 1815. Anzi con la Ministeriale degli 8 decembre 1824, alle domande dei comuni che volevano cedere o alienare i locali un tempo dei monasteri soppressi, si dispose non potersi ciò accordare se non quando non potessero con vantaggio addirsi ad uso di officine della casa comunale, allo stabilimento delle caserme militari della gendarmeria, ad uso dei posti della guardia civica, o finalmente servire per la formazione di ospizî o di orfanotrofi; sia perchè il comune ne fosse già provveduto, sia perchè il locale non potesse per circostanze particolari adattarvisi con positiva utilità.

Posteriormente poi venne espressamente vietato di togliere dal loro sito i

LEZIONE XXXIII.

SEPOLTURE.

Una filosofia che mette l'uomo nel numero degli animali irragionevoli, e non lo distingue da questi se non per la estrinseca conformazione del volto, una filosofia che lo dipinge come una massa organizzata che riceve il suo moto da tutto ciò che lo circonda, e dai suoi stessi bisogni, non è una filosofia fondata sul buon senso e sulla retta ragione, ma è la verace espressione di un'alterata fantasia o di un cuore corrotto. La natura stessa dell'uomo, la Religione coi suoi dogmi, ed una tradizion primitiva che non potè giammai scancellarsi dal mondo, depongono contro questi delirii, e riconoscono tutti insieme un principio pensante, libero ed immortale, e quindi destini eterni per l'uomo ch'ebbe nel tempo l'origine. Da tutte le storie dei popoli che vissero prima del Cristianesimo si troverà confermata questa universale credenza; in ogni pagina si troveranno preghiere, offerte, libazioni, lapidi e bassi rilievi diretti ad onorare i nostri cari, ed i modi della liturgia usata a loro sollievo. Così i Greci innalzarono il monumento ai loro compagni morti nella celebre spedizione dei diecimila (1), e Germanico fece altrettanto alle legioni di Varo, allorchè si condusse sei anni dopo sul luogo della loro disfatta (2); così per lo contrario gli Egiziani, quando secondo il severo giudizio stabilito, negavano la sepoltura a coloro, che venivano reputati indegni di quest'ultimo e pietoso ufficio, voleano infliggere la più grave delle pene, immaginando che queste anime così sentenziate, escluse da godimenti dell'Eliso, vagassero sconsolate in altre regioni senza pace (3). Queste idee pagane però erano imperfette; e coperte come ognun sa dal velo di tante favole ed allegorie, chiaramente ci dimostrano come questa credenza fosse mista di errori, e non

quadri, le statue, i bassi rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte, che esistono così nelle chiese ed edifizi pubblici, come nelle cappelle di padronato particolare, come pure di demolire o in qualsivoglia modo degradare, anche nei fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifizi, come sono i templi, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasi, del pari che le mura di città distrutte, gli acquedotti, i mausolei di nobile architettura, ed altro; sotto le pene comminate dalle leggi in vigore. *Decr.* dei 13 maggio 1821.

Finalmente coi reali rescritti dei 30 giugno e 27 ottobre 1831, e 22 maggio 1832 fu incaricato il Ministro degli Affari interni a disporre che i Comuni ai quali mancano assolutamente le Chiese debbano edificarle o altrimenti acquistare i locali nei quali decentemente possono celebrarsi gli atti della nostra Santa Religione; e debbano riparare le Chiese esistenti onde non crollino, e non si vada nel disguido di non potersi celebrare il sacrifizio della Santa Messa; di che furono anche incaricati gli Ordinari.

(1) *Xenoph. de expedit. Cyri, Lib. VI.*

(2) *Tacitus, An. Lib. 1. 71. 72.*

(3) *Rit. fun. Ægypt.*

avesse pieno fondamento nella rivelazione. Venuto però sulla terra il Rigeneratore divino, gli uomini illuminati dalla fede, ed ammaestrati da tante luminose pruove della santità della religione che s' innalzava sopra la svelata menzogna del paganesimo, nel dogma della resurrezion dei morti riconobbero l'immortalità del principio che li animava, e nel tempo stesso esser cosa pia e santa di onorare il corpo di colui nel quale lo spirito avea meritato presso il Signore, e che un giorno dovea essere il compagno della sua gloria; da quì il sepolcro di quelli che morti erano nella comunion della Chiesa fu riconosciuto e benedetto dall' Ecclesiastico potere, ed i sepolcri stessi si dissero sacri. Noi, essendoci proposti di tener parola dei luoghi sacri, avendo detto delle Chiese, alcune cose soggiungeremo delle sepolture.

Il luogo addetto per sepellirvi i cadaveri dei Cattolici che santamente muojono nella Ecclesiastica comunione, benedetto per autorità del Vescovo, si disse sepoltura, che se questo luogo non fosse nella Chiesa, ma contiguo alla stessa, ed ancor benedetto e destinato a seppellirvi i cadaveri dei defonti, fu detto Cimitero. Nei primi tempi della Chiesa, dovendo i Cristiani obbedire alle leggi Romane, siccome da questi comandavasi che i morti si seppellissero fuori della città, anch'essi furono colà sepelliti, se si eccettuino coloro, i quali, già martiri della fede, occultamente eran depositati nelle catacombe; ma data in seguito alla Chiesa la pace, cominciaronsi i cadaveri di personaggi distinti a sitnarsi se non nel tempio almeno nell'atrio di esso (1). Tanto praticossi sulle prime co' Vescovi, e dappoi si concesse un tal privilegio anche agl'Imperatori, ai Sovrani, ai personaggi distinti, e finalmente a tutto il popolo fedele, acciocchè i viventi nell' entrare nel tempio ajutassero con le loro orazioni quei trapassati che avean bisogno di suffragio, e si ricordassero dei fatti egregi di coloro, che si erano distinti tra gli altri per la santità della vita. Nè soltanto fuori del tempio, ma per la consuetudine ed i costumi generalmente ammessi si seppellirono anche in Chiesa, ciò che fu dappoi confermato dai posteriori Concilî (2).

È poi libero a ciascun fedele eleggersi la sepoltura in qualunque Chiesa meglio l'aggrada, purchè questa abbia il diritto di sepellire. Tal diritto nativo è presso le Cattedrali e le Chiese Parrocchiali, essendo conveniente che il fedele colà resti in morte, ove in vita percepì i santi Sacramenti (3), ma per diritto si concede anche alle Chiese gentilizie per rapporto a fondatori, o eredi, o a coloro che vi abbiano il gius padronato (4), e finalmente per privilegio particolare anche alle Chiese dei Regolari (5). Così è libero

(1) *Can. Praecipiendum 15. §. 1. Cap. XIII. q. 2.*
(2) *Can. cum gratia 17. C. XIII. q. 2., Cap. ex parte 5., cap. cum liberum 6. de sepult.*
(3) *Cap. ex parte 5. de sepult. in VI.*
(4) *Cap. 4. de sepult. in VI.*
(5) *Clement. 2. de sepult.*

alla moglie eleggersi qualunque luogo per sepoltura anche a malgrado del suo marito; lo stesso al figlio pubere senza il consenso del suo genitore (1); che se nulla siasi disposto, deesi ciascuno seppellire nella propria Parrocchia, i beneficiati nella Chiesa, ove avevano il lor beneficio, i Regolari nel proprio Monastero, a meno che non sieno morti lontani da questo, e finalmente i Canonici nella Chiesa del Capitolo.

L'antica disciplina della Chiesa permise che per la sepoltura di quei che morivano nella Ecclesiastica comunione si potessero ricevere le offerte che volontariamente da fedeli prestavansi, e che legittime da Santi Padri furon sempre reputate (2); e Tertulliano (3) di tutte queste oblazioni parlando, diceva: *harum et aliarum ejusmodi disciplinarum, si legem expostules, nullam invenies. Traditio tibi praetendetur auctrix, consuetudo confirmatrix, et fides observatrix.* Queste oblazioni passarono in seguito in lodevoli consuetudini che i Concilî vollero osservate, ed il diritto delle Decretali concesse (4) al Parroco l'azione giudiziaria contro gli eredi del defunto che non avessero voluto adempirvi. Che se il cadavere fosse stato altrove seppellito e non già nella propria Parrocchia, le stesse decretali comandarono (5) che la quarta parte dei diritti funebri si fosse data al proprio Parroco, la quale, sebbene secondo le consuetudini locali, non sempre fosse stata la quarta parte, ma o più o meno, sempre però è stata chiamata *quarta funeraria*, o *canonica porzione*. Presso di noi ritenutesi le consuetudini locali, si è detto doversi sempre benedire il cadavere dal proprio Parroco, e potersi perciò dallo stesso ricevere l'offerta di gr. 25, sempre eccettuandone i poveri.

Intanto non tutti goder possono della Ecclesiastica sepoltura, ma le sanzioni canoniche ne hanno esclusi taluni, acciocchè la loro memoria macchiata di perpetua infamia possa ai viventi incuter terrore nel lasciar la fede professata, o nel bruttarla ostinatamente con gravi delitti. Sono quindi privati della sepultura Ecclesiastica i giudei, i gentili, gl'infedeli negativi, e quei fanciulli che non riceverono giammai il battesimo (6), gli apostati, gli scismatici e gli eretici (7), i nominatamente interdetti (8), gli scomunicati vitandi (9), quelli cioè che furono pubblici percussori

(1) *Cap. 3. de seputt. in VI.*
(2) *S. Jocn. Chrysost. hom. 21. in actus Ap. oper. tom. 3, p. 175 — S. August. serm. 172. de verb. Apost. cap. 2. — S. Ambrosius epist. 39. n. 4., tom. 3.*
(3) *De exhort. castit. cap. 11.*
(4) *Cap. 12. de Simon.*
(5) *Cap. 1. De sepulturis.*
(6) *Can. 27. et 28. de Consecrat. dist. 1.*
(7) *Caus. 24, q. 1. per tot.*
(8) *Cap. 10. de seputt., cap. 17. de verbor. significat., c. 20 de sent. excom. in VI.*
(9) *Benedict. XIV. Const. Detest. tom. 4. Bul.*

dei Chierici, e quei che nominatamente furono dichiarati scomunicati dall'Ecclesiastico potere, il suicida fuori il caso di pazzia (1), quelli che nel duello, o pel duello furono uccisi (2), o che posti nel prossimo pericolo di morire abbiano dati al pubblico i giuochi pubblici e in essi sieno morti (3), quelli che volontariamente omisero il precetto della Comunione e Confessione Pasquale (4) in quei luoghi nei quali è in uso il cedolone, gli usurai manifesti (5), i monaci morti col peculio (6), i ladri e gli assassini uccisi nel delitto (7), quei che rubarono le Chiese e non restituirono (8), ed in generale tutt'i pubblici peccatori, i quali morirono senza far prima la penitenza (9) — (a).

LEZIONE XXXIV.

SEMINARÎ — ALTRI LUOGHI PII.

Tra i diversi luoghi che sono diretti alla santificazione dello spirito, e che debbono occupare immensamente i Pastori de' popoli, non sono certo gli ultimi i Seminarî. Ed in verità, per quanto è necessario alla Chiesa ed alla Società aver degl'individui illuminati non solo nelle scienze a conoscere i propri doveri, ma benanche nel cuore formati a praticarli, altrettanto non l'ultimo tra i doveri dell' Episcopato, anzi il principale è stato sempre da'zelanti Pastori reputato l'attendere all'ottimo reggimento del Seminario alla lor cura commesso. Che gioverebbe infatti, colla pre-

(1) *Can. 11. et 12. cap. 23. q. 5.*
(2) *Conc. Trident. sess. 25. cap. 19. de Ref.*
(3) *Cap. 1. et 2. de Turneamentis.*
(4) *Cap. 12. de Poenit. et remis.*
(5) *Cap. 3. de usur. cap. 2. eod. in VI.*
(6) *Cap. 2. et 6. de statu monach.*
(7) *Cap. 2. de Furtis.*
(8) *Cap. 2. et 5. de Raptor.* (9) *Can. 16. Cap. 13. q. 2.*

(a) Quanto al nostro diritto municipale, essendo nel loro pieno vigore tutte le canoniche sanzioni in quanto allo spirituale, piccola modificazione è avvenuta per rapporto alle sepolture. Imperciocchè una volta, giusta il detto di sopra, i cadaveri di coloro che morti erano nella Ecclesiastica comunione si seppellivano in Chiesa, indi le ossa si portavano al cimitero, o finalmente si trasferivano al Camposanto; ora direttamente quivi si portano i cadaveri, giusta le diverse leggi che ultimamente sono state tra noi emanate. Infatti la legge degli 11 maggio 1817, prescrisse tra noi lo stabilimento di un camposanto in ciascun comune, ordinando di punirsi come infrattore delle leggi di polizia sanitaria chiunque seppellisse o facesse seppellire un cadavere nell'abitato dopo l'apertura del camposanto. Trascurata questa operazione, se ne rinnovarono successivamente gli ordini, e si disse che le quistioni concernenti l'occupazione del terreno pei camposanti fossero di competenza dei consigli d'Intendenza. Finalmente il real rescritto de' 20 aprile 1839, nel mentre che sollecitò l'adempimento della costruzion regolare de'Camposanti in ciascun Comune, permise, che i Vescovi e le religiose di clausura fossero seppelliti nelle Chiese.

dicazione e coll'esempio inculcare i santi doveri della morale se prima il cuore non si fosse formato di buon ora a sentirne docilmente i dettami? E qual vantaggio non potrebbe ritrarne la Società allorchè in lei sono trapiantati questi piccoli arboscelli, irrigati ad un tempo colla perfezione e colla dottrina? Non fu dunque senza ragione che que'luoghi ove i giovanetti si educano furono detti Seminarî, perchè siccome seminario si disse da' Latini quel luogo che dal vigile cultore si riservava per coltivarvi con maggior cura gli arboscelli che dipoi doveano essere altrove trapiantati, ond'è che l'ordine equestre da cui uscivano i Senatori dicevasi *Seminarium Senatus*, così meritamente si dissero Seminarî quei luoghi ne'quali rettamente i giovani educati, dovessero in seguito comparire in società fedeli a Dio, ed obbedienti alle leggi. Noi di questi Seminarî parleremo nella presente lezione, e chiuderemo questa prima parte coll'aggiungervi tutto ciò che riguarda gli altri luoghi pii in forza delle leggi comuni, e delle nostre municipali.

L'origine di quelli che dipoi si dissero Seminarî risalir dee all'origine della Chiesa. Imperocchè dobbiamo con ogni ragione tener per certo che i primi padri, zelanti di perpetuar ne' popoli la sana dottrina, ed illuminati a dovizia in ogni genere di sacra e profana letteratura, non abbiano trascurato l'istruzione, nè mancato di trasfonder negli altri il loro sapere. Di questa asserzione abbiamo una pruova nel canone cinquantesimo quinto del Concilio Niceno, giusta la versione Arabica, pubblicata la prima volta dal Turriano. Questo canone, sebbene non fosse stato generalmente riconosciuto nella Chiesa come emanato in quel Concilio, ci attesta però lo spirito della Chiesa stessa nei primitivi suoi tempi. In esso s'inculca a chiare note l'istruzione de' Chierici, commessa ed inculcata a Corevescovi; eccone le parole giusta la latina traduzione: *Corepiscopi jubentur instituere ministros, eosque distribuere per Ecclesias et monasteria, et providere ut discant, et reddantur apti et idonei ad aedificationem monasteriorum, et Ecclesiarum, et aliorum locorum quae horum opera indigebunt;* sulle quali parole riflette l'annotatore; *cernitur in hoc canone ratio quaedam seminarii ministrorum Ecclesiae, seu vestigium quoddam seminariorum, quae nuper secundum decretum Concilii Tridentini instituta sunt.*

Checchè ne sia di questo canone, è certo però che nel sesto secolo per quasi tutta la Chiesa Occidentale non solo i Vescovi, ma ciascun Parroco avea presso di se i Chierici ed altri i quali, commessi alla sua cura, da lui dipendevano in fatto d'istruzione e di morale, come a chiare note si rileva specialmente da' Concili Toletani (1). In seguito, instituite le università, ed essendovene mol-

(1 *Conc. Tolet. II. an. 531. — Conc. Tolet. IV. an. 633. — Conc. Vasense III. an. 529.*

te fiorenti in Europa, si credè da'Vescovi cosa più opportuna spedire colà i giovani, per far loro apparare con maggior perfezione le scienze. Essi però non sempre ebbero motivo di restar contenti di questo loro divisamento; imperocchè in queste spesso si otteneva il fine della istruzione, ma ben di rado si conservava intatta la morale, e quindi non piccol danno ne derivava all' individuo, alla Religione, ed alla Società. Imperocchè non è vero ciò che dice Montesquieu che le scienze sole, anche divise dalla morale, rendessero i popoli colti e felici, giacchè le scienze accoppiate alla morale, e da questa dirette, possono condurre la società ad un grado sublimissimo in fatto d'incivilimento e di felicità; laddove da questa disgiunte sono come le armi in mano del furioso, non potendosene questi ad altro servire che per nuocere a sè stesso, ed agli altri; che se altra ragione mancasse, limpidissime pruove ce ne somministra la storia. Il secolo di Augusto fu chiamato per le scienze il secol d'oro, ed intanto il celibato vizioso era in guisa prevaluto, e così rari erano divenuti i matrimoni, che lo stesso imperatore dovette arringare a favore di questi, e colmar d'onore i maritati; si facevano trattati di morale, la tribuna risuonava di esempli di virtù, ed intanto si scannava l'uomo per avvezzarlo a versare il sangue dell'uomo, ed ubbriacandolo si degradava per dar lezione di morale all'Infanzia.

Era intanto riservato a Padri Tridentini il regolar la istruzione coll'accoppiarla alla morale, e così prestare cosa utilissima anche alla società. Essi vollero che ciascun Vescovo avesse il suo Seminario (1), ed i suoi canoni furono confermati da' sussecutivi Pontefici, i quali non si stancarono giammai d'inculcarne l'adempimento (2). Essi comandarono dippiù che il Vescovo avesse il Seminario vicino alla Cattedrale per potervi meglio invigilare, che vi ricevesse gli alunni non minori di anni dodici, e nati da onesti genitori, e che si avessero scelti due Canonici per servirsi de' loro consigli per ciò che risguardava la istruzione e la disciplina regolare. Finalmente vollero che in ogni anno si fossero dati i conti dell'amministrazione temporale del Seminario, e che questi conti fossero riveduti da quattro deputati, due cioè capitolari, dei quali l'uno doveva essere scelto dal Vescovo, e l'altro dal Capitolo, e due del Clero de' quali l'uno ad elezion del Vescovo, e l'altro del Clero stesso (a).

(1) *Sess. 23. de Reform. cap. 18.*

(2) *Bened. XIII. Const. Creditae nobis.—Ben. XIV. Const. ubi primum.*

(a) Questi canoni del Tridentino sono pienamente ed in tutta la loro estensione in vigore nel nostro regno, ed il concordato ultimo non trascurò di ricordarlo nell'articolo quinto. Anzi, volendosi sempre più garentire la buona disciplina dei giovani che per educazione dimorano in locali pubblici, o ecclesiastici, venne, inteso il parere della Consulta generale del Regno, ed il Consiglio ordinario di stato, col decreto del 15 gennaio 1831 dato il provvedimento che quì trascriviamo.

Art. 1. Non potrà aversi introspetto nelle case di pubblica educazione ove

Grande delitto si è verso la società e gran conto render dovranno innanzi al cospetto di Dio coloro che chiamati dall'alto a sì nobile uffizio, o per sordido interesse, o per meschine vedute lo trascurano. Se il secolo è così superbo de'suoi lumi, io vorrei che con più solida istruzione si coltivasse il cuore non solo, ma la mente ancora de' giovani addetti al Santuario, acciocchè non si contentassero imporre soltanto colla rettezza della morale, ma valessero benanche a proporre con solidità ed energia le verità di nostra fede, ed a difendere la Religione contro coloro i quali, armati alla leggiera, vorrebbero attaccarla. Nò, non sono così formidabili, come volgarmente si credono, gli attacchi e gli sforzi de'nemici di nostra santissima religione; ma la mancanza di una più valida difesa, e ciò dico col più profondo dolore del mio cuore, fa sì che si veda così baldanzosa la incredulità nel secolo in cui viviamo. Miserabile età! in cui più i fanciulli che gli uomini seggono a scranna, ed ignorando i veri principî delle scienze, pretendono esser giudici di tutto; e con puerile impazienza bestemmiano ciò che ignorano, e si corrompono in quello che superficialmente conoscono. Nè alcuno al certo si maraviglierà di queste mie troppo lunghe riflessioni, le quali per altro entravano nel piano dell'opera, come da principio feci osservare, ed avendo posto il titolo al mio libro di diritto pubblico e privato, dovea alcuna volta portare con me i lettori in una maggiore altezza, perchè di là guardassero e scoprissero un orizzonte più vasto; sicchè voglio ben credere che i giovani accoglieranno volentieri queste mie poche osservazioni, perchè, dopo avere appreso il positivo delle canoniche leggi, possano di bel nuovo ritornare su queste pagine, ed approfondire alcune idee che delle volte mi sono come sfuggite dalla penna, e che forse mi daranno motivo di

gli alunni stanno permanentemente, e vi *persistono*, come pure nelle case religiose lissamente destinate per abitazione e per uso dei Novizi, e nelle altre dette *Studentati*, ove dimorano giovani per fare gli studi monastici secondo le costituzioni di ogni ordine.

Art. 2. La disposizione contenuta nel precedente articolo non riguarda l'introspetto di cui si abbia avuto l'esercizio non contradetto da pendenza di lite, dovendo questo essere regolato dagli anteriori stabilimenti.

Art. 3. È pure escluso dalla disposizione dell'art. 1. l'introspetto derivante da nuove aperture nelle case di pubblica educazione di noviziati e di studentati; o da costruzione delle medesime in siti dove non sono di presente.

È pure una servitù d'introspetto quella dei *Coretti*, ossia piccole tribune, accordate talvolta a persone distinte che vi confinano colle loro abitazioni, acciocchè senza incomodo assistino alle funzioni ecclesiastiche nei locali destinati ad esse per culto divino. Ma quando siasi nelle forme legali ottenuto, non cessa questo privilegio di essere personale, e non mai attaccato alla casa confinante, per passare colla stessa a qualunque persona ne devenisse padrone; come dietro l'avviso della Commissione Consultiva dei Presidenti della Gran Corte dei conti, venne risoluto col Reale Rescritto dei 18 febbraio 1818 per la Chiesa del Gesù di Castellammare, ove in generale tal privilegio si dichiarò personale, e non alienabile in seguito di vendita, o altro.

svilupparle in un'altra opera, se Dio m'assiste colla sua grazia, e se me 'l permetteranno i doveri che van congiunti al mio stato.

E per ritornare al mio assunto, oltre la cura de' Seminarî, le leggi canoniche e le nostre municipali altri diritti concessero a Vescovi su' luoghi pii. In quanto a Monasteri di clausura niun dubbio vi ha che così nello spirituale, come nel temporale siano essi in tutto soggetti al Vescovo; de' Conservatorî abbiamo altrove ragionato. Gli spedali debbono esser dal Vescovo visitati giusta la legge del Tridentino, e nella loro amministrazion temporale da questo dipendono, a meno che non fossero essi amministrati da' Regolari, o si trovassero sotto la immediata protezion del Sovrano, ne' quali casi tutti devesi sempre rispettare l'antica istituzione, e le leggi di fondazione (1). Quanto poi agli altri luoghi di beneficenza, a meno che nella primitiva istituzione non fosse stato altrimenti disposto, e legalmente riconosciuto, deve il Vescovo o aver la parte totale in quanto alla loro amministrazione (2), o almeno cogli amministratori concorrervi qual parte principale (a).

(1) *Clem. 2. §. praemissa de Relig. Domib. — Conc. Trid. sess. 22. cap. 8. de Reform.*

(2) *Trident. Sess. 22. cap. 9. de Reform.*

(a) Questa disposizione è stata consecrata ancora nelle leggi del Regno, ed estesa anche alle Confraternite laicali possidenti.

Art. 1. Nel corso del 1833 saranno rinnovati tutti gli stati discussi dei luoghi pii laicali, sia che questi vengano amministrati dalle commissioni comunali, sia che si trovino governati da persone ecclesiastiche.

Art. 2. In ogni stato discusso sarà portato un articolo separato per le spese del culto. Questo articolo sarà fissato dal Consiglio degli ospizi, di accordo coll'Ordinario diocesano.

Art. 3. Si comprenderanno in questo articolo tutt' i legati pii di messe, ed anniversari, le festività, le novene, e le altre pratiche di pietà, e religione, o prescritte nelle fondazioni, o stabilite per antica consuetudine; le spese di cere, di olio per le lampadi, e di tutt' altro che possa servire all'esercizio delle sacre funzioni; gli stipendi dovuti al Clero per celebrazioni di feste, di processioni, e di qualunque altro servizio Divino; la manutenzione annuale degli arredi sacri, e dei locali addetti per le cappelle.

Art. 4. I fondi destinati per covrire le spese suddette rimarranno a disposizione dell' Ordinario Diocesano. I cassieri in vista dell' ordinativo del Prelato, o della persona, che egli potrebbe destinare sul luogo a quest' oggetto, dovranno eseguirne i pagamenti.

Art. 5. Niun esito di questa specie potrà essere ammesso nel conto dei cassieri, se non sarà documentato coll' ordinativo del Vescovo, e col ricevo della parte prendente.

Art. 6. Se nel corso dell'esercizio si verificasse il bisogno di doversi supplire qualche altra somma per un oggetto di spesa variabile, l' Ordinario ne farà la richiesta al Consiglio degli Ospizi, onde provocarne la superiore autorizzazione a norma dei regolamenti. Lo stesso avrà luogo ancora nei casi in cui si tratti di ristaurazione delle Chiese pericolanti.

Art. 7. Nella redazione dell' articolo dello stato discusso, indicato negli articoli 1. e 2., l' Ordinario diocesano esaminerà se può esservi luogo alla riduzione dei legati pii o per la inesistenza dei fondi gravati, o per la in-

sufficienza della rendita, avendosi in considerazione che debbono rimanere intatti i ratizzi che si trovano stabiliti con sovrana autorità sulle rendite ordinarie per le spese amministrative, e per le dotazioni dei nuovi spedali ed ospizi di beneficenza. Ove però qualche particolare luogo pio fosse troppo gravato per simili ratizzi, potrà l'Ordinario, con suo ragionato rapporto, rassegnare le sue osservazioni al nostro Ministro degli affari interni per emettere le necessarie disposizioni onde proporzionarli alle circostanze, ed alle risorse del pio luogo per la parte che riguarda l'adempimento delle opere ecclesiastiche.

Art. 8. Qualora l'Ordinario diocesano riconosca ragionevole la riduzione delle messe e legati pii, dee rimanere a sua cura di provvedervi secondo le regole canoniche.

Art. 9. Per tutt' i luoghi pii che per fondazione sono addetti a limosine, si formeranno i nuovi stati discussi di accordo coll' Ordinario e sarà in essi stabilita la somma annuale da distribuirsi, il tempo, e il modo della distribuzione, tenuta presente la fondazione.

Art. 10. I fondi delle limosine che si portano negli stati discussi di ogni altro luogo pio, non per effetto di fondazione, ma per consuetudine, e per economia dell' amministrazione, verranno distribuiti dietro gli attestati dei parrochi, a norma dell'articolo . . . delle istruzioni dei 20 maggio 1820.

Art. 11. Non sarà ammesso nel conto dei cassieri verun pagamento di limosine, indicate nei due precedenti articoli, se non esibiranno unitamente al ricevo, l'attestato del parroco sulla vera indigenza delle persone.

Art. 12. I Vescovi porteranno tutta la vigilanza, acciò i parrochi non rilascino certificati d'indigenza se non nei veri casi di bisogni riconosciuti. Nel certificato esprimeranno ancora il loro avviso sulla somma che si potrebbe accordare.

Coerentemente a questo decreto si emanarono delle istruzioni per le opere di culto a carico dei luoghi pii laicali.

Art. 1. In ogni comune vi sarà un deputato ecclesiastico, eletto dal Vescovo, il quale, di concerto cogli amministratori dei luoghi pii, redigerà l'articolo dello stato discusso prescritto dal real decreto, e sarà incaricato ad invigilare l'esecuzione delle opere, e spese che saranno fissate. Il progetto degli stati discussi sarà sottoscritto dagli amministratori, e dal deputato. Nei luoghi di residenza degli Ordinari possono essi direttamente occuparsene, se così stimano.

Art. 2. Per ogni luogo pio sarà separatamente fatto uno stato discusso. In esso sarà dichiarata l'epoca della scadenza delle rendite appartenenti ai legati. La fissazione degli esiti della specie di cui si tratta non potrà giammai eccedere il valsente della rendita annessa a questi pesi; ponendosi a calcolo i pesi regii e ratizzi nel modo stabilito nell'articolo 7 del real decreto, oltre gli altri pesi che con titolo si trovassero gravitare sulla rendita. Verificandosi l'inesigibilità, la minorazione, o perdita di un articolo di rendita, non potranno i cassieri essere chiamati a fare impronto. In tali casi gli Ordinari stabiliranno quale opera di culto possa esser sospesa, cassata, o minorata.

Art. 3. Qualora nella formazione di questi nuovi stati discussi sorgessero dubbi, o dispareri tra gli amministratori, e i deputati, dovranno proporli al Consiglio degli ospizi con rapporto motivato, onde risolversi ciò che conviene coll'Ordinario.

Art. 4. Tutte le opere di culto, che nell'esame dei stati discussi non si troveranno garentite dalle fondazioni, dalle tabelle, o dagli atti così detti di Santa Visita, ma che si sono per consuetudine praticate, debbono reputarsi come variabili. Saranno esse comprese in un articolo separato, e potranno essere aumentate o diminuite a seconda delle finanze degli stabilimenti.

Art. 5. Dal momento che gli stati discussi nuovi si porranno in esecuzio-

ne, gli amministratori esercenti non restano sciolti dalla loro responsabilità per l'adempimento delle opere di culto ma debbono con zelo concorrervi coi deputati.

Art. 6. Sarà obbligo degli amministratori, otto giorni dopo la scadenza di qualunque rendita o legato, di porre le somme nette a disposizione dei deputati con regolare mandato sul cassiere. Su di tale mandato i Vescovi, o deputati spediranno ai cassieri gli ordinativi, secondo i diversi oggetti di pagamento, restando vietata ogni inversione senza l'espressa superiore approvazione.

Art. 7. Nel termine di ogni esercizio il mandato tratto dagli amministratori valerà a favore dei cassieri per l'ammontare effettivo degli ordinativi spediti e quietanzati, come è prescritto coll'articolo 5 del real decreto.

Art. 8. I deputati non potranno rendersi parti prendenti, a riserva soltanto di quelle somme che sono destinate per celebrazione di messe, anniversari ec. per l'ammontare corrispondente agli adempimenti, che essi certificheranno di avere eseguiti.

Art. 9. L'acquisto degli arredi sacri si disporrà sulle richieste dei deputati, osservandosi la medesime norme finora tenute. I deputati stessi proporranno le domande per le riparazioni della chiese. Essi sono autorizzati ad assistere alle perizie, ed alle subaste, che saranno disposte secondo i regolamenti generali, ed invigilare alla esecuzione dei lavori.

Art. 10. Le commissioni coi deputati formeranno un esatto inventario di tutti gli arredi sacri di proprietà delle cappelle, e sarà in ogni anno rinnovato. Ove l'amministrazione non abbia un cappellano all'uopo destinato, gli arredi sacri saranno con verbali consegnati ai deputati, nè dovranno essere adoperati che per i soli usi di competenza del pio luogo.

Art. 11. La amministrazioni di quei stabilimenti a di cui carico si praticano limosine nel senso espressso dall'art. 10 del Real decreto, agiranno per questa parte indipendentemente colle vigenti norme, salve soltanto le condizioni espresse nel detto articolo, e nei seguenti. Esse baderanno che una porzione dalle somme ammesse per limosine sia riservata pei tempi di maggior bisogno della popolazioni, onde cessi lo sconcio di esaurirsi gli articoli nei primi giorni dell'anno, togliendosi le risorse nella successive urgenze. Ogni limosina che sorpassa la somma di carlini dieci, dovrà essere convalidata coll'approvazione del Consiglio.

Art. 12. Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni sono applicabili ancora alle confraternite possidenti.

Presso di Noi moltissime sono la Confraternite laicali, le quali variamente possono tra di loro prender ragione di preferenza secondo l'epoca di loro istituzione, approvazione, ed accettazione nel Regno in forza del Regio assenso. Sono però tali cause di pertinenza del foro Ecclesiastico, a sebbene il Vescovo provvisionalmente, a togliere gli scandali, possa ordinare quello che gli sembrerà più convenienta, deva però definitivamente decidere nel foro contenzioso, e la sua sentenza può andar soggetta all'appello presso il Metropolitano.

Nè vi mancano ancora pubblici stabilimenti di beneficenza diretti a soccorrere l'umanità nei suoi svariati bisogni, i quali come di sopra dicemmo si debbono governare secondo le leggi di fondazione dalle rispettive commissioni amministrative, e da quegl' individui che ne hanno il diritto, sotto la sorveglianza e censura dei Consigli degli Ospizi, i quali dipendono esclusivamente dal ministero degli Affari interni, e corrispondono direttamente col medesimo.

I principali sono i seguenti:

» 1. La real casa dell'Annunziata, destinata ad accogliere i projetti, ed educarli: vi è infatti un vasto educantato per le povere adulte. »

». 2. Ospizio di s. Gennaro *extra moenia*, detto de'poveri, destinato a

dare asilo ai poveri dell' uno e dell' altro sesso. Gli uomini non hanno altra occupazione che di seguire colle loro bandoruole o senza, i convogli funebri; le donne si esercitano in diverse arti ».

» 3. Il reale albergo de' poveri. Magnifica, ed imponente è l' istituzione di questo colossale stabilimento, intitolato Reclusorio de' poveri di tutto il Regno, e dal quale i seguenti locali dipendono; 1.° *S. Maria dell'Arco* per i vecchi mostruosi e deformi. 2.° *S. Maria di Loreto* per i vecchi inabili ed i fanciulli storpi. 3.° *S. Francesco di Sales* per le donne storpie e convalescenti. 4.° *Ss. Giuseppe e Lucia* per i ciechi. 5.° *S. Maria della Fede* per le prostitute. 6.° La *Pacella* per i fanciulli infermi. Vedi su di ciò i reali decreti dei 21 dicembre 1815, 25 giugno 1816, 25 settembre 1817, 31 marzo e 18 novembre 1818, 2 gennaio 1819, 12 giugno 1820, e 3 novembre 1823 ».

» 4. Spedale degl' incurabili, destinato a dare asilo o medela a tutti gl'infermi poveri di qualunque natura. Vi è annesso un monastero di donne nell' edifizio detto della *Consolazione*, ed un Conservatorio di donzelle detto della *Maddalena* ».

» 5. Spedale de' pellegrini e convalescenti. Una confraternità degna di tutti gli elogi ne sostiene l'amministrazione ».

» 6. Spedale di s. Eligio, destinato per le donne attaccate da febbri acute. Vi è annesso un Conservatorio per quelle che sono destinate alla cura degl'infermi ».

» 7. Spedale della pace, per gl'infermi di male acuto, servito da' Religiosi spedalieri di S. Giovanni di Dio ».

» 8. Monte della misericordia, destinato al sollievo degl' indigenti nel loro domicilio, colle sovvenzioni dette *Cartelloni*, ed a quello degl'infermi nei bagni termali d'Ischia ».

» 9. La casa de' matti in Aversa, ch' è la migliore istituzione sinora conosciuta in questo genere ».

» Tali stabilimenti, al pari di tutte le società autorizzate dal Governo, si considerano moralmente come altrettante persone, e godono dell' esercizio dei diritti civili secondo le leggi vigenti (*LL. civ. art. 10.*). Tutte le cose che possono essere l'oggetto di proprietà pubblica obbligata, possono egualmente appartenere a questi pubblici stabilimenti (*Art. 459.*). I beni che non appartengono ai particolari sono amministrati, e non possono essere alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie (*Art. 462.*). Le disposizioni tra vivi, o per testamento, in vantaggio degli stabilimenti di pubblica utilità e di altri corpi morali autorizzati dal Governo, non avranno effetto se non in quanto saranno autorizzate da un reale decreto (*Art. 826*). Le donazioni fatte a favore degli stabilimenti di pubblica utilità, o di qualunque altro corpo morale, saranno accettate dagli amministratori rispettivi dopo che ne sieno stati debitamente autorizzati, e la trascrizione si eseguirà ad istanza dei medesimi (*Art. 864 e 864.*). Non possono essere aggiudicatari gli amministratori dei beni degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura (*Art. 1441*). Lo stato degli stabilimenti pubblici e de' comuni sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle (*Art. 2135*). I comuni o gli stabilimenti pubblici, per formare una dimanda a stare in giudizio, sono tenuti a conformarsi alle leggi amministrative (*LL. proced. civ. art. 1108*) ».

LEZIONI
DI
DIRITTO CANONICO

LIBRO TERZO
DELLE COSE

PARTE SECONDA
SULLE COSE ECCLESIASTICHE TEMPORALI

LEZIONE PRIMA
BENI TEMPORALI DELLA CHIESA.

Se la Società che venne Gesù Cristo a stabilir sulla terra fosse stata di puri spiriti, avrebbero questi renduto al sommo Dio un culto tutto spirituale, nè alcun bisogno vi sarebbe stato perchè con estrinseci beni si fossero sorretti, sol contenti di vivere di verità ch'è la sola vita dell'anima; ma il divino fondator della Chiesa, nel mentre che disse non esser di questo mondo il suo regno, per dinotare dover i suoi figli tendere a più nobil destino, non escluse però che non avessero dovuto far uso di mezzi temporali, pei quali ed il culto esterno fosse stato a Dio renduto, ed avessero potuto sostentarsi coloro che più specificatamente sarebbero stati deputati al ministero della sua Religione. Quando adunque diciamo che la Chiesa abbia il diritto di acquistare o possedere beni temporali, non le concediamo alcun diritto da più di quello che non solo si suol accordare a qualunque società costituita, ma eziandio a qualunque siasi associazione di uomini che vivono tra loro uniti. Tanto ci viene confermato dall'esempio stesso di nostro Signore, il quale ebbe danaro raccolto dalla pietà de' fedeli, e che a poveri distribuiva ed a' bisognosi (1); il quale esempio fu ben tosto seguito dagli Apostoli (2), e dai primi reggitori della Chiesa (3). È questa una verità per se stessa così evidente, che non ha bisogno di altra dimostrazione, e su cui molte cose al pro-

(1) *Marc. VI. 37. — Luc. IX. 13. — Joan. IV. 8.*
(2) *Act. II. 44. — IV. 24. — V. 1.*
(3) *S. Justinus M. Apol. 1. Tertull. Apol. cap. 39.*

posito e con somma erudizione scrisse negli ultimi tempi Tommaso Mamachio, Frate chiarissimo de' Predicatori, al quale rimettendo i nostri lettori (1), ci affrettiamo a dar termine a questa terza parte del nostro lavoro col soggiungere tutto ciò che v'ha di positivo nelle canoniche leggi di conserva col nostro diritto municipale in fatto di beni temporali che possiede la Chiesa, non che del loro uso, e finalmente della loro amministrazione, per indi chiuderla coll'importante trattato de' Beneficii.

Quando la Chiesa ebbe nemico l'impero tanto Ella era lungi dall'essere ne'suoi acquisti protetta, che anzi i beni stessi de' Cristiani eran venduti, e si comandava dalle leggi che nessuna donazione si potesse fare alla Chiesa o tra vivi, o a cagion di morte (2). Ciò pertanto non vietava che i Cristiani non potessero nel fatto alcuna cosa possedere non solo di quelle che diconsi mobili, ma benanche delle altre, che son comprese nel numero delle immobili, come chiaramente rilevasi da un editto di Licinio e di Costantino (3) ancor gentile, con cui comandavasi che a'Cristiani fosse restituito quanto loro era stato tolto in tempo delle persecuzioni. Ma, data la pace alla Chiesa, gl'imperatori non solo confermarono a lei quel diritto che non suole negarsi a qualunque associazione legalmente constituita, cioè di poter acquistare e possedere (4), ma ancora comandarono che una determinata somma di danaro alle Chiese si concedesse pel loro decente sostentamento (5), che i beni si conservassero intatti col vietarne l'alienazione (6), e finalmente che i beni del Chierico, o del monaco, morendo senza eredi e senza testamento, si dessero a quella Chiesa, o Monastero, cui fosse stato quegli ascritto in vita (7). In tal guisa le Chiese cominciarono a comparire con un culto tutto proprio al Dio di maestà, cui era diretto, ed i ministri del Santuario a versare in seno al povero ed all'indigente quanto dalla pietà de' fedeli era stato alla lor cura commesso. Nè andò guari che quest'epoca fosse da un'altra succeduta, la quale distingue quei secoli che i moderni han voluto designare col nome di barbari; ed io non so con quanta giustizia si possa a quelli attribuire cotal nome! ma son gli uomini sempre soliti di accusare gli altri uomini delle loro sventure, e sopra i fratelli come loro infelici sfogano la loro vendetta, senza volersi mai persuadere che il male è nell'ordine stesso delle cose. Il che quando maturamente si consideri apparirà bastantemente chiaro che caduto l'impero ro-

(1) Del diritto libero della Chiesa di acquistare e possedere, *lib. 2. c. 2.*
(2) *Leg. 8. Cod. de haered. instit.*
(3) *Euseb. hist. lib. 10. cap. 5.* — *Lactant. de morte persec. cap. 48.*
(4) *Leg. 1. Cod. de Sacros. Eccl.*
(5) *Euseb. hist. lib. 10. cap. 6.*
(6) *Leg. 14. Cod. de Sacros. Eccles.* — *Auth. de non alien. aut permut. cap. 1. et 3. coll. 2.*
(7) *Leg. 1. Cod. Theod. de ben. cler.*

mano, più per la sua stessa grandezza che per la forza de'suoi nemici, fu ben tosto occupato e fatto in brani dai popoli barbari della Germania, de' quali ciascuno avea un peculiar nome accomodato alle condizioni particolari di esso, o esprimente qualche proprio vanto; i Franchi, cioè gl'intrepidi; i Sassoni, cioè gli uomini dal coltello; i Vandali, cioè gli erranti; gli Angli, cioè gli uomini dall'amo; i Longobardi, cioè gli uomini dalla lunga barba, e così degli altri. Questi popoli, insignoritisi dell'Europa, e specialmente delle belle contrade d'Italia, sebbene vi apportassero barbarie, non poterono però distrugger tutto; sicchè non meritano que'tempi di esser riguardati con occhio di totale disprezzo, perchè anche allora non mancò qualche scintilla di umano sapere, e i nomi di Cassiodoro, di Simmaco, e di Boezio saranno sempre degni di Storia. È da notare inoltre che a quest'epoca fu molto forte nel cuor de' popoli il principio di quella Religione che non mancò nell'universale desolazione di eccitare gli uomini alla virtù, e conservarci i capolavori delle scienze e delle lettere che han formata la base della moderna civiltà. Al forte impero di quella, e molto più al suo spirito di beneficenza, e non già alla ignoranza ed alla superstizione come taluno men rettamente vorrebbe, devesi attribuir la ragione perchè in que'tempi di tante ricchezze abbondasse il Clero, il quale per altro sembrava più all'altrui vantaggio, che alle comodità proprie mirasse. Alfine giunse la terza epoca che si disse l'epoca dei lumi e se n'ebbero pur troppo; e però i filosofi e i pubblicisti cominciarono a ragionare ciascuno a suo proprio talento, non tutti secondo i dettami di giustizia e di equità, e anche i più moderati non sempre attendendo all'uomo qual'è, ma spesso fingendolo qual dovrebb'essere, e però tali beni Ecclesiastici si dissero morti. Quindi i ragionamenti de'filosofi, applicati alle leggi, fecero sì che dapprima novelli acquisti fossero vietati a'luoghi pii; indi che questi fossero stati totalmente spogliati de'loro beni; dal che se nocumento o vantaggio fosse avvenuto alla civile società, o non essendovene stato alcuno, se piuttosto attribuir si dovesse alla legge ovvero all'applicazione della stessa, lascio a più savî e sperimentati di me il portarne un retto, ed accurato giudizio. Basti per me aver dato l'idea generale di ciò che nell'universale i fasti della Chiesa risguarda per la parte delle sue cose di questo mondo, ed ho creduto ragionevole distinguerla in tre epoche, cioè ne'tempi primitivi, ne'bassi tempi, e ne'tempi moderni, e ciò per non mancare al mio dovere di dar qualche saggio del diritto pubblico Ecclesiastico. Ora fa mestieri osservare le disposizioni ch'ebber luogo nel nostro Regno, ed il diritto in vigore.

Secondo le diverse epoche de'tempi e le differenti dinastie che ci governarono, fu variamente disposto in rapporto ai beni de'luoghi pii. Sotto i Re Normanni e Svevi niun acquisto potevasi fare dai luoghi pii senza il regio permesso, ciò che fu confermato da una

Costituzione di Federico II (1); ma quando vennero gli Angioini a governarci, comandarono che fosse ciascuno libero di lasciare i suoi beni a'luoghi pii, e questi parimente liberi a possederli. Con queste leggi le cose perdurarono finchè i luoghi pii così Ecclesiastici, come laicali furono dichiarati *mani-morte*, ed in vigor delle leggi dette di ammortizzazione del 21 febbrajo 1769, e del 9 settembre del medesimo anno fu vietato che ulteriori beni acquistassero sotto qualsivoglia titolo. Nè andò guari che avvenute le ultime politiche vicende, il Re Ferdinando, per opporsi con tutti gli sforzi possibili alla incursione nemica, fu costretto ad alienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici così al di quà, come al di là dal Faro; quando invasi questi dominii, e sopraggiunto il governo militare, conservatisi in piedi i luoghi di pubblica beneficenza, soggetti sempre alle stesse leggi, furono tutte le religiose comunità possidenti soppresse, ed i loro beni in gran parte venduti ed addetti alla così chiamata Amministrazione del demanio. Finalmente, ritornato Ferdinando I ne' suoi reali dominii, e conchiuso il Concordato con la Santa Sede, varie disposizioni si emanarono d'accordo dell'uno e dell'altro potere, che risguardano gli Ecclesiastici beni, e che abbracciano il passato, l'allora presente, ed il futuro.

In quanto al passato, cioè intorno a coloro che aveano comperati beni di Chiese, avuto riguardo alla pubblica tranquillità, Sua Santità dichiarò nell'articolo 13 che i possessori di tutti gli anzidetti beni non avrebbero avuto alcuna molestia nè da se, nè da Romani Pontefici suoi successori, e che in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi sarebbero stati immutabili presso i medesimi, e quelli che avrebbero avuto causa da loro.

In quanto ai beni non alienati, e che ancor sussistevano, si dispose che sarebbero stati amministrati da una Commissione che si chiamò del *Patrimonio Ecclesiastico regolare*, dalla quale si sarebbe fatto il conveniente assegno alle Comunità, Capitoli, Parrocchie, e Seminarii, siccome in gran parte si è praticato. Si disse dunque nell'articolo 12: « tutti i beni Ecclesiastici non alie» nati dal governo militare, e che al ritorno di Sua Maestà si so» no trovati nell'amministrazione del così detto demanio, sono » restituiti alla Chiesa. Seguita la ratifica del Concordato, la mas» sa degli anzidetti beni sarà interinamente amministrata da quat» tro sceltissimi soggetti, due de'quali saranno nominati da Sua » Santità, e due dalla Maestà Sua; e questi dovranno fedelmen» te amministrarli, finchè non sieno nel modo debito destinati » ed applicati ».

Finalmente, per ciò che risguardava l'avvenire si dispose che fossero restati liberi i luoghi pii di fare ulteriori acquisti. La

(1) *Lib. 2. Tit. 59.*

Chiesa, disse il Concordato nell'articolo 15 « avrà il diritto di » acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di » nuovo, sarà suo proprio, e goderà dello stesso diritto che le an» tiche fondazioni Ecclesiastiche. Questa facoltà s'intende da oggi » innanzi, senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle » leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore finora ed al» la esecuzione delle suddette leggi anche in futuro pei casi non » ancora consumati, e per le condizioni non verificate ». Si aggiunse dippiù nell'articolo 27 « che la proprietà della Chiesa sarebbe stata sacra ed inviolabile ne' suoi possessi ed acquisti ».

Affinchè poi la libertà dei novelli acquisti in seguito di donazione tra vivi, o per testamento, *causa mortis*, stabilita dal Concordato, si possa metter d'accordo colle nostre leggi civili, e coll'uso fin quì praticato anche dopo il Concordato, si richiede prima dell'accettazione il regio assenso, sotto pena di nullità. Leggesi infatti nell'articolo 826 delle nostre leggi civili « che le disposizioni tra vivi, o per testamento, in vantaggio degli Spedali, dei poveri di un comune, degli stabilimenti di pubblica utilità e di altri corpi morali autorizzati dal Governo, (sotto il qual nome comprendonsi le Comunità Religiose) non avranno effetto se non in quanto saranno autorizzate dal Governo ». Ed è veramente miglior consiglio, ad evitar liti e dispendii, domandare una tale autorizzazione voluta dalla legge, anche perchè sonosi sempre i nostri pii sovrani mostrati disposti ad accordarla.

LEZIONE II.

USO DE' BENI TEMPORALI DELLA CHIESA.

Non vi è stata alcuna cosa tanto a Chierici inculcata così dai Concilî, come dagli antichi Padri della Chiesa, quanto l'uso regolare e la retta amministrazione di quelle cose che dalla carità de' fedeli furono alla Chiesa stessa concesse. E per verità, se i fedeli alcuna cosa offrirono alle Chiese, non intesero attendere soltanto che il Chierico potesse sostentar la sua vita, ma benanche che i poveri fossero soccorsi ne' loro bisogni, nè mancasse al tempio il culto a Dio dovuto, ond'è che se l'avarizia fu sempre riguardata sordida ed abbominevole cosa per quei che vivono nel secolo, molto maggiormente nefandissima fu reputata per coloro che chiamati da Dio ad una special perfezione, mostrar doveano col loro esempio essere da' beni di quaggiù pienamente staccati, e rivolti soltanto a quelli del Cielo. Sono dunque i Sacerdoti gli amministratori piuttosto che i padroni di que' beni che furono lor concessi a beneficio; ed essi ne debbono fare la competente partizione, e conservarli; quindi è che i canoni Ecclesiastici si presero tutta la cura di dar loro le norme in tale importante funzione. Or di questo appunto nella presente lezione terrem parola.

significando primamente il debito uso degli Ecclesiastici beni, e di poi delle alienazioni e degli affitti, sempre sotto li doppio rapporto del diritto comune Ecclesiastico, e del nostro municipale.

Che il Chierico abbia il diritto sul suo beneficio per ciò che si appartiene al suo decente sostentamento, è fuor d'ogni dubbio, avendosi dal Vangelo esser degno l'operajo della sua mercede: *dignus est*, leggesi (1), *operarius cibo suo*; ma è parimente vero che avendo i fedeli disposto che i loro beni alle Chiese fossero conceduti, non attesero soltanto a provvedere a' ministri dell' altare, ma benanche al culto di Dio, ed al soccorso de' poveri; ond'è che i canoni della Chiesa chiamarono i beneficiati, anzichè padroni, dispensatori piuttosto delle cose Ecclesiastiche, e però vollero che non si fossero di queste serviti a propria comodità o vantaggio, ma bensì le avessero amministrate a prò de' poveri, e all'ornamento delle Chiese. Che anzi le stesse cose Ecclesiastiche dissero mai sempre esser patrimonio de' poveri: *patrimonium pauperum, vota fidelium, pretia peccatorum*; il Concilio Cartaginese IV comandò (2): *Episcopus rebus Ecclesiae tamquam commendatis, non tamquam propriis utatur*; ed il Concilio Niceno II (3): *Omnium Ecclesiasticarum rerum Episcopus habeat solicitudinem, et dispenset eas tamquam Deo contemplante. Non liceat autem ei fraudare quidquam ex illis, vel cognatis propriis donare. Quod si pauperes fuerint, ut pauperibus largiatur*; e finalmente il Tridentino (4): *Omnino vero eis interdicit ne ex redditibus Ecclesiae consangineos suos augere studeant, cum et Apostolorum canones prohibeant ne res Ecclesiasticas, quae Dei sunt, consanguineis donent.* Coerentemente a' canoni Conciliari si espressero i Santi Padri (5): valga per tutti l'ultimo tra loro, S. Bernardo (6): *Quidquid praeter necessarium victum, ac simplicem vestitum de altari retines, tuum non est, furtum est, rapina est, sacrilegium est.* Che se il beneficiato abbia altronde come vivere de' suoi beni patrimoniali fia sempre miglior consiglio contentarsi di questi, ed i frutti del beneficio erogare a vantaggio specialmente de' poveri (7); sebbene non vi sia tenuto per giustizia fuori del caso di necessità.

Su questo stesso fondamento di essere cioè il beneficiato soltanto depositario ed amministratore degli Ecclesiastici beni, dispossero così le leggi della Chiesa (8), come le civili (9), che non potesse alienare, transigere, pegnorare, ipotecare, e permettere al-

(1) *Matth. X. 10.* (2) *Conc. XXXI.*
(3 *Can. XII.* (4) *Sess. XXV. de reform. cap. 1.*
(5) *S. Ambr. Ep. XXI. ad Valentin.* — *S. Aug. Ep. 189. ad Bonif.* — *S. Hieron. Ep. ad Damas.*
(6) *In Epist. ad Falconem Canonic.* — *Lugd.* — *Et in lib. de vita Cleric.*
(7) *Can. Apost. 41.* — *Conc. Antioch. 25.*
(8) *Cap. Veniens 8. de Transact.* — *Cap. Consensus 3.* — *Conc. Carthag. V. can. 4.* — *Cap. Ut super 8.*
(9) *Leg. 22. Cod. de Sacrosanct. Eccl. Novell. VII. c. 1.*

cuna diminuzione ne' beni e nelle rendite della Chiesa; e nel giuramento che si suol dare da'Vescovi nella loro consecrazione havvi un articolo che questo risguarda. Quali leggi non obbligano soltanto i beneficiarii, ma tutti quelli in generale, che in qualunque siasi maniera sono amministratori de' beni Ecclesiastici.

Sonovi però de' casi ne'quali è permesso alienare, o altra innovazione effettuire ne'beni della Chiesa, e questi casi riduconsi a due, cioè alla necessità, o a motivo di pietà; ma anche ciò posto, si richiedono varie solennità, acciocchè queste alienazioni non sieno capricciose, cioè il consenso del Vescovo, o del superiore Regolare se fossero beni del Monastero, anzi del Patrono ancora, se il beneficio sia di giuspadronato, il consenso del Capitolo, e per dritto antico anche l'assenso del Concilio Provinciale, o del Metropolitano; pel diritto nuovo, del Sommo Pontefice, e pel diritto municipale anche il *Regio exequatur* (1).

Tutte queste Costituzioni furono confermate dalla *Estravagante Ambitiosae*, di Paolo II, attualmente in vigore, colla quale il Pontefice dichiarò, che i beni de'luoghi pii, e le cose mobili preziose non si potessero alienare, e sotto nome di alienazione si comprendono tutti quei contratti, co'quali si trasferisca il dominio, o si permette che alcun diritto si acquisti sulla cosa; più, concedere, vendere, donare, permutare, dare in enfiteusi, in ipoteca, a feudo, o in usufrutto, e finalmente affittare oltre il triennio. Diconsi poi beni de' luoghi pii anche i diritti che potessero a questi appartenere, le servitù, ec., e sotto nome di cose preziose si comprendono i vasi di oro e di argento, le gemme, le biblioteche, le gregge, gli armenti, gli alberi, le selve, i denari, ed in generale tutte quelle cose che secondo il diritto Romano dicevansi preziose, *quae servando servari possunt*. Lo stesso Pontefice, dopo aver dichiarati irriti e nulli tali contratti, fulminò ancora delle pene contro i contravventori a queste sue disposizioni cioè dichiarò gli alienanti e gli acquirenti scomunicati colla scomunica *latae sententiae*, i Vescovi e gli Abati interdetti *ab ingressu Ecclesiae*; che se per sei mesi fossero nell'interdetto perdurati, rimanessero anche sospesi dall'amministrazione della Chiesa e del monastero; finalmente dichiarò i prelati inferiori, i beneficiarii, i commendatarii, ed i rettori rimaner privati de'beneficii di cui alienarono i beni, ed i beneficii stessi vacanti.

È da avvertirsi che due cose non si racchiudono nella presente Costituzione, cioè gli affitti di que'fondi che soglion produrre frutti in ogni biennio, potendosi questi affittare a sessennio, non intendendo parlar la Costituzione se non di quelle terre che producono il frutto annuale, giusta la comune interpetrazion de'Dottori, ed in secondo luogo non esser proibito a Vescovi per giusto

(1) *Ex Decretal. in tit. de his, quae fiunt a Praelatis sine consensu Capituli, et de rebus Ecclesiae non alienandis.*

motivo alienare, o permettere l'alienazione di quelle cose che sono di un prezzo più vile; quale prezzo è tassato da canonisti ad una somma non maggiore di ducati 40 (1). *Terrulas, aut vineolas exiguas, et Ecclesiae minus utiles, aut longe positas, parvas, Episcopus sine Consilio fratrum, distrahendi habeat potestatem*, e ciò venne ancora confermato dalla Sacra Congregazione del Concilio, come può vedersi presso il Fagnano (2) — (a).

(1) *Can. Terrulas 55. Caus. XII. 2.*
(2) *In Cap. V. de reb. Eccl. non alien.*
(a) Nè soltanto le leggi Ecclesiastiche ma benanche le nostre leggi municipali alcune cose prescrissero toccanti le alienazioni e gli affitti; noi citeremo due decreti al proposito, co'quali daremo termine alla presente lezione.
Il primo del 1. dicemb. 1833 riguarda il metodo da tenersi per le alienazioni de' beni Ecclesiastici, ed è compreso in otto articoli, che sono i seguenti.
» Art. 1. Non saranno valide senza la nostra Sovrana approvazione le permute, le censuazioni, e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, Mense Vescovili, Badie, e Beneficî. Lo stesso deve aver luogo per le transazioni delle dette Chiese, e de' luoghi pii succennati ».
» Art. 2. Prima di rassegnarsi l'affare alla nostra Sovrana approvazione, dovrà formarsi il progetto del contratto dal Corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme, o trattandosi di beneficî soggetti a padronato dovrà precedere l'assenso del patrono, ed al progetto stesso dovrà, previo l'avviso dell'Ordinario Diocesano, impartirsi l'omologazione del Tribunale della Provincia ove sono siti i beni, e darsi il parere dalla Consulta de'Reali dominii ».
» Art. 3. Presso i Tribunali Civili, prima d'impartirsi la omologazione al progetto, dovranno eseguirsi le subaste, colle formalità prescritte dalla legge di procedura ne'giudizii civili per la vendita de' beni immobili dei minori, e salvi gli additamenti di decima e di sesta, che dovranno esser preceduti da nuovi manifesti, con l'intervallo di cinque giorni prima di celebrarsi la subasta in grado de'detti additamenti. Nelle subaste dovrà sempre apporsi la espressa riserva di non produrre niuno effetto, se non quando vi accederà la nostra approvazione, e qualora a Noi piacerà di accordarla. Dalla formalità delle subaste saranno esenti le transazioni e le permute ».
» Art. 4. Ci riserbiamo in qualche caso di urgenza, o di evidente utilità, di dispensare nelle alienazioni dei beni ecclesiastici alla formalità delle subaste, in vista del parere favorevole dato all'unanimità della Consulta dei reali dominî, ed udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ».
» Art. 5. Le stesse disposizioni, eccetto quelle che risguardano la formalità delle dette subaste, dovranno eseguirsi nel reimpiego de'capitali, che si restituiscono da'debitori delle dette Chiese e corporazioni religiose, quando eccedono la somma di ducati mille. Per quelli capitali che sono al di sotto di questa somma, dopo la deliberazione del Corpo ecclesiastico, presa nelle legittime forme, e l'approvazione dell'Ordinario, dovrà dimandarsi la nostra Sovrana autorizzazione, che ci riserbiamo di accordare, dietro il parere della Consulta dei nostri Reali dominii al di quà del Faro. I debitori però, nel pagamento dei capitali di qualunque somma, dovranno apporre la condizione del reimpiego, sotto pena di doppio pagamento a favore del corpo morale creditore ».
» Art. 6. Nei nostri Reali dominii al di là del Faro resta nel suo pieno vigore il Sovrano rescritto dei 5 settembre 1821, con cui fu risoluto, che pei beni dei Regolari, in vece di sentirsi il parere dell'Ordinario, deve sentirsi quello dei Giudice della Regia Monarchia ».
» Art. 7. Pei beni ecclesiastici di nostro Regio Padronato nei suddetti

Reali dominii al di là del Faro, debbono rimanere in vigore i Sovrani Stabilimenti, e l'osservanza che si sono finora mantenuti secondo i principii, e nell'interesse della suprema Regalìa, e del Regio padronato ».

» Art. 8. Per le disposizioni contenute nel presente decreto non s'intendono punto derogate le facoltà da Noi deferite al Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale di Sicilia, per l'approvazione delle censuazioni, permute, transazioni ed altri contratti delle corporazioni o dei titolari ecclesiastici dopo adempite le formalità prescritte dai regolamenti ».

Il secondo decreto, della stessa data, risguarda gli affitti dei beni Ecclesiastici, ed è pur diviso in otto articoli, che sono i seguenti.

» Art. 1. La durata degli affitti appartenenti alle Mense Vescovili, alle Badie, ed ai beneficii di qualunque natura non potrà oltrepassare i periodi qui appresso determinati. Pei terreni coltivati, oliveti, vigne, e simili, come pure pei predi urbani, e per le macchine di ogni specie, anni quattro. Per le terre addette al solo pascolo, anni tre. Pei boschi cedui e selve cedue, un numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo. I fondi di questa natura saranno divise in tante porzioni uguali, per quanti sono gli anni necessarii alla crescenza delle piante nuove. Tali porzioni saranno denominate 1. 2. 3. ec., ed in ogni anno non potrà recidersi, che quella sola la quale vien indicata dal numero d'ordine. Il Totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell'affitto. Nei casi di necessità, o di evidente utilità, potrà conchiudersi l'affitto per un tempo maggiore. Il titolare però del Beneficio dovrà dirigersi alla rispettiva Amministrazione Diocesana, la quale riconoscendo tale urgenza o utilità emetterà all'uopo una deliberazione motivata, inteso il suo Regio procuratore, e riferirà al ministero degli Affari Ecclesiastici per la corrispondente approvazione. Nei dominii al di là del Faro dovrà la dispensa a'termini accordarsi dall'Ordinario Diocesano, previa l'approvazione del Ministro presso il Luogotenente generale ».

» Art. 2. Non potranno tali affitti rinnovarsi più di sei mesi prima di spirare l'affitto corrente se i beni consistano in case, e più di un anno prima di detta epoca, se i predi siano rustici ».

» Art. 3. È dichiarato nullo, nell'interesse di coloro, che succedono al locatore nel godimento dei beni addetti al beneficio, qualunque affitto che si facesse per un tempo più lungo di quello stabilito nell'art. 1., o fosse rinnovato prima del tempo fissato nell'art. 2., purché in questo secondo caso non si fosse cominciato ad eseguire nel momento in cui il locatore cessa in qualunque modo di godere de' beni ».

» Art. 4. È lasciato alla facoltà dei Vescovi, e dei titolari de'beneficii di qualunque natura il conchiudere gli affitti, previ avvisi ed affissi, e colla formalità delle subaste, da celebrarsi innanzi ad un Notaio, ai termini del regolamento approvato dal Real Decreto dei 9 settembre 1828 per gli affitti delle Amministrazioni Diocesane. Nei dominii al di là del Faro la formalità dell'asta in tutti gli affitti de' Beneficii sarà di rigore, secondo l'uso che ivi si trova introdotto ».

» Art. 5. Il conduttore di un cespite qualunque appartenente ad un Beneficio ecclesiastico non potrà anticipare nè in tutto ne in parte la mercede del medesimo al Vescovo o al titolare, che glielo loca, sotto pena di pagarla per intero al successore nel Beneficio, non ostante l'anticipazione fatta al precedente beneficiato, salvo bensì a lui il regresso contro lo stesso beneficiato, o i suoi eredi per ripetere tale anticipazione ».

» Art. 6. Quante volte sarà provato di essersi locati i beni appartenenti al beneficio per una mercede al di sotto del dovere, dandosi dal conduttore occultamente una somma qualunque al titolare, il contratto sarà annullato ad istanza del successore nel Beneficio, ed il conduttore obbligato a restituire la cosa locata, senza poter pretendere alcuna indennità, neppure dagli eredi del locatore.

LEZIONE III.

AMMINISTRAZIONE DE' BENI ECCLESIASTICI. AMMINISTRAZIONE DIOCESANA.

Quando nella scorsa lezione parlammo di alienazione o di affitti degli Ecclesiastici beni, intendemmo tener di essi parola nel caso che fosse stato vivente il possessore del beneficio. Ma che cosa si dovrà dire, se morto costui, i beni appartenenti al beneficio si trovassero vacanti? È questa la disquisizione importantissima, che nella presente lezione imprendiamo a trattare, avendo in ciò variato il diritto comune secondo le diverse epoche della Chiesa, ed il nostro diritto municipale secondo la diversità delle Dinastie, che il nostro Regno governarono. Noi dunque dopo aver dato un rapido cenno su queste svariate vicende, ci fermeremo a trattar diffusamente delle Amministrazioni Diocesane, che specificano il nostro attual diritto in vigore.

Siccome il reggimento della Chiesa era commesso nei primi tempi al Clero, così in sede vacante a questo si appartenne ancora l'amministrazione dei beni temporali, quale esercitavasi per mezzo di peculiari Economi. Tanto fu prescritto dal Concilio Calcedonese (1), e seguito dalla pratica costante di tutta la Chiesa; e quando, attesi gli scismi, fu mestieri mandare un Vescovo visitatore, o interventore per presedere ed assistere alla novella

» Art. 7. Le Amministrazioni Diocesane invigileranno per l'esatto adempimento delle precedenti disposizioni. Per tale oggetto i Vescovi e gli altri titolari dei Beneficii, tra quindici giorni dopo aver conchiuso un affitto, dovranno darne esatta conoscenza alla rispettiva Amministrazione Diocesana, con appalesarne la somma, la durata, e tutte le altre condizioni. Dietro questo rapporto l'Amministrazione dovrà insieme col suo Regio Procuratore esaminare diligentemente se nell'affitto conchiuso sieno state osservate le suddette prescrizioni, potendosi mettere in corrispondenza col titolare per averne gli opportuni schiarimenti, e verificando delle contravvenzioni, dovrà farne immediatamente rapporto al Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici per le ulteriori misure da adottarsi. Trascorso il suddetto termine di giorni quindici, se il titolare non avrà dato parte dell'affitto conchiuso all'Amministrazione Diocesana, dovrà pagare alla medesima una multa corrispondente al decimo della mercede convenuta, e l'Amministrazione dovrà rivalersene mediante sequestro amministrativo alla rendita istessa, previa però l'autorizzazione del Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici. Nei dominii al di là del Faro i titolari dovranno dar conoscenza degli affitti conchiusi nel modo istesso al rispettivo Ordinario Diocesano, il quale in caso di contravvenzione alle succennate disposizioni, ne farà rapporto al Ministero presso il Luogotenente generale, pei provvedimenti da adottarsi ».

» Art. 8. Trattandosi però dei beni ecclesiastici di Regio Padronato nei Reali domini al di là del Faro debbono rimanere in vigore i Sovrani stabilimenti e l'osservanza che si sono finora mantenuti secondo i principii e nello interesse della Suprema Regalia, e del Regio patronato ».

(1) *Can. 26.*

ciezione, questo interinamente anche dei beni temporali s' interessò. Nell'uno e nell'altro caso l'erario della Chiesa si erogava al decoroso culto di Dio ed al sollievo de' poveri, ed il dippiù al futuro Vescovo si riservava. Questa disciplina parve così regolare ai Padri del Tridentino, che la richiamarono nel pieno vigore, e con provvide leggi ne assicurarono maggiormente l'adempimento. Essi vollero che morto il Vescovo, uno o due Economi dal Capitolo si scegliessero, i quali ed amministrassero i beni della vacante Chiesa, e della loro gestione rendesser conto al futuro Pastore (1).

Presso di noi, sotto la stirpe Normanna e Sveva, posto il principio di dover essere tutte le Chiese sotto la protezione del Re, i beni delle vacanti Chiese sotto la direzione di questo si amministravano, e spesso ad usi pii si convertivano. Nè andò guari che sopraggiunti gli Angioini, il Clero, indipendentemente da ogni altro potere, tali beni per se stesso amministrò, il quale, potendo abusarne, si credè cosa più conveniente che per mezzo di collettori, e di sotto-collettori fossero tali beni raccolti a formar parte del Pontificio Erario: e sebbene non potesse negarsi che i Sommi Pontefici di questi beni si fossero serviti per diffondere e propagar la fede, e bene spesso l'avessero impiegati al vantaggio di quelle Chiese stesse d'onde si ritraevano, come dalle loro costituzioni chiaramente apparisce, pure fu questo uno de' motivi che diede luogo a quelle contese interminabili con la Santa Sede, che tanto sconvolsero il governo Vice-regnale. Ferdinando IV con due prammatiche del 28 luglio 1779, e 17 ottobre 1781 venne tra noi a stabilire il così detto Monte frumentario. In esso furono riuniti i frutti delle Chiese e de' benefici vacanti, uniti a quelli di padronato regio, ed agli spogli de' Vescovadi anche di regio padronato, co' quali detratt' i pesi, fu destinato a somministrarsi ai coloni il grano per la semina. La direzione e disposizione di questo pubblico deposito venne affidato alla *Real Camera*, e venne ordinato di aggiungervisi una somministrazione di ducati 60 mila, presi in prestito da'Banchi della Capitale, e cominciossi a far questo esperimento nella provincia di Capitanata come più opportuna alla coltivazione. Altre provvidenze si diedero per tale esecuzione colla *Pramm. 3.* e colla istruzione del 1. gennajo 1782 a regii *economi*, e vi si riunirono varie circolari utilissime — Ma coll'articolo XVII dell'ultimo Concordato del 1818, si prescrisse: « Resterà soppresso il così detto Monte frumentario, eretto in Napoli o sia la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense Vescovili, abbazie, ed altri beneficii vacanti — Appena seguita la nuova circoscrizione delle Diocesi, si stabilirono, in vece, in ciascuna di esse, delle Amministrazioni Diocesane, composte da due canonici che il capitolo, sia metropolitano, sia cat-

(1) *Sess. 24. de reform. cap. 16.*

tedrale, eleggerà, e rinnoverà di tre in tre anni per pluralità di voti, e da un regio procuratore, che verrà nominato da S. M. — A ciascuna Amministrazione presederà il Vescovo o il di lui Vicario generale, e nel tempo della sede vacante, il Vicario capitolare — L'Ordinario e S. M., per mezzo del suo regio Ministero erogheranno di concerto i frutti percepiti da' sopradetti vacanti beni a beneficio delle Chiese, degli Ospedali, dei Seminarii, in sussidii carilativi ed in altri usi pii. Sarà però riservata la metà delle rendite delle Mense Vescovili vacanti in favore del futuro Vescovo (a) ».

(a) Tutto ciò che appartiene alle Amministrazioni Diocesane risguarda
» 1. Le persone che compongono le suddette Amministrazioni, loro elezione, e loro doveri ».
» 2. Le cose che formar debbono l'oggetto delle medesime, e delle quistioni su di ciò superiormente risolute ».
» 3. Le facoltà date alle medesime, delle azioni di cui si possono prevalere giusta le ultime disposizioni, e della loro contabilità ».
» Le persone che compongono le Amministrazioni Diocesane sono i deputati, l'esattore ed il cassiere, sebbene questi due uffici per lo più in una sola persona si riuniscano, il segretario, ed il Procuratore regio ».
» 1. I Deputati sono due Canonici, preseduti dal Vescovo, ed in occasione di sede vacante, dal Vicario Capitolare, e formano in ogni Diocesi la rispettiva Amministrazione. I Canonici sono eletti da tre in tre anni, a pluralità di voti dal rispettivo Capitolo ».
» Surto il dubbio se potesse o no aver luogo la conferma di questi Amministratori, la Commissione esecutrice del Concordato fece osservare, 1.° che nel §. 2. dell'art. XVII del Concordato non solamente vien prescritta la nuova elezione in ogni triennio, ma la rinnovazione, il che importa doversi prescegliere novelli soggetti; 2.° che trattandosi di Amministrazione è sempre di bene che da tempo in tempo nuove persone possono rettificare gli sbagli ne'quali potrebbero forse essere incorsi gli antecessori; quindi opinò non doversi dar luogo a conferma. Ciò si fè noto con Circolare degli 8 settembre 1831. Venne permesso però che i medesimi fossero eletti nuovamente, scorso almeno un triennio dal dì che avessero cessato di esercitare le loro funzioni, giusta il Rescritto dei 25 giugno 1825 ».
» Tutto che generale fosse questa disposizione, pure si ebbe a fare eccezione pei seguenti luoghi ».
» 1. Per la Basilica di S. Nicola di Bari, per la quale si disse non essere applicabile il disposto del Concordato sulle commissioni Amministrative diocesane, dovendosi continuare nello stesso sistema praticato per lo passato. Rescr. dei 15 settembre 1818 ».
» 2. Egualmente per le tre monastiche abbadie *Nullius* cioè di Montecasino, di Montevergine e della Trinità di Cava, poichè non essendovi in dette abbadie capitoli Cattedrali, si dispose che rimanendo il rispettivo Abate col carattere di presidente dell'Amministrazione Diocesana, dovesse il medesimo nominare due dei migliori soggetti, o tra il ceto de' Parrochi, o tra gli altri ecclesiastici costituiti in dignità nella rispetttiva diocesi, e darne conto al Re per potervi destinare il rispettivo regio procuratore. Rescr. de' 26 agosto 1818 ».
» 3. Per rapporto alle sei porzioni di diocesi dipendenti dagli ordinarii che risiedono nello Stato Pontificio, venne risoluto, che per tutte le suddette porzioni vi fossero due sole amministrazioni diocesane, l'una sedente in Civita Ducale, l'altra in Campli, di cui la prima comprenderebbe nella sua

gestione le porzioni delle diocesi di Rieti, Spoleto, e Farfa, la seconda le diocesi di Ascoli, Ripatranzone e Montaldo, che ambe queste amministrazioni fossero composte dai tre rispettivi Vicari di ciascuna diocesi in Regno, e dall'autorità superiore laica di Civita Ducale, e di Campli, presedendovi quello tra Vicari più antichi nella carica; e finalmente che dalle Amministrazioni si dovesse tener conto a parte de'benefici vacanti di ciascuna delle sei porzioni suddette, affinchè l'erogazione delle medesime far si potesse, a tenore dell'art. XVII del Concordato, coll'intervento esclusivo del regio procuratore, e del rispettivo Ordinario. Rescr. de'14 dicembre 1818 ».

» Salve queste eccezioni, venne generalmente risoluto di stabilirsi una separata e distinta amministrazione diocesana in ciascuna delle Chiese concattedrali. Rescr. de'10 ottobre 1818 ».

» Avvertasi però che col rescritto de' 31 ottobre 1821, si diè la facoltà al Vescovo di scegliere per deputato qualche Ecclesiastico idoneo anche fuori del grembo del Capitolo, quando la scelta del deputato, o deputati, fatta dai Capitoli non meritasse la fiducia del governo ».

» Egualmente in un caso di assenza o d'impedimento di qualche deputato, ordinossi col Rescritto de' 25 maggio 1822, che i sostituiti ai detti deputati debbono essere scelti dal Capitolo, ma sempre coll'approvazione dell'Ordinario Diocesano ».

» Ed è incompatibile la carica di deputato in persona de' parenti del Cassiere, o in persona del Segretario, qualora non piacesse all'Amministrazione diocesana destinar altro Cassiere o altro Segretario, giusta la Ministeriale del 3 marzo 1827 ».

» Qualora la riunione fatta da un capitolo Cattedrale per la elezione dei Deputati dell' Amministrazione Diocesana riuscisse di niuno effetto, opinò la Commissione Esecutrice del Concordato, che debba l' Ordinario disporre di convocarsi nuovamente il Capitolo per procedere ad una seconda elezione; e che riuscendo questa simile alla prima, sia l'elezione rimessa al giudizio del detto Ordinario, il quale potrà scegliere qualunque Ecclesiastico che gli sembrerà più idoneo, semprechè nel grembo del suo Capitolo non vi fossero soggetti, che meritassero la fiducia del Governo. Questo avviso venne dal Re approvato nel Consiglio Ordinario di Stato del 10 ottobre 1827, come da stabilirsi per punto generale; ma beninteso che in qualunque evento, sia che l' elezione sia stata da' capitoli delle rispettive Cattedrali, o che siasi verificato il caso della devoluzione della medesima all' Ordinario, resti sempre fermo il dovere di darsene conto a S. M. per la sovrana approvazione ».

» Venne nuovamente risoluto nel Consiglio Ordinario de'20 maggio 1822 e dietro l'avviso dato dalla commissione suddetta che i *sostituiti* ai deputati dell' Amministrazione Diocesana dovessero scegliersi dal Capitolo, ma sempre coll'approvazione dell'Ordinario Diocesano ».

» Evvi finalmente una Cassa presso ciascuna Amministrazione, da conservarsi in casa del Presidente, o di quegli che esso destina, per depositarvi le somme che s' introitano, ed estrarne quelle che si esitano, munita di tre chiavi, una pel Presidente suddetto, l' altra pel Procuratore Regio, la terza pel Cassiere, dei quali andiamo a parlare ».

» II. Alla dipendenza delle Amministrazioni Diocesane sono un esattore incaricato della esazione delle rendite, ed un Cassiere presso cui l' esattore versa le somme introitate, il quale Cassiere adempie a'pagamenti che l' Amministrazione gli ordina per la soddisfazione de' pesi, e per la conservazione delle case. Questi due incaricati sono scelti dall' Amministrazione, la quale risponde di essi, ed è loro accordato un premio sull' esazioni, come meglio possono convenire le Amministrazioni suddette; ma che non può essere maggiore del 6 per 100 ».

» I. L' Esattore deve in fine di ciascun mese presentare alla commissione un bilancio d'introito ed esito. Questo verrà esaminato e discusso dalla commis-

messione medesima in un modo sommario, vedendo se siansi esatte tutte le rendite che doveano esigere, o dove no, indagarne la causa per adattarvi le disposizioni opportune, onde non si faccia arretrato. Conoscerà gli esiti se siano regolari, e dove no, significherà a danno dell'esattore. La rendita esuberante la farà versare in una cassa a tre chiavi, che si terrà in casa del Presidente della commissione, o di quel membro che il Presidente designerà, come dicemmo. In fine di ciascun anno l'esattore dovrà presentare alla Commissione il suo conto munito di tutt' i documenti che verrà discusso dalla Commissione stessa, comprovando l'introito colle liste di carico consegnate all'esattore, e l'esito coi documenti rilasciati dalle parti prendenti in dorso de'mandati spediti dalla stessa Commissione. *Istruz.* de'31 ottobre 1818. »

» Vennero pure accordati alle Amministrazioni diocesane suddette col Decreto de'17 novembre 1818, per la esazione delle rendite de' beni alla loro cura affidati o per la coercizione de'debitori, quegli stessi privilegi di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza ».

» Il Cassiere è un'altra persona importante nelle diocesane Amministrazioni, sul quale si diedero ancora varie disposizioni, e primieramente dover in lui concorrere le buone qualità morali, e dare idonea cauzione: ed è in facoltà del Procurator Regio richiedere l'esame sulle dette qualità e sulla indicata cauzione ».

» Vennero esclusi dalla carica di cassiere i parenti in grado vietato con taluno de'componenti l'amministrazione, ai termini dell'articolo 116 della Legge dell'Amministrazione Civile ».

» Sono i Cassieri obbligati in ogni mese a presentare il bilancio, ed annualmente il rendimento de' conti; e con rescritto de'18 dicembre 1832, si ricordò ai Canonici deputati, ed a'Regi Procuratori di vigilare colla massima diligenza sulla gestione dei rispettivi cassieri, senza di che si renderebbero essi risponsabili di ogni malversazione, dovendone col proprio danaro rimborsare l'importo alle casse diocesane. Ivi pure si prescrisse di verificarsi le casse istesse in fine di ogni mese colla medesima risponsabilità delle Amministrazioni Diocesane ».

» Venne anche stabilito che nella riscossione dei generi non è permesso al Cassieri una doppia ritenuta e sui generi medesimi, e sul prezzo di essi quando sono venduti; poichè uno essendo l'introito a pro dell'Amministrazione, uno dev' essere ancora il premio dovuto all'esattore. È lasciato bensì all'arbitrio del Cassiere di farne la ritenuta sui generi nell'atto della riscossione, o di attendere che sien venduti per farla in contanti. Ministeriale del 22 ottobre 1828 ».

» Col rescritto circolare de'18 dicembre 1832 ricordossi alle Amministrazioni diocesane il dovere che hanno i Canonici Deputati ed i Regi Procuratori presso di esse d'invigilare colla massima diligenza sulla gestione dei rispettivi Cassieri, obbligandoli in ogni mese al bilancio, ed annualmente al rendimento dei conti, giusta le istruzioni generali, senza di che si rendono essi responsabili di ogni malversazione, dovendone col proprio danaro rimborsare l'importo alle casse diocesane ».

» Già col decreto de' 18 giugno 1821 venne concedutto alla Commissione esecutrice del Concordato la facoltà di agire contro gli Amministratori del Patrimonio regolare nel modo stesso che col decreto dei 26 marzo 1816 si permise alle Amministrazioni Finanziere di procedere contro i loro contabili; indi coi real decreto de' 25 novembre 1821, questa stessa facoltà venne estesa alle Amministrazioni diocesane, salvo un regolamento da presentarsi per la corrispondente applicazione, di che furono incaricati col decreto dei 3 maggio 1824 i Ministri Segretari di Stato degli affari Ecclesiastici e delle Finanze; avendovi i medesimi adempito, e presentatolo alla Sovrana approvazione, degnossi S. M. coll'ultimo decreto dei 24 dicembre 1827 di approvarlo; e furono incaricati dell'esecuzione i Ministri Segretari di Stato

di Grazia e Giustizia, degli affari Ecclesiastici e delle Finanze, ed il Ministro Segretario di Stato degli affari interni ».

Il tenore di tal Regolamento è il seguente:

» 1. Gli esattori e cassieri delle amministrazioni diocesane potranno essere astretti colla coazione personale se ricusino di versare nella cassa triclave, o di depositare de' magazzini delle rispettive amministrazioni il danaro, ovvero i generi, subito che ne avranno fatto la riscossione dai reddenti, se si ricusino di dare i loro conti in fine di ogni anno, o in qualunque altro tempo e modo, se le rispettive amministrazioni diocesane avessero giudicato opportuno di richiederlo con deliberazione presa ad unanimità, ed approvata dal Ministro degli affari ecclesiastici; se, dietro la discussione dei suddetti conti, risultino debitori di somme che prontamente non versino; se scovrendosi un vuoto, non sieno solleciti a ripianarlo; se sieno restii a rassegnare registri, notamenti, produzioni e carte di qualsivoglia specie d'interesse delle amministrazioni, o che dalle medesime sieno richiesti di qualunque degl'indicati oggetti durante l'esercizio dei di loro officio, o che ne sieno richiesti seguita la loro dimissione ».

» 2. La coazione personale nei casi suddetti sarà esercitata dietro la deliberazione dell'amministrazione diocesana renduta a pluralità di voti, firmata dai presidente, dai due canonici deputati e dal regio procuratore, e vidimata dal regio giudice del circondario ».

» 3. Il giudice regio, a pena della più stretta responsabilità, non potrà negare la vidimazione, che dovrà apporre tra le ventiquattr'ore da che, a cura del presidente, o del regio procuratore, gli verrà la deliberazione presentata ».

» 4. La deliberazione così vestita di formalità, dovrà essere intimata all'esattore e cassiere per atto dell'usciere del circondario, o di qualunque altro usciere che possa nel circondario esercitare il suo ministero rilasciandosene copia: e non sarà eseguibile che tre giorni dopo la intimazione ».

». 5. La esecuzione non potrà essere impedita da veruna eccezione per parte del cassiere restando vietato al giudice di ammetterne ».

» 6. Trattandosi di somme malversate, l'amministrazione alla sua deliberazione, come sopra emessa e vidimata, dovrà unire uno stato di liquidazione firmato dai presidente, dagli amministratori e dai regio procuratore, per adire il tribunale, e procedere regolarmente alla espropriazione dei beni del contabile, o del suo cauzionante ».

» 7. L'appello avverso le deliberazioni dell'amministrazione, ed avverso lo stato di liquidazione, sarà devolutivo e non sospensivo, e dovrà prodursi presso il Consiglio d'Intendenza, il quale, secondo le circostanze, ed a sua prudenza, potrà disporre la sospensione della esecuzione ».

» Avverso la decisione del Consiglio d'Intendenza non si ammetterà richiamo che presso la Consulta, nel modo stesso che si pratica pei contabili delle amministrazioni finanziere avverso le decisioni della Camera contabile della gran Corte de'conti ».

« 8. Occorrendo procedersi a verifiche delle scritture del cassiere e della sua gestione, l'amministrazione delegherà uno de' suoi componenti, ovvero il regio procuratore il quale potrà citare i debitori ed i reddenti, e spedire contro di essi le coazioni, conformemente ai reali decreti dei 14 dicembre 1818, e del 29 giugno 1819. Da costui saranno firmati i ricevi delle somme che saranno pagate dai citati, e formando i processi verbali all'uopo di tutto terrà istruita l'amministrazione ».

» III. Fu accordato alle amministrazioni diocesane un segretario per tenere la corrispondenza del Presidente, e scrivere le risoluzioni che dalle medesime si fanno, ma non gli venne dato alcun soldo; e solo dall'alta commissione esecutrice del concordato, dietro altre premure di queste amministrazioni, venne risoluto colla deliberazione del 1. dicembra 1818, bonificar-

segli le spese di scrittojo ed altre spese necessarie, e le fatiche straordinarie ».

» Con altra deliberazione del 29 maggio 1819 furono esentati i segretari delle amministrazioni diocesane dal tenere il repertorio; ordinandosi però il registro degli atti che dovrebbero essere portati nel reportorio, mediante il visto del regio giudice del circondario, ai termini del real decreto del 21 aprile 1817 ».

» È incompatibile la funzione di segretario con quella di deputato delle amministrazioni diocesane, ed accadendo la nomina di deputato in persona di detto segretario, deve il Vescovo vedere se possa trovare altro ecclesiastico il quale assuma e sostenga la carica di segretario, e dove ciò non gli riesca, deve far rilevare al Capitolo l'incompatibilità di queste due cariche nello stesso individuo, perchè nomini altra persona per deputato. Ministeriale del 3 marzo 1827 ».

» IV. Presso ciascuna amministrazione diocesana evvi un agente del governo col titolo di regio procuratore. Esso viene nominato dal Re sulla proposta dell'Intendente, purchè riunisca la qualità di probo, esperto, e benestante. Essendo destinato a mantenere l'equilibrio tra la legge ed il procedimento, sarebbe incompatibile del suo ministero il concorrere nelle deliberazioni con il suo voto; ed in conseguenza egli non deve esercitare queste sue funzioni se non per via di requisitorie. Quindi può ben richiedere l'esame delle qualità morali del soggetto nominato per cassiere, e sulla idoneità della cauzione; ma non può egli concorrere colle amministrazioni nella scelta del medesimo. Egualmente, mancando egli del voto, non può prendere una parte dispositiva nelle ordinanze dei pagamenti, ma deve vistare i mandati a solo oggetto di mostrare, che nella spedizione dei medesimi non sono pregiudicati gl'interessi dell'amministrazione, e credendo non doversi il mandato estinguere, egli non ha che a sospendere la vidimazione, e provocare le superiori determinazioni. Fu però accordato che il regio procuratore tenesse una delle tre chiavi della cassa, e fu raccomandato tanto al medesimo che agli amministratori di preferir sempre i pagamenti in carta di banco, e ricevere tutte le carte di questa natura, in che dai particolari si volesse ridurre il numerario, serbate le disposizioni del decreto de' 5 novembre 1815. Circolare del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 1818 comunicata al Ministro degli affari Ecclesiastici ».

» Venne pure risoluto dall'alta Commissione che la determinazione d'imporre e togliere i sequestri su beneficî vacanti appartiene ai soli membri delle Amministrazioni Diocesane, che hanno voto; potendo il Regio Procuratore far la sua requisitoria presso l'Amministrazione suddetta e riconoscendo che non se gli faccia dritto, domandare per via del corrispondente Ministero le superiori provvidenze. Nei pagamenti che si ordinano dalle Amministrazioni Diocesane, i Regi Procuratori nel ricevere l'avviso dei pagamenti disposti, senza punto sospenderne l'esecuzione, ne faranno rapporto al Ministro delle Finanze per semplice intelligenza, ed ove detta esecuzione per parte loro incontrasse ostacolo debbano manifestarglielo, lasciando ad esso la cura per le relazioni col Ministro degli affari Ecclesiastici per li provvedimenti che si crederà opportuno di adottare ».

» Nel caso che il Regio Procuratore si trovasse legittimamente impedito, ne assumerà le funzioni nei Capo-luoghi delle Provincie e dei distretti, il Segretario Generale della Intendenza, e negli altri comuni il Sindaco rispettivo, dietro l'invito che ne faranno loro i Presidenti delle rispettive Amministrazioni. Circolare dei 17 novembre 1818 di accordo tra il ministro delle Finanze, e quello degli Affari Ecclesiastici ».

» Il posto che debbon prendere nelle pubbliche funzioni i Procuratori Regi presso delle Amministrazioni nei capo-luoghi delle Diocesi ove non risedano altri pubblici funzionari che gli amministratori della giustizia, ed i rappresentanti il comune, è alla destra del Sindaco. Rescritto degli 11 marzo

1820, confermato in contrasto coi Conciliatori. Rescritto del 20 ottobre 1821 ».

» Per riguardo alle facoltà dei regii procuratori presso le amministrazioni diocesane, vennero spiegate nelle istruzioni fatte per le amministrazioni suddette, rimesse con circolare dei 31 ottobre 1818 ».

Esse furono del tenore seguente:

» Art. 1. Prenderanno dai Ricevitori del demanio la consegna dei beni ecclesiastici provenienti dai Canonicati, Benefici, Badie, Cappellanie devolute vacanti, mediante un verbale in cui verranno descritti i beni appartenenti a ciascun beneficio in modo che, notati tutti quelli che si appartengono ad un beneficio, si passerà in continuazione all'altro Beneficio, e così in seguito ».

» 2. Si descriveranno i predi urbani colla indicazione del Comune ove sono siti e della strada, di quanti membri sieno composti, e se affittati, e per qual pigione; oppure sfittati ».

» I predi rustici verranno descritti, indicando il comune ove sono siti, la loro denominazione, o contrada, la qualità di coltura, e la estensione, e se affittati, e per quale estaglio; e se in amministrazione, di quale rendita approssimativa ».

» I canoni e censi verranno descritti individuando da chi sono dovuti, sopra qual fondo sono infissi, e quale ne sia la somma annua, e se in generi, la quantità e la qualità ».

» I nomi dei debitori per capitali verranno annualmente descritti, individuando il capitale, e l'annualità ».

» 3. Nel modo stesso riceveranno dalle Commessioni Comunali la consegna dei beni delle Parrocchie vacanti ».

» 4. Con verbale separato riceveranno la consegna di tutte le rendite da esigersi, notandosi in detto verbale uno per uno i debitori; la quantità del debito, e se in contanti, o in generi, la cousa del debito, e per qual'epoca, e da qual'epoca è dovuto ».

» 5. Mediante un terzo verbale si riceveranno tutti i titoli, siano primordiali, siano di affitti, che appartengono ai beni suddetti, distinti Beneficio per Beneficio I suddetti tre verbali dovranno formarsi in doppio originale, firmati ambedue dalla Commessione, e dal Ricevitore, o dalla Commessione Comunale. Uno di essi rimarrà alla Commessione, e l'altro al Ricevitore, o alla Commessione Comunale ».

» 6. La Commessione eleggerà un esattore, a cui assegnerà una ritenuta, non maggiore del sei per cento, e riscuoterà dal medesimo quella cauzione che crederà conveniente ad assicurare la percezione della rendita che va a confidargli si ».

» 7. Dal verbale espresso nell'articolo 4 rileverà una lista di carico, che consegnerà all'esattore suddetto, onde incominci la esazione ».

» 8. Sarà cura della Commessione di procurare gli affitti di tutti i fondi rimasti inaffittati e di rinnovare quei che stanno per scadere, procurando sempre di aumentare piuttosto che minorare la rendita precedente, non tralasciando ancora per li fondi inaffittati di prendere una certa norma approssimativa dall'imponibile fondiario ».

» 9. Gli affitti dovranno farsi precedenti affissi, e con subaste. Potranno farsi senza subasta soltanto gli affitti di quei fondi, la rendita dei quali non ecceda i duc. 20 ».

» 10. La Commessione si occuperà a verificare se vi siano fondi e rendite occultate, o usurpate; e rinvenendole, procurerà, se riesca, di reintegrarle bonariamente; dove no, istituirà i convenienti giudizi presso il Magistrato conveniente. Non avrà bisogno di rappresentare prima d'introdursi tali giudizii, qualora la determinazione per introdurli sia stata presa ad unanimità, e col concorso del parere dell'Ordinario. Qualora non vi concorra tale unanimità, se ne faccia rapporto al Segretario di Stato Ministro degli affari Ecclesiastici, e si attenda il superiore permesso ».

» 11. Accadendo la vacanza di qualche Beneficio, immediatamente la Commessione apporrà il sequestro a tutte le rendite del medesimo. Formerà una descrizione di tutti i beni e rendite che gli appartengono, e rileverà una lista di carico che consegnerà all'Esattore, ritenendone essa una simile ».

» 12. Fatta la esazione delle rendite che rimanevano ad esigersi al tempo della morte del Beneficiato, formerà l'aggiusto di rata cogli eredi del medesimo, e dedotti tutti i pesi, fra' quali il dritto di ritenuta spettante all'esattore, pagherà agli eredi suddetti la rata loro spettante ».

» 13. In fine di ciascun mese l'Esattore dovrà presentare alla Commessione un bilancio d'Introito e d'esito. Questo verrà esaminato e discusso dalla Commissione medesima in modo sommario, vedendo se siansi esatte le rendite che dovean esigersi, e dove nò, indagarne la causa per adattarvi le disposizioni opportune, onde non si faccia arretrato. Conoscerà gli esiti se siano regolari, e dove nò li significherà a danno dell'esattore. La rendita esuberante la farà versare in una cassa a tre chiavi, che si terrà in casa del Presidente della Commessione, o di quel membro che il Presidente designerà, conservando ognuno di essi componenti la sua chiave ».

» 14. In fine di ciascun anno l'esattore dovrà presentare alla Commessione il suo conto munito di tutti i documenti, che verrà discusso dalla Commessione stessa, comprovando l'introito colle liste di carico consegnate all'esattore, e l'esito coi documenti rilasciati dalle parti prendenti in dorso dei mandati spediti dalla stessa Commessione ».

» 15. Senza tralasciare la Commessione le sue cure per una buona e regolare amministrazione dei beni già vacanti, e di quei che in progresso potranno vacare, si occuperà a formare una platea, o stato patrimoniale di tutti i Benefici della Diocesi, o che siano, o che non siano vacanti. Incomincerà dalla mensa Vescovile; indi tutte le Prebende della Chiesa Cattedrale; dopo tutte le Prebende delle Chiese Collegiali; in seguito tutte le Parrocchie; finalmente uno per uno tutti li Benefici, Badie, e Cappellanie devolute. Si premetterà il titolo, o sia la denominazione del Beneficio, o Prebenda, o Parrocchia. Indi il comune, ov'è sita la Chiesa titolare. Si descriveranno tutti i beni, che quel Beneficio, o Prebenda, o Parrocchia possiede in quel Comune; e dove possegga in più Comuni, finita la descrizione di un Comune, si passerà a quella di altri Comuni, premettendo il nome del comune. Esaurita così la descrizione di tutti i beni di un Beneficio, si passerà a quella dell'altro nel modo stesso, e coll'ordine di sopra indicato ».

» Potranno prendere le notizie opportune dagli archivi della Curia, dai Beneficiati stessi, dagli antichi Catasti, e da altri fondi, che le cure e le ricerche della Commessione potranno rinvenire, e crederanno opportune ».

» 16. Per li predi urbani, oltre alla designazione della strada ove sono siti, si dinoterà la confinazione, il numero dei membri che li compongono, e la rendita imponibile, per la quale sono portati nel catasto provvisorio ».

» Dei fondi rustici, oltre la denominazione e la contrada, verrà designata la estensione, la qualità di coltura, la confinazione, e l'imponibile per lo quale sono portati nel Catasto provvisorio ».

» I Censi e Canoni verranno descritti col nome del debitore per la quantità annuale che deve pagare, se in contante, o in generi, e di quale natura, l'epoca della scadenza del pagamento; sopra qual fondo sono infissi; e se si abbiano le scritture radicali, o siano gl'istrumenti, è bene citarli ».

» I debitori di Capitali verranno descritti colla indicazione de' loro nomi, della somma capitale, dell'annualità, e dell'epoca della scadenza: avendosi notizia del titolo costitutivo, dovrà anche citarsi ».

Col voto dell'alta Commissione Esecutrice del Concordato, venne tra le altre cose risoluto in data del 16 dicembre 1818. « Che la determinazione d'imporre e togliere i sequestri su i benefici vacanti appartiene ai soli membri delle Amministrazioni diocesane che hanno voto, potendo il Regio Pro-

curatore far la sua Requisitoria presso l'Amministrazione suddetta, e riconoscendo che non gli si faccia diritto, domandare per via del corrispondente Ministero le superiori provvidenze ».

Ecco quello che riguarda questo funzionario, salvo ciò che in seguito aggiungeremo sul di lui conto.

Cose che formar debbon l'oggetto delle amministrazioni Diocesane.

Prima di tutto col real decreto de' 3 agosto 1818 ordinossi:

» 1. Che tutt'i beni appartenente alle Mense, a' Canonicati, alle Abbadie, a' beneficii, ed in generale tutte le dipendenze dell'abolito monte frumentario, ed oltre i beni appartenenti ai seminarii che alla pubblicazione del presente decreto si trovano nell'amministrazione dei demanii senza che ne sia stato ordinato il possesso in favore de' nuovi titolari, saranno consegnati colle dovute formalità alle rispettive amministrazioni diocesane a misura che sono istallate. I beni delle parrocchie vacanti amministrati dalle Commessioni da noi conservate provvisoriamente coll'art. 16 del decreto de' 30 gennaio 1817, saranno anche immediatamente consegnati alle dette amministrazioni anche a misura che sono istallate ».

» 2. Le medesime imprenderanno subito la piena amministrazione di tali beni, eleggendo un esattore e cassiere, al quale sotto la di loro responsabilità, sarà affidata la esazione delle rendite, la soddisfazione de' loro mandati per lo pagamento de' pesi e la conservazione delle casse; e quindi sarà a di loro cura il prendere quelle garentie che crederanno sufficienti ».

» Agli esattori e cassieri sarà assegnato un premio sulla esazione, da convenirsi dalle dette amministrazioni, e da non poter eccedere il sei per cento ».

». 3. Sarà obbligo delle amministrazioni diocesane, e specialmente dei nostri regii procuratori presso le medesime, per effetto della loro qualità di pubblico Ministero, di apporre i sequestri nelle morti o rinunzie dei titolari, siccome praticavasi dal soppresso monte frumentario ».

» 4. Allorche saranno complute le dotazioni delle chiese vescovili, o arcivescovili, de' seminarii, de' capitoli, e de' parrochi, sarà formata, a cura delle amministrazioni diocesane, una *platea* distinta di tutti i beni che loro appartengono, comprendendovi ancora quelli dei beneficii sequestrabili in caso di vacanza ».

» 5. Le deliberazioni delle Amministrazioni suddette saranno prese a pluralità di voti, e verranno consegnate sopra un registro, e firmate da tutti i membri delle medesime ».

» Allorche gli affari esigono superiori determinazioni, i presidenti di esse corrisponderanno col ministero degli affari Ecclesiastici, ed i regii procuratori, laddove il bisogno lo richiegga, con quello delle finanze, a tenore delle istruzioni che saranno formate per lo regolamento così degli uni come degli altri ».

Tutto ciò venne meglio spiegato colle istruzioni rimesse con Circolare de' 31 ottobre 1818, la quale abbiamo riportato nell' antecedente Lezione.

» Per essere a giorno il Ministro delle Finanze della situazione di cassa di ciascuna delle amministrazioni diocesane, gli si deve rimettere dal regio Procuratore un doppio stato, uno riguardante le derrate, l'altro il numerario, co' rispettivi introiti, ed esiti di cui si rimise il modello con circolare de' 4 agosto 1819; ed altro stato quadrimestrile separato degli arretrati delle mense, come dalla Circolare de' 18 detto mese ».

» Trovandosi stabilito dalle due Autorità esser soggetti all' Amministrazion Diocesana i beneficii di padronato particolare in caso di vacanza quando siano veramente collativi, e non semplici istituzioni o legati pii lasciati in libertà ed arbitrio dei rispettivi compadroni, giusta la Circolare de' 2 gennaio 1819, e 'l real *rescritto* dei 24 giugno 1820; surse il dubbio per le Cap-

pellanie e legati pii devoluti alla Real Corona, consegnati dal demanio insieme cogli altri beni di provenienza del già Monte frumentario; ed il Re, nel voler eseguire le antecedenti disposizioni, accordò per ispeciale facoltà il sequestro dei beni devoluti alla real Corona a misura che ne avvenissero le vacanze, a condizione di doversene tener conto a parte, e senza rimaner impedito d'impiegarsene gli avanzi alla soddisfazione dei pesi che sono a carico di esse amministrazioni. Rescritto de'29 gennaio 1820 ».

» Venne pure spiegato che nella classe delle Cappellanie e dei legati pii devoluti alla Real Corona si dovessero comprender anche i beneficî di libera collazione, e sforniti di erezione in titolo, e che le pensioni su tali beneficî non fossero a carico delle amministrazioni Diocesane, e dopo che fossero estinte quelle che furono addossate dal Re alle medesime, in compenso di altre che varî individui allora viventi godevano prima dell'anno 1806 sull'abolito Monte frumentario. Rescritto del 19 ottobre 1822 ».

» I beni delle badie de'beneficî di regio padronato furon posti sino a nuova Sovrana determinazione sotto la vigilanza dell'amministrazione Diocesana del luogo in cui si trovano, non ostante che sieno stati trasferiti all'Abato o beneficiato nominato; e che se questi abusasse de'suoi diritti, sia cagionando degradazioni, sia lasciando deperire i beni per la mancanza di manutenzione, sia in qualunque altro modo pregiudicando la proprietà, l'Amministrazione Diocesana fosse autorizzata a sperimentare per le vie giudiziarie tutti quei dritti che competono al proprietario contro dell'usufruttuario, facendo anche rapporto al Ministro dell'ecclesiastico per le misure che possono ulteriormente convenire in linea di economia; si aggiunse, che ogni titolare è autorizzato a ricorrere all'Amministrazione Diocesana del luogo affinchè l'esazione de'censi della badia, o del beneficio di regio padronato si esegua co'mezzi di coazione, giusta il real decreto de'29 giugno 1819, e che l'Amministrazione suddetta accordar dovesse l'uso dei piantoni, inteso il regio procuratore presso la medesima, e solo contro di quei debitori in ritardo, il cui nome è portato nei ruoli diffinitivi formati colle solennità prescritte nel tit. 3.° del decreto de'30 gennaio 1817 per l'amministrazione dei beni dello Stato. Decreto dei 29 novembre 1822 ».

» Essendosi coi Rescritti dei 14 e 26 marzo, e 19 maggio 1823 riuniti al Real Ordine Costantiniano le commende, le badie ed i beneficii Antoniani colle rispettive rendite, provvisoriamente messe alla cura delle Amministrazioni Diocesane, colla ministeriale de'6 ottobre 1819 si ordinò farsene la consegna dalle Amministrazioni suddette agl'Intendenti delle rispettive Provincie; e che avvenendone in seguito vacanza, si astenessero queste amministrazioni di sequestrarne i beni e prendervi ingerenza. Circolare de'28 maggio 1823 ».

» Già l'alta commessione esecutrice del Concordato avea stabilito in data dei 16 dicembre 1818, che si corrispondesse agli Economi delle vacanti Parrocchie, ed ai Vicarii Capitolari quello stesso che si corrispondeva dal demanio, e si dessero dippiù le somme occorrenti pel mantenimento del divin culto nelle Chiese Cattedrali, e le somme assegnate per le limosine ai poveri. In seguito, per punto generale venne fissato col Rescritto del 27 giugno 1823, che nelle vacanze dei beneficii curati, la congrua dei quali è a carico dei comuni, debbano i Comuni corrispondere alle Amministrazioni diocesane rispettive le stesse somme che per conto di tali beneficii somministravano ai defunti titolari ».

Venne pure risoluto colla circolare dei 10 gennaio 1824 del Ministro degli affari Ecclesiastici, intesa la direzione generale del registro e bollo; che

» 1. I quadri dei debitori, che le Amministrazioni Diocesane debbono passare agl'Intendenti, sono esenti dal bollo, e dal registro, come atti di amministrazione interna;

» 2. Sono similmente esenti dal bollo e dal registro le copie estratte di

tali quadri, che gl'Intendenti rimettono ai sindaci, dapoichè le medesime, giusta il prescritto nel decreto dei 2 maggio 1823, debbon essere pubblicate nelle forme usitate per gli atti del Governo;

» 3. I ruoli definitivi poi, da dichiararsi esecutorii con ordinanza dell'Intendente, debbon esser redatti in carta bollata, e sottoporsi al registro, essendo essi destinati a costituire i titoli contro i debitori ».

» Sul dubbio se la Tesoreria abbia dritto agli aggiusti di rate sull'annata reddittizia dei beni consegnati a Vescovi dalle Amministrazioni Diocesane, venne risoluto che non alla Tesoreria, ma alle stesse Amministrazioni diocesane appartenessero le rate dell'annata suddetta, a cura delle quali debbono distinguersi mediante gli aggiusti. Rescritto del 26 luglio 1824 ».

» Le somme dei capitali che si restituiscono al Beneficii debbonsi dalle Amministrazioni diocesane impiegare nell'acquisto di una o più partite sul Gran libro, sì perchè non va questo soggetto alle vicende, cui ogni giorno specialmente soggiacciono i patrimonii delle particolari famiglie, sì perchè non porta imparazzo di amministrazione. Circolare del 14 gennaio 1826 ».

» Si avverta che trattandosi del reimpiego de'capitali appartenenti a beneficii, deve necessariamente ottenersene la Sovrana approvazione, previo l'adempimento delle solennità prescritte dai generali sovrani stabilimenti. Ministeriale del 19 aprile 1826.

» Per gli Stati di Cassa furon date varie dilucidazioni dal Ministro delle Finanze ai regi Procuratori presso queste Commessioni, e ne furon rimessi i modelli; ma particolarmente colla Circolare del 27 settembre 1826 si riuniron tutte le regole e si risolvettero i dubbi proposti ».

» La Platea de formarsi dalle Amministrazioni diocesane dei cespiti che amministrano, non essendo che un registro privato, non va soggetta alla formalità del bollo. Ministeriale dei 19 maggio 1827 ».

» Colla Ministeriale de' 2 giugno 1827, ond'evitar molte spese si disse che le notizie per questa Platea ossia Stato patrimoniale, dovessero ricavarsi unicamente dagl'istrumenti di affitto, da'catasti, dalle scritture esistenti nell'archivio della Curia Vescovile, e da altre che la diligenza e la cura dei componenti l'Amministrazione Diocesana avessero saputo rinvenire ».

Per gli affitti dei beni, e per la vendita de'generi che sono nella gestione delle Amministrazioni Diocesane, venne col decreto del 9 settembre 1828 approvato un regolamento che nulla lascia desiderare.

Eccone il contenuto.

» Art. 1. Tutti gl'immobili, sieno rustici, sieno urbani, che sono nella gestione delle amministrazioni diocesane debbono essere affittati, mediante lo sperimento dell'asta pubblica, avuto riguardo al dato più forte tra l'imponibile e l'estaglio dell'affitto precedente. Sono eccettuati da questa regola gl'immobili la cui rendita non sia maggiore di ducati venti, i quali saranno affittati in economia, usandosi tutti i mezzi leciti dalle amministrazioni diocesane, e dai Regii procuratori presso di esse per rendere l'estaglio vantaggioso al di sopra di detta somma ».

» Essendovi nella gestione dell'amministrazione diocesana prestazioni annue solite da affittarsi, se ne potrà continuare l'affitto col metodo indicato ».

» 2. Quattro mesi prima di spirare l'affitto corrente, l'amministrazione si unirà in seduta coll'intervento del regio procuratore, per istabilire le condizioni del nuovo affitto, da enunciarsi nei manifesti che dovranno affiggersi per provocare gli oblatori. Il nuovo estaglio non dovrà essere al di sotto del dato più forte risultante dall'estaglio corrente, e dall'imponibile fondiario, o dalla coacervazione del prodotto degli ultimi 4 anni, quando i beni si trovassero in amministrazione ».

» 3. Ogni affitto, sia di predi rustici, o urbani, come pure delle macchine di ogni specie, non può avere una durata più lunga di tre anni ».

» Quella poi dei boschi cedui, o delle selve cedue non potrà durare più di

un numero di anni eguale al numero delle porzioni, in cui sarà diviso il fondo ».

» I fondi di questa natura saranno divisi in tante porzioni eguali per quanti sono gli anni necessari alla crescenza delle piante nuove ».

» Tali porzioni saranno denominate 1. 2. 3. ecc.; ed in ogni anno non potrà recidersi, che quella sola che viene indicata dal numero d'ordine. Il totale delle porzioni determina il massimo tempo da potersi stabilire nell'affitto ».

» 4. La subasta sarà preceduta da due manifesti da affiggersi coll'intervallo almeno di otto giorni tra il primo ed il secondo, ne'quali saranno espresse tutte le condizioni fissate a tenore dell'artic. 2., e sarà indicato il giorno destinato alla celebrazione della subasta a giudizio dell'amministrazione, da non poter però eccedere il quindicesimo giorno da quello del primo manifesto. I manifesti saranno affissi nel capo luogo ove risiede l'amministrazione, nel comune ove i beni sono siti, e se l'amministrazione lo creda conveniente, anche in altri comuni ».

» 5. Con officio del Presidente i manifesti saranno spediti al sindaci rispettivi a cura de'quali sarà l'affissione, e defissione, dovendo poi respingerli con certificare la pubblicazione nelle forme seguita ».

» 6. Ogni offerta sarà presentata al Presidente dell'amministrazione diocesana, il quale ne darà subito comunicazione al Regio procuratore per le osservazioni fiscali, delle quali possa esser suscettiva. Su quella delle offerte che corrisponde ai dati stabiliti dall'amministrazione, ai termini dell'articolo 2., o su quella che sia più vantaggiosa, sarà aperta la prima sessione d'incanto. Se poi niuna delle offerte corrispondesse a'dati pubblicati nei manifesti o li migliorasse, non si aprirà la sessione sulla meno svantaggiosa se non quando l'amministrazione, in seduta, coll'intervento del Regio procuratore, abbia creduto opportuno di ammetterla, e ne abbia ottenuto l'autorizzazione dal Ministro degli affari ecclesiastici, a cui dovrà prima riferire, e da quello delle finanze, a cui riferirà il Regio procuratore ».

» 7. Se mai si avesse un'offerta che comprenda più fondi, ancorchè appartenessero a diversi benefici, potrà essere ammessa dall'amministrazione, inteso il Regio procuratore, distinguendosi però l'estaglio applicabile a ciascuno dei fondi, e, se occorre, indicandosi con precisione le condizioni convenienti a ciascuno di essi ».

» 8. La subasta sarà celebrata innanzi all'amministrazione riunita, coll'intervento del Regio Procuratore, ma se l'amministrazione giudicasse utile ai suoi interessi di celebrarsi altrove che nel luogo di sua residenza, ne passerà officio al sindaco rispettivo, dal quale sarà l'incanto preseduto insieme ad uno dei componenti l'amministrazione, o al Regio procuratore, quante volte essa crederà opportuno di spedirlo ».

» 9. Nell'incanto si accenderanno successivamente tre candele, ed a colui, sulla cui offerta l'ultima sarà estinta, verrà fatta l'aggiudicazione provvisoria dell'affitto mediante processo verbale sottoscritto dal presidente, dal Regio procuratore e dall'aggiudicatario, se la subasta sarà celebrata nella residenza dell'amministrazione, ma se altrove, dal sindaco, dall'incaricato dell'amministrazione, e dall'aggiudicatario ».

» 10. Sarà celebrata una seconda subasta per l'aggiudicazione definitiva, in seguito d'un'altro manifesto d'affiggersi a norma degli articoli 4. e 5., nel quinto giorno dopo la prima, da indicarsi nel manifesto. L'amministrazione potrà protrarre, se occorre, questo termine, ma non mai al di là dell'ottavo giorno dell'affissione del manifesto, ed indicando sempre in esso il giorno in cui la subasta dovrà celebrarsi ».

» È anche in facoltà dell'amministrazione, quando la sua prudenza l'esigesse di dichiarare, che non s'intenderà definitivamente aggiudicato l'affitto senza la sua approvazione, o l'approvazione dei due ministri degli affari Ecclesiastici e delle Finanze ».

» 11. Come nella prima subasta, sarà proceduto alla seconda, e ne sarà disteso verbale di aggiudicazione, a favore di colui sulla cui offerta resterà estinta l'ultima delle tre candele adoperate ».

» 12. Sono ammessi negli affari de' beni dipendenti dall'amministrazione diocesana gli additamenti di decima e di sesta ».

» Essi possono esser prodotti nell'uffizio in cui la subasta si è celebrata; il primo tra' cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva, ed il secondo tra dieci dalla data stessa, salvo il diritto all'amministrazione di protrarre, se occorre, questi termini; ma non al di là dei dieci giorni per l'additamento di decima, e di quindici per quello di sesta dall'aggiudicazione definitiva ».

» Quando abbia luogo l'additamento di decima, il termine è di cinque giorni per la sesta, il quale si calcola dall'aggiudicazione in grado di decima ».

» Le subaste in grado di detti additamenti debbon esser precedute, con un intervallo di tre giorni almeno, da un manifesto pubblicato in conformità degli articoli 4. e 5., nel quale verrà indicato il giorno in cui saran celebrati ».

» 13. Ove gli additamenti, come nell'articolo precedente, avessero luogo nello estaglio complessivo di più fondi compresi in un solo affitto, l'aumento dovrà intendersi ripartito tra tutt'i fondi in ragion dell'estaglio rispettivo ».

» 14. Il verbale di aggiudicazione servirà di titolo ad ambedue le parti contraenti, per obbligare l'altra a tutti gli effetti della legge, ed in particolare alla stipula del corrispondente contratto ».

» 15. Alle subaste non potrà essere dispensato che dai Ministri degli affari ecclesiastici, e delle Finanze su i rapporti che a tale oggetto per estraordinarie circostanze ne potranno ai medesimi rispettivamente dirigere il Presidente ed il Regio procuratore ».

» 16. Gli estagli negli affitti dei predi rustici debbon esser fissati, per quanto è possibile, in numerario, anzichè in generi ».

» 17. Ogni fittajuolo di beni delle Amministrazioni diocesane, sia tale divenuto per affitto economicamente fattogli, sia colla dispensa alle subaste, sia per aggiudicazione dietro la celebrazione di esse, sarà tenuto a dare soddisfacente cauzione o sopra beni propri, o mediante la idonea fidejussione di un terzo ».

» Quando per circostanze particolari fosse difficile di aversi fittajuoli con cauzione, l'amministrazione all'unanimità, con deliberazione motivata, e coll'intervento del Regio procuratore, potrà dispensare all'obbligo della cauzione medesima ».

» 18. Tutte le spese per gli atti preparatori alle subaste, per la stipula del contratto, e per tutte le formalità legali, saranno sostenute dall'amministrazione, nell'intelligenza, che ove non riesca di metterle tutte a carico dell'aggiudicatario, almeno la metà deve esserne allo stesso addossata, salvo i casi di eccezione, secondo la prudenza dell'amministrazione medesima, e del Regio procuratore ».

» 19. Se dopo tutte le cure dell'amministrazione, e dopo tutti gli sperimenti restassero i beni inaffittati, l'amministrazione stessa, coll'intervento del Regio procuratore, determinerà un piano di coltura per tenersi in amministrazione per quell'anno, colle vedute opportune a poterne ritrarre il maggiore prodotto possibile, e coi mezzi che sieno meno dispendiosi, e ne farà rapporto ai due Ministri degli affari Ecclesiastici e delle Finanze per l'approvazione corrispondente ».

» 20. Esistendo generi presso l'amministrazione, provenienti da fondi tenuti in amministrazione, da estagli, o da qualunque altra causa, l'amministrazione è facoltata a venderli, o nel ricolto, o dopo, in totalità, ovvero in dettaglio, o economicamente, o mediante una sola sessione d'incanto, avendo sempre riguardo alla loro natura, qualità, quantità, al prezzo corrente, al prezzo sperabile, alla facilità, o difficoltà dello smaltimento nel-

la stagione più o meno opportuna, ed a tutte le altre circostanze, che non isfuggirebbero ad ogni accorto padre di famiglia ».

» Se la vendita debba farsi in economia, o colla subasta, dovrà l'amministrazione deliberarlo coll'intervento del Regio procuratore, ed o che nell'uno, o che nell'altro modo sarà deliberato, l'amministrazione ed il Regio procuratore in seduta ne fisseranno approssimativamente il prezzo e le condizioni ».

» Essendo la permuta un contratto che esclude qualunque altro oblatore, non è ad esso applicabile il Real Rescritto dei 29 aprile 1826 che richiede la subasta nei contratti dei luoghi pii. Ministeriale dei 24 novembre 1828. Sono però necessarie nelle cessioni ».

» Non ostante la disposizione generale della legge che i frutti naturali pendenti spettano all'usufruttuario, al cominciar dell'usufrutto, ed al proprietario dal cominciar del suo termine, disposizione applicata ai beneficiati colla circolare del 12 luglio 1828; pure si deve riflettere:

» 1. Che nel caso un fondo siasi dato in affitto per pagarsene la mercede in generi e non in danaro, devesi distinguere se la mercede consiste in una prestazione proporzionata alla maggiore o minore raccolta, ovvero in una determinata prestazione indipendente dalla prima raccolta. Nel primo caso, avendosi la colonia parziaria che è più una società che una locazione, la prestazione deve esser classificata tra frutti naturali ed industriali, come se da se stesso li raccogliesse il beneficiato; nell'altro caso essendovi una vera locazione e conduzione, la prestazione non può essere considerata che come frutto civile ».

» 2. Nel caso di una vendita di cose future, come di frutti ancora in erba, per quel prezzo, che sarà valutato dopo l'ultima raccolta, vale il principio che l'usufruttuario qual è il beneficiato, fa suoi i frutti a misura che li percepisce, e quindi secondo che i frutti si maturano e si raccolgano dal compratore, in loro vece il prezzo cader deve al venditore, e per quelli poi che si trovano ancor pendenti al cessare, o al cominciare dell'usufrutto, spettar debbono nella vacanza del beneficio all'amministrazione diocesana, e nella riprovvista di esso al novello titolare. Minister. dei 14 gennaio 1832 ».

Finalmente deve osservarsi che col decreto dei 27 ottobre 1825 si provvide ai giudizii relativi ai diritti di Regalia e di Regio patronato sopra le Badie, i beneficii, ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura, ed alle azioni reali riguardanti i beni suddetti, di che parlammo antecedentemente; che col decreto del 17 luglio 1827 furono incaricate le amministrazioni diocesane dell'anticipazione delle spese da farsi nei suddetti giudizii ».

» Ecco il contenuto di questo decreto: »

» Art. 1. Nei giudizii designati dal decreto del dì 27 ottobre 1825, e relativi ai diritti di regalia e di regio padronato sopra le badie, i beneficii, e le altre fondazioni ecclesiastiche e laicali, ed alle azioni reali su i beni che vi sono rispettivamente annessi, le spese di tali giudizi saranno anticipate dalle amministrazioni diocesane, previa l'autorizzazione del nostro Ministro degli affari ecclesiastici ».

» 2. Qualora nei giudizii indicati sia intervenuto il titolare del rispettivo beneficio, ovvero non essendo intervenuto, non ricusi di accettare il profitto ritratto dal giudizio, sarà l'amministrazione diocesana nel diritto di rifarsi delle spese che avrà anticipate, su tutte le rendite del di lui beneficio, apponendovi per tale oggetto un sequestro amministsativo nel caso di renitenza di esso titolare. Quando poi nè l'uno nè l'altro caso avvenga, potrà l'amministrazione diocesana rifarsi sul mentovato profitto che percepirà esclusivamente sino alla totale rifazione ».

Volendosi provvedere al celere andamento dei giudizii suddetti, coll'ultimo decreto degli otto ottobre 1833 si diedero le seguenti disposizioni.

Art. 1. Nei giudizii contemplati dal decreto dei 27 ottobre 1825 i diritti di bollo, di registro e di cancelleria saranno accordati a credito, e le altre spese da eseguirsi a pronto contante, saranno anticipate come nelle spese di giustizia in materia civile pei soli atti ad istanza del pubblico Ministero.

» 2. Terminati i giudizii, le amministrazioni diocesane dovranno rimborsare e lo importo dei dritti a credito, e le dette spese, restando salvi all'amministrazione del registro e bollo contro di esse i privilegii per la esazione del pubblico danaro ».

» 3. Rimane nel suo pieno vigore la disposizione dell'art. 2. del decreto del 17 luglio 1827 pel regresso accordato alle dette amministrazioni contro i titolari rispettivi, affin di ottenere il rimborso di tali spese; come pure rimane salvo a' titolari il diritto di poterle ripetere dalle parti succumbenti, ove vi siano state condannate ».

Facoltà date alle amministrazioni diocesane, azioni di cui si possono valere, a contabilità.

Noi non seguiremo quì altro ordine che quello delle date delle rispettive disposizioni.

» I. Col voto dell'alta Commessione venne risoluto con *Ministeriale* del 16 dicembre 1818.

» 1. Che le subaste in occasione dei fitti dei fondi affidati alla cura delle amministrazioni diocesane si eseguissero presso le stesse amministrazioni ».

» Che si pagassero dalle medesime ai ricevitori demaniali grana cinque a pagina dei fogli di liquidazione ».

» II. Sul dubbio se i generi di pertinenza delle amministrazioni diocesane vender si dovessero nel ricolto mediante le formalità prescritte nelle istruzioni, ovvero dovesse il cassiere prenderne cura e custodirli, per poi venderli a misura che favorevoli opportunità si fossero presentate, colla *Circolare* de' 6 marzo 1819 venne risoluto di lasciarsi alle medesime l'arbitrio di cui sarebbe ogni diligente padre di famiglia in vantaggio dei proprii interessi, anzichè assoggettarle in questa parte ad una legge determinata e costante ».

» III. Nel caso di domanda di dissequestro de' beni ammessi ad un beneficio, le amministrazioni diocesane, pria di procedere ad alcun passo debbono ragguagliarne il Ministro degli affari Ecclesiastici con indicare la natura del beneficio, a chi ne appartenga la provvista, l' epoca della vacanza, il nome del provveduto, e quanto altro possa occorrere ad assicurarne la regolarità, ed attendere le di lui disposizioni. Circ. de' 20 marzo 1819 ».

» Da questa regola sono escluse le domande pel dissequestro de' beneficii di collazione pontificia, e di quelli di regio patronato, dovendo le amministrazioni diocesane aderire al domandato dissequestro, pei primi subitochè saranno ad esse presentate le bolle pontificie munite di regio *exequatur* dalla prima Camera del Supremo Consiglio di Cancelleria; e pei secondi in veduta delle regali Cedole che verranno esibite dai provveduti ».

» IV. Dovendo le amministrazioni diocesane pagare il dazio della posta per li pieghi interessanti il servizio delle medesime, si conobbe la necessità di stabilire un sistema uniforme per l'invio, la consegna ed i pagamenti di tali pieghi, onde evitarsi gli abusi che potrebbero aver luogo. Si diedero perciò di accordo tra i Ministri delle Finanze e dell'Ecclesiastico particolari istruzioni, trasmesse con Circolare del 1. maggio 1819 ».

» Eccone il tenore ».

» Dovendo le amministrazioni diocesane pagare il dazio di posta per i pieghi interessanti il servizio delle medesime, si è conosciuta la necessità di stabilire un sistema uniforme per l'invio, per la consegna e pel pagamento di tali pieghi, onde evitarsi gli abusi che potrebbero aver luogo a danno di esse Amministrazioni. Dopo essersi a tale oggetto inteso il Direttor generale

delle posta, si è da me di accordo col Segretario di Stato Ministro delle Finanze approvato il seguente sistema ».

» 1. I Presidenti ed i Regi Procuratori delle Amministrazioni diocesane affrancheranno separatamente a credito le rispettive lettere, che occorrerà loro di spedire per servizio delle Amministrazioni ».

» 2. Le dette lettere saranno inviate alle officine di Posta con un doppio stato indicante la data della spedizione, e le persone alle quali sono dirette. I due stati delle lettere che si spediscono dal Presidente, saranno firmati da uno dei due Canonici Amministratori, che esso Presidente deputerà stabilmente a quest'oggetto, e dal rispettivo Direttore di Posta il quale al momento dell'affrancatura a credito dovrà indicare su di essi l'importo delle tasse. Di tali due stati uno rimarrà all'officina di Posta, l'altro sarà restituito all'Amministrazione diocesana. Lo stesso metodo si terrà per gli stati delle lettere che si spediscono dal Regio Procuratore, i quali saranno firmati da lui medesimo e dal Direttore di Posta ».

» 3. Delle lettere che arrivano all'indirizzo dei Presidenti delle Amministrazioni diocesane, la rispettiva officina di Posta formerà un doppio stato indicante il luogo da cui provengono, il peso e l'importo di esse. Uno dei due stati sarà rimesso colle lettere all'Amministrazione diocesana, e l'altro resterà all'officina di Posta, e tanto il primo che il secondo saranno firmati dal Canonico Amministratore, deputato dal Presidente, e dal Direttore di Posta. Questo stesso sistema si adotterà per le lettere che sono dirette ai Regi Procuratori delle Amministrazioni diocesane, nel quale caso i due stati di sopra indicati saranno firmati dagli stessi Regi Procuratori, e dai Direttori di Posta ».

» 4. Il credito delle lettere che si affrancano, e di quelle che pervengono ai Presidenti, o ai Regi Procuratori delle amministrazioni diocesane sarà fatto per un solo mese, elasso il quale, le officine di Posta dovranno dagli stati parziali formati nel corso del mese precedente redigere uno stato generale da firmarsi dai Direttori di Posta, dai Canonici Deputati, dai Presidenti, e dai Procuratori Regi delle Amministrazioni suddette ».

» 5. In piedi dello stato generale così formato i Presidenti delle Amministrazioni diocesane ordineranno il pagamento dello importo totale delle lettere in favore delle officine di Posta, e tale stato formerà l'appoggio dell'esito che per tale oggetto sarà fatto dalle casse delle Amministrazioni diocesane ».

» 6. I Presidenti delle Amministrazioni suddette daranno comunicazione ai rispettivi direttori di Posta dei Canonici Amministratori che essi avranno destinati a firmare gli stati indicati negli articoli 2., 3., e 4. ».

» V. La rinnovazione delle Iscrizioni che interessano le amministrazioni diocesane, o i già provveduti dei benefici, venne posta a cura della direzione generale del registro e bollo, per quindi farsene l'attribuzione, e pagarsene ai Conservatori l'importo nel ricevere i *borderò* rispettivi. Ministeriale del 19 giugno 1819 ».

Avvertasi che queste Amministrazioni, avendo per titolo dei loro censi i ruoli renduti esecutori dai rispettivi Intendenti, possono essi formare un solo *borderò* per ogni ruolo contenente diversi articoli; ed allora non debbono che un solo salario di grana 30 al Conservatore per ogni *borderò*, qualora volesse redigerlo. Ministeriale del 12 dicembre 1829 ».

» VI. Sul metodo da tenersi nelle perizie e riparazioni delle case sottoposte alle amministrazioni diocesane, si prescrisse colla Circolare dei 6 ottobre 1819 di serbarsi lo stesso metodo tracciato nel regolamento per gli amministratori diocesani, che porta la data del 17 dicembre 1818 ».

» Si disse in esso che occorrendo apprestarsi riparazioni a qualche fondo, l'amministratore ne farà distendere perizia, nella quale dovrà fra l'altro esser dichiarato se sian quelle urgenti in modo che un momentaneo ritardo porti al deperimento del fondo, o ad accrescerne i guasti, e conseguente-

mente la spesa, e la circostanze che tal urgenza dell' esecuzione dei lavori potrà autorizzarla; in caso diverso ne farà rapporto agli esecutori del Concordato, con indicare la corporazione, dalla quale proviene il fondo da ripararsi. La stessa Amministrazione detterà il modo da farsi, se per appalto, o per economia; e farà procedere per mezzo degli stessi periti, o di altri che crederà alla di loro misura ed apprezzo, tenuto presente il progetto, per fissarsene definitivamente il costo da pagarsi ».

» VII. Per apprestarsi alle Amministrazioni suddette i mezzi di avere una piena conoscenza dei benefici Ecclesiastici esistenti nelle rispettive diocesi, e le notizie delle vacanze dei medesimi appena avvengano, onde corrispondere al fine della loro istituzione, ordinossi col real decreto degli 11 gennajo 1820:

» 1. Che in quelle diocesi nelle quali gli archivi vescovili non sono provveduti di un esatto catalogo di tutti i benefici Ecclesiastici, sieno di libera collazione, sieno di patronato regio, ecclesiastico o particolare, le rispettive amministrazioni diocesane sono autorizzate ad incaricar i parrochi ed i sindaci de' comuni di formare l'inventario dei benefici esistenti in ciascun comune, ed a promulgare un affisso onde ciascun possessore di benefici dell' indicata natura ne consegni ad essi parrochi e sindaci la rivela fra'l termine di due mesi, elasso il quale, i beni addetti ai non rivelanti il beneficio saranno sottoposti a sequestro; e le spese occorrenti per gl' informi in supplemento delle rivele non fatte nel termine assegnato, andranno a carico dei non rivelanti. I parrochi ed i sindaci che ricuseranno di formare il suddetto inventario, saranno soggetti ad una multa di ducati cento a beneficio della rispettiva amministrazione diocesana ».

» 2. In occasione di vacanze dei benefici indicati nell'articolo precedente, gli ordinari, i parrochi ed i sindaci saranno obbligati a darne avviso fra otto giorni alla rispettiva amministrazione diocesana. — Per ogni controvenzione sarà pagata una multa corrispondente a due annate di rendita del beneficio vacante, di cui si sia trascurata la rivela ».

» 3. Nel principio di ogni anno, ciascun titolare di beneficio ecclesiastico dovrà rimettere alla rispettiva amministrazione diocesana il certificato della propria esistenza da lui stesso sottoscritto, e vistato dal sindaco del comune in cui è domiciliato ».

» VIII. Vedemmo come coi decreti dei 17 novembre e 14 dicembre 1818 furono accordati alle amministrazioni diocesane gli stessi privilegi, di cui godono gli stabilimenti di pubblica beneficenza, per la esazione delle rendite dei beni affidati alla loro cura, e per la coazione dei debitori. Quindi cogli altri decreti del 29 giugno 1819 e 14 gennaio 1824, ordinossi che le medesime fossero autorizzate a far uso di piantoni per la esazione dei debitori morosi dei censi, e canoni, dei quali sieno esse in possesso di esigere; e che il mezzo dei piantoni si adoprasse nei modi e nelle forme prescritte dalla legge del 30 gennaio 1817 ».

» Lo stesso venne replicato colla ministeriale del 1 maggio 1830. Ma coll' ultimo decreto del 20 aprile 1834, si estese a beneficio delle amministrazioni diocesane l'uso dei piantoni *per la esazione delle rendite di qualunque specie*; però venne concesso ai soli intendenti e sottintendenti la facoltà di accordarlo, e secondochè è prescritto per la riscossione delle contribuzioni dirette; e non già ai regii Giudici di circondario, come erasi indicato nel real decreto dei 23 giugno 1816 ».

» IX. Nei casi nei quali per effetto di deliberazione presa all'unanimità dell'amministrazione diocesana, il regio Procuratore, o uno dei membri votanti sieno obbligati ad uscire dalla residenza per affari di servizio, essi debbon rimettere all'amministrazione diocesana lo stato delle loro spese effettive, nel quale sia enunciato il motivo della loro sortita e quello della dimora oltre la giornata, se questo avrà luogo, e dalla medesima devesi rimettere al Mini-

stro degli affari Ecclesiastici colle corrispondenti osservazioni, per essere autorizzato il rimborso. (Risoluzione presa dai due ministri dell'Ecclesiastico e delle Finanze, e comunicata con Circolare del 21 luglio 1819 ».

» X. Ove non si tratti di semplici avvertimenti che si fanno ai reddenti dall'amministrazione, o dal cassiere, ma di legali coazioni che vengono resa esecutorie, mercè il visto dal regio Giudice del circondario, esse debbono essere scritte in carta bollata, ed essere formate con atto di usciere ai termini della legge. Circolare dei 27 maggio 1820 ».

» XI. Per facilitarsi alle amministrazioni diocesane l'esazione degli arretrati, col rescritto del 13 ottobre 1821 si prescrisse adottarsi dalle medesime il sistema tenuto dalla commissione mista amministratrice del patrimonio regolare in data dei 13 settembra 1820 ».

» E col real decreto de'14 gennaio 1824 venne loro concesso pure il privilegio della coazione per mezzo dei piantoni per la esazione delle rendite liquide in danaro, proveniente da titolo esecutivo di qualunque specie : osservando le formalità prescritte negli art. 4., 5., e 6. del real decreto dei 23 gennaio 1816 ».

Ecco le parole dei citati articoli:

» Art. 4. Prescegliendo, di far uso della guardie in casa, il Direttore del Tavoliere, o i suoi agenti dirigeranno ai censuarii in ritardo una intimazione vistata dal Giudice di pace, o in di lui assenza, da chi ne fa le funzioni, sopra un estratto di ruolo individuale, o collattivo, colla quale avvertiranno il debitore, o debitori, che se tra cinque giorni dopo la scadenza non paghino le rate scadute, ciascun di essi vi sarà astretto colle guardie in casa ».

» 5. Elassi i cinque giorni, il Direttore, o i di lui agenti, faranno la dimanda, il primo all' Intendente, ed i secondi al Sottointendente, ed in di lui mancanza al Giudice di pace, di un competente numero di armati, a della facoltà di servirsene. L'Intendente, il Sottointendente, o il Giudice, scorgendo giusto il motivo della misura proposta, accorderanno la forza, fissando il numero dei giorni in cui essa dovrà rimanere, e ritenendo presso di loro lo stato nominativo dei debitori, in casa de'quali la medesima sarà inviata ».

» 6. Sarà spedito un solo armato per ogni quota di debito fino a ducati quattro. I debitori di somme minori saranno riuniti a cinque a cinque, riceveranno in comune la coazione da un uomo armato, e pagheranno per la di lui indennità giornaliera ciascuno grana quattro »

» L'uomo armato spedito contra più debitori nella stessa giornata, si tratterrà nella casa or di uno or dell' altro, e pernotterà in quella di colui che deve una somma maggiore. È vietato agli uomini armati di ricevere dalla mano dei debitori qualsivoglia retribuzione. Sarà a ciascuno di essi unicamente pagata una indennità di carlini due al giorno dal Direttore del Tavoliere o dai di lui agenti, i quali ne riscuoteranno il rimborso dai censuari, insieme colle quote scadute del loro canone ».

» Lo stato delle somme riscosse a titolo di esazione con guardia in casa sarà rimesso in fine di ogni trimestre dal Direttore del Tavoliere al nostro Ministro delle Finanze ».

» XII. Possono le amministrazioni diocesane dare per premio ai scuopritori dei beneficii o altri cespiti occultati un' annata di rendita, se nessuna notizia apparisca dalla carta, e la metà se ne è rastro in esse. E nel caso occorressero maggiori facilitazioni a favore dei denunzianti per nuove scoperte di beni, debbono riferirne al Ministro dell'Ecclesiastico per ottenerle. Rescritto dei 12 dicembre 1821 ».

» XIII. Le amministrazioni suddette ne'giudizi di dissequestro dei beni indicati nell'art. 1, del real decreto dei 3 agosto 1818 innanzi alle autorità giudiziarie, non debbono subire condanna di spese, fino a che non si costituiscano parte contradicente. Circolare del 10 aprile 1824 ».

« XIV. Nel sequestro dei beni delle mense vacate deve tenersi lo stesso si-

stema che per gli altri beneficii, adoperandosi il ministero degli uscieri per rendere autentico e legale l'atto di esecuzione. Circolare dei 30 aprile 1825 ».

» XV. Gli eredi dei beneficiati debbon considerarsi come gli eredi degli usufruttuari, adattandosi al loro caso l'art. 511 *LL. civ.*; quindi le Amministrazioni Diocesane negli aggiusti delle rate coi medesimi debbon dare ad essi la rata corrispondente al tempo che il defunto titolare sia stato in possesso nell'ultimo anno. Circolare degli 11 maggio 1825, e Ministeriale dei 21 gennaio 1832 ».

» XVI. Per dare una norma certa ed uniforme onde fissare gli aggiusti di rate tra le Amministrazioni Diocesane ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi dei titolari defunti, ebbe luogo la Circolare dei 12 luglio 1828, colla quale, stabilendosi la regola di considerarsi i beneficiati come usufruttuarii, si richiamarono le disposizioni delle *LL. civ.*, e vi diedero le corrispondenti determinazioni ».

Esse furono così concepite:

» 1. Allorchè dovranno soggiacere a ripartizione i frutti civili, o sia le rendite che derivano da affitti, da censuazioni, da capitali ec. non si terrà conto dell'anno civile, bensì dell'anno redditizio, vale a dire che dee l'anno contarsi dacchè la rendita comincia a correre in favore dei Beneficii, ed esso si dividerà in mesi, ed in giorni, onde poi questa rendita ripartirsi tra l'amministrazione, ed il novello titolare, o quello che rinunzia, o gli eredi dell'antico, in ragione del tempo per lo quale il beneficio è rimasto vacante, e per lo quale in quell'anno andrà dal nuovo a possedersi, o sarà stato dal vecchio titolare posseduto ».

» 2. Trattandosi di frutti dei fondi in amministrazione, o che essi sieno naturali, o industriali, nella vacanza del Beneficio, tutti quelli che si troveranno attaccati al suolo, e pendenti dai rami apparterranno all'amministrazione, e nella riprovvista apparterranno ai nuovi titolari, senza che l'amministrazione agli eredi de' vecchi titolari, o ai rinuncianti, nè i nuovi titolari all'amministrazione siano tenuti d'indennizzare le spese di preparazione di coltura ».

» 3. Nella ripartizione dei pesi non si attenderà che all'anno civile, e quindi, ripartito questo in mesi ed in giorni, l'amministrazione pagherà la tangente corrispondente ai mesi ed ai giorni della vacanza, ed i nuovi o rinunzianti, o gli eredi dei vecchi titolari quella quota che corrisponde alla parte dell'anno per la quale andranno a possedere i primi, o avranno posseduto i secondi di Beneficio, cui l'aggiusto di rate è relativo, e ciò senza veruna eccezione, o che i pesi cadono sopra i fondi produttivi dei frutti civili, o sopra quelli, che danno frutti naturali, ed industriali, poichè nel secondo caso da chiunque siano i frutti lucrati, i rinuncianti, gli eredi del passato titolare, e l'amministrazione non potranno da detti pesi sottrarsi, i primi sino alla rinunzia, o alla morte del titolare medesimo, e la seconda sino al giorno del possesso del novello Beneficiato ».

» Cotesta amministrazione diocesana curerà l'esatta osservanza di questa prescrizione, e mi accuserà la ricezione della presente ».

» Quindi il novello titolare, qual mandatario dell'amministrazione, non deve rispondere della mancanza di esazione per l'insolvibilità dei debitori, o per altro fortuito avvenimento, ma è tenuto del solo dolo, e della sua negligenza, come pure a render conto. L'Amministrazione Diocesana però non può valersi nella reddizione di tale conto di un procedimento privilegiato senza una speciale concessione sovrana. Ministeriale dei 3 settembre 1827. Egualmente la *terragiera* consistendo in una parte dei prodotti proporzionata alla maggiore o minore raccolta, deve essere considerata tra frutti naturali, ed industriali negli aggiusti di rata tra le Amministrazioni Diocesane, i titolari, o i loro eredi. Che se trovasi convenuta in una determinata prestazione di generi indipendenti dalla raccolta, allora è un vero estaglio,

da considerarsi come frutto civile. Ministeriale dei 24 settembre 1828. Venne pure risoluto colla stessa Ministeriale dei 24 settembre 1828 che le decime sacramentali nei suddetti aggiusti di rate debbono considerarsi come frutti civili; poiche non può esservi soggetto di frutti naturali o industriali, che pei soli fondi appartenenti ai beneficii che si tengono in amministrazione, e vengono dati a colonia parziaria. *Veggasi inoltre la Ministeriale del 17 settembre 1828, ed appresso al num. 19* ».

» XVII. La disposizione dell'articolo XVII del Concordato che serba in beneficio del futuro Vescovo la metà delle rendite della Mensa Vescovile vacante é applicabile non meno al Vescovi novelli, che a quelli che sono traslati. Rescritto dei 9 settembre 1828 ».

» XVIII. Spiegandosi l'art. 6 del real decreto dei 2 maggio 1823, si è detto che l'Intendente cui si debbono intimar le opposizioni dei debitori di rendite costituite ai quadri formati a tal effetto, non è che un semplice organo di comunicazione tra la parte opponente e l'Amministrazione Diocesana, alla quale incumbe di vegliare alla difesa dei dritti annessi a ciascun beneficio. Debbono perciò gl'Intendenti rimettere alla rispettiva Amministrazione l'atto di opposizione appena sia loro notificato, affinchè possa essa far valere le sue ragioni in giudizio, o eccitare all'uopo il titolare, quando trattasi di beneficio pieno, darne partecipazione al regio Procuratore presso il Tribunale civile, se l'affare riguarda beneficii di regio patronato, affinchè come parte principale intervenga nel giudizio per la difesa dei diritti della Real Corona, a tenore del decreto del 27 ottobre 1825. Circolare dei 20 settembre 1828. Anzi nel dubbio che calcolandosi il termine dalla notifica fatta all'Intendente, non si tenga conto della distanza in cui sono le parti positivamente interessate, vennero incaricati dal Ministro di giustizia i Regii procuratori che nell'accordare ai debitori il permesso di citare la controparte a giorno fisso all'udienza del Tribunale nel senso dell'articolo 6 del real decreto dei 2 maggio 1823, abbiano cura di stabilire un termine tale, che possa l'atto di citazione essere rimesso dall'Intendente all'Amministrazione Diocesana, cui incumbe di far valere in tempo utile le sue difese nel giudizio di opposizione. Ministeriale dei 24 settembre 1828 ».

» XIX. Diventando esecutorii i ruoli definitivi in forza di un'ordinanza dell'Intendente, e gli estratti di essi, quando alla firma del Presidente dell'Amministrazione Diocesana sia unita quella dell'Intendente, si promosse il dubbio cioè quale autorità fosse competente nel caso che venga arguita di nullità l'Ordinanza, o il debitore produca le sue opposizioni contro le cozioni che le Amministrazioni Diocesane hanno il dritto di spedire dopo la notifica dell'estratto del ruolo summentovato; e colla Ministeriale dei 29 novembre 1828 venne risoluto che l'esame di siffatte quistioni si appartenga ai giudici del contenzioso giudiziario, versandosi esso non già sulla legittimità, validità, o interpetrazione di un atto della pubblica amministrazione, ma bensì sul valore di un titolo affatto privato, nel quale non interviene l'autorità pubblica che per imprimergli il carattere dell'autenticità e la forza esecutiva. E può trarsi argomento dagli articoli 84 n. 1 e 70 del real decreto del 30 gennajo 1817 che lo stabilisce nei termini espressi pei beni del demanio, e che ha servito di norma alla redazione dell'altro Decreto dei 2 maggio 1823. Ciò non ostante, bisogna lasciare aperto l'adito all'elevazione dei conflitti di attribuzione tra le autorità del contenzioso amministrativo e giudiziario, ove avessero luogo, a norma della legge. — Le opposizioni così prodotte sono devolutive, non sospensive, poichè essendo l'estratto del ruolo un titolo autentico ed esecutivo, non può arrestarsene l'esecuzione sino all'accusa di falso, o sino a che il Tribunale non conceda una soprassessoria. — Del resto, quando il Consiglio d'intendenza si creda competente, non per via di avviso, ma bensì come giudice del contenzioso amministrativo, e colle for-

me volute dalla legge dee procedere e pronunziar la sua decisione. Ministeriale dei 29 novembre 1828 ».

» XX. Quantunque le amministrazioni Diocesane non debbono riguardarsi come Amministrazioni pubbliche, e dipendere perciò dalle autorità amministrative, nondimeno nei giudizi, alla loro istallazione, già presso di esse contestate, debbano queste stesse continuare a procedere sino alla loro definizione, onde le parti litiganti non soffrano il disagio di riprodurre le loro vicendevoli ragioni, e di assoggettarle ad un rito tutto differente da quello, all'ombra del quale avevano di già inoltrate le loro istanze; nell'intelligenza che resti salvo alle parti il diritto di opporre l'incompetenza nel termine della legge. Circolare dei 26 febbraio 1820 ».

» XXI. Col real decreto del 27 agosto 1829 ordinossi che la rinunzia così al diritto di cui è lite innanzi alla autorità del contenzioso giudiziario o amministrativo, come ai gravami di ogni specie prodotti per essi corpi morali, dovesse seguire colle medesime forme secondo le quali possono star in giudizio da attore, versando la lite sopra proprietà o altro oggetto, l'alienazione della quale è vietata senza il concorso di particolari solennità. In conseguenza, la rinunzia al dritto di cui è lite, o ai gravami, deve risolversi 1. pei comuni dai Decurionati, o dai consigli d'Intendenza; 2. per gli stabilimenti di beneficenza dai consigli degli Ospizi, e dai consigli d' Intendenza; 3. per le Chiese Capitolari, o Collegiate, a di Ordine Religioso, dal consenso del capitolo preso secondo gli statuti di ciascun Collegio; l'Ordinario rispettivo prendendo parte in tal atto secondo i casi della sua ordinaria giurisdizione; 4. per le fondazioni senza collegio dall'assenso del Beneficiato, o del Vescovo, o di altro presso il quale sia la giurisdizione spirituale e temporale; dovendo prestare anche il loro assenso i Patroni, ove sopra ciascuno dei divisati stabilimenti ecclesiastici e beneficii, si rappresentasse dritto di Patronato. Ministeriale del Dipartimento dell'Ecclesiastico del 16 dic. 1829 ».

» XXII. I ruoli resi esecutivi degli Ecclesiastici stabilimenti, ai quali non si è fatta opposizione dai debitori, fan passare il peso della pruova nel petitorio a carico del debitore, e sino a che questo non sia risoluto, i giudici debbono dar piena esecuzione al ruolo, il quale ha la forza di atto autentico ed esecutivo. Ministeriale del 23 gennaio 1830 ».

» Questa fu pure una frequente occasione di malinteso col Tribunali; ed il Ministro degli affari ecclesiastici pregò nel 20 febbraio detto anno il Ministro di Grazia e Giustizia a far osservare ai Tribunali che quando ai quadri pubblicati o non si fanno dai debitori opposizione nel termine prescritto, o queste son rigettate, o si lasciano perimere, ed il ruolo diviene esecutivo, allora trovasi esaurito a favore del creditore il giudizio possessoriale; che quindi se il debitore vuole impugnare in un giudizio petitorio la sua prestazione, ha l'obbligo egli di provare direttamente il suo assunto; e che sino alla sentenza per lui favorevole non può sospendersi il pagamento dovuto in forza del ruolo, che è titolo esecutivo ».

» XXIII. Gli aggiusti di rate cogli eredi dei defunti titolari dei Beneficii debbonsi fare dalle amministrazioni diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni che si trovano all'uopo emanate; perciò le Amministrazioni suddette per tale oggetto non dipendono che dal Ministero degli affari ecclesiastici. Nell'iniziativa di tali aggiusti i Tribunali non possono prendere alcuna ingerenza, non essendo giusto che le Amministrazioni stesse soffrano dispendii per costituir Patrocinatore, e fare atti giudiziarii. Ministeriale del Dipartimento dell'Ecclesiastico al Ministro di Grazia e Giustizia, del 28 aprile 1830 ».

» XXIV. Nell'affrancazione de'censi l'Amministrazione Diocesana deve far versare il capitale nella cassa del Ricevitor generale della Provincia, a norma dei regolamenti finanzieri, onde liberarsi nel modo che verrà stabi-

lito pel reimpiego. Ciò seguito l'Amministrazione stessa, inteso il suo Regio Procuratore e tenendo presenti le due ministeriali dei 14 gennaio e 19 aprile 1826, per doversi simili capitali reimpiegare in iscrizioni sul Gran Libro, emetter deve una deliberazione motivata per tal riempiego, la quale va rimessa al Real Ministero dell'Ecclesiastico coll'approvazione dell'Ordinario, onde siano adempiute le altre formalità prescritte nel Real Rescritto, circolare dei 29 marzo 1820 — Ministeriale del dì 8 maggio 1830 ».

» XXV. Le Amministrazioni diocesane succedono e rappresentano nella vacanza dei Beneficii sui diritti e doveri di essi titolari defonti o rinuncianti, non mai i titolari futuri ed incerti. Se quindi esiste un peso a carico del nuovo titolare, questo non deve soffrirsi dall'amministrazione, ma devesi seguitare a soffrire dall'attuale gravato sino alla provista. Ministeriale del dì 8 maggio 1830 ».

» XXVI. Su i beni i quali si trovano nella gestione delle amministrazioni diocesane non può valer sequestro per misura di conservazione; dappoichè da un lato il sequestro che un'amministrazione diocesana appone sulle rendite dei beneficii vacanti non può esser tolto che o per ordine del Ministro dell'Ecclesiastico, o per effetto di un giudicato dei tribunali ordinarii sulla natura laicale del beneficio: e dall'altro la parte interessata non può temere che se il sequestro dell'amministrazione deve esser tolto, non possa essere rimborsata dei frutti da essa percepiti, trattandosi non già di un privato debitore, ma di un'amministrazione che è sotto la tutela del Governo. Ministeriale dei 12 maggio 1830 al Ministro di Grazia e Giustizia ».

» XXVII. Le spese di sequestro su tutti i cespiti d'una mensa Vescovile, essendo dirette ad assicurare le rendite dei beni della mensa durante la vacanza, esse non posson riflettere gl'interessi degli eredi dell'ultimo titolare, ma debbono far parte di quelle, da cui dovranno esser le rendite depurate nell'aggiusto di rate tra l'amministrazione ed il futuro Vescovo. Ministeriale dei 19 maggio 1830 ».

» XXVIII. Per rendere più semplice il metodo da eseguirsi dalle amministrazioni diocesane nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi dei Vescovi, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 29 agosto 1830, approvando il parere emesso dalla Consulta dei reali dominii di qua del Faro ordinò, che nell'aggiusto delle rate si prenda per base della ripartizione dei frutti civili, che a norma della legge si acquistano giorno per giorno, non già il redditizio, ma bensì l'anno civile e naturale dal 1 gennaio al 31 dicembre; e mettendosi a calcolo i maturi della rendita intera del beneficio, che nel corso dell'anno si verifica, per ripartirsi il totale della rendita proporzionatamente a favore del titolare pel tempo che il beneficio è pieno, e dell'amministrazione diocesana pel tempo della vacanza ».

» XXIX. Col real Decreto de' 19 agosto 1830 venne estesa a quattro anni la durata degli affitti alle amministrazioni diocesane, prima stabilita nel regolamento ad anni tre. — Ma colla Ministeriale del 23 ottobre detto anno spiegossi che nel fissarsi l'estaglio di un nuovo affitto non il dato medio tra l'affitto attuale e l'imponibile fondiaria, ma quello dei due che sia il maggiore dee valer per norma dell'amministrazione diocesana ».

» XXX. Diversi dubbi furono promossi sul metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi, e rinnovarsi in forza de' ruoli in collettiva a favore delle amministrazioni diocesane, delle mense Vescovili, de' Beneficî, delle Chiese ricettizie, dei Seminarî, o di altre Corporazioni Ecclesiastiche, non a favore dei Comuni dei Luoghi pii o di altri stabilimenti. Proposti questi dubbii al Re, furono risoluti nel Consiglio Ordinario di Stato del 26 ottobre 1830; il che fu partecipato agli ordinarii. Spiegossi colla Ministeriale del 13 dic. 1830 che i Canoni dovuti per enfiteusi, pagandosi in ricognizione del dominio, non vanno soggetti all'iscrizione; basta però che la qualità del credito sia assicurato o dall'esistenza del titolo, o con altra pruova legale ».

» Ecco il tenore delle risoluzioni suddette riportate nella Collezione degli *Atti* dopo il Concordato, Parte V. pag. 202. e nel *Repertorio Amministrativo* colla data dei 26 settembre vol. 2. pag. 426 ».

» 1. Che si formino separati borderò per ciascun articolo di credito compreso nei ruoli, e che questi borderò, i quali debbono essere redatti in carta bollata di grana 12, a tenore della legge, sieno registrati gratuitamente, e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del ricevitore del registro e bollo ».

» 2. Che tali borderò sieno esclusivamente formati dai conservatori delle ipoteche e non dagli amministratori ».

» 3. Che per la formazione e radiazione di ciascun borderò in doppio si dia ai conservatori un compenso di grana quindici, invece delle grana trenta fissate dai regolamenti ».

» 4. Che la spesa degli enunciati borderò, non escluso il compenso stabilito a favore del ricevitore del registro e bollo per la registratura gratuita dei medesimi, come per tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni o rinnovazioni di essi, debbono cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipate dai richiedenti ».

» 5. Che essendovi luogo a rettifica di antecedenti iscrizioni, si debba questa fare indipendentemente dall'atto di rinnovazione ».

» 6. Che per tali rettifiche non si riscuotano i dritti fiscali, i quali restino rilasciati ».

» 7. Che gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, rinnovazioni, o rettifiche debbono loro essere pagati giusta la tariffa legale ».

» Se dunque mancano i titoli, l'iscrizione dei canoni enfiteutici diventa necessaria, cadendo la spesa a carico de'debitori; come si risolvette coll'altra Ministeriale de'22 dicembre detto anno ».

» Per i censi bollari si risolvette doversi iscrivere a cura e risponsabilità dei Canonici amministratori nei fatali prescritti dalla legge, anticipandosi la spesa anche per conto dei titolari dei benefici pieni, salvo a doverla in seguito ripetere. Ministeriale del 22 dicembre detto ».

» Pei ruoli dei debitori resi esecutori dell'interesse delle amministrazioni diocesane, Mense Vescovili, Benefici ec., ove si comprenda una moltiplicità di articoli, lo insieme dei quali presenta la rendita di un ducato, e per li censi enfiteutici, si lasciò all'arbitrio e prudenza dei Vescovi o Beneficiati, Seminari, Chiese ricettizie, e Corporazioni ecclesiastiche, la iscrizione di essi in modo che restasse in loro piena libertà d'iscrivere o pur no tali censi, e rinnovarne l'iscrizione allo scorrere del decennio; giusta la risoluzione del Ministro delle finanze, d'accordo con quello dell'Ecclesiastico, venne stabilito nel 25 agosto 1832, come misura d'indulgenza, per non mettere a cimento una spesa per tante picciole partite, e per tanti canoni pei quali una ragion di dominio più di credito si vanta ».

» XXXI. Sul dubbio se negli affitti dei fondi della gestione dell'amministrazione diocesana possono ammettersi a licitare i congiunti di quelli che compongono l'amministrazione, e se possono ammettersi le garanzie dei congiunti medesimi, venne risoluto d'accordo tra i due Ministri delle Finanze e dell'Ecclesiastico, che verificandosi tal caso, lo amministratore parente di colui che licita non può intervenire nella sessione, ed ove sia parente del Regio procuratore, sia questi supplito dal Sindaco Comunale. — Ministeriale del 5 febbrajo 1830 ».

» XXXII. Qualora ne'quadri dei debitori formati e pubblicati dopo l'ultimo trimestre di sei mesi accordato col real decreto del 16 settembre 1831 si fosse tralasciato di comprendere qualche debitore, saranno risponsabili della mancanza della corrispondente rendita i titolari dei Beneficii, i componenti le amministrazioni diocesane, i partecipanti delle Chiese ricettizie,

e gli amministratori dei Seminari che sieno stati oscitanti, giusta l'art. 2 del citato decreto ».

» Questo termine fu prorogato a tutto dicembre seguente anno per la Diocesi di Benevento con altro real decreto del 13 aprile 1832, e con quello del 26 marzo 1832 per altri sei mesi per la pubblicazione dei debitori di rendite costituite appartenenti al Patrimonio regolare nelle Diocesi di Mileto, Reggio ed Oppido ».

» XXXIII. Le amministrazioni diocesane debbono sempre in tutti gli affitti, per qualunque cespite della loro rendita, riserbare nei manifesti per le subaste definitive l'approvazione dei due Ministri, degli affari Ecclesiastici e delle finanze, giusta il Real decreto del 12 novembre 1831 ».

» Veggasi l'art. 10 del Regolamento approvato col Decr. del 9 sett. 1828 ».

» XXXIV. Ninna disposizione di legge assoggetta le amministrazioni diocesane al preventivo esperimento della conciliazione innanzi all'Intendente così per le cause che volessero promoovere, che per quelle che contro di esse si volessero istituire. Ministeriale dei 21 gennajo 1832 ».

» XXXV. Col real decreto del 3 agosto 1818, nel disporsi la consegna dei beni della dipendenza del già Monte Frumentario alle amministrazioni diocesane, stabilissi che i Presidenti delle medesime, per gli affari che esigessero superiori determinazioni, corrispondessero soltanto col Ministro degli affari ecclesiastici. Malamente perciò discendendo esse dalla dignità nella quale furono istituite riconoscono l'influenza di altra autorità. Si ricordò quindi alle medesime colla Circolare del 3 agosto 1833 che possono aver riguardo alla gestione ed alla situazione delle Casse rispettive, non possono con altra autorità corrispondere tranne che col Ministero suddetto, e qualora fossero richieste a dar notizie relative alla gestione dei cespiti Ecclesiastici, debbono subito rimetter in detto Ministero originalmente l'uffizio loro diretto da qualsivoglia autorità, ed ottenerne i provvedimenti opportuni. Richiedendosi dagli altri Ministri e Segretari di Stato, se ne deve nel tempo stesso inviare distinto rapporto al Ministro dell'ecclesiastico dandogli distinto ragguaglio dell'affare. Circolare del 28 dicembre 1833 ».

» XXXVI. Per l'affitto dei beni appartenenti alla Mensa o al Beneficî pieni è sufficiente di dar notizia all'amministrazione dell'affitto conchiuso colle indicazioni prescritte nell'art. 7 del real decreto del 1 dicembre 1833: poichè non è essa chiamata ad autorizzare il contratto, ma solamente ad esaminare se siasi conchiuso colle norme suddette — Ministeriale del 1. febbraio 1835 ».

» XXXVII. Su i dubbi proposti dall'amministrazione del Registro e bollo. 1. Se debbano andar esenti dal sequestro le rendite de' Canonicati vacanti nei diversi Capitoli, i quali costituiti in origine con prebende particolari e distinte, formarono poi massa comune per vedute di particolare interesse; 2. Se verificandosi nelle Chiese ricettizie che hanno di recente avuto il corrispondente piano munito di Regio *Exequatur*, la vacanza di qualcuno dei titoli di sacra Ordinazione, ne sia sequestrabile la rendita. Intesa la commissione dei Vescovi, la medesima, tenendo presente le disposizioni dell'ultimo Concordato, e le altre posteriormente emesse, fu di avviso, nel primo caso che rimanendo sempre salva la natura de' beni, non debba esigersi sequestro di rendita sempre e quando le prebende per qualunque ragione siano incorporate alle masse comuni, ed amministrate dai procuratori *pro tempora*, giacchè tali beni colla morte o vacanza del Beneficiato non perdono l'amministratore, essendo sempre permanente chi l'amministra in persona del procuratore suddetto; lo che non si verifica quantevolte la prebenda è amministrata dal Beneficiato per se, ed allora è necessario chi lo surroghi, e questo è appunto l'amministrazione diocesana. Pel secondo dubbio poi, la stessa Commissione, inerendo ai principî di sopra adottati, fu anche di avviso non doversi in conto alcuno sequestrare le partecipazioni

GENERI

Stato di Situazione di Cassa dell'
da *a tutto*

INTROITO

GENERI	MATURO a tutto il QUADRIMES. precedente	ESATTO	RESTA	MATURO nel QUADRIMES.	ESATTO	RES
	T. M.	T. M.	T. M.	T. M.	T. M.	T.
Grano.						
Granone						
Avena..						
etc.						

NUMERARIO

Stato di S
da

MATURO a tutto IL QUATRIMESTRE precedente		ESATTO		RESTA	
D.	G.	D.	G.	D.	G.

nelle Chiese ricettizie, dovendo andar come sopra secondo le regole generali. Il che venne adottato dal Ministro e comunicato colla Circolare del 23 agosto 1834 ».

È necessario finalmente che si attenda alla contabilità che le amministrazioni suddette debbono rendere ai Ministri degli affari ecclesiastici e delle Finanze pel buono andamento della gestione, amministrazione e contabilità de' beni della Chiesa e dei poveri alla lor cura affidati, onde sia sempre più assicurato e prosperato un così sacro patrimonio.

Essa dev'essere uniforme per tutte le amministrazioni diocesane, e deve rendersi nel quadrimestre di ciascun anno, e così continuare di quadrimestre in quadrimestre. Il suo oggetto è di riunire in un colpo di veduta lo stato attivo e passivo dell'amministrazione e la situazione effettiva della Cassa e del Magazzino.

Non ostante le tante circolari e modelli inviati per l'adempimento di questa contabilità, pure, sia per ignoranza, sia per inerzia e non curanza, sia pur tuttavolta per mala fede, si ebbe bisogno di riparare ai mali, e supplire ai disordini osservati negli stati quadrimestrili. Ecco il perchè il Ministro degli affari ecclesiastici nel 1829 inviò un nuovo modello così chiaro, da non lasciar dubbio che fosse ben inteso, e facilmente eseguito: e l'accompagnò colla circolare del 14 febbraio, colla quale prevenne le amministrazioni suddette di conformare e regolar su di esso la tenuta dei loro Registri, nel modo da poter corrispondere alle classificazioni indicatevi. Ordinata la contabilità e distintamente tenuta in corrispondenza di ciò che il modello regolarmente richiede, ben disse il Ministro che diverrebbe del tutto materiale la redazione dei Stati quadrimestrili, limitandosi, cioè a scrivere nei vuoti lasciati dalla stampa le notizie che dai corrispondenti registri debbono desumersi.

Avverte pure il lodato Ministro che trovandosi in virtù di particolare disposizione qualche amministrazione incaricata di tenere conto a parte delle rendite di qualche beneficio, ciò non le dà l'obbligo di moltiplicare gli stati di situazione, ma sibbene ne farà menzione nell'unico stato quadrimestrile pei beneficii tutti e di qualunque natura essi siano, come nel modello viene espressamente detto. La vacanza della Mensa soltanto impone l'obbligo all'amministrazione di redigere uno stato separato, anche per quadrimestre, ma indipendente affatto da quello dei beneficii vacanti che sono in amministrazione; e come ben vedesi, il modello debba essere lo stesso, poichè generiche sono le distinzioni, e del pari applicabili ad una Mensa, o ad un beneficio vacante.

Aggiunge che in fine della parte seconda dello Stato credè dover essere notato per *memoria* ciò che un'amministrazione può avere di debito o di credito con un'altra amministrazione per prestito ricevutone o fattole; ed è ben inteso che questo debito o credito non deve far parte attiva o passiva nell'effettiva situazione della Cassa.

Conclude finalmente che gli amministratori debbon conoscere di quali doveri è rivestita la carica loro per effetto della dichiarazione che in fine dello Stato sono obbligati di firmare: ed i regii procuratori deggion sapere che il *Visto* ad essi richiesto non è di formalità, ma per mostrare che si dichiarano scienti della situazione presentata.

Ecco il modello di cui ciascun'amministrazione Diocesana deve provvedersi.

LEZIONE IV.

IDEA GENERALE DEI BENEFICI.

Quello che nel dritto feudale dicevasi Beneficio, e significava quella porzione di terreno che davasi al soldato in premio dei servigi da lui renduti allo Stato, corrisponde a ciò che nel diritto Ecclesiastico si dice ancor Beneficio, e dinota ciò che al Chierico è concesso, durante la sua vita, atteso un uffizio peculiare nel ministero Ecclesiastico, e che all' uffizio stesso inseparabilmente è connesso. Tutto ciò era ignoto nei primitivi secoli della Chiesa, nè era corrispondente al costume di quei tempi in cui non pur tra Chierici, ma tra Cristiani ancora tutto era comune. Moltiplicatosi in seguito il Cristianesimo, e molti beni essendo stati alla Chiesa concessi, furono essi sotto la vigilanza del Vescovo amministrati da un Economo, il quale per lo più era l'Arcidiacono, e da lui in tante porzioni divisi al sostentamento del Vescovo, e dei Chierici, al culto di Dio, ed all'uso dei poveri. Ma finalmente essendosi a poco a poco abolita la vita comune tra il Vescovo ed i Chierici, quello che era loro dovuto sugli Ecclesiastici beni fu suddiviso tra il Vescovo, i Canonici, i Parrochi, e gli altri Chierici: e la porzione data a ciascuno si disse prebenda, o col nome anche più generale, Beneficio. Nè andò guari eziandio che la pietà dei fedeli coll' innalzare dei templi e dotarli, vi addisse dei Chierici, e vi stabilì quanto era necessario al loro sostentamento, donde ebbe origine il diritto di Patronato. Noi dunque in quest' ultima parte parleremo appunto de' Benefici, e dopo averne nella presente Lezione osservata la natura e le varie divisioni, anderemo ordinatamente esponendo a quali persone si debbano concedere tali Beneficii, in qual modo si possano concedere, per quali motivi si possan perdere, e conchiuderemo finalmente coll'esporre ciò che concerne le pensioni e le commende.

Il beneficio vien definito per un diritto perpetuo e legittimo di percepire i frutti dei beni della Chiesa, concedutо al Chierico atteso un qualche uffizio: *jus perpetuum atque legitimum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiae, Clerico datum propter officium aliquod spirituale*. Dicesi in primo luogo *diritto perpetuo* tra perchè in perpetuo è annesso al dato uffizio, e soltanto, morto il beneficiario, si trasferisce al successore, nel che si distingue dalla pensione che cessa colla morte del pensionario, e perchè non può togliersi al beneficiato finchè questi vive, a meno che lo abbia rinunziato, o per un delitto abbia meritato restarne privo colla sentenza del giudice. Ma si soggiunge di più essere tal diritto *legittimo*, val dire riconosciuto dalla legge, cioè stabilito ed eretto a titolo di Beneficio per l' autorità del Sommo Pontefice, o del Vescovo. Era infatti ben giusto che il Beneficio, essendo diretto ad un uffizio spirituale, ed essendo con questo connesso, non si fosse potuto sta-

bilire se non coll'autorità di colui al quale appartiene osservare che niente d'indecente, d'inutile, o nocivo si stabilisca nelle Ecclesiastiche cose, ed in questo il beneficio si distingue dalla pia donazione, dal legato, e dalla Cappellania, che laddove in queste non interviene l'autorità dell'Ecclesiastico potere, in quello si osserva l'erezione in titolo, il quale titolo di erezione, sebbene alcune volte possa mancare perchè molto antico il Beneficio, non perciò per principio generale di diritto si dee dubitarne, quando sempre si fosse avuto per tale a memoria di uomini. Dicesi ancora nella definizione che questo diritto concerne la *percezione de'frutti de'beni della Chiesa*, ciò che deve intendersi non come prezzo dell'uffizio Ecclesiastico, ciò che sentirebbe di simonia, ma come uno stipendio acciocchè il Chierico potesse sostentar la sua vita. Questo diritto non si può concedere che soltanto al Chierico, essendo al Laico vietato esercitare gli uffizii Ecclesiastici, e perciò si considera incapace di ottener Beneficii. E finalmente si conchiude nella definizione essere stato questo diritto a Chierici conceduto, *atteso un uffizio spirituale*, come per esempio a recitar le divine lodi, ad amministrare i Sacramenti, ed in generale ad esercitare un qualche uffizio diretto alla santificazion dello spirito; da quì il principio generalmente ammesso presso tutt'i Canonisti che *Beneficium datur propter officium* (1). Adunque tre cose sono assolutamente necessarie per aversi il Beneficio, cioè l'ufficio sacro, la perpetuità, e l'assenso dall'Ecclesiastico potere: talchè, mancando una di queste tre condizioni, si avrà un legato pio, o una Cappellania laicale, ma giammai un Beneficio.

I beneficii si possono variamente considerare, imperocchè taluni diconsi maggiori, o sono il Papato, il Cardinalato, l'Arcivescovado, il Vescovado, le Prelature, e le Abbazie con giurisdizione quasi Vescovile; altri sono minori, come la dignità, l'uffizio, il semplice canonicato, la parrocchia ec. Più: alcuni diconsi Beneficî secolari, ed altri regolari; i primi si conferiscono a Chierici secolari, come il canonicato, la dignità ec.; i secondi ai Chierici regolari, come le abbazie, i priorati, ed in generale tutte le prepositure dei rispettivi ordini regolari; si avverta però che non è vietato ai regolari poter conseguire Beneficii secolari, come nel caso che un religioso fosse a Vescovado promosso, siccome non è neppur vietato al secolare Chierico ottenere un Beneficio Regolare, come nel caso in cui questo Beneficio regolare fosse al Chierico secolare conceduto in commenda. Da quì sorge la terza divisione dei Beneficii in titolo ed in commenda: dicesi un Beneficio darsi a titolo quando si possiede da un Chierico, il quale prende il titolo dello stesso beneficio, come la Parrocchia si concede al Parroco; dicesi poi darsi in commenda, quando il Beneficio secolare, o regolare, si concede in amministrazione ad un Chierico secolare, come l'esser-

(1) *Cap. XV. de rescript. in VI.*

veremo più diffusamente allorchè parleremo delle commende. Si dividono ancora i Beneficii in curati allorchè ad essi è annessa la cura delle anime, in residenziali quando importano l'obbligo della residenza, ed in semplici, allorchè non è loro annessa la cura delle anime, e l'obbligo di risedere nel luogo ove trovasi il beneficio. Dippiù altri sono i Beneficii compatibili, i quali possonsi unitamente possedere, ed altri diconsi incompatibili, che non possono cumularsi in un sol Chierico, come due Parrocchie, due Canonicati, ed in generale tutti quelli che diconsi uniformi *sub eodem tecto*, cioè nella stessa Chiesa; e questi Beneficii incompatibili altri sono di primo genere, ossia quelli, uno dei quali possedendosi, gli altri vacano *ipso jure*; altri sono di secondo genere, quando cioè al possessore dei beneficii si lascia la libertà di scegliere quale più gli aggrada, e quindi, sebbene insieme non si possano possedere, nulladimeno pel possesso di uno non vacano immediatamente gli altri. Finalmente diconsi Beneficii affetti e riservati quelli che debbonsi conferire dal Sommo Pontefice; collativi quelli che si conferiscono liberamente dall'Ordinario senza la precedente elezione, o presentazione; che se esiste la elezione, diconsi elettivi, nel quale caso coloro i quali sono stati eletti dal collegio debbono essere dall'Ordinario istituiti; e questi beneficii elettivi sono ancora di doppio genere, alcuni di essi dicendosi elettivi confermativi, quando cioè, onde fosse rata l'elezione fatta dal Collegio, dev'esser questa dall'Ordinario confermata, ed altri elettivi collativi, quando cioè fatta l'elezione, niuna conferma richiedesi dall'Ordinario, ma la sola istituzione. Infine i Beneficii di diritto padronato sono quelli, i quali debbonsi conferire dall'Ordinario dopo che sia intervenuta la designazione e la presentazione del patrono Ecclesiastico, o laicale, in guisa tale che la presentazione appartenga al patrono, e la canonica istituzione al Vescovo, che ha il diritto di conferire lo stesso Beneficio.

Quest'ultima distinzione di Beneficii in collativi, e di gius patronato subì alcune modificazioni nel nostro Regno. Imperocchè nella militare occupazione non solo non si volle riconoscere il diritto di patronato, ma ancora i patronati di già esistenti furono aboliti; onde colla legge del 18 giugno 1807 ordinossi che i beni addetti a legati pii, a cappellanie laicali, ed a qualunque beneficio senza cura di anime o senza obbligo di residenza, dopo la morte degli attuali possessori, fossero in piena proprietà dei legittimi patroni coll'obbligo di adempiere le opere di pietà e di beneficenza dai fondatori prescritte. E col decreto dei 22 dicembre 1808 si dispose che il patronato sui beneficii ai quali si fosse annessa cura di anime, attuale o abituale, rimanesse abolito, e si provvedessero essi beneficii dai Vescovi, precedente il concorso. Finalmente col decreto del 22 luglio 1813 determinossi che i beni addetti ai canonicati, dignità, partecipazioni, prebende, e porzioni sotto qualsivoglia nome stabilite nelle Chiese Cattedra-

li o collegiate, abolito ogni patronato, rimanessero alle Chiese istesse per l'uso cui si trovassero destinati.

Diversamente però pensossi nella restaurazione. I patronati particolari su i Beneficii si erano acquistati legittimamente colle fondazioni e dotazioni di essi beneficii; quindi oltre all'oggetto ecclesiastico, importava al principio politico lo stabilire che i patronati come ogni altra proprietà di privati dovessero essere inviolabili a favore dei fondatori e dotanti medesimi, o di coloro che legittimamente li rappresentano. Fu perciò che nell'ultimo Concordato del 1818 si richiamarono in vita tutti i patronati che esistevano nel Regno.

E nell'articolo V, parlandosi di canonicati, si aggiunse che la disposizione data per essi non comprendeva i canonicati di patronato regio, ecclesiastico, e laicale, i quali si sarebbero conservati nello stato in cui erano, a meno che dai rispettivi patroni non se ne volessero nelle debite forme aumentare le rendite. Egualmente, dandosi le disposizioni sulle parrocchie, coll'articolo VII si spiegò, che questo articolo non comprendeva le Chiese parrocchiali di giuspatronato regio, ecclesiastico, e laicale canonicamente acquistato, le quali sarebbero a carico dei rispettivi patroni.

Conseguenza legittima di tutto ciò fu il decreto del 20 luglio 1818, emanato previo il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria. Con tal decreto ordinossi:

» 1° Che le disposizioni della citata legge del 1807 e dei citati decreti del 1808 e 1813, per quanto riguarda l'abolizione dei patronati, fossero interamente abrogate ».

» 2° Che perciò i patronati particolari, siano ecclesiastici, sieno laicali sopra beneficii di qualunque natura, non esclusi i Curati e le parrocchie, fossero ristabiliti a favore dei legittimi padroni, ai quali appartenessero, secondo le regole del dritto Canonico, coll'esercizio di tutti i dritti utili ed onerosi, non che di quei chiamati onorifici ».

» 3° Furono esclusi da tal disposizione quei tali patronati particolari, i feudi dei quali in tempo dell'occupazione militare furono uniti a parrocchie povere, salvo ciò che sarebbe provveduto nella generale dotazione di tali parrocchie in esecuzione dell'ultimo Concordato, e si aggiunse non farsi eccezione da questa regola, ancorchè le unioni fossero state fatte con fondi di beneficii di regio patronato ».

» 4° Finalmente il Re si riserbò di provvedere in appresso per tutto ciò che potesse riguardare il dritto di elezione sulle Cappellanie, e sulle partecipazioni e porzioni meramente laicali ».

Diversamente però si dispose sui patronati feudali; e sulla considerazione che i patronati feudali, esercitati per l'addietro sopra beneficii ecclesiastici di qualunque natura, nella loro origine non erano che o usurpazioni di diritto di regalia, ovvero privilegi e

regali compresi nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo, e trasferite colla università dei beni del feudo, e che tali patronati si esercitavano dai feudatarii in nome del feudo, ed in qualità di procuratori del principe; più sulla considerazione che oltre ai patronati della suddivisata indole possano esservi di quelli che i feudatarii rappresentavano sopra beneficii da essi particolarmente fondati, e dotati anche con beni feudali, quindi emanossi altro decreto sotto la stessa data dei 20 luglio 1818 col quale fu stabilito:

» 1° I patronati feudali rappresentati sopra le Chiese e beneficii ecclesiastici di qualunque natura, sono da riputarsi compresi fra i dritti dei baroni, colpiti dalla legge abolitiva della feudalità in tutti i nostri reali dominii ».

» 2° Gli anzidetti patronati saranno reintegrati alle nostre supreme regalie, salvo agli ex-feudatarii il dritto di provare nei modi legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo senza che dopo la costituzione del patronato siasi il feudo stesso giammai devoluto o riconceduto in qualunque maniera onerosa, o gratuita. Nel quale caso il diritto di patronato apparterrà ai medesimi ex-feudatarii, escluse le onorificenze signoriali, abolite per effetto della legge eversiva della feudalità ».

LEZIONE V.

CONDIZIONI A POTERSI CONFERIRE I BENEFICÎ.

Osservata la natura dei Beneficii, e le varie divisioni di essi, è bisogno ora ponderare quali condizioni debbano intervenire, acciocchè regolarmente ad altri si conferissero. In generale comandano i Sacri Canoni non potersi ai beneficii promuovere gl'indegni, volendosi sotto questo nome specificare tutti coloro, appo i quali non trovasi una scienza competente, e che non sono ornati di esemplari costumi. *Grave nimis et absurdum est*, disse il Concilio Lateranese (1), *quod quidam Ecclesiarum Praelati cum possint viros idoneos ad ecclesiastica beneficia promovere, assumere non verentur indignos, quibus neque morum honestas, neque litterarum scientia suffragatur; carnalitatis sequentes affectum, non judicium rationis, unde quanta Ecclesiis damna proveniant, nemo sanae mentis ignorat.* Basta dunque a render l'uomo indegno di ottenere l'Ecclesiastico Beneficio, se a lui manchi l'onestà dei costumi, o la scienza competente: ma acciocchè l'uomo fosse abile ad ottenerlo, varie altre condizioni si vogliono, che noi tutte osserveremo nella presente lezione, giusta i sacri Canoni, ed il nostro diritto municipale.

1° Si ricerca adunque ad ottenere un Beneficio in primo luogo

(1) *Conc. Later. IV. cap. 29. de praebend.*

la probità della vita, la quale dovendo costituire il beneficiato negli Ordini Ecclesiastici, dev'esser tanta da corrispondere alla vocazione del Chiericato, e quindi esser distinta per perfezione tra tutt'i fedeli.

2° Ma oltre di questa, si ricerca ancora una scienza competente, perchè, al dir di Gelasio Papa (1), colui ch'è sfornito di lettere, non è adatto al sacro ministero; *litteris carens, sacris non potest esse aptus officiis.* Questa scienza dev'esser tale che possa corrispondere alla qualità del beneficio; ond'è che maggiore scienza si ricerca nei Vescovi, che negli altri; e fu questo il motivo che spinse la Chiesa a domandare in tali beneficii la laurea, o la licenza nelle scienze sacre, ottenuta da alcuna pubblica Università. Nel mentre però diciamo esser necessaria una scienza competente e proporzionata al Beneficio, non intendiamo pretendere che debba questa esser somma; perchè se ciò è desiderabile, non è però necessario; basta che sia tale che il beneficiato nelle cose del suo ministero possa risolvere i casi ovvî, e dubitando negli straordinarii, abbia discernimento tale da poter consultare nei classici la competente soluzione.

3° Anche l'età fu dai Canoni stabilita pei sacri Benefizii; imperocchè, sebbene alcune volte avvenir possa che uno sviluppo precoce anticipi in alcuno l'età della saviezza, ed il bisogno e la necessità della Chiesa richieggano una determinata persona ad un peculiare uffizio, nel quale caso avendovi o la natura o il bisogno dispensato, può l'autorità Ecclesiastica fare eccezione alla legge generale, pure era conveniente stabilire un tempo che fosse proporzionato a ciò che si osserva nell'universale, entro il quale non si potesse un beneficio ottenere. Così pel Vescovado fu stabilita l'età di anni XXX compiti (2), per le dignità alle quali fosse annessa la cura di anime, ed in generale per tutt'i beneficii Curati anni XXV cominciati, per le altre dignità anni XXII (3), pei beneficii semplici anni XIV, sebbene non terminati (4), ed in generale pei Canonicati si richiede tale età, che tra un anno si possa ricevere quell'ordine che è annesso al Canonicato. Che se fosse necessaria a tale legge la dispensa, è vietato ai Vescovi accordarla (5), essendo ciò proprio soltanto del sommo Pontefice.

4° La retta intenzione che deve tutti gli atti umani contradistingnere, è pur necessaria in colui che deve ottenere l'Ecclesiastico beneficio, la quale, per esser retta, bisogna che non si lasci guidare o dal desiderio di gloria, o dall'amor del guadagno, ma soltanto per servire il Signore, e maggiormente dedicarsi a van-

(1) *Can. I. dist. XXXVI.*
(2) *Cap. cum in cunctis de elect.*
(3) *Cap. 14 de elect. in VI. Trident. sess. XXIV cap. 12. de reform.*
(4) *Trident. sess. XXIII. de reform. cap. 6.*
(5) *Cap. Pastoreu de aetat. et qualit. ordinand.*

taggio del simile. *Principatus enim*, dice Leone Magno (1), *quem ambitus occupavit, etsi moribus aut actibus non offendit, ipsius tamen initii sui est vitiosus exemplo; et difficile est, ut bono peragatur exitu quae malo fuerunt inchoata principio.*

5° Il celibato è condizione così necessaria ad ottenere e ritenere il Beneficio che, contratto appena un valido matrimonio, anche semplicemente rato, si decade immediatamente dal diritto sul beneficio, dovendosi esso al Chierico conferire e non al laico (2).

6° Sebbene colui che si vuol promuovere al beneficio possa esser nominato e presentato anche prima di aver ricevuta la tonsura, pure è assolutamente vietato che senza la tonsura abbia egli la canonica istituzione, ancorchè in seguito si tonsurasse dopo aver ricevuto il beneficio (3), a meno che il Sommo Pontefice per alcun grave motivo non dispensasse ad alcuno che prima ricevesse il beneficio e poi si tonsurasse. Può inoltre avvenire che per un determinato Beneficio si richiegga l'ordine maggiore, e ciò o per peculiare legge di fondazione, o per diritto comune Ecclesiastico; allora, nel primo caso non si può conferire il beneficio se non a quello il quale prima ha ricevuto l'ordine sacro richiesto a tal beneficio, a meno che altrimenti non fosse stato disposto per legge di fondazione (4); nel secondo caso poi si può conferire il beneficio, ma è necessario che il beneficiato almeno tra un anno riceva l'ordine corrispondente (5). Che se avrà trascurato di ciò eseguire, essendo beneficio con cura di anime, decaderà *ipso jure* dal diritto sul beneficio, e per quella volta non potrà più ottenerne la provvista (6), a meno che non vi sia stato un legittimo impedimento. Che se il beneficio non avrà annessa la cura delle anime, come se si trattasse di Dignità, Personato, e Prebenda nelle Chiese Cattedrali o Collegiate, sarà privato nel Capitolo di voce attiva, e della metà delle consuete distribuzioni (7).

7° È parimente necessario alla collazione del Beneficio che nasca da legittimi natali chi allo stesso vuol promuoversi: in opposto sarà nulla la collazione del beneficio, a meno che il promovendo non sia stato legittimato *per subsequens matrimonium*, o che dal Sommo Pontefice non abbia ottenuta dispensa, o anche dal Vescovo, trattandosi di un beneficio semplice. Deesi però avvertire intorno a tali dispense che colui il quale fu per le stesse abilitato agli Ordini, non perciò si dee intendere abilitato a' benefici; e così il dispensato a' benefici in generale non si dee inten-

(1) *Ep. 85.*
(2) *Cap. 1. 2. et 3. de Cler. Conj.*
(3) *Vedi Gargia de Benef. part. VII. cap. 1.*
(4) *Cap. licet de elect. et elect. potesta in 6. Trident. sess. XXIV. de reform. cap. 1.*
(5) *Cap. commissae eod. tit.*
(6) *Clem. II. de aetat. et qualit. Trid. sess. XXII. de reform. cap. 4.*
(7) *Cap. 7. de elect.*

dere egualmente dispensato per le Dignità, Personati, Canonicati, ed in generale per quelli, a' quali è annessa la cura delle anime: lo stesso dicasi per colui il quale dispensato sul difetto de' natali per le dignità, non perciò può per tale dispensa ottenere il Vescovato, il Cardinalato, ed altre dignità nella Chiesa principali; come, seguendo la dottrina ormai comune tra Canonisti, ha opinato il Layman (1). Vollero parimente i Canoni, per togliere la successione sempre nociva nella provvista dei beneficii, pei quali dee sempre scegliersi il più degno, che il figlio ancorchè nato da legittimo matrimonio non possa succedere immediatamente allo stesso beneficio del padre (2), sebben anche nella stessa Chiesa ottener possa un beneficio dissimile (3). Che se il figlio fosse illegittimo, niun beneficio, o anche pensione può ottenere in quella stessa Chiesa ove fu beneficiato il padre (4), per toglier così dal sacro ministero quel disdecoro che sempre seco porta la illegittimità de'natali, quando la memoria del padre può sempre tener presente il disonor del figliuolo.

8° L'idonea disposizione del corpo egualmente che quella dello spirito è pur necessaria nella collazione del Beneficio. La prima consiste nell'esser così conformato da essere adatto ad esercitar le funzioni del sacro ministero, e la seconda nel non esser chi si vuol promuovere impedito dalla scomunica maggiore, dalla irregolarità, e dal vizio di simonia.

9° L'incompatibilità di più benefici in una sola persona ha fatto sì che colui che di già possedeva un beneficio fosse dichiarato inabile ad ottenerne un altro. Gli antichi Canoni proibirono espressamente che un sol Chierico più benefici possedesse, e ciò pel doppio motivo che dandosi il beneficio per l'Ecclesiastico ministero, un sol Chierico non avrebbe potuto a tutti bastare, e per non privare la Chiesa di maggior servizio, perchè i beneficii regolarmente divisi procurano maggior numero di Chierici, che se sono in una sola persona cumulati. Ed infatti i Padri Calcedonesi proibirono che un Chierico fosse ascritto a due Chiese (5), ed il Niceno II lo dichiarò alieno dalla Ecclesiastica consuetudine (6): *id enim negotiationis et turpis lucri est proprium, et ab Ecclesiastica consuetudine prorsus alienum.* E quando ne' bassi tempi l'avidità di arricchire diminuì il primitivo fervore, sicchè faceansi lecito i Chierici di cumulare molti beneficii, non cessarono i Sommi Pontefici e gli universali Concilii di opporsi co' loro decreti ad un male così grande, e tanto contrario allo spirito del Sacerdozio; allora fu che i Padri Lateranesi vietarono che due di-

(1) *Lib. IV. tract. II. cap. 13.*
(2) *Trid. sess. XXV. de reform. cap. 7.*
(3) *Cap. ad Laev. de fil. Presb.*
(4) *Tit. Decret. de fil. Presb. Trid. sess. XXV. cap. 15.*
(5) *Can. 10.*
(6) *Can. 15.*

gnità, o due parrocchie si possedessero dallo stesso soggetto; in opposto spogliarono il Chierico del secondo beneficio, ed il collatore delle facoltà di conferirli (1); e quella legge di Alessandro III, ove comandavasi (2), che il Chierico possessore di due beneficii avesse per lui scelto quello che meglio bramava, fu anche più rigorosamente modificata da Innocenzo III nel Concilio Lateranese IV, comandando (3), che trovandosi un Chierico aver beneficio con cure di anime, accettandone un altro, sarebbe stato di questo privato; e che se avesse voluto ritenere ancor questo, fosse stato di ambedue spogliato: *si quis receperit aliquod beneficium curam habens animarum adnexam, si prius tale beneficium habebat, eo foret ipso jure privatus: quod si illud retinere contendet, etiam alio spolietur.*

È però da notarsi che avendo i Canoni Lateranesi parlato de'beneficii con cura di anime, delle dignità, dei personati e delle parrocchie, senz'aver fatto alcuna parola de' beneficii minori, ne inferirono comunemente gl'interpetri del sacro diritto, che gli altri beneficii a quali non fosse annessa la cura delle anime o l'obbligo della residenza potessero insieme cumularsi, ed anche col beneficio curato, purchè questo fosse stato un solo. Da qui la distinzione di beneficii compatibili ed incompatibili, e questi o di primo genere, cioè *ratione tituli*, o di secondo genere, cioè *ratione detensionis*. Si disse adunque che pe'beneficii incompatibili di primo genere, come due beneficii curati, due dignità, due personati, due Canonicati, e due Cappellanie nella stessa Chiesa vaca l'uno allorchè l'altro è stato accettato; anzi la legge volendo anche in questo usare benignità volle, che il primo beneficio fosse vacante non già dal giorno della collazione del secondo, ma due mesi dopo il pacifico possesso di questo (4). Che se il beneficiario scorsi i due mesi volesse tal beneficio ritenere, comandarono i canoni che fosse di tutti e due spogliato, e che non potesse in seguito aspirare ai sacri ordini, o a qualunque altro Ecclesiastico beneficio (5). In quanto poi a beneficii incompatibili di secondo genere, come due Canonicati in diverse Chiese, o due beneficii difformi nella stessa Chiesa, si disse che il beneficiato avesse ritenuto per se quello che maggiormente avesse bramato; in opposto fosse stato spogliato dal Superiore di uno di essi.

I Padri Tridentini rinnovarono appieno i Canoni Lateranesi, e dissero tutt'i beneficii, anche semplici, essere incompatibili, allorchè uno di essi fosse bastato ad alimentare il Chierico; laonde comandarono che ciascuno fosse contento di un sol beneficio; che se questo non fosse stato bastante a sostentar la sua vita, permi-

(1) *Cap. Quia nonnulli de Cler. non resid.*
(2) *Cap. Praeterea 14. de Praeb.*
(3) *Cap. de multa 28. eod.*
(4) *Clem. unic. de Praeb. Extrav. Execrabilis de Praeb.*
(5) *Extrav. Execrabilis eod. tit.*

sero che vi si aggiungesse un altro beneficio semplice, purchè però ambedue i beneficii non richiedessero la personale residenza del Chierico (1). Ed è in questa guisa che molte volte l'incompatibilità di un beneficio può essere un motivo perchè non possa essere concedato ad una persona.

10° L'ultima condizione cui dee attendersi nella collazione del beneficio, è la vacazione di esso. In doppia guisa dicesi vacare un beneficio, *vel a lege* allorchè *ipso facto* vaca, sebbene non si possa provvedere in persona di un altro senza la sentenza dichiaratoria del giudice, *vel ab homine*, quando per un delitto tassato nel dritto s'infligge al beneficiario la sentenza di dover esser privato del beneficio; in questo secondo caso si può immediatamente ad altri concedere il Beneficio. Possono poi essere varii i motivi pe'quali si dicono vacar di diritto i beneficii.

1° Quando si abbandona lo stato chericale: laonde vacano i beneficii per un contratto matrimonio, per la profession regolare, per l'esercizio della milizia, o di altro uffizio indecente e contrario allo stato chericale, e per la notoria dimissione dell'abito ecclesiastico (2).

2° Allorchè si trascura di ricevere gli ordini sacri: perciò i Canonicati delle Cattedrali, e le Chiese Parrocchiali vacano, se, in quanto a' primi, il Canonico *infra annum* non avrà ricevuto gli ordini sacri, ed il Parroco *infra annum* non sarà stato ordinato Sacerdote (3).

3° Per la incompatibilità de' beneficii vaca *de jure* il beneficio di colui che sarà stato promosso al Vescovado, ed in generale il primo beneficio di colui che pacificamente ne ha ottenuto un altro incompatibile di primo genere; così pure vacano *de jure* i beneficii ottenuti dal figlio illegittimo nella Chiesa, ove ha servito suo Padre, o dal legittimo se succede immediatamente a'beneficii paterni (4).

4° Pel difetto d'impetrazione per clausole irritanti di dritto canonico; laonde sono irrite le collazioni delle Parrocchie *non servata forma concursus*; sono irrite le successive provvisioni de' beneficii dopo rinuncie non pubblicate nel tempo stabilito dal dritto; sono irrite le collazioni surrettizie ed orrettizie, e finalmente quando non si adempiono le condizioni apposte nella concessione de' beneficii *sub clausula irritanti* (5).

(1) *Sess. XXXV. de reform. cap. 17.*

(2) *Can. Quocumque 6. c. XXIII. 8. — Cap. Clericis 5. Tit. ne Cleric. vel Monach. saec. neg. se immisc. — Cap. Beneficium 4. de Regul. in VI. Benedict. XIII. Const. Catholice 2. Maii 1725.*

(3) *Cap. cum in cunctis 7., §. Inferiora de elect. Trident. sess. XXXV. de reform.*

(4) *Cap. Praesentium 5. et seq. de filiis Presb. Trident. sess. XXV. cap. XV. de reform.*

(5) *Cap. super litteris 20. de reser. Trid. sess. XXVI. cap. 18. de reform. Bull. Greg. XIII. humano vix judicio 24. Dec. 1583.*

5° Finalmente si dà luogo alle vacanze de'beneficii per commessi delitti, che sono l'eresia, lo scisma, la simonia, la reale offesa dei Cardinali e dei Vescovi, l'assassinio, la bestialità, l'aborto, il costringere un Chierico a rinunziare al suo beneficio, il duello nel provocante e nel provocato, *etiam effectu non sequuto*, ed altri delitti *espressamente* nelle leggi registrati (1).

Sono queste tutte le condizioni stabilite dal diritto comune, acciocchè legalmente si conferisca un beneficio. Ad esse aggiungiamo un'altra di diritto municipale, sanzionata coll'articolo VIII dell'ultimo Concordato, la quale richiede che la provvista dei beneficii debba esser sempre fatta in persone suddite del Regno.

LEZIONE VI.

MODO DI CONFERIRSI L'ECCLESIASTICO BENEFICIO, ELEZIONE — POSTULAZIONE.

Nella collazione di qualsivoglia beneficio, oltre le due cose che di assoluta necessità si richiedono cioè il potere, ossia il diritto in colui che lo conferisce, e la capacità nel soggetto cui si vuol conferire, è necessario ancora che si attenda al modo col quale essa debbasi mandar ad effetto. Questo modo è di una necessità ipotetica secondo la qualità del beneficio, ed i costumi, che variamente ne' popoli prevalsero. Quattro sono i modi, coi quali gli Ecclesiastici Beneficii e Prelature, così secolari come regolari, si possono ad altri comunicare, cioè la elezione, la postulazione, la collazione, e la istituzione, ossia giuspadronato. Noi di questi quattro modi parleremo ordinatamente in questa e nelle seguenti Lezioni.

L'elezione è la vocazione di una persona idonea fatta canonicamente alla vacante prelatura, o dignità Ecclesiastica. Essa fu varia secondo la diversità dei tempi, e sebbene si ha nella Chiesa che gli Apostoli al morto Giuda surrogarono *per sorte* Mattia (2), questo esempio, comechè d'ispirazione straordinaria, perchè tutto singolare, non potè servir di norma, che anzi fu nella Chiesa stessa in seguito interdetto (3), come non fu regola generale l'attender dal Cielo un segno visibile che addimostrasse il futuro Pastore, sebbene anche di ciò non fosse mancato l'esempio, come nell'elezione di Severo Vescovo di Ravenna, e di Papa Fabiano (4). Furon questi esempii particolari ed avvenimenti straordinarii che non po-

(1) *Cap. ad abolendam 9., et seq. de haeret. — Cap. ad succidentes 1. de Schism. in VI. — Cap. pro humani 1. de homic. in VI. — Extrav. com. cum detestabile 2. de Simon. — Clement. si quis 1. multorum 2. — Bullae Julii II., Leonis X., Pii V. etc.*

(2) *Act. 1. v. 25. et 26.*

(3) *Lib. 5. Decret. tit. 26. de Sortileg. cap. Ecclesia.*

(4) *Eusebius lib. XI. c. 29.*

teano servir di norma per l'universale. Il metodo stesso che fu in uso nella primitiva Chiesa, che gli Apostoli cioè designassero e costituissero i primitivi Pastori, i quali per lo più furon coloro ch'erano stati i primi ad abbracciare la fede, come del nostro primo Vescovo S. Aspreno rapportano gli Ecclesiastici monumenti, fu conservato ancora dai successori di S. Pietro, chiamati al reggimento della Chiesa universale. Questi o per se stessi costituirono i principali Pastori, o ne commisero le veci ai Patriarchi e Metropolitani, dettando loro sicure norme e regole determinate da seguirsi costantemente; il che avvenne, quando la Chiesa ampiamente diffusa, non poteano essi star presenti in tutt'i luoghi. Allora fu che i Metropolitani, prima di procedere alla consegrazione dell'eletto, richiedevano il suffragio del Clero e del popolo; il che non era ad altro diretto se non acciocchè il candidato avesse, giusta il precetto di S. Paolo, buona testimonianza dal pubblico. Ma quando il popolo con sedizioni e tumulti abusò di tal concessione, furono soltanto richiesti coloro che si distinguevano per nobiltà di natali, o per dignità di uffizii; e quando il Clero scisso in partiti cominciò a troppo protrarre tale elezione, questo diritto fu a soli Canonici devoluto, come abbiamo dall'intiero titolo delle Decretali *de Electione* di Gregorio IX. È però sempre da notarsi che il popolo ed il Clero nel portare il rispettivo suffragio niun potere conferivano all'eletto, ma questo eragli comunicato dal Metropolitano e dai Vescovi della Provincia, ai quali apparteneva confermare definitivamente l'elezione. Finalmente fuvvi tempo, in cui spesso prevalendo gli scismi, l'ambizione, l'avarizia, e la simonia, i Sommi Pontefici, e specialmente Clemente V (1) e Benedetto XII (2), in forza del loro primato di giurisdizione, gran parte dei Benefici maggiori si riservarono, finchè le regole della Cancelleria dichiararono appartenere al Sommo Pontefice l'elezione e la collazione di tutte le Chiese Cattedrali. Non voglio quì trattenermi di vantaggio a dimostrare con qual diritto e con quanta utilità abbiano ciò fatto i Romani Pontefici, perchè altrove se n'è discorso abbastanza; dirò soltanto che essi per lungo tempo fecero uso di questo diritto indipendentemente da ogni altro potere. Poscia, in vigore dei Concordati a molti Sovrani, ed a varî Capitoli concedettero la facoltà di poter presentare soggetti idonei ai Benefici maggiori. Per ciò che a noi risguarda, il nostro Regno seguì le stesse vicende che abbiamo fin quì cennate in fatto di elezione; soltanto una piccola modificazione intervenne nel Concordato tra Clemente VII e Carlo V, in cui si dispose che i Re di Napoli avessero il diritto di nomina su venticinque Chiese Cattedrali, delle quali otto Metropolitiche, e diciassette Vescovili: quale privilegio fu esteso maggiormente allor-

(1) *Extrav. Etsi in temporalium de Praeb. inter com.*
(2) *Extravag. ad regimen eod. tit.*

chè si disse nell' indulto concesso a Ferdinando I e suoi successori dal Sommo Pontefice Pio VII sotto il dì 17 marzo 1818 che potesse nominare a tutte le Chiese Arcivescovili e Vescovili del Regno.

Or poichè l'elezione può aver luogo non solamente nei Benefici maggiori, siccome abbiamo fin quì divisato, ma ancor nei minori, è necessario che ci facciamo ad osservare quanto i Canoni abbiano disposto in tali materie. E sebben trovisi in molti luoghi introdotta la consuetudine di doversi alcuni Benefici conferire o dal Vescovo col Capitolo come negli elettivi confermativi, o dal solo Capitolo come negli elettivi collativi (consuetudini che sono sempre da rispettarsi) non debbonsi però perder di mira i sacri canoni in ciò che han disposto in generale per ogni sorta di elezione. E prima d'ogni altro fa mastieri riflettere che in tre guise si può procedere alla elezione secondo il diritto delle Decretali, cioè per *inspirationem*, *per scrutinium*, *et per compromissum* (1). Si ha l'ispirazione, allorchè tutti, quasi mossi dallo Spirito del Signore, concorrono nella medesima sentenza, e riuniscono i loro voti nella persona dello stesso soggetto, sebbene questo modo di eleggere è molto raro, ed è andato quasi in disuso. La maniera più usitata di far l'elezione è appunto lo scrutinio, e quanto si dee in questa guisa procedere, debbonsi prima d'ogni altro eleggere tra'vocali tre scrutatori. Questi debbon raccogliere gli altrui suffragi, i quali debbono esser secreti, puri, espliciti, certi, e scritti senza condizione o ambiguità alcuna (2). Riuniti i suffragi, debbesi far pubblico il risultato, ed allora si avrà per avvenuta l'elezione quando o tutti, o la parte maggiore e più sana del Capitolo *in quem omnes vel major et sanior pars Capituli*, giusta l'espressione del Concilio Lateranese (3), vi avrà consentito. Ma siccome spesso avrebbero potuto nascer liti e discordie nel decidere quale fosse stata la parte più sana, così giusta la mente del Concilio, dalla consuetudine, e dalla comune interpetrazione dei dottori, quella si è presunta parte più sana la quale siasi trovata di aver raccolto a suo favore un maggior numero di suffragi; laonde i voti non vengono ponderati, ma numerati soltanto (4). Finalmente il terzo modo di aver l'elezione è il compromesso, il quale ha luogo, quando gli elettori unanimamente, *nemine dissentiente*, trasferiscono il loro diritto di eleggere nella persona di uno o più, o del capitolo stesso o anche estraneo; nel quale caso l'eletto dai compromessarii non può essere ricusato, a meno che non sia manifestamente indegno (5).

Ma perchè si abbia la elezion canonica, oltre le cose di già divisate, due altre sono accuratamente da attendersi; la prima di esse risguarda le persone che debbono eleggere al beneficio, e la

(1) *Cap. Quia propter de Elect.*
(2) *Cap. Quia propter 42. Cap. eod. de Electionibus in VI.*
(3) *Cap. 24. de Electionibus.*
(4) *Cabassut. Theor. et Prax. Juris Can. lib. II. n. 14.*
(5) *Cap. cum in jure 33. de Elect.*

secondo il modo della elezione. Quanto alle persone, tutti coloro i quali o sono del Capitolo, o per consuetudine o privilegio hanno il diritto del suffragio, debbono esser chiamati alla elezione, purchè si trovino nella stessa provincia (1), ed a meno che per chiamarli non si dovesse protrarre molto a lungo la elezione. Vi sono inoltre de' casi nei quali non si debbono alcuni interpellare a dare il suffragio, come quando un Canonico non sia stato ancora ordinato Suddiacono giusta la legge del Tridentino (2), oppure che l'elettore si trovi irregolare per alcun canonico impedimento, scomunicato, o sospeso dall'officio, e beneficio, o dal solo officio, e, secondo la più ricevuta opinione, ancorchè fosse stato sospeso dal solo beneficio. Fuori di questi casi, tutti debbono esser chiamati, ed in opposto sarà nulla l'elezione, salvo se chiamato legalmente abbia alcuno rinunziato al suo voto, o non chiamato espressamente o tacitamente, abbia ratificata l'elezione (3). Che se colui che fu legalmente chiamato, non potrà intervenire, potrà, non essendo ciò proibito dai Canoni, delegare un altro del Capitolo che desse in suo nome il suffragio, o anche un estraneo col consenso però dello stesso Capitolo (4). Il che fatto, si può dai presenti procedere alla elezione, ancorchè non sianvi intervenuti, se non tre, due, ed anche un solo; ma in quest'ultimo caso non può costui elegger se stesso (5). In quanto poi al modo, è da avvertire che, trattandosi di Beneficio maggiore, l'elezione si deve eseguire nello spazio di tre mesi, ed in quello di sei se il beneficio è minore; trascurandosi di procedere alla elezione, sarà questa devoluta all'immediato superiore finchè si giunga al sommo Pontefice (6). Si avverte inoltre che l'elezione far si dee *capitolarmente*, cioè in un luogo a questo designato, ove possano gli elettori intervenire, e dar liberamente il loro suffragio. Sono queste le regole che in generale sono state prescritte per tutte le elezioni, salvo sempre ciò che di più si trova legalmente stabilito nelle peculiari elezioni così secolari come regolari, giusta gli speciali statuti e le rispettive costituzioni, le quali sono sempre da rispettarsi ed osservarsi.

Eseguita l'elezione, se il beneficio è elettivo, l'eletto in vigor dell'elezione dicesi avere acquistato il *jus ad rem*; se poi il beneficio è elettivo collativo, allora egli avrà acquistato il *jus in re*; sebbene prima di prendere il legale possesso, che dicesi in ragion canonica *corporale instituzione*, da non potersi dare se non dal collatore del Beneficio, o dal suo vicario, non può l'eletto perce-

(1) *Cap. 35. de elect.*
(2) *Sess. XXII. de reform. cap. 4.*
(3) *Cap. 26. de elect.*
(4) *Cap. 42. de elect.*
(5) *Cap. 2. de post. Praelat.*
(6) *Cap. 1. de elect.*

pire i frutti del Beneficio, ed eseguire l'uffizio annessovi (1). Ha poi l'eletto un mese di tempo a poter risolvere se voglia oppur no consentire alla sua elezione; e se il beneficio è semplicemente elettivo, deve tra sei mesi domandar la conferma dal superiore; in opposto resta privo del suo diritto (2). In questo tempo comandano i Canoni che l'eletto, prima di ottener la conferma della sua elezione, non possa immischiarsi nell'amministrazione della Chiesa, cui fu destinato (3); in opposto resta spogliato del suo diritto (4): che anzi il disposto da lui deve aversi da tutti come irrito e nullo, e quelli che gli avranno obbedito, resteranno sospesi dai loro beneficî (5). Finalmente se sia stato eletto un indegno, ossia che non abbia le qualità da'canoni richieste, o non sia stato eletto nel modo da questi prescritto, la collazione del beneficio resta devoluta all' immediato superiore.

Sebbene nei primi tempi della Chiesa le voci di presentazione, elezione, e postulazione si fossero prese promiscuamente, pure ora si distingue la elezione dalla postulazione, che vien definita una concorde petizione, per la quale colui che secondo i Canoni non può essere assunto ad una dignità Ecclesiastica, anche regolare, vi sia promosso in forza di una dispensa del superiore. Adunque tutte le condizioni dette di sopra, che si richieggono per aver la canonica elezione, sono ancora a serbarsi per la postulazione. Ma questa ha alcuna cosa dippiù, perchè laddove nella elezione basta la maggior parte degli elettori, nella postulazione si ricercano due terzi dei suffragi; in quella non vi è alcun impedimento per parte dell'eletto, in questa vi è canonico impedimento nel postulato, laonde fa d' uopo che facciasi la postulazione all' immediato superiore che abbia il diritto di dispensarvi, il quale reputandolo bene, potrà annuirvi, ma con cognizione di causa, e per giusto e ragionato motivo; in guisa che dalla dispensa maggior bene si ritragga, che dalla letterale esecuzione della legge. Da ultimo è da avvertirsi che facendosi la postulazione al Pontefice, se questi non crederà accordar la dispensa, senza però alcuna colpa dei postulanti, è loro permesso di eleggere altra persona, o fare altra postulazione. Che se questa è rigettata per colpa dei postulanti che l'aveano fatta per un indegno, sarà negata la dispensa, ed il Sommo Pontefice potrà per ciò stesso provvedere al beneficio (6).

(1) *Ex Cap. 9. de Privil.*
(2) *Cap. 6. de elect. in VI.*
(3) *Cap. 9. de elect. in VI.*
(4) *Cap. 6. Ibid.*
(5) *Extr. 1. inter. com. Bonif. VIII.*
(6) *D. Cap. Bonae memoriae.*

LEZIONE VII.

DELLA COLLAZIONE.

Il terzo modo a potersi comunicare il Beneficio è la Collazione. Questa è definita esser la concessione di un Beneficio vacante fatta da colui, che ne avea il potere. Sebbene questa voce alcune volte si confondesse colla elezione, pure havvi tra l'una e l'altra essenziale differenza in quanto che questa ha luogo ne'beneficii maggiori, senza la quale la Chiesa resta vedova del suo Pastore, come nel Vescovato, nell'Abbazia ecc., laddove la collazione ha luogo negli altri beneficii; quella si esegue da più persone le quali hanno il diritto di eleggere, questa per lo più da una sola persona — Noi, dopo aver a lungo parlato della elezione, c'intratterremo nella presente lezione a tener parola della collazione.

Che il Vescovo sia il naturale ed immediato collatore di tutti i beneficî della sua Diocesi, chiaramente s'inferisce dalla sua stessa qualità, imperocchè il beneficio dandosi sempre a motivo di un ministero sacro e spirituale, a colui si appartiene conferirlo a cui è proprio per mezzo della ordinazione deputare i Chierici al sacro ministero. Ciò tanto è vero che fu sempre tenuta per regola costante in ragion canonica la collazione di qualunque beneficio vacante in qualunque siasi modo essere sempre di pertinenza del Vescovo, ed in generale dell'Ordinario del luogo, sotto il qual nome si comprendono ancora quelli che son forniti, di giurisdizione quasi Vescovile, conformemente al diritto antico, ed alla disposizion della legge. *Juris dispositione*, dice il Cardinal de Luca, *primaevoque Ecclesiae usu attentis, omnia beneficia quantocumque vacantia ad Episcopi, seu ordinarii loci collationem spectare.* I Vescovi nei primi tempi della Chiesa solevano per lo più prendere il consiglio del Clero, e dappoi del Capitolo nella collazione de'beneficî, e questo sistema prevalse tanto che fu ricevuta come approvata consuetudine il non potersi alcuni beneficî concedere senza il consenso del Capitolo. Tal consuetudine è varia secondo la diversità dei luoghi, e diversamente usata secondo la qualità dei beneficî; imperocchè alcune volte il Vescovo entra con voto eguale a tutte insieme il Capitolo, altre volte con doppio voto, e spesso ancora con un semplice voto non altrimenti che un Canonico qualunque. Anzi, siccome per talune elezioni invalse ancora la consuetudine, sia per negligenza, sia per beneplacito dei Vescovi, che il Capitolo da se stesso eleggesse al beneficio, questa consuetudine devesi sempre rispettare e tenersi in vigore in tutti quei luoghi, ne'quali trovasi legalmente costituita, giusta la decisione d'Innocenzo III (1). Quando la collazione appartiene al Vescovo, se questi la trascura per sei mesi, il diritto si devolve al Capitolo, indi al Metropoli-

(1) *Cap. XXXI. de electione.*

tano, e finalmente al Pontefice (1), a meno che non si trattasse di beneficii, la collazione de'quali *jure speciali* appartiene al Vescovo, oppure che sia la Diocesi immediatamente soggetta alla Santa Sede: in questo caso trascurando il Vescovo, la collazione non appartiene al Capitolo, ma al Sommo Pontefice (2). Egualmente, se la collazione appartiene esclusivamente al Capitolo, trascurandola questo per sei mesi, si devolve al Vescovo.

Dicendo noi che il Vescovo sia l'immediato collatore di tutti i Beneficii della sua Diocesi, non intendiamo inferire che il Sommo Pontefice, in forza del suo primato di giurisdizione non avesse potuto a se riservare la collazione di molti beneficii. Sappiamo infatti che i Sommi Pontefici abbiano ancora di un tal diritto, loro inerente, usato sin dai primi tempi della Chiesa, come dalle lettere Decretali di Gelasio (3), di Simplicio (4), di Celestino (5), d'Innocenzo I (6), e di S. Gregorio Magno (7) chiaramente rilevasi: che se con maggior frequenza questo diritto fu usato nei secoli sussecutivi, e specialmente nel XII dell'Era Cristiana, non fu senza ragionevole motivo, come hanno riconosciuto gli autori stessi anche meno sospetti di adulazione verso il Pontificio potere. Noi di questo diritto del Sommo Pontefice avendo a lungo parlato nelle Lezioni sul primato ci staremo contenti di rapportare quì la sola autorità di uno Scrittore Gallicano, Pietro di Alliaco: *Papa*, egli dice (8), *jure potuit ordinationes majorum, et electivarum dignitatum, ac collationes aliorum beneficiorum sibi et Apostolicae Sedi reservare, quia haec antiquissimo jure universali administrationis Papalis potuerunt competere, sed etiam ex speciali causa ratione materiae subjectae; utpote quia inferiores in suis electionibus, et ordinarii collatores in beneficiorum collationibus abutebantur, et per potentiam laicalem saepe jure suo non libere uti permittebantur, seu aliqua speciali ratione.*

Posto ciò, variamente i Sommi Pontefici si riservarono la collazione dei beneficii; ed in primo luogo *jure praeventionis* (9), allorchè concedevano ad un Chierico la grazia così detta aspettativa pel primo beneficio che sarebbe vacato in qualunque diocesi; in secondo luogo *jure concursus* (10), allorchè concorrendo essi coll'Ordinario nella provvista dello stesso beneficio, colui l'otteneva che lo avea ricevuto da loro; in terzo luogo *jure reservationis* (11),

(1) *Cap. 2. de concess. Praeb.*
(2) *Rebuffus in praxi tit. de devolut.*
(3) *Epist. 9. ad Epist. Lucan.*
(4) *Epist. 3. ad Florent.*
(5) *Epist. 4. ad Cler. et popul. Constantinop.*
(6) *Epist. 16. apud Constantinop.*
(7) *Epist. 8. 79. 80· lib. 1. op. tom. 23. ediz. Paris, 1705.*
(8) *De Eccles. Conc. gener. Rom. Pont. auctorit. part. 2. cap. 1.*
(9) *Cap. licet 2. cap. Dudum 14. de Praebend. in VI.*
(10) *Can. nunc vero 20. c. 9. q. 3.*
(11) *Cap. Praesente 34. de Praebend. in VI.*

cioè per le diverse riserve che stabilironsi nei varii tempi; in quarto luogo *jure affectionis* (1), quando cioè per quella volta soltanto la provvista si faceva dal Pontefice, ed anche attualmente questa è la differenza che esiste tra beneficio riservato ed affetto, che il primo è sempre di collazione Pontificia, ed il secondo per alcuna determinata occasione; finalmente *jure devolutionis* (2), che si verifica quando l'Ordinario avesse trascurato provvedere al beneficio nel tempo prefisso. Furono questi i diversi modi, pei quali meritamente i Sommi Pontefici riservarono al lor potere la provvista dei beneficii: cessata però la penuria di quei tempi, furono pel diritto novissimo abolite le grazie aspettative, e le apostoliche prevenzioni; anzi acciocchè da ciascuno si fosse conosciuto quale beneficio fosse stato riservato alla Santa Sede, e quale nò, ritenutisi sempre il diritto di affezione e di devoluzione, si abolirono le riserve mentali (3), e tutte si scrissero nel corpo del diritto. Queste, aggiunte alle altre che trovansi scritte nelle Regole della Cancelleria, e che diconsi fuori il corpo del diritto, ed a quelle stabilite in vigor delle bolle, formano le attuali riserve, che generalmente si ammettono per diritto comune.

Le riserve che diconsi contenersi nel corpo del diritto sono quelle stabilite da Clemente IV (4), il quale volle che fossero riservati alla Santa Sede i beneficii di coloro che muojono nel circuito di due diete, cioè di miglia quaranta intorno la Curia Romana, ovunque essa si trovi, o che il beneficiato era per andare ad Essa per dover del suo uffizio, oppure che era per ritornarsene. Le riserve poi che diconsi fuori il corpo del diritto riduconsi a quattro capi. 1° I beneficii vacanti perchè si ritenga un altro beneficio incompatibile col primo, giusta la Costituzione *Execrabilis* di Giovanni XXII, come ancora tutt'i beneficii vacanti per la concessione fatta dal Sommo Pontefice di un altro beneficio coi primi incompatibile, o per la deposizione comandata dal Pontefice o per la rinunzia da lui ammessa, giusta la Costituzione *ad regimen* di Benedetto XII: le quali due costituzioni sono state rinnovate dalla prima regola della Cancelleria; come ancora sono riservati tutt'i beneficii degli uffiziali della Romana Curia, anche infimi, non ostante che fossero stati soltanto onorarii, ed a tali uffizii abbiano rinunziato, come rilevasi dalla quinta, sesta, e settima regola della Cancelleria. 2° Sono dippiù riservate tutte le Cattedrali, ed i Monasteri la cui somma ecceda la rendita di ducento fiorini di oro, come abbiamo dalla seconda regola della Cancelleria, non che tutt'i beneficii che vacano, vacante la sede Vescovile, ad eccezione di quelli di giuspatronato. 3° Più, tutte le prime dignità dopo la Pontificale nelle Chiese Cattedrali, e Collegiate. 4° E

(1) *Extrav. com. ad Rom. Pontif. 14. de Praeb.*
(2) *Cap. cum accessissent 8. de Constitut.*
(3) *Trident. Sess. XXIV. cap. XIX. de Ref.*
(4) *Cap. 2. de praeb. in 6. — Cap. XXXV. de Praebend. in 6.*

finalmente son riservati tutt'i beneficii vacanti in qualunque modo, eccetto il caso di rinunzia, negli otto mesi dell'anno, cioè Gennaio, Febbraio, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Ottobre, Novembre, data a Vescovi la facoltà di domandare dalla Santa Sede l'alternativa dei mesi, cominciando da Gennaio pel Pontefice, e così di seguito, e ciò in merito della continuata residenza nella propria Diocesi; tutto ciò in forza della Regola VIII della Cancelleria. È poi questa la differenza che passa tra le riserve contenute nel corpo del diritto, e quelle che trovansi fuori di esso, ossia nelle regole della Cancelleria, che le prime sono permanenti, laddove queste cessano alla morte del Pontefice, nel quale tempo al Vescovo appartiene la provvista di tutt'i beneficii fino alla elezione del novello Pontefice, in cui risorgono, perchè, di nuovo approvate le regole della Cancelleria, ritornano le antiche riserve. È però da notarsi che dalle riserve di qualunque genere sono esclusi sempre i beneficii tutti di giuspatronato laicale. Nè vi mancano altre riserve stabilite dalle Pontificie Bolle, cioè quelle di S. Pio V. (1), il quale dichiarò riservati i beneficii tutti vacati per eresia, per simonia in confidenza per la vacanza della sede Vescovile, e nel caso in cui una Parrocchia non fosse stata data per concorso; come anche quelle di Paolo IV (2), il quale riservò i beneficii di coloro i quali subiscono l'esame con un finto nome per procurare ad altri un beneficio, oppure che offrono una pensione sul beneficio per ottenerlo più facilmente; e finalmente quella di Gregorio XIII con cui furono riservati (3) i beneficii vacanti per rinunzia fatta, e provveduti in persona di altri senza prima pubblicar la rinunzia, contro i decreti dello stesso Pontefice.

Sono queste le varie riserve le quali hanno luogo per diritto comune, ed anche presso di noi sono nel loro pieno vigore, salve le modifiche ricevute pei concordati, e per gl'indulti Pontificii. Noi, sebbene di queste abbiamo separatamente parlato, qui le riuniamo sotto di un sol punto di vista. Si disse adunque nell'ultimo Concordato:

» 1° Che i benefizii semplici di libera collazione con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico fossero conferiti dalla Santa Sede e dai Vescovi, secondo la distinzione dei mesi nei quali la vacanza succedesse; cioè da Gennaio a Giugno dalla Santa Sede, e da Luglio a Dicembre dai Vescovi, ma la provvista dev'esser sempre fatta in persone di sudditi del regno ».

» 2° Che lo stesso abbia luogo pei canonicati di libera collazione tanto dei Capitoli cattedrali, che dei collegiati; eccetto la

(1) *Cum ex Apostolatus tom. 4. Bul. part. 2. pag. 348. — Intollerabilis tom. 4. part. 3. pag. 67. — Sanctissimus in Christo tom. 4. part. 3. pag. 7 — In conferendis tom. 4. part. 2. pag. 382.*

(2) *Inter caeteras Bul. tom. 4. part. 1. pag. 340.*

(3) *Humano vix judicio Bul. tom. 4. part. 4. pag. 41.*

prima dignità, la quale sarà sempre di libera collazione della Santa Sede.

» 3° Che la collazione delle Abadie Concistoriali, che non sono di regio padronato, spetti sempre alla Santa Sede, coll'obbligo di conferirle ad ecclesiastici sudditi del Regno. Per cui fu rassegnata al Pontefice la nota di dette Badie come si trovava nella curia del Cappellano Maggiore, tanto di quella di nomina regia, che di quelle che non sono di regio patronato; spiegandosi che queste note potessero in seguito di concerto rettificarsi ».

4° Per le Parrocchie vedemmo quanto si dispose nel Concordato, e quello che venne risoluto nei casi in esso non preveduti, eccettuate sempre le parrocchie che vacassero in curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica o canonicato conferito dalla Santa Sede, le quali fossero sempre di collazione Pontificia.

Trattandosi di beneficii riservati al Sommo Pontefice, in sede vacante deesi riservar la provvista al futuro Pontefice (1), come ancora essendo la sede Vescovile vedovata dal suo pastore o per la morte, o per traslazione, la provvista dei beneficii di libera collazione del Vescovo è parimenti riservata al successore (2).

Varie altre disposizioni furono date dalle nostre leggi per rapporto alla collazione dei beneficii, ed ai diritti che possono a beneficiati competere, delle quali le più notevoli sono:

» 1° Il rescritto del 21 novembre 1825 in cui fu dichiarato che secondo la polizia del regno e le regole canoniche, i beneficiati, gli Abbati, ed i Rettori di qualunque beneficio badia e Chiesa, nella loro qualità di tutori ed amministratori, avendo l'obbligo di vegliare alla conservazione ed alla integrità dei beni annessivi, sono persone legittime per essere in giudizio, ed esercitarvi tutte le azioni reali e personali appartenenti ai beni medesimi: che questi stabilimenti non hanno mai cessato di essere in vigore, poichè il codice per lo Regno delle due Sicilie niuna disposizione contiene relativamente ai beneficii o ai diritti e doveri di coloro che ne sono investiti, e che perciò mal si appongono coloro che ai Beneficiati ed Abbati suddetti le mentovate facoltà denegano, ugnagliando la condizione loro a quella di semplici usufruttuarii ». (V. la circolare del 31 dicembre 1825).

» 2° Rapporto agli alberi infruttiferi e secchi esistenti nei fondi dei Beneficii pieni, e loro rimpiazzo, il Ministro dell'Ecclesiastico, d'accordo con quello delle Finanze risolvettero, che se i titolari nella qualità di usufruttuarii sono tenuti per effetto della legge a rimpiazzare gli alberi secchi e spezzati, non debbono però consegnarli alla Commessione Diocesana e lasciare ad essa la cura della vendita ed attendersi dalla medesima al rimpiazzo; mentre esso dev'essere l'effetto della sorveglianza dell'Amministrazione,

(1) *Glossa in cap. cum olim 14. de Majorit. et Obedient. Pont.*
(2) Regio Decreto del 25 ottobre 1828.

ma non quello della sua opera. Quando dunque essa Amministrazione conosce che vi sieno alberi secchi e spezzati, e che i titolari ne godono come di ogni altro frutto, deve obbligar costoro al rimpiazzo, e non già ad erogare tutto il ritratto da tali alberi, ove il bisogno non lo esiga. Similmente riguardo al taglio del legname, si prescrisse alla detta Amministrazione, che quando il suddetto taglio si faccia dai titolari de' benefici nelle debite regole, è calcolato secondo le leggi civili come prodotto, del quale gode l'usufruttuario, ed in conseguenza il titolare. Non può quindi aver luogo l'obbligo di farsene dai beneficiati versare l'importo nella cassa dell'Amministrazione Diocesana per farsene il reimpiego ». Ministeriale de' 22 agosto 1817.

» 3° Qual mezzo può avere un titolare che ricuperando un fondo del *beneficio* illegalmente dato in enfiteusi, ha bisogno di somme per pagarne le migliorie, e rinfrancarsi delle spese del giudizio? Le leggi civili non contengono alcuna disposizione su i diritti e doveri de' titolari de' benefici in ciò che ha riguardo al godimento de' fondi a' benefici addetti. Inopportuno sono all'uopo le disposizioni delle leggi medesime dettate per gli usufruttuarî, somma differenza essendovi tra l'usufruttuario ed il titolare sotto il rapporto particolarmente che la durata dell'usufrutto è sempre temporanea e limitata, e nel beneficio la percezione dei frutti passa da titolare in titolare, senza che mai al patrono possa giungere. Pare piuttosto che il titolare suddetto sia da assimilarsi a colui che investito di alcun fedecommesso progressivo o majorasco è gravato di eseguirne la restituzione. Su tali considerazioni il Re, inteso il Consiglio Ordinario di Stato, autorizzò il titolare alla contrazione di un debito a carico delle proprietà addette al beneficio, cedendo però i correlativi interessi a carico dei titolari *pro tempore*, per la somma corrispondente al pagamento delle migliorie, ed all'indennizzamento delle spese del giudizio ». Decisione de' 24 marzo 1829.

A compimento della presente lezione, diciamo, che a render canonica la collazione del beneficio è necessario che sia questa graziosa, senza mercede o prezzo (1), pura, senza patto, non surrettizia o orrettizia (2), libera e disgiunta dalla forza o dal timore (3), e finalmente intiera, e non diminuita in quanto alla percezione de' frutti del beneficio (4).

(1) *Can. si quis 3. Extravag. com. cum Detestabile.*
(2) *Cap. Cum Clerici 6. ad audientiam 31. de Rescriptis.*
(3) *Cap. Abos 2. cap. ad audient. 4. de his quae met. causa fiant.*
(4) *Cap. Majoribus 8. cap. Prohibemus 7. de Censib.*

LEZIONE VIII.

DELLA INSTITUZIONE O GIUS-PATRONATO.

La gratitudine fondata sulla natura stessa dell'uomo, colla quale si testifica riconoscenza verso colui che ebbe cura di rendere il nostro stato migliore, non potea ammorzarsi ed estinguersi nello spirito della Chiesa Cattolica, fondata da Colui che non venne ad abolire la legge di natura, ma bensì a perfezionarla. E però la Chiesa fin da' primitivi suoi tempi attese a colmar di lodi, e ad ornare di privilegi non solamente chi con fatti egregi si fosse distinto tra tutti per la santità della vita, ma ancora chi edificando Chiese, e dotandole avesse dato a fedeli motivo di esercitarsi maggiormente nella virtù. Sappiamo infatti che fin dal secolo V della Chiesa il Concilio Arausicano I, al canone primo, a quel Vescovo il quale caldo di ardente zelo, non contento di averlo propagato nella sua Diocesi, avesse ancora edificato una Chiesa in quella di altri, dava il diritto di poter significare al Vescovo di quella quale tra' Chierici avesse creduto idoneo a poter ottenere il beneficio. Questo diritto che sulle prime fu a soli Vescovi concesso, si estese ancora nel sesto e settimo secolo e successivamente negli altri, a fedeli tutti che in questa guisa avessero giovato alla Chiesa; sicchè i canoni Ecclesiastici (1), non meno che le leggi civili (2), di comune accordo riconobbero negli uomini non meno che nelle donne questo diritto, da trasfondersi anche a loro eredi e successori. Tal diritto chiamato venne patronato, e colui che ne godeva fu detto patrono perchè dovea prestar patrocinio alla Chiesa, o perchè era stato una volta padrone di quei beni che in seguito furono alla Chiesa conceduti. Noi di quest' ultimo modo di conferire i beneficii nella presente Lezione parleremo, ed osserveremo la natura del gius-patronato, le sue varie divisioni, i diritti e i doveri che a patroni competono, e finalmente il modo di acquistarsi un tal diritto, di trasfondersi, e di perdersi.

Il giuspatronato si definisce: *il diritto di nominare e di presentare un soggetto al Vescovo acciocchè fosse istituito nella Chiesa al beneficio vacante, con gli altri privilegii ed onori che a questo diritto sono connessi.* Da questa definizione s'inferisce in primo luogo che nel patronato il diritto di nominare e di presentare si considera come cosa principale, alla quale son connessi altri privilegii e distintivi, come qui appresso diremo: ed in secondo luogo si deduce che nel patronato tre cose sono essenzialmente distinte, cioè la nomina, la presentazione, e la instituzione canonica, alla quale siegue il possesso, senza del quale non possono

(1) *Conc. Tolet. can.* 2.
(2) *L.* 46. *de Sacros. Eccl.* — *Ex. Novellis* 57. 123.

percepirsi i frutti, nè adempirsi quegli uffizii che sono intimamente congiunti al beneficio. Si distingue adunque la nomina, come quella che è la semplice destinazione di colui che il patrono stabili di presentare al Vescovo pel beneficio, esternata con parole o con segni; la presentazione che è l'atto solenne con cui il patrono significa al Vescovo colui che vuole che occupi il beneficio: quale presentazione deve farsi con atto solenne, ossia con una scrittura autentica e riconosciuta dalla legge; e finalmente la istituzione ch'è la stessa collazione del beneficio, per cui si conferisce al Chierico il titolo del beneficio. L'istituzione è onninamente necessaria, in guisa che non si può senza di essa acquistar diritto al beneficio; si ricerca dunque che il presentato dal patrono sia dal Vescovo instituito, il quale sebbene non potesse rigettarlo, a meno che non fosse indegno, pure da lui dipende ch'egli riceva il titolo del beneficio; ed è questa la differenza che stabiliscono i canonisti tra semplice collazione ed instituzione, che quella si concede a beneplacito del Vescovo o dell'Ordinario, e questa, quantunque diasi dal Vescovo, richiede però anticipatamente la presentazione del patrono; onde nasce quella regola nota nell'ecclesiastico diritto (1) *Beneficium Ecclesiasticum non potest licite sine canonica institutione obtineri.*

Il gius-patronato si divide in reale e personale; il primo è inerente alla cosa, ossia al fondo, in guisa che colui che ha la proprietà o l'usufrutto di questo può ancora nominare al beneficio, e trasferendosi l'una o l'altro, con esse anche il diritto si trasfonde; il personale poi è congiunto non già al fondo, ma bensì alla persona del fondatore e de' suoi successori. Dividesi ancora il gius-patronato in Ecclesiastico, laicale, e misto; il primo è quello che, in vigor della fondazione o della prescrizione, è annesso alla persona Ecclesiastica fisica, come all'Arcidiacono, al Decano ec., o morale, come al capitolo ecc., oppure che è stato fondato co' beni ecclesiastici; dicesi poi laicale quello che è stato fondato dal laico, o dal Chierico co' suoi beni patrimoniali o anche co' frutti del suo beneficio, in guisa che questo diritto si trasfonde ancora agli eredi; finalmente dicesi misto quello che in parte appartiene al laico a titolo laicale, ed in parte alla Chiesa, e si verifica quando di due compadroni laici uno di questi cede alla Chiesa il suo diritto. In fine il gius-patronato laicale si divide in ereditario, gentilizio, e misto: l'ereditario si ha quando il fondatore chiamò i suoi eredi *titulo universali* alla presentazione del beneficio, ed in questo caso, divisa in più linee di eredi, il diritto di presentare si divide, non *in capita sed in stirpes* (2); il gentilizio si ha quando il diritto di presentare appartiene a tutti della famiglia, i quali succedono *in capita*, *non in stirpes*, ed al-

(1) *Cap. 1. de reg. iuris in VI.*
(2) *Clem. 2. de jure patron.*

lora quegli dovrà dal Vescovo istituirsi in cui concorse il maggior numero de' suffragii (1); si ha in ultimo il misto quando il fondatore chiamò al diritto di presentare così gli eredi come quelli della famiglia, e questo diritto di padronato segue la stessa legge del padronato ereditario.

Nel dubbio, se il gius-patronato sia Ecclesiastico, o laicale, dee considerarsi come laicale; sì perchè non si presume che il Chierico abbia beni, come perchè gli antichi canoni non parlano che di soli laici, allorchè trattano di fondazioni di beneficii.

Queste diverse specie di gius-patronato hanno alcune leggi di comune, ed in alcune altre cose sono regolate da norme peculiari. Ciò che hanno tutte di comune si è che nessun patrono può presentare se stesso (2), e si permette solo dagl'interpetri del diritto Canonico che si possa essere presentato da' compatroni, oppure nel caso di necessità, non essendo altri che potesse nominare, il patrono può richiedere il Vescovo che credendolo degno lo istituisse nel beneficio; l'altra cosa in che tutti convengono si è che essendo eguale il numero de' suffragi di quelli che hanno il diritto di nominare in favore di più persone, il Vescovo ha il diritto di dirimere la parità, e conferire il beneficio a chi meglio gli aggrada. In tre cose poi il giuspatronato Ecclesiastico si distingue dal laicale; 1° in quanto che al patrono laico si accordan mesi quattro a poter presentare al beneficio, laddove al patrono Ecclesiastico se ne concedono sei; nell'uno e nell'altro caso da computarsi il tempo non già dal giorno in cui vacò il beneficio, ma dal giorno in cui si ebbe la notizia della vacanza; che se questo tempo si lascia scorrere senza aver presentato, il Vescovo potrà liberamente conferire il beneficio, e ciò non *jure devolutionis*, ma bensì *jure ordinario* (3), essendo massima ricevuta in diritto canonico che il non uso del patronato al tempo opportuno, lungi dall'operar devoluzione, rende il beneficio esente da tale servitù, e libera la provvista al collatore ordinario. 2° Si distingue dippiù l'uno e l'altro patronato in quanto che il laico può non una soltanto ma più volte variare nella presentazione, e ciò non solo col presentarne più di uno acciocchè il Vescovo scegliesse il più degno, ma ancora dopo che uno sarà stato rigettato come indegno, prima della canonica istituzione, ha diritto di presentarne un altro (4), laddove il patrono Ecclesiastico può presentarne un solo, nè può in guisa alcuna variare (5), in modo che presentando un indegno, può esser questi dal Vescovo rigettato, e per quella volta soltanto resta il patrono privo del suo diritto (6),

(1) *Cap. 4. de jur. patron.*
(2) *Cap. 26. de jur. patron.*
(3) *Cap. un. de jur. patron. in 6.*
(4) *Cap. 24. de jur. patron.*
(5) *Cap. 24. de jur. patron.*
(6) *Innoc. III. lib. III. Epist.*

a meno che fondatamente non vi fosse stato luogo a credere indegno colui, che realmente era tale. 3° La terza distinzione tra l'uno e l'altro diritto si è, che nel patronato laicale non ha luogo la riserva e l'affezione Pontificia, laddove il patronato Ecclesiastico può essere alcuna volta affetto o riservato. Sono queste le tre distinzioni, che intercedono tra il patronato Ecclesiastico e laicale: quanto poi al misto, segue questo la condizione e natura dell'uno e dell'altro in ciò che v'ha di migliore, in guisa che non è soggetto a riserva, si può presentare tra lo spazio di sei mesi, ed in questo tempo si ha benanche il diritto di variare: è ciò conforme alla nota regola del diritto (1): *propter communionem, non privilegiatus naturam privilegiati sortitur.*

Premesse tutte queste nozioni è ora necessario osservar prima di tutto come si possa acquistare ed ottenere il gius-patronato. Il modo primitivo ed originario di acquistar questo diritto è appunto la fondazione del beneficio, siccome abbiamo fatto osservare fin dal principio della presente Lezione, e ciò tanto è vero che tal diritto è così inerente alla persona del fondatore, che non ha bisogno di riservarselo espressamente, a meno che colle parole, o col fatto non abbia voluto cedervi (2). È però da avvertirsi, che sotto nome di fondazione non s'intende soltanto la prestazione del fondo, ma si richiede benanche l'edificazione del beneficio, e la dotazione necessaria per provvedersi al culto di Dio, ed al sostentamento del Chierico, e sotto questo rapporto deesi intendere la massima de' Canonisti:

Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus,

non dovendosi queste tre condizioni considerar separatamente, ma tutte tre debbono concorrere per acquistarsi realmente il gius-patronato. Sicchè se tre persone si uniscano, e l'uno presta il suolo, l'altro il fondo, ed il terzo finalmente somministra la dote pel beneficio, tutti e tre acquisteranno il gius-patronato sul beneficio stesso (3); che se la Chiesa fosse bastevolmente dotata, ed alcuno altre rendite volesse aggiungervi, costui si dirà benefattore della Chiesa, ma non si dirà giammai che ne abbia acquistato il patronato; il che non avviene se taluno riedificò una Chiesa diruta ed abbandonata dal suo patrono, e la corredò di rendite, nel quale caso ne diventerà egli il patrono in vece del primo. Ma oltre la fondazione che, come abbiam veduto, è il titolo originario a poter acquistare il diritto del patronato, vi sono benanche altri modi derivativi, e questi riduconsi a quattro, cioè alla prescrizione, alla donazione, ad un privilegio del Sommo Pontefice, ed alla legittima traslazione del diritto stesso. In quanto alla pre-

(1) *Cap. unic. de jure patron. in VI.*
(2) *Cap. 25. de jur. patron.*
(3) *Fagnanus in cap. 3. de jure patron.*

scrizione, fu questa benanche ne' beneficî permessa dalle antiche Decretali (1), ed il Concilio di Trento comandò (2), che il tempo ricercato a prescrivere dev'esser tale da superare la memoria dell'uomo: tal prescrizione dev'esser confermata benanche da ripetute e continuate presentazioni al beneficio. Per ciò che risguarda la donazione, deve questa esser confermata dal consenso del Vescovo quando si vuol fare alla persona di un laico, ed in tal caso va essa tra i mezzi da ottenersi questo diritto (3). Inoltre si ottiene pel privilegio del Sommo Pontefice, il quale, sebbene dal Tridentino fu abrogato per gli antichi, attesochè non costava bastevolmente della loro autenticità, non si negò per altro da quel Concilio, nè poteasi negare, che in avvenire il Sommo Pontefice avesse potuto accordarlo. Finalmente in quanto alla traslazione si può il gius-patronato trasferire in varî modi secondo la natura di questo diritto; imperocchè trattandosi di gius-patronato reale, a quello si trasferisce a cui si trasferisce anche la cosa, alla quale è annesso il diritto; e questo può in varie guise avvenire cioè colla vendita, colla permuta, colla donazione, coll' enfitensi, colla locazione che dicono *ad firmam*, cioè a lungo tempo, col testamento, e finalmente colla successione *ab intestato*, purchè per questo diritto non si pretenda o si paghi alcuna cosa di più, essendo ciò simonia. Che se trattasi di giuspatronato Ecclesiastico, a quello si trasmette il quale è promosso alla Ecclesiastica dignità, o uffizio; se finalmente laicale o personale, agli eredi e successori.

Sia che poi il patronato si abbia per diritto originario, sia che si abbia per diritto derivativo, sonovi sempre congiunti doveri, e diritti corrispondenti. In quanto a primi, deve il patrono attendere che la Chiesa sia rifatta se diruta, e se in buono stato, che ne siano conservate e migliorate le rendite; per rapporto al secondo, oltre la prerogativa distintissima di nominare e presentare al Vescovo chi crede atto a poter occupare il beneficio, ha il patrono eziandio un posto distinto nelle processioni, de'suoi stemmi è ornata la Chiesa, e cadendo egli in povertà dev'essere alimentato dalle rendite della Chiesa istessa; le quali cose tutte sono enunciate ne'seguenti due versi:

Patrono debetur honor, onus, utilitasque
Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus.

Finalmente per varii titoli si può estinguere, e perdersi il diritto del patronato: 1° Se la Chiesa sia crollata, e le rendite sieno state addette altrove: 2° Se la famiglia del fondatore sia totalmente estinta; 3° Se colla prescrizione di tempo immemorabile il Vescovo abbia provveduto al beneficio senza alcuna presentazione;

(1) *Cap. 28. de elect.*
(2) *Sess. XXV. de Reform. cap. 9.*
(3) *Cap. 14. de jur. patron.*

4° Se il patrono abbia ceduto al suo diritto; 5° Se siasi permesso che il beneficio fosse aggregato ad una Chiesa Collegiata, o Cattedrale, o anche Monastero; 6° Se il patrono abbia ucciso o mutilato ingiustamente il Chierico di quella Chiesa stessa di cui è patrono; 7° Se sia caduto nell'eresia, nello scisma, o nell'apostasia; 8° Se abbia usurpato, o simoniacamente alienati, o ceduti i frutti del beneficio, o per altri consimili motivi, i quali o espressamente sono stati assegnati dalle canoniche leggi, o comunemente ammessi da tutti i Canonisti.

Per ciò che risguarda il nostro Regno tutto vien regolato su questo articolo secondo le Ecclesiastiche leggi; e le nostre municipali non hanno aggiunto altre disposizioni se non che per regolarne l'adempimento. Le principali sono le seguenti:

Essendosi proposto il dubbio se nella gestione delle rendite dei beneficii ecclesiastici vacanti, attribuite all'amministrazione diocesana, fossero compresi i beneficii di patronato particolare in caso di vacanza, dichiarossi dalla Commessione esecutrice del Concordato « che il frutto di qualsiasi beneficio o di libera collazione, » o di gius-patronato deve riguardarsi sempre sotto una medesi- » ma categoria, poichè i fondi tanto degli uni, come degli altri » sono dedicati a Dio, e perciò sono egualmente soggetti alle am- » ministrazioni diocesane in caso di vacanze; quando però sieno » meramente *collativi*, e non semplici istituzioni o legati pii la- » sciati in libertà ed arbitrio de'rispettivi patroni, e che possa » esser soltanto luogo a differenza a riguardo della erogazione del- » le rendite nel tempo della vacanza, per il caso che fossero de- » stinate ad usi particolari, o nell'erezione de' beneficii o con atti » posteriori; ed in questa circostanza non potrebbero assoget- » tarsi all'erogazione prescritta nell'art. XIII del Concordato ».

Quest'avviso approvato dal Pontefice e dal Re, diè luogo al rescritto de' 2 gennajo 1819; e coll'altro de'4 agosto 1821, si aggiunse, che per tali Beneficii i Vescovi, e gli altri delle Amministrazioni Diocesane procurassero economicamente di deciferare le quistioni colle parti interessate nelle medesime, senza che si cagioni dispendio alle parti; e che quando ciò poi non riesca, facciano sentire alle parti di andare a sperimentare le loro ragioni nei tribunali civili delle rispettive provincie: nei quali giudizii dovranno di obbligo intervenire i Regii procuratori de'tribunali medesimi per sostenere i dritti che in ogni caso potrebbero appartenere alla Real Corona.

Venne pure stabilito col decreto de'25 novembre 1822 che i beni delle Badie e dei beneficii di regio patronato fossero provvisoriamente sotto la vigilanza dell'amministrazione diocesana del luogo in cui la Badia o il beneficio si ritrova, non ostante che sieno stati trasferiti all'Abate o al beneficiato nominato dal Re; e si ordinò pure che in caso che costoro abusassero de'loro dritti, sia cagionando degradazioni, sia lasciando deperire i beni per man-

canza di manutenzione, sia in qualunque altro modo pregiudicando la proprietà, l' amministrazione diocesana fosse autorizzata a sperimentare per le vie giudiziarie tutti que' diritti che competono al proprietario contro dell' usufruttuario; facendone anche rapporto al Ministero degli Affari Ecclesiastici per le misure che possano ulteriormente convenire in linea di economia.

Col real decreto del 27 ottobre 1825 si provvide ai giudizii relativi ai diritti di regalia e di Regio patronato sopra le Badie, i Beneficii ed ogni altra fondazione ecclesiastica o laicale di qualunque natura, ed alle azioni reali riguardanti i beni annessi a tali istituzioni, e finalmente con quello dei 17 luglio 1827 furono incaricate le Amministrazioni Diocesane rispettive di anticipare le spese da farsi in detti giudizii, accordandosi il regresso per rivalersene contro il titolare rispettivo.

Ecco come si espresse il Re nel suddetto decreto:

» Art. 1° I nostri procuratori presso i collegii giudiziarii saranno parte principale in tutti i giudizii relativi a'diritti di regalie e di regio patronato sopra badie, benefici, ed ogni altra fondazione ecclesiastica, o laicale di qualunque natura, non esclusi i giudizii ordinarii pe' patronati ex-feudali ».

» 2° I medesimi nostri procuratori saranno altresì parte principale unitamente ai titolari, badie, o altre fondazioni di regio patronato, allorchè si tratterà di azioni reali riguardanti i beni che vi sono rispettivamente annessi ».

» 3° Nei casi enunciati negli articoli precedenti, i nostri procuratori presso i collegi giudiziarii, dovranno per le debite vie mettersi in corrispondenza colla Real Segreteria e Ministero di Stato degli affari Ecclesiastici per avere gli schiarimenti opportuni al mantenimento dei dritti di regalie e di regio patronato.

LEZIONE IX.

MODO DI PERDERSI L' ECCLESIASTICO BENEFICIO.

Siccome varii sono i modi, pei quali si può ottenere un beneficio Ecclesiastico, e che noi abbiamo già ridotti a quattro, così, potendo anche esservi motivi pei quali si perdesse il diritto sul beneficio stesso, come in tutte le umane cose suole intervenire, anche a quattro questi ridurremo, cioè alla Traslazione, alla Permuta, alla Rinunzia, e finalmente alla Deposizione o degradazione: di che tratteremo nella presente Lezione.

E prima di ogni altro, per la traslazione in un'altra sede, o dignità, o uffizio, si perde il dritto che sul primo beneficio erasi acquistato. I Canoni della Chiesa primitiva vietarono severamente ai Vescovi che da una sede passassero facilmente ad un'altra; tanto richiede quel matrimonio spirituale che i Padri riconobbero tra la Chiesa e 'l suo Pastore, il quale non è da sciogliersi per

leggieri motivi, e tanto ancora quel disinteresse che dee rifulgere nel Sacerdozio, il quale sarebbe rimasto non poco maculato nel vedersi un Vescovo che desideroso di lasciar la sua Chiesa perchè povera, va in cerca di un'altra più ricca: laonde i Padri Niceni (1) non a' Vescovi soltanto, ma ancora a' semplici sacerdoti interdissero il passaggio da una Chiesa in un'altra: *de civitate in civitatem non Episcopus, non presbyter transferatur;* ed i Canoni Sardicesi (2) interdissero financo l'ecclesiastica sepoltura ai Vescovi, i quali senza giusto motivo avessero chiesta la traslazione da una Chiesa in un'altra. Questo però impedir non poteva che, stante un giusto e ragionevol motivo, siffatte traslazioni si fossero talune volte permesse: questi giusti motivi riduconsi principalmente a due, a quello dell'utilità (3), se cioè il Beneficiato fosse più utile al governo della novella Chiesa, ed a quello della necessità (4), quando cioè il Beneficiato sperimentasse nociva l'aria di quel luogo, ove è sito il suo beneficio, oppure se fosse grandemente odiato dal suo popolo, o in fine se la città fosse stata da nemici occupata.

Pel diritto antico apparteneva al Concilio Metropolitano ponderar queste cause, e trovandole giuste accordar la traslazione (5); ma di poi pel principio ammesso nel diritto nuovo, che tutte le cause maggiori fossero di pertinenza della Santa Sede, a questa oggidì si appartiene accordarla (6). Ciò tanto è vero che se alcuno fosse trasferito ad una novella Chiesa senza il permesso e l'autorità della Santa Sede, come trasgressore dei sacri canoni vien punito col restar privo del novello e dell'antico beneficio (7). Siccome poi la traslazione include la provvista di un'altra Chiesa, e pel Pontificio indulto la nomina di tutte le Chiese del Regno è stata concessa al nostro Sovrano, così la traslazione non suole concedersi se non alle inchieste di questo. In quanto poi ai beneficii minori, spetta al Vescovo accordare la traslazione da una sede in un'altra, e questa verificatasi, non potendo un sol beneficiato occupar due beneficii, resta *ipso jure* vacante il primo.

Ciò che abbiam detto delle persone deesi in simil guisa applicare alle Sedi; la traslazione di queste, trattandosi di beneficii maggiori, non si può ottenere se non col beneplacito della Santa Sede; nè può il Vescovo per autorità propria trasferir la sua sede da una Città ad un'altra della sua Diocesi, o anche in un'altra Chiesa della stessa città; e perchè poi non si perdesse la memoria delle sedi più cospicue, in simili traslazioni suole il Vescovo ritenere il titolo dell'antica.

Ciò che abbiam detto fin quì della traslazione debbesi intende-

(1) *Can. 15.*
(2) *Can. 1.*
(3) *Can. 54. cap. 7. q. 1.*
(4) *Can. 42. et 44. c. 7. q.*
(5) *Conc. Chalc. can. 5.*
(6) *Cap. 2. de Translat. Episcop.*
(7) *Cap. 3. de Translat. Episcop.*

re ancor della Permuta, la quale consiste nella mutua resignazione dei beneficî fatta tra coloro che li possedevano. Non vi è dubbio esser questa oltremodo pericolosa, e non di rado infetta del vizio di simonia; laonde i sacri Canoni nel mentre la permisero, vollero nel tempo stesso che si fosse eseguita col permesso e coll'autorità del superiore. Richiesero perciò che nelle permute dei beneficî minori intervenisse l'autorità del Vescovo, e nei beneficii maggiori quella del Sommo Pontefice (1): in opposto il beneficiato sarebbe stato privato del suo beneficio (2). Comandarono ancora che massima diligenza ed accuratezza avessero i Vescovi adoperato nel concedere simili permute, osservando cioè i motivi pe' quali si fossero queste richieste, domandando eziandio il consenso di quelli ai quali appartiene il diritto di presentare e nominare al beneficio; in somma attendendo, che niun dolo o frode avvenisse in simili concessioni (3).

Segue la rinunzia che dicesi ancora nel diritto canonico cessione o risegnazione, la quale consiste in quell'atto legittimo con cui alcuno coll'autorità del superiore spontaneamente, e per giusto motivo depone l'Ecclesiastico beneficio; dalla quale definizione chiaramente apparisce quali condizioni si richieggano a poter esser valida la rinunzia. È adunque in primo luogo necessario che sia accettata dal superiore; nel che si avverta che ad eccezione del Sommo Pontefice, il quale non ha superiori, la rinunzia fatta dal Vescovo dev' esser accettata dal Papa, e quella dei beneficiati minori dal Vescovo. Si ricerca in secondo luogo che l'atto sia legittimo, cioè fatto secondo tutte le condizioni prescritte dai canoni. Si vuole inoltre che colui il quale rinunziò non sia morto prima di giorni venti dopo la rinunzia fatta a favore di un altro (4); che essendo il Beneficio di gius-patronato, sia interrogato il patrono; che il Beneficio non sia litigioso, non potendosi in tal caso far la cessione, se non a vantaggio dell'altra parte pretendente (5); e finalmente che la risegnazione de' beneficii minori sia pubblicata in modo che ne giunga la notizia al pubblico, giusta la costituzione di Gregorio XIII (6).

È poi necessario che esistano dei motivi a potersi far la rinunzia; essi sono la debolezza ed infermità del corpo, la mancanza della scienza, alcun grave delitto pel quale anche fatta la penitenza non può il beneficiato ritenere il suo beneficio, l'ostinazione del popolo nel non ritornare all'ubbidienza, e finalmente qualche grave scandolo, il quale non potesse togliersi se non colla rinunzia del beneficio. Tutti questi motivi sono espressi dalla

(1) Veggasi Benedetto XIV. *De Synodo Dioeces. lib. 13. cap. 1.*
(2) *Cap. 7. de Rer. permut. 24. z. 8.*
(3) *Regula XIX. Cancellariae.*
(4) Vedi la Costituzione di Gregorio XIII: *humano vix judicio.*
(5) *Conc. Trid. sess. 21. cap. 6.*
(6) *Humano vix judicio t. 4. Bullar.*

glossa fatta sul capo 10. *de Renuntiat.* d' Innocenzo III (1) ne' seguenti versi:

Debilis, ignarus, male conscius, irregularis,
Quem mala plebs odit, dans scandala, cedere possit.

La rinunzia può esser tacita ed espressa; la prima è quando con alcun fatto implicitamente si dimostra essersi rinunciato al beneficio, come nel caso dell'accettazione di un beneficio incompatibile, quando il beneficiario contrasse il matrimonio, fece la professione monastica, abbandonò lo stato chericale col seguir la milizia, o col pubblico esescizio del mestiere d'istrione; la seconda si ha quando con un segno esterno, cioè con espresse parole, o colla scrittura, alcuno rinunzia il suo beneficio nelle mani del superiore, che l'accetta. Questa rinunzia può farsi, o per se, o per un procuratore, purchè questi abbia ricevuto scritto all'oggetto un mandato speciale: può rinunciarsi o al luogo soltanto, oppure al luogo ed alla dignità. Da ultimo la rinunzia può essere assoluta e condizionata: su di che è d'avvertirsi che rinunziandosi assolutamente, cioè senza alcuna condizione, patto, o restrizione, non si può dal rinunziante colle parole o con alcun segno disegnare il futuro successore, e facendosi a favore di consanguinei, affini, o familiari la collazione è nulla (2): che se la rinunzia è condizionata, cioè con alcun patto o restrizione, nel qual caso dicesi più propriamente risegnazione, è necessaria l'autorità del Sommo Pontefice, a cui solo appartiene di togliere da simili resignazioni il vizio di simonia (3). Finalmente, fatta ed accettata la rinunzia, niun diritto si può più pretendere sul beneficio, e quindi non si può questo di nuovo acquistare, a meno che non intervenga una novella elezione, o collazione (4).

L' ultimo modo di perdersi un Beneficio è la deposizione, o degradazione. Imperocchè, siccome avveniva a' militari, che spogliati delle loro insegne, restavano degradati, così la Chiesa fin da' primi suoi tempi usò togliere e strappare le insegne chiericali a colui che con gravi delitti erane divenuto indegno, e questi consideravasi come laico, e dicevasi deposto e degradato. Or sebbene questi due vocaboli sulle prime si prendessero promiscuamente, in seguito però si stabilì tra di loro una certa differenza; *deposto* dicevasi quel Chierico il quale privato dell' ufficio o beneficio, oppure di ambedue, godeva intanto del privilegio del canone e del foro, laddove il *degradato* era benanche consegnato al poter laicale per esser giudicato e punito. Ora è pure in vigore tal distinzione, giacchè la deposizione si esegue dal potere ecclesia-

(1) *In cap. 10. de Renun.*
(2) *Can. 4. 5. 6. 7. cap. 15. quaest. 7.*
(3) *Trid. sess. 24. cap. 5. de reform.*
(4) *Trid. sess. 15. cap. 4. de reform.*

stico, e quanto alla degradazione, dopo essere stato il Chierico giudicato degno della pena capitale, si consegna, prima di eseguirsi la giustizia, al poter della Chiesa, acciò lo degradi secondo l'antico costume del Rituale Romano.

Secondo il diritto antico si richiedevano dodici Vescovi alla degradazione di un Vescovo, sei per quella di un Sacerdote, e tre per un Diacono (1). Ma il diritto nuovo, avendo riservato al Sommo Pontefice la conoscenza delle cause maggiori, tra queste annoverandosi benanche la degradazione di un Vescovo, è quindi al sommo Pontefice riservata (2); per gli altri Chierici maggiori si ricerca un Vescovo in compagnia di altri due o anche Vescovi, oppure Abati mitrati, o due altre persone costituite in Ecclesiastica dignità (3); e pei Chierici minori basta un sol Vescovo.

La degradazione essendo una pena gravissima, non si dee infliggere se non per gravissimi delitti, e tali sono il delitto di eresia, l'apostasia (4), la falsificazione di lettere Apostoliche (5) e di monete (6), l'assassinio (7), la sollicitazione (8), il vizio contro natura (9), l'aborto procurato (10), il furto sacrilego (11), e la messa celebrata o la confessione sacramentale udita senza avere l'ordine competente (12).

LEZIONE X.

COMMENDE — UNIONI — PENSIONI.

A compimento dell'intiero trattato dei Beneficii riuniremo nella presente Lezione tutto ciò che risguarda le Commende, le unioni dei beneficii, e le pensioni che non di rado gravitar possono sugli stessi.

L'uso delle Commende risale a' primitivi tempi della Chiesa, imperocchè spesso avveniva che succedendo scismi e dissensioni in alcune Chiese si spedivano i Vescovi interventori e visitatori, a' quali si raccomandava, *commendabatur*, lo stato di queste Chiese, acciocchè essi tostamente loro avessero procurati i pastori, o avessero composte quelle liti che ne disturbavano la pace e la fratellevole unità. Quindi a poco, per l'incursione dei barbari

(1) *Can. 4. 5. 6. 7.*, *cap. 15. q. 7.*
(2) *Tr. sess. 24. c. 5. de ref.*
(3) *Tr. sess. 13. c. 4. de ref.*
(4) *Cap. 9. et 15. de Haeres.*
(5) *Can. 7. de crimine falsi.*
(6) *Const. in suprema tom. 6. Bul. p. 98.*
(7) *Cap. 1. de homicid. in VI.*
(8) *Const. cum sicut tom. 4. Bul. p. 77.*
(9) *Const. horrendum tom. 4. Bul. p. 53.*
(10) *Const. Effrenatam tom. 5. Bul. pag. 25.*
(11) *Const. Cum olias tom. 9. Bul. p. 97.*
(12) *Const. Etsi alias tom. 5. Bul. p. 305.*

distrutta una città ove risedeva la sede Vescovile, quel popolo commendavasi ad un Vescovo vicino, acciocchè ne avesse presa la cura spirituale. E quando le incursioni vie maggiormente prevalsero, le Chiese ed i Monasteri pur si commendarono a' Potentati i quali prendendoli sotto la lor protezione, li difendevano dai barbari e ne percepivano annualmente le rendite. Questo sistema adottato per bisogno, continuò a sussistere anche quando il bisogno stesso cessò, anzi alcuni Chierici amando avere più beneficii e non potendoli possedere attesa la loro incompatibilità cominciarono oltre a quello che già avevano in titolo, ad accopplarne moltissimi per commenda. Il che essendo dallo spirito dei Canoni affatto alieno, i Padri Tridentini comandarono che non più si concedessero nella Chiesa così fatte commende, le quali per lor natura inducevano l'incompatibilità dei beneficii (1). Che se per diritto antico al Sommo Pontefice apparteneva concederle (2), ora a questa legge generale dal solo Pontefice si può dispensare, il quale non senza urgentissimi motivi e ben di rado commenda una Chiesa a chi un' altra ne possiede. Quando ciò voglia farsi, è da badarsi che colui a cui si accorda la commenda abbia anni 25, e che tra un anno dal giorno della collazione ascender possa al Sacerdozio (3); condizioni indispensabili ad ogni beneficio, cui è annessa cura di anime. Oltre queste commende, vi sono ancora delle altre senza cura di anime: sono esse altrettanti beneficii semplici, e vanno soggette alle stesse leggi, delle quali facemmo parola allorchè parlammo del giuspatronato e della canonica istituzione.

Per ciò che risguarda l' unione di più Beneficii, può questa avvenire in diversi modi, cioè *per confusionem, per subjectionem, et per aequalem consociationem.* Dicesi unione per confusione quando due beneficii così si uniscono che un terzo ne risulta, e che si distingue pe' privilegi dell' uno e dell'altro; dicesi unione per soggezione, quando due Chiese così si uniscono, che rimanendo distinte, l'una si ha come principale, l'altra come figlia e dalla prima dipendente; e finalmente l' unione per eguale consociazione avviene quando più Chiese, ritenendo il loro titolo, e i loro diritti e privilegi, sono governate tutte da un sol Chierico. Ciò posto i beneficii maggiori il solo sommo Pontefice può unire e dividere, e per ciò che risguarda i minori, è questo diritto tutto proprio del Vescovo, in guisa che i Prelati inferiori non possono eseguirlo senza speciale indulto della Santa Sede. Il Vescovo adunque nel congiungere e dividere i beneficii deve prima d'ogni altro avere un giusto e sufficiente motivo: indi deve domandare il consenso del Capitolo, ed essendo beneficio di giuspatronato, inter-

(1) *Sess. VII. de Reform. cap. 4.*
(2) *Cap. nemo 15. de Elect. in VI.*
(3) *Cap. licet canon. 14. de Elect. in VI.*

pellarne ancora il patrono laico o Ecclesiastico (1). Finalmente non deesi perder di vista ciò che i Canoni hanno di più comandato al proposito, che cioè i beneficî di una diocesi non si possano unire con quelli di un' altra, per non apportare confusione nello stato della Chiesa (2), che i beneficî curati non si possano unire a semplici, ancorchè fossero dignità e prebende, acciocchè il più degno non ceda al meno degno (3), e finalmente che non si possano i beneficii liberi unire a quelli di giuspatronato, per non apportare servitù allo stato degli stessi beneficî (4). Fin quì delle unioni.

La pensione è quella parte del beneficio che si detrae da un Beneficiato per darsi ad altra persona che ne avesse bisogno. Tre condizioni sono necessarie a stabilirsi legittimamente una pensione, cioè il legittimo potere, il giusto motivo, e finalmente la conveniente moderazione. E per ciò che risguarda il potere, niun dubbio vi ha che il Pontefice possa stabilire su qualche beneficio la pensione, anzi avendo i Canoni comandato (5) che i beneficii Ecclesiastici si dessero senz'alcuna diminuzione, volendo imporre una pensione, al solo Pontefice spetta il dispensarvi; l'uso poi e la consuetudine han fatto si che anche i Vescovi ne stabilissero in quei beneficii i quali sono di libera loro collazione, specialmente nel doppio caso in cui due litigassero sul beneficio stesso (nel quale caso uno avrà il beneficio, e l'altro la pensione), e quando il beneficiario invecchiato avesse bisogno di un coadjutore; restando allora al primo il beneficio, a questo sarà assegnata la pensione. È poi questa la differenza tra le pensioni assegnate dal Pontefice, e quelle dal Vescovo tassate, che le prime gravitano sul beneficio, e quindi sono perpetue, le seconde si danno a favore del pensionista, e morto questo, resta il beneficio libero dalla pensione.

Si ricerca in secondo luogo un giusto motivo nello stabilir la pensione, e questo nei primi tempi era il sovvenire alla vecchiezza, alla miseria, ed alle malattie, che sopraggiunger poteano ad un Chierico, della Chiesa benemerito. Ora a questo motivo primitivo se ne aggiungono degli altri, cioè il bene della pace, quando cioè trattasi con questo mezzo metter termine alle dissensioni tra' Chierici che litigano per lo stesso beneficio; inoltre la permutazione, quando cioè; essendo disuguali i beneficii permutati, detratta una pensione al più pingue, il meno ricco viene ad uguagliarsi con quello; e finalmente quando il Chierico avendo rinunziato al beneficio, perchè non fosse oppresso dalla miseria, gli si assegna la pensione; sebbene questi mezzi non vadano esenti da estremo pericolo di simonia.

(1) *Trid. sess. XXIV. de Reform. cap. 5.*
(2) *Cap. Majoribus 8. de Praeb.*
(3) *Trid. sess. XXIV. de Reform. cap. 9.*
(4) *Trid. Sess. XXIV. de Ref. cap. 15.*
(5) *Cap. unic. de benef.*

Finalmente comandò il Tridentino che una conveniente moderazione serbar si dovesse nello stabilir la pensione: *omnes Cathedrales Ecclesiae*, disse il Concilio (1), *quarum reditus summam ducatorum mille, et Parochiales quae summam ducatorum centum secundum annuum valorem non excedunt, nullis pensionibus aut reservationibus fructuum graventur.* Adunque stabilì il Concilio che non s'imponessero pensioni su Vescovati che non avessero l'annua somma certa di ducati mille, sulle Parrocchie che non eccedessero la somma di ducati cento di rendita; che anzi i due Pontefici Innocenzo XII nell'anno 1692, e Benedetto XIII nel 1724 comandarono, che sulle Parrocchie non si potesse imporre alcuna pensione. I quali decreti del Concilio, e Costituzioni Pontificie sono attualmente nel loro pieno vigore. Negli altri beneficii, giusta la consuetudine ammessa dal Fagnano, e da altri Canonisti la pensione dev'esser tale che non ecceda la terza parte, o al più la metà de' frutti certi del beneficio.

Ottenuta la pensione, è tenuto il pensionista a portare la tonsura e l'abito Chiericale (2), non che a recitare il piccolo uffizio di Maria Vergine (3), a meno che in forza dell'ordine sacro non fosse tenuto al divino uffizio: in opposto non può far proprii i frutti del beneficio, ma è tenuto addirli alla fabbrica della Chiesa, o erogarli a beneficio de' poveri.

Finalmente, sebbene la pensione non sia propriamente un beneficio, pure si estingue in quel modo stesso con cui cessa o si perde il beneficio, cioè per la morte del pensionista, pel matrimonio, per la profession religiosa, per la degradazione, per l'eresia, pel delitto di lesa maestà, per la percussione di un Cardinale, o di quel Vescovo, nella Diocesi del quale trovasi assegnata la pensione, per la rinuncia, per la perdita del fondo del beneficiario, e per altri consimili motivi.

In quanto poi al nostro diritto municipale, il Concordato del 1741, riserbò al Pontefice ducati ventimila di pensioni sopra i Vescovati e Badie del Regno che non erano di regia nomina, da disporne a vantaggio de' sudditi dello stato Pontificio. Parimente il Sovrano si riservò eguale somma di pensioni su' beneficii di regia nomina, da disporne a beneficio de' sudditi del Regno. Instituitosi in seguito il Monte frumentario, si aggiunse che in questo si dovesse depositare la terza parte delle rendite de' Vescovati e beneficii vacanti, conosciuta sotto il nome di terzo pensionabile.

Abolitosi, in forza dell'ultimo Concordato, il monte frumentario, si dispose che Sua Santità si avrebbe riservata *in perpetuum* la somma di ducati dodicimila annui di pensioni, da disporne *pro tempore* a beneficio de'sudditi del suo stato Pontificio, e fu riservato

(1) *Sess. XXIV. de Reform. cap. 15.*
(2) *Ex Sisto V. Cum Sacrosanctam.*
(3) *Ex Pio V. ex proximo.*

a Sua Maestà il terzo pensionabile su tutte le mense vescovili che ne fossero state capaci o per la loro pingue rendita, o per aggregazione già fatta in loro favore di altre Chiese unite; ben inteso però che i nominati dal Re a godere di tali pensioni dovessero ottenere dalla Santa Sede le corrispondenti bolle apostoliche ond'essere abilitati a percepirle vita loro durante, rimanendo dopo la loro morte libero da tal peso il Vescovato o beneficio, a carico del quale erano state riservate.

Rimaneva soltanto a determinare quali fossero le mense Vescovili capaci di questo terzo pensionabile o per la loro pingue rendita, o per aggregazione già fatta a loro favore delle rendite di altre Chiese unite, come soppresse, o come Cattedrali, o come in amministrazione, o qual modo si dovesse seguire nel farne la liquidazione. Ciò fu eseguito col regolamento approvato in forza del real decreto del 14 dicembre 1818 diviso in tre articoli ch'è attualmente in vigore.

» Art. 1° Saranno suscettive del terzo pensionabile quelle Mense Vescovili la rendita delle quali sia tale che divisa in tre porzioni, due di esse dieno la somma di ducati tremila netti di pubblici pesi ».

» 2° La liquidazione del terzo pensionabile sulle Mense Vescovili sarà regolata nel seguente modo ».

» 3° Dalla totalità della rendita lorda di ciascuna Mensa verrà prelevata una somma prudenziale non minore del cinque, e non maggiore del dodici per cento di essa rendita, secondo la diversa natura della rendita stessa, e la maggiore o minore difficoltà della sua esazione, e della manutenzione de' fondi che la producono, e tale somma annuale sarà rilasciata a favore de' titolari in compenso di tutte le spese di amministrazione e di riparazione de'fondi che costituirono le loro rispettive mense. Dalla rendita poi residuale si deduranno la fondiaria, le spese pel mantenimento della Chiesa, i censi passivi, i legati di messe, ed i pesi perpetui a favore de' pii stabilimenti della stessa diocesi. Della somma che rimarrà dopo le indicate deduzioni se ne faranno tre parti, due delle quali resteranno al titolare, ed una costituirà il terzo pensionabile.

Fine del Volume III.

INDICE

LIBRO III.

DELLE COSE.

PARTE I. — SULLE COSE ECCLESIASTICHE SPIRITUALI.

LEZIONE I. *Idea generale de' sacramenti* . . . . . pag. 5
— II. *Battesimo*. . . . . » 7
— III. *Confermazione*. . . . . » 12
— IV. *Eucaristia* . . . . . » 17
— V. *Dell' Eucaristia come sacrificio*. . . . . » 24
— VI. *Penitenza*. . . . . » 31
— VII. *Continuazione della stessa materia* . . . . . » 38
— VIII. *Della riserva de' casi*. » 42
— IX. *Delle Indulgenze*. . . . » 47
— X. *Estrema Unzione* . . . . » 52
— XI. *Ordine Sacro* . . . . . » 55
— XII. *Della invalidità delle ordinazioni* . . . . . » 60
— XIII. *Del sacro patrimonio*. » 66
— XIV. *Della Irregolarità* . . » 74
— XV. *Matrimonio — Idea generale del matrimonio* . . . . » 80
— XVI. *Sponsali* . . . . . » 85
— XVII. *De' motivi per cui si sciolgono i sponsali* . . . . . » 90
— XVIII. *Condizioni richieste a contrarre il matrimonio*. . . » 95
— XIX. *Formalità richieste alla celebrazione del matrimonio*. » 100
— XX. *Impedimenti del matrimonio*. . . . . » 105
— XXI. *Impedimenti che derivano dalla cognazione*. . . . » 111
LEZIONE XXII. *Impedimenti che derivano dalla cognazione spirituale, e legale* . . . . . pag. 117
— XXIII. *Altre cause che sciolgono il matrimonio contratto* . » 121
— XXIV. *Cause che sciolgono il matrimonio per ragione di pubblico onestà*. . . . . » 127
— XXV. *Altri impedimenti al matrimonio; il ratto, la clandestinità, l'impotenza*. . . . » 134
— XXVI. *Dispense* . . . . . » 142
— XXVII. *Degl' impedimenti dirimenti occulti nel foro della coscienza, dopo contratto il matrimonio*. . . . . » 148
— XXVIII. *Qual genere di pruove si richiegga ad impedire un matrimonio da contrarsi, o a dirimere un matrimonio di già contratto*. . . . . » 154
— XXIX. *Divorzio*. . . . . » 159
— XXX. *In quante maniere si può considerare il divorzio*. » 165
— XXXI. *Conchiusione sul matrimonio*. . . . . » 169
— XXXII. *Luoghi sacri. Chiese*. » 176
— XXXIII. *Sepolture*. . . . . » 182
— XXXIV. *Seminari. — Altri luoghi pii* . . . . . » 185

LIBRO III.

PARTE II. — SULLE COSE ECCLESIASTICHE TEMPORALI.

LEZIONE I. *Beni temporali della Chiesa* . . . . . pag. 195
— II. *Uso de' beni temporali della Chiesa*. . . . . » 197
— III. *Amministrazione de' beni ecclesiastici. — Amministrazione diocesana* . . . . . » 202
— IV. *Idea generale de' beneficii*. » 228
— V. *Condizioni a potersi conferire i beneficii* . . . . . » 232
LEZIONE VI. *Modo di conferirsi l' Ecclesiastico beneficio. Elezione, Postulazione* . . . pag. 238
— VII. *Della Collazione*. . . . » 243
— VIII. *Dello instituzione, o Giuspatronato*. . . . . » 249
— IX. *Modo di perdersi l'ecclesiastico beneficio* . . . . . » 255
— X. *Commende, Unioni, Pensioni* . . . . . » 259